

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN
SOCIOLOGIA

Ciclo XXIV

Settore Concorsuale di afferenza: 14/C1 - sociologia generale, giuridica e politica

Settore Scientifico disciplinare: SPS/12 - sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

**L'istituto della riabilitazione tra cancellazione del reato
e riparazione alla vittima: la sua applicazione nelle
realità europee italiana e belga**

Presentata da: Elena Bianchini

Coordinatore Dottorato

Chiar.mo Prof. Ivo Colozzi

Relatore

Chiar.ma Prof.ssa Roberta Bisi

Esame finale anno 2012

SOMMARIO

INTRODUZIONE	5
OSSERVAZIONI METODOLOGICHE	10
CAPITOLO PRIMO	
LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA	16
1.1. La nascita della magistratura di sorveglianza	16
1.2. Ruolo e funzioni della magistratura di sorveglianza nell'ordinamento penitenziario italiano	17
1.3. Il Tribunale di Sorveglianza	18
1.3.1. Composizione e organizzazione	19
1.3.2. Competenza funzionale e territoriale	20
1.4. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza	21
1.5. L'Ufficio di Sorveglianza	21
1.6. Il Magistrato di Sorveglianza	22
1.6.1. Origine ed evoluzione del Magistrato di Sorveglianza	22
1.6.2. Competenza funzionale e territoriale	22
1.6.3. Rapporti con il Tribunale di Sorveglianza	24
1.7. Il Procedimento di Sorveglianza	25
1.8. Le misure alternative alla detenzione	27
1.8.1. L'affidamento in prova al servizio sociale	27
1.8.2. La detenzione domiciliare	29
1.8.3. La semilibertà	30
1.8.4. La sospensione condizionale della pena	31
1.8.5. La liberazione condizionale	33
1.8.6. La liberazione anticipata	34
1.9. La riabilitazione	35
1.9.1. Evoluzione normativa	35
1.9.2. Natura ed effetti della riabilitazione	36
1.9.3. Condizioni per ottenere la riabilitazione	37
1.9.4. La revoca della riabilitazione	40
1.9.5. Altre tipologie di riabilitazione	41

CAPITOLO SECONDO

L'ORDINAMENTO FEDERALE BELGA	42
2.1. Nascita dello Stato Federale belga	42
2.2. Belgio: la costituzione e il federalismo	44
2.2.1. La Costituzione belga	45
2.2.2. La strada verso il federalismo	46
2.2.3. I poteri esecutivi dello Stato: la funzione legislativa, la funzione esecutiva e la funzione giudiziaria	47
2.2.4. Le competenze territoriali	49
2.3. L'ordinamento penale belga	51
2.3.1. Il diritto penale	51
2.3.2. Definizione e classificazione delle <i>infractions</i>	54
2.3.3. La pena: caratteristiche, funzioni e modalità di esecuzione	57
2.3.4. Le misure alternative alle sanzioni penali	61
2.3.5. Gli attori della scena criminale: autore e vittima di reato	67
2.4. La riabilitazione penale in Belgio	69
2.4.1. La cancellazione dei reati	69
2.4.2. La riabilitazione	70
2.4.2.1. Le condizioni	70
2.4.2.2. La procedura	71
2.4.2.3. Gli effetti	71

CAPITOLO TERZO

VITTIMA E CRIMINAL JUSTICE: ACCOGLIENZA O INDIFFERENZA?	72
3.1. La figura della vittima nel contesto giuridico penale europeo ed internazionale	72
3.1.1. Vittima, giustizia penale, stato	72
3.1.2. Le vittime in tribunale: che cosa vogliono?	77
3.1.3. Bilanciare i diritti delle vittime e dei criminali	81
3.1.4. Alcune possibili soluzioni: <i>restorative justice</i> , mediazione penale, <i>victim impact statement</i>	81
3.2. La vittima di reato all'interno del sistema penale italiano	86
3.3. La vittima di reato all'interno del sistema penale belga	91
3.4. Vittima e riabilitazione: quale relazione?	99

CAPITOLO QUARTO	
ANALISI DEI DATI	
PARTE I – LA REALTÀ ITALIANA	103
4.1. L’uso dei documenti nella ricerca	103
4.2. L’analisi dei dati	106
4.2.1. La concessione o la negazione della riabilitazione	107
4.2.2. La natura del risarcimento elargito alle vittime	124
4.2.3. La severità della sentenza di condanna	131
4.2.4. Autore e vittima di reato: dati socio-demografici e interazione	148
4.2.5. Le crosstabulations	162
4.2.5.1. La concessione della riabilitazione come variabile dipendente	162
4.2.5.2. Il rapporto autore - vittima del reato quale elemento discriminatorio	169
PARTE II – LA REALTÀ BELGA	177
4.1. <i>Le “Service Public Fédéral Justice - Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail (BPSM)”</i>	177
4.2. L’analisi dei dati	179
4.2.1. <i>Les statistiques annuelles nationales</i>	179
4.2.2. <i>Les statisques dans les cinq Cours d’Appel</i>	184
CAPITOLO QUINTO	
L’ANALISI DELLE INTERVISTE	190
5.1. Caratteristiche dell’intervista qualitativa	190
5.2. Intervistati e struttura dell’intervista	191
5.3. L’attualità dell’istituto della riabilitazione	196
5.4. La riabilitazione per italiani/belgi e stranieri	199
5.5. La vittima in Italia e in Belgio	201
5.6. Vittimizzazione secondaria, <i>victim impact statement</i> e mediazione penale nel processo riabilitativo	203
5.7. Osservazioni conclusive: è possibile un altro modo di “fare giustizia”?	204
CONCLUSIONI	206
BIBLIOGRAFIA	221

SITI WEB CONSULTATI	233
SENTENZE ITALIANE	235
<i>JURISPRUDENCE BELGE</i>	236
APPENDICE	237
1. Tabelle	238
2. Interviste	323

INTRODUZIONE

Il presente lavoro nasce con l'intento di approfondire lo studio della riabilitazione penale e della riparazione alla vittima. Queste tematiche sono state studiate all'interno di due contesti legislativi: la realtà italiana, con particolare riferimento alla città di Bologna, e la realtà belga. Sia in Italia che in Belgio, infatti, la procedura giuridica per l'ottenimento della riabilitazione, nonché le condizioni da ottemperare e gli effetti prodotti, sono molto simili, pertanto si prestano ad un efficace confronto; anche il ruolo della vittima all'interno del procedimento riabilitativo mostra punti di somiglianza nelle due nazioni europee. Al fine di comparare la ricerca, ho pertanto trascorso sei mesi a Leuven, alla Katholieke Universiteit Leuven, dipartimento di Legge, presso il LINC - Leuven Institute of Criminology.

La riabilitazione penale in Italia, artt. 178-181 c.p., è di competenza del Tribunale di Sorveglianza ed è un istituto che, ex art.178 c.p. “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale di condanna, salvo che la legge disponga altrimenti” ed è concessa, ex art. 179, primo comma, c.p., “quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta” (il termine è di almeno otto anni se il condannato è recidivo e di dieci se si tratta di delinquente abituale, professionale o per tendenza). Nell'ultimo comma, lo stesso articolo recita che “La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato [...] non abbia adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle”. In Belgio la *réhabilitation pénale* è regolata dagli artt. 621-634 del *Code d'Instruction Criminelle*, competente in materia sono le *Cours d'Appel*, in particolare la *Chambre des mises en accusation* e rappresenta un istituto che ha l'esito di annullare gli effetti di una condanna penale. La richiesta della riabilitazione deve rispettare due condizioni: deve riguardare pene che non possono essere cancellate con l'*effacement*¹ e il condannato non deve averne beneficiato nei dieci anni precedenti. Può inoltre essere concessa solamente se il reo, ex art. 623 *C.I.C.*, “è libero dalle restituzioni, dai danni e dalle spese per i quali è stato condannato”.

Gli effetti della riabilitazione sono dunque comuni nei due paesi: l'estinzione e la cancellazione della pena e di ogni altro effetto provocato da una condanna penale. Questo istituto si basa pertanto sul presupposto che una pena possa essere cancellata dal casellario penale, ripristinando la condizione giuridica del condannato antecedente alla commissione di un delitto. Il reo diventa così un cittadino pienamente reintegrato nella società, non solo da un punto di vista sociale, ma anche

¹ La cancellazione (artt. 619 e 620 *C.I.C.*) fa cessare in automatico, dopo tre anni dalla data della decisione definitiva del giudice, gli effetti delle condanne proprie delle pene di polizia (cioè quei reati che vengono puniti con l'imprigionamento da 1 a 7 giorni, con l'ammenda da 1 a 25€ e con la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 a 45 ore).

giuridico. Dunque la pena, “quella successione di eventi in base alla quale chiunque viola una norma penale viene condannato a un sanzione di carattere penale in base a principi e a procedure previsti dalla legge”² ed ogni sua conseguenza possono essere annullate. La riabilitazione, dall’analisi dei fascicoli processuali presenti negli archivi del Tribunale di Sorveglianza di Bologna (anni 2004-2009), è concessa in meno della metà dei casi e le percentuali sono destinate a diminuire nel corso degli anni (da un 49,3% nel 2004 ad un 3,5% dei casi nel 2009). Opposta appare la situazione in Belgio³: per quanto concerne i dati nazionali, la riabilitazione viene accordata la maggior parte della volte (secondo una percentuale pari al 97,3% nel 2008 e al 93,7% nel 2009); anche per quanto riguarda i dati riferiti alle Corti d’appello belghe, è subito chiaro che l’istanza riabilitativa viene quasi sempre accettata, con percentuali che superano sempre il 90%.

Pertanto, nonostante le condizioni per ottenere la cancellazione dei reati siano simili nei due paesi, si può notare che i dati riferiti alla concessione o meno di tale istituto sono assai differenti. In Belgio un condannato ha la quasi certezza di ottenere il beneficio richiesto nel momento in cui propone l’istanza, condizione che differisce dalla realtà bolognese, dove si osserva che la riabilitazione non viene concessa nella metà dei casi. Dal punto di vista legislativo, nei due paesi studiati, i requisiti per ottenerla sono i seguenti: il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta nel tempo intercorrente tra il momento di estinzione della pena e quello della concessione e deve aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè deve aver risarcito la vittima e deve aver pagato le spese di giustizia, “indipendentemente dal tipo di reato cui esse si ricollegano”⁴. Ecco che proprio in questo frangente “entra” la persona lesa dal reato all’interno del procedimento riabilitativo. Essa, secondo la legislazione penale italiana e belga, detiene l’obbligo di essere risarcita dal criminale per il danno che le ha causato, a meno che l’istante si trovi nelle condizioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che ne impediscono il compimento (ad esempio, l’indigenza economica). La concessione della riabilitazione è dunque subordinata alla restituzione dei danni alla vittima. Questo presupposto può però venire a cadere, come sancito dalla Corte d’Appello belga e dalla Corte di Cassazione italiana⁵: è pertanto possibile, nella prassi, che una vittima non riceva alcuna riparazione o compensazione. Questa situazione è ben riscontrabile anche nell’analisi dei fascicoli processuali: il risarcimento è stato elargito la maggioranza delle volte nel 2006 (65,8%), nel 2007 (53%) e nel 2009 (65%); al contrario, non lo è stato nel 2004 (50,5%), nel 2005 (58,2%) e nel 2008 (57,3%). Il dato più interessante che emerge è

² D. Garland, *Pena e società moderna*, Il saggiaiore, Milano, 1999 [traduzione di Ceretti A. e Gibellini F.], p.55.

³ I dati riferiti alla realtà belga (2008 e 2009) riguardano l’istituto della riabilitazione sia a livello del Governo Federale, sia a livello delle cinque Corti d’appello presenti sul territorio (Bruxelles, Gent, Antwerpen, Liège e Mons) e sono stati reperiti presso il “*Service Public Fédéral Justice - Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail (BPSM)*”.

⁴ M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, *Commentario sistematico del codice penale*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 310.

⁵ Cassazione penale, sez. III, sentenza 31.03.2000 n° 685.

rappresentato dal valore mancante⁶, che indica che questa informazione non è presente nel fascicolo: vi è la presenza accertata di una vittima, ma non è riportato se e quale tipo di indennizzo le è stato dato. Tale fatto indica dunque che, all'interno degli incartamenti processuali, il dato riferito al risarcimento dei danni alla vittima non viene indicato, anche se dovrebbe rappresentare una condizione obbligatoria al fine della concessione della riabilitazione. La mancanza di informazioni riferite alla persona lesa dal reato si ripercuote anche sulla disponibilità dei dati socio-demografici relativi alla vittima: sempre dall'analisi dei fascicoli provenienti dal tribunale, emerge che il numero dei casi in cui la vittima non è menzionata sono molto alti⁷. Se essa non viene indicata in nessun documento presente all'interno dell'incartamento processuale, ciò significa che essa non ha ricevuto alcun tipo di riparazione. Anche questo dato ci conferma che la persona offesa da un reato occupa una posizione di secondo piano e viene relegata ad un ruolo marginale all'interno del processo riabilitativo.

Alla stessa conclusione giungono anche gli intervistati, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna Dott. Francesco Maisto e il Sostituto Procuratore di Liège Mr. Nicolas Banneux: secondo la loro esperienza lavorativa nei tribunali, la vittima non viene presa in considerazione all'interno della riabilitazione, che da un punto di vista legislativo è procedimento pubblico che coinvolge solamente lo Stato e il condannato, nel quale non vi è posto e non devono intervenire gli interessi privati delle vittime.

D'altra parte, non è solamente in questa particolare procedura che la vittima si scopre isolata e carente di diritti: essa si ritrova ai margini anche all'interno del processo penale ordinario. In questo "luogo" la persona offesa riceve infatti scarse informazioni e un supporto carente, sia per quanto concerne le indicazioni pratiche, come la data o il luogo del dibattito, sia riguardo le stesse fasi di un procedimento. Ciò concorre a provocare in coloro che sono stati lesi da un delitto sentimenti di vulnerabilità, debolezza e frustrazione verso una prassi che rimane sconosciuta sino a quando non se ne deve usufruire. Una delle questioni principali consiste dunque nella possibilità di integrare le necessità e i diritti delle vittime nel procedimento penale, processo che dovrebbe essere preposto alla salvaguardia dei loro bisogni. Nonostante queste problematiche siano ancora da risolvere, non si può comunque tralasciare il fatto che negli ultimi decenni sia cambiato il modo in cui le autorità giudiziarie, la polizia, il mondo accademico pensa della vittima: essa non viene più guardata con diffidenza, bensì presa in carico dal sistema giustizia grazie ad approcci giuridici orientati anche

⁶ I dati mancanti rappresentano lo 6,5% nel 2004 e nel 2005, il 4,7% nel 2006, il 4,8% nel 2007, il 4% nel 2008 e il 20,2% nel 2009.

⁷ Nel 2004, su 656 vittime totali, in 159 casi il dato è mancante; nel 2005 su 625 vittime il dato manca in 127 casi; nel 2006, le vittime sono 599 e i casi in cui non si hanno loro notizie sono 75; nel 2007, le vittime sono 590, 81 non menzionate; nel 2008, esse sono 495 e in 99 casi il dato manca; infine nel 2009 mancano le informazioni riferite a 44 vittime su 195 totali.

verso le esigenze della persona offesa. È quindi necessario che non venga solamente raccontata la storia di Caino, ma che venga data anche ad Abele dignità e parola⁸ all'interno del procedimento penale.

Lo sviluppo empirico della ricerca ha riguardato principalmente due percorsi, secondo un'ottica metodologica integrata. Un primo lavoro di analisi ha riguardato, per quanto concerne l'Italia, la creazione di una griglia *ad hoc*, composta da 42 domande o etichette standardizzate e formalizzate e utilizzata per studiare 1740 istanze di riabilitazione presentate presso il Tribunale di Bologna. Esse devono avere trovato una conclusione, di accoglimento o di inammissibilità, nel periodo 2004-2009. Inoltre, per quanto concerne il versante belga, sono stati reperiti dati, riguardanti la riabilitazione, presso il “*Service Public Fédéral Justice - Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail (BPSM)*”. Le informazioni, inerenti agli anni 2008 e 2009, sono riferite sia a livello del governo centrale che delle Corti d'appello.

La seconda tecnica di indagine metodologica utilizzata è l'intervista semi-strutturata, che è stata sottoposta a due magistrati: il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna Dott. Francesco Maisto e il Sostituto Procuratore di Liège Mr. Nicolas Banneux. L'esperienza lavorativa e il prestigioso incarico ricoperto da questi “osservatori privilegiati”, competenti di riabilitazione e particolarmente sensibili alle tematiche criminologiche e vittimologiche, li pone direttamente in contatto con l'istituto e la procedura riabilitativa, determinando in loro una profonda padronanza dell'oggetto di ricerca.

Questo studio si apre con una disanima giuridica e normativa riferita all'istituto della riabilitazione nel contesto legislativo di Italia e Belgio. Sono state descritte sia la nascita che la storia dell'ordinamento penitenziario italiano e del Tribunale di Sorveglianza, competente in materia di “cancellazione del reato”. Per quanto concerne la seconda realtà, è stato necessario descrivere, seppur brevemente e superficialmente, il complesso ordinamento federale belga che, oltre alla presenza di un governo centrale, include la partecipazione (dal punto di vista legislativo, esecutivo e giudiziario) di Comunità e Regioni. Al fine di una migliore comprensione dell'oggetto della ricerca, è stato inoltre tratteggiato l'ordinamento penale, con particolare riferimento alla definizione e classificazione delle *infractions*; alle caratteristiche, funzioni e modalità di esecuzione della pena; agli attori della scena criminale, cioè l'autore e la vittima del reato.

A tal proposito sono da sottolineare le difficoltà incontrate sia nel reperire materiale inerente la riabilitazione, poiché tale istituto rappresenta un argomento ben circoscritto e l'interpretazione delle normative di riferimento lasciano ben pochi margini di interpretazione; sia nel riuscire a comparare

⁸ A. Balloni, “Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia”, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Atti tavola rotonda della conferenza annuale della ricerca, 5 dicembre 2000, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2001, pp. 13-25.

questa ricerca con altre dello stesso argomento, in quanto vi è da segnalare una mancanza di studi empirici a livello italiano, belga ed europeo.

Si è successivamente posta particolare attenzione alla persona offesa dal reato quale detentrica del diritto ad essere risarcita. Si è quindi osservato la figura della vittima nel contesto giuridico penale europeo ed internazionale, con particolare riferimento ai diritti (di informazione, di partecipazione, a ricevere un risarcimento monetario), alle aspettative (poter essere ascoltata in aula, essere trattata con rispetto) di cui essa è portatrice all'interno di un'aula di tribunale e alle difficoltà che si trova ad affrontare, come la minimizzazione dei danni sofferti e delle conseguenze dell'offesa e la mancanza di un riconoscimento formale all'interno del processo penale.

In seguito la vittima è stata studiata prima all'interno del sistema penale italiano e belga, poi nel procedimento specifico che porta alla riabilitazione del condannato: si vuole indagare se e quale ruolo svolge l'offeso all'interno del processo riabilitativo.

Il lavoro empirico di analisi ha poi permesso di approfondire lo studio della riabilitazione da un punto di vista pratico e non meramente teorico, sottolineandone luci ed ombre: da un lato questo istituto viene considerato un prezioso strumento per reintegrare pienamente, anche da un punto di vista giuridico, il condannato nella società; dall'altro però esso viene concesso, almeno in Italia, meno della metà delle volte in cui viene richiesto. È da precisare che i dati che sono stati reperiti e presentati nel presente lavoro sono specifici della realtà bolognese e della situazione belga: essi non sono quindi generalizzabili in altri contesti. Condizione affinché un reo possa essere riabilitato è il risarcimento alla persona, ma dall'analisi dei fascicoli risulta che, anche se ciò non avviene, la riabilitazione viene comunque accordata. Emergono dunque elementi di incongruenza fra la teoria e la pratica, un panorama contraddittorio tuttavia stimolante da indagare, a dispetto della scarsità di interesse che tale argomento suscita a livello nazionale e internazionale.

OSSERVAZIONI METODOLOGICHE

La realizzazione di questa ricerca ha come obiettivo principe lo studio approfondito dell'istituto della riabilitazione penale all'interno del panorama legislativo italiano, con riferimento al contesto bolognese, e nella legislazione belga; inoltre si pone come scopo l'analisi dell'interazione autore-vittima del reato, con una particolare attenzione al risarcimento elargito alla persona offesa dal reato e alla figura della vittima prima nel sistema penale, poi nel procedimento specifico che porta alla riabilitazione del condannato.

Lo studio approfondito di questi campi di interesse non può prescindere dal connubio fra un punto di vista teorico e uno empirico, il quale è stato raggiunto attraverso differenti tappe e strumenti metodologici. Un ricercatore, infatti, non può ignorare le quattro fasi che compongono il ciclo metodologico⁹: “la co-istituzione delle informazioni elementari, il trattamento e l'elaborazione delle stesse, l'interpretazione dei dati, la diffusione e la spendibilità dei risultati raggiunti”¹⁰.

Il punto di partenza del lavoro di ricerca intrapreso è costituito da un'accurata ricerca bibliografica inerente agli argomenti trattati, al fine di poter approfondire una buona parte della letteratura italiana esistente in materia. La fase successiva della ricerca è stata quella di reperire informazioni riguardanti l'ambito di studio da approfondire, cioè la riabilitazione, secondo una direttrice empirica, precisando preliminarmente l'unità di analisi da studiare, i riferimenti temporali e spaziali¹¹.

Al fine di studiare la riabilitazione, ho avuto la possibilità di accedere agli archivi del Tribunale di Sorveglianza di Bologna¹² per consultare i fascicoli processuali relativi alla riabilitazione con riferimento agli ultimi sei anni (2004¹³-2009¹⁴); cioè sono stati analizzati i fascicoli concernenti le istanze di riabilitazione pervenute in Tribunale negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 che hanno ricevuto un giudizio positivo o negativo. La ricerca non è stata svolta tramite un campionamento, ma sono stati esaminati tutti i casi di richieste della riabilitazione conclusi con un provvedimento (di accoglimento o inammissibilità dell'istanza) emesso dall'organo collegiale

⁹ “Il ciclo metodologico dell'informazione scientifica è la sequenza di operazioni sottoposte a regole che un'informazione deve compiere per entrare a fare parte del codice della scienza”, in F. Cremonini, “Il ciclo metodologico dell'informazione scientifica”, in C. Cipolla (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano, 1998, p. 86.

¹⁰ F. Cremonini, *op. cit.*, p. 63.

¹¹ P.G. Corbetta, *Metodologia e tecnica della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 1999.

¹² Colgo l'occasione per porgere i miei più sentiti ringraziamenti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Francesco Maisto per avermi dato la possibilità di accedere agli archivi del tribunale.

¹³ L'anno di inizio è stato indicato dal Tribunale di Sorveglianza, in quanto il cambio del sistema informatico di archiviazione degli incartamenti ha reso più agevole proprio dal 2004 il reperimento del numero dei fascicoli riferiti alla riabilitazione.

¹⁴ Si è deciso di terminare la ricerca nel 2009 in quanto le decisioni definite riferite agli anni successivi (2010 e 2011) sono talmente poche da non poter essere considerate statisticamente rilevanti.

decisorio e tali dati costituiscono la prima parte della ricerca. In questo caso non si parlerà quindi di campionamento, ma di universo di riferimento. La scelta di indagare la riabilitazione solo nei casi definiti già con una decisione e di tralasciare le richieste pendenti, cioè quelle richieste che ancora non hanno avuto una conclusione processuale, è motivata dal fatto di poter disporre di tutti i documenti presenti in un fascicolo, avendo così la possibilità sia di accedere ad un numero maggiore di informazioni, sia di avere il quadro completo della singola vicenda processuale; senza trascurare il fatto molto importante che la decisione di un rifiuto o di una concessione della riabilitazione è influenzato di diversi fattori, che è interessante mettere in relazione attraverso una crosstabulation. L'analisi delle richieste pendenti avrebbe inoltre comportato problemi "logistici", in quanto i documenti necessari, prima di essere radunati per l'udienza finale in un unico fascicolo, sono collocati spazialmente in differenti uffici; inoltre una "sottrazione temporanea" di tali documenti avrebbe potuto interferire con il lavoro dei cancellieri.

Per quanto concerne il periodo temporale di riferimento, si è scelto di terminare la ricerca nell'anno 2009 in quanto il reperimento dei dati è stato svolto nei mesi di giugno-dicembre 2009 e ottobre-maggio 2010-2011 (la pausa dei sei mesi è dovuta alla mia permanenza alla Katholieke Universiteit di Leuven), quindi le istanze presentate e le decisioni prese nei due anni successivi (2010 e 2011) sarebbero state talmente poche da non poter essere considerate rilevanti statisticamente.

Al fine di verificare l'applicazione dell'istituto della riabilitazione presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna e di studiare le relazioni fra l'autore e la vittima dei reati, ossia il loro possibile livello di conoscenza, gli eventuali gradi di parentela ed influenze reciproche, le peculiarità socio-demografiche che li caratterizzano e di riscontrare la presenza o meno e l'entità del risarcimento della parte offesa, sono state individuate delle aree tematiche allo scopo di esaminare in modo adeguato ciascun ambito di indagine. In particolare, tali aree appositamente create riguardano: 1) la concessione o la negazione della riabilitazione; 2) la natura del risarcimento elargito alle vittime; 3) la severità della sentenza di condanna per la quale l'istante domanda la riabilitazione; 4) autore e vittima di reato: dati socio-demografici e interazione.

Tali aree tematiche sono state indagate attraverso una griglia di rilevazione appositamente creata, che è stata applicata a ciascun fascicolo processuale rinvenuto ed ha quindi permesso il reperimento di tutte le informazioni necessarie. La griglia di rilevazione si configura come un questionario, "gli strumenti per il reperimento delle informazioni elementari sono il questionario o la griglia di rilevazione, a seconda che il ricercatore pensi di rivolgersi direttamente ai soggetti che costituiscono l'unità elementare del suo campione per ottenere delle risposte o, al contrario, che raccolga le stesse

informazioni attraverso la consultazione di archivi o altri tipi di fonti”¹⁵ ed è composto da 42 domande o etichette standardizzate e formalizzate.

Le variabili prese in considerazione ai fini della presente ricerca riguardano:

- la data in cui viene chiesta la riabilitazione;
- le motivazioni della richiesta (ad esempio le prove costanti ed effettive di buona condotta, l’adempimento a tutte le obbligazioni civili derivanti dal reato, il pagamento delle spese di giustizia);
- la concessione o la negazione della riabilitazione e le motivazioni correlate. Sono molteplici sia le spiegazioni inerenti all’accoglimento dell’istanza, sia quelle in riferimento al rifiuto; nel primo caso, solo citando alcuni esempi, troviamo l’adempimento alle obbligazioni civili derivanti dal reato; l’adempimento alle spese processuali e di giustizia; le prove effettive e costanti di buona condotta nell’ultimo triennio (o quinquennio, prima della Legge 11 giugno 2004, n. 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”); il decorso dei termini previsti dall’art. 179 c.p. Nel secondo caso, la negazione della riabilitazione, troviamo come motivazioni l’inammissibilità dell’istanza della riabilitazione perché non è documentata l’identità del riabilitando; la numerosità e la gravità delle condanne; l’omessa documentazione del pagamento delle spese processuali e dei danni; la mancanza di buona condotta; la presenza di pendenze giudiziarie; la mancanza di lavoro; la mancanza di risarcimento alla parte offesa;
- le informazioni relative alla sentenza di condanna (presente anch’essa nel fascicolo): la data, il Tribunale che l’ha emessa, il reato (o i reati) che sono stati perpetrati, la data e la provincia in cui è avvenuto il delitto, la tipologia di pena comminata, i provvedimenti successivi emessi durante l’esecuzione della pena, la presenza di circostanze attenuanti, di aggravanti, di recidiva, di benefici, di misure di sicurezza o di pene accessorie;
- alcune caratteristiche socio-demografiche riguardanti sia la vittima (qualora fossero presenti) che l’autore del reato, quali il sesso, l’età, la nazionalità, lo stato civile, il comune di residenza, la professione;
- la presenza o meno di un rapporto di conoscenza o parentela fra la vittima e l’autore;
- la natura di un eventuale risarcimento alla vittima e le motivazioni per le quali non è stato elargito il risarcimento alle vittime.

E’ d’obbligo precisare che non sempre ogni informazione è presente in tutte le cartelle; in alcuni casi, pertanto, il dato risulta mancante.

¹⁵ F. Cremonini, *op. cit.*, p. 70.

I dati e tutte le informazioni reperiti secondo tale procedura sono stati successivamente elaborati statisticamente, sia in termini di analisi monovariata che bivariata: “con 'trattamento statistico' ci si riferisce alle elaborazioni di natura statistica che si possono applicare a dati numerici. Un dato numerico non è necessariamente fonte di un conteggio (ad esempio, numero dei figli dell'intervistato) o di una misurazione (ad esempio, altezza in centimetri del soggetto), può derivare anche dalla trasformazione numerica di una qualsiasi caratteristica rilevata (ad esempio voto espresso alle ultime elezioni politiche). [...] Il trattamento statistico, quindi, si esegue su informazioni elementari rilevate tramite questionario o griglia di rilevazione e su dati «ecologici», termine con cui ci si riferisce ad informazioni raggruppate per unità ambientali e non riconducibili a singoli casi di uno studio, cioè tutte le statistiche prodotte da enti ufficiali come, ad esempio, l'ISTAT”¹⁶.

Per studiare le informazioni raccolte attraverso la scheda di rilevazione, è stato costruito un database, “come in ogni classica matrice di questo genere, le righe rappresentano i casi, o unità statistiche, mentre le colonne rappresentano le variabili, ovvero quelle caratteristiche che sono state rilevate sui casi in questione”¹⁷, nel quale ogni riga corrisponde ad una istanza di riabilitazione. Esse sono state successivamente analizzate grazie al programma di elaborazione statistica SPSS “*Statistical Package for Social Science*”¹⁸, uno strumento di analisi statistica studiato per elaborare dati al fine di realizzare ricerche sociali empiriche.

Al fine di comparare la ricerca, ho trascorso sei mesi in Belgio, a Leuven, alla Katholieke Universiteit Leuven, dipartimento di Legge, presso il LINC - Leuven Institute of Criminology allo scopo di studiare la riabilitazione penale.

Il lavoro che ho svolto in Belgio si è mosso lungo due direttrici: la prima parte ha riguardato un'ampia e accurata ricerca bibliografica, che ha compreso uno studio riferito al modello federale belga, al suo sistema giuridico, ai codici penali e di procedura penale fino a focalizzare l'attenzione sulla riabilitazione penale. Lo scopo di questo studio comparato è quello di studiare ed esaminare le

¹⁶ *Ibidem*, p. 285.

¹⁷ C. Barbaranelli, F. D'Olimpio, *Analisi dei dati con SPSS. I. Le analisi di base*, LED Edizioni, Milano, 2007, p. 12.

¹⁸ L'SPSS consente di applicare molte procedure di gestione dei dati e di analisi statistica, offrendo quindi una vasta gamma di procedure statistiche e tecniche per rappresentare con efficacia varie tipologie di dati. Questo programma è caratterizzato da una notevole flessibilità per la lettura dei dati ed è correlato a procedure che permettono la loro trasformazione e manipolazione, oltre all'applicazione di un alto numero di procedure statistiche, dall'analisi monovariata sino alle più complesse analisi multivariate. Inoltre offre la possibilità di produrre grafici semplici e complessi, attraverso appositi comandi. Spss svolge sostanzialmente queste principali funzioni attraverso tre tipi di comandi: i comandi operativi, che riguardano l'impostazione del sistema piuttosto che dei dati; i comandi di definizione, di manipolazione e di trasformazione dei dati, che descrivono, etichettano e trasformano i dati, le variabili, i casi e l'intera matrice dei dati e si usano per indicare al programma dove e in quale maniera leggere i dati e come etichettare le variabili e le loro modalità; i comandi di procedure statistiche e grafiche, che eseguono lo svolgimento di analisi statistiche e la memorizzazione dei dati nei files. In G. Di Franco, *L'analisi dei dati con SPSS. Guida alla programmazione e alla sintassi dei comandi*, Franco Angeli, Milano, 2009.

procedure giudiziarie che nei due paesi vengono utilizzate dal punto di vista istituzionale per riabilitare il reo; quindi è stata effettuata l'analisi delle procedure istituzionali e delle condizioni che agevolano e facilitano la riabilitazione, ma anche di quelle che possono "dare soddisfazione" alle vittime, domandandosi se questi fattori siano gli stessi o se differiscano nei due paesi.

È importante infatti sottolineare come le condizioni per ottenere la riabilitazione, così come gli effetti, siano simili in Italia e in Belgio: in entrambe le nazioni è necessario che il condannato abbia mantenuto una buona condotta, estinto le pene detentive e/o pecuniarie e riparato il danno alla vittima. Le conseguenze, comuni ai due paesi, sono la cessazione, per il futuro del condannato, di tutti gli effetti e le incapacità che derivano dalla condanna.

A tal fine, sono stati reperiti alcuni dati, sia a livello nazionale che a livello delle cinque Corti di appello, riguardanti l'istituto della riabilitazione in Belgio. Queste informazioni, concernenti, ad esempio, il numero delle richieste di riabilitazione, il numero dei procedimenti accolti o di quelli rifiutati, sono stati reperite presso il "*Service Public Fédéral Justice - Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail (BPSM)*" e si riferiscono agli anni 2008 e 2009¹⁹. Tali informazioni sono state rinvenute allo scopo di essere paragonate, nei limiti della compatibilità, a quelle riferite la realtà italiana.

La ricerca bibliografica ha inoltre compreso quegli scritti che si occupano della posizione della persona offesa del reato nel procedimento penale belga e più in generale della figura della vittima nel contesto giuridico europeo e internazionale. Le domande alle quali si cercherà di fornire una risposta sono, ad esempio, se vi è diversità di trattamento dal punto di vista procedurale fra una persona offesa da un reato in Italia e in Belgio, e in particolar modo, quale ruolo occupa la vittima all'interno del procedimento della riabilitazione.

In secondo luogo, per ottenere un ulteriore punto di vista empirico riguardante l'istituto della riabilitazione penale in Belgio, è stata effettuata un'intervista semi-strutturata al Sostituto Procuratore Generale di Liège Mr. Nicolas Banneux, al fine di avere un riscontro sui differenti aspetti della riabilitazione penale in Belgio, di approfondire come il sistema penale opera e come la dimensione della vittima si integra al suo interno. L'intervista qualitativa, che si può definire come "una conversazione provocata dall'intervistatore, rivolta a soggetti scelti [...] avente finalità di tipo conoscitivo, guidata dall'intervistatore, sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di interrogazione"²⁰, riguarda differenti aspetti in riferimento, ad esempio, alle condizioni per ottenere la riabilitazione, al tipo di istanze poste dai criminali, al problema della "riabilitazione per tutti i

¹⁹ Questi dati sono stati elaborati nell'ambito del progetto "*Projet Mesure de la charge de travail dans les cours et tribunaux*" promosso dal Ministro della Giustizia, dai rappresentanti del *Service Public Fédéral Justice* e dai rappresentanti della Magistratura, firmato il 4 giugno 2008.

²⁰ P.G. Corbetta, *op. cit.*, p. 405.

criminali”. L’intervista è poi proseguita focalizzando l’attenzione sulla figura della vittima nel processo della riabilitazione penale, domandandosi se essa sia coinvolta, contattata e/o informata dai giudici o dagli assistenti di giustizia; se possa e, in quale misura, avere “voce” nel procedimento; se possa esprimere le sue necessità o aspettative; infine se il procedimento penale possa essere un luogo in cui le vittime possano trovare una soluzione ai loro problemi.

Al fine di apportare un ulteriore approfondimento al tema principale della presente ricerca, la stessa intervista è stata sottoposta al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna Dott. Francesco Maisto. Tale incontro ha avuto come scopo la comprensione e l’incidenza dell’applicazione dell’istituto della riabilitazione nella realtà italiana, e in particolar modo nella città di Bologna.

Le interviste realizzate sono state deregistrate dal supporto digitale e analizzate grazie all’analisi del contenuto, una “tecnica di ricerca capace di descrivere in modo obiettivo, sistematico e quantitativo il contenuto manifesto della comunicazione”²¹.

²¹ G. Losito, *L’analisi del contenuto nella ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano, 1993, p.20.

CAPITOLO PRIMO

LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

1.1. La nascita della magistratura di sorveglianza – 1.2. Ruolo e funzioni della magistratura di sorveglianza nell'ordinamento penitenziario italiano – 1.3. Il Tribunale di Sorveglianza 1.3.1. Composizione e organizzazione 1.3.2. Competenza funzionale e territoriale – 1.4. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza – 1.5. L'Ufficio di Sorveglianza – 1.6. Il Magistrato di Sorveglianza 1.6.1. Origine ed evoluzione del Magistrato di Sorveglianza 1.6.2. Competenza funzionale e territoriale 1.6.3. Rapporti con il Tribunale di Sorveglianza – 1.7. Il Procedimento di Sorveglianza – 1.8. Le misure alternative alla detenzione 1.8.1. L'affidamento in prova al servizio sociale 1.8.2. La detenzione domiciliare 1.8.3. La semilibertà 1.8.4. La sospensione condizionale della pena 1.8.5. La liberazione condizionale 1.8.6. La liberazione anticipata – 1.9. La riabilitazione 1.9.1. Evoluzione normativa 1.9.2. Natura ed effetti della riabilitazione 1.9.3. Condizioni per ottenere la riabilitazione 1.9.4. La revoca della riabilitazione 1.9.5. Altre tipologie di riabilitazione

1.1. La nascita della magistratura di sorveglianza

L'ordinamento penitenziario italiano trova il suo atto fondatore nella Legge 26 luglio 1975, n. 354 derubricata: “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”. La sezione “sorveglianza” nasce grazie a questa legge, divenendo un organo autonomo nel 1986 con la Legge 10 ottobre 1986, n. 663 “Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

Già a partire dagli anni Trenta, nel nostro sistema normativo, vi è la presenza di un “giudice di sorveglianza”, operante secondo una duplice direzione: si occupa da un lato delle misure di sicurezza, in riferimento agli accertamenti che devono essere posti in essere nel momento in cui si esaurisce il processo di cognizione, e dall'altro lato si interessa di vigilare sull'esecuzione delle pene detentive, ad esempio in materia di regolamento degli istituti di pena, introdotto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 787. Fu però la riforma penitenziaria del 1975 ad assegnare un indubbio peso e un “alto profilo” alla magistratura di sorveglianza, collegando ad essa la funzione rieducativa della pena, proclamata dall'articolo 27, comma 3° della Costituzione Italiana, il quale stabilisce che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Dal principio rieducativo della pena, che trova in tale riforma la sua prima e organica attuazione a livello di legislazione ordinaria, scaturiscono differenti corollari inerenti, in particolare, alle misure alternative alla detenzione, ai permessi, ai programmi di

trattamento: la pena inflitta con sentenza di condanna è qualcosa che si può modificare e nel corso della sua esecuzione può essere attenuata dal punto di vista qualitativo e quantitativo; la presenza di nuovi strumenti che concretizzino contatti con l'esterno allo scopo di facilitare il reinserimento sociale del reo; il riconoscimento dell'autore del reato quale persona titolare di situazioni soggettive che permangono anche nei confronti dell'amministrazione penitenziaria²².

1.2. Ruolo e funzioni della magistratura di sorveglianza nell'ordinamento penitenziario italiano

La magistratura di sorveglianza è disciplinata dalla Legge 26 luglio 1975, n. 354, dalla Legge 10 ottobre 1986, n. 663 e dagli artt. 677 e ss del codice di procedura penale²³.

Tale strumento giurisdizionale opera all'interno del settore penale italiano, nel sistema giudiziario, e si occupa di sorvegliare l'esecuzione della pena. La magistratura di sorveglianza è composta da un organo monocratico, il Magistrato di Sorveglianza, e da un organo collegiale, il Tribunale di Sorveglianza, che esercitano funzioni di vigilanza sugli istituti di prevenzione e pena. Essa esercita inoltre funzioni di appello (anche se senza effetto sospensivo del provvedimento impugnato) in materia di misure di sicurezza e di abitudine, professionalità del reato o di tendenza a delinquere, oltre a giudicare, per quanto concerne le misure di sicurezza, sulle impugnazioni contro le sentenze di condanna o di proscioglimento²⁴.

La magistratura di sorveglianza ha il compito di "sorvegliare" sull'esecuzione della pena, vigilando che i diritti dei detenuti non vengano violati, si occupa di misure alternative alla detenzione, di attribuire sanzioni sostitutive, di applicare misure di sicurezza. In particolare, l'organo monocratico vigila sull'organizzazione degli Istituti penitenziari; è in continua relazione con il Ministero della Giustizia, segnalando le esigenze del personale; studia e giudica i programmi di trattamento di ogni singolo detenuto; vaglia i provvedimenti di lavoro all'esterno della struttura carceraria; si occupa dei ricoveri dei condannati per infermità psichica; stabilisce i permessi e le misure di sicurezza. Il Tribunale di Sorveglianza si interessa invece della concessione della riabilitazione, della concessione o revoca delle misure alternative alla detenzione, cioè l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la riduzione della pena per liberazione anticipata, la detenzione domiciliare, la liberazione condizionale²⁵.

²² F. Della Casa, *La magistratura di sorveglianza: organizzazione, competenze, procedure*, Torino, G. Giappichelli, 1994.

²³ Libro X "Esecuzione", titolo III "Attribuzione degli organi giurisdizionali", capo II "Magistratura di Sorveglianza".

²⁴ http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_3_1.wp?sessionId=92ECAEFDA426B95EAAF50CC7DC65800E.ajpAL01?previousPage=mg_14_3&contentId=GLO77853

²⁵ Dal sito ufficiale del Tribunale di Sorveglianza di Roma: <http://tribsorvroma.wordpress.com/cosa/>

Pertanto nell'ambito di tale magistratura coesistono un giudice monocratico e un giudice collegiale a composizione mista: “mentre il primo, pur risultando investito da un pluralità di funzioni, si caratterizza fundamentalmente per il ruolo di garante della legalità nei confronti dell'operato dell'amministrazione penitenziaria (art. 69 ord. pen.), il secondo, che può vantare una collocazione più “protetta” rispetto alle dinamiche carcerarie, viene chiamato ad amministrare quelle importanti misure di nuova introduzione (affidamento in prova, semilibertà, liberazione anticipata), destinate ad adeguare la pena al percorso rieducativo del singolo condannato”²⁶.

Fra il 1975 e il 1986 (lasso di tempo intercorrente fra la legge che “rifonda” l'ordinamento penitenziario italiano e la Legge n. 663/1986, considerata una “seconda legge di riforma” per le innovazioni apportate), emersero diverse problematiche legate alla natura e al funzionamento delle figure del magistrato e della sezione di sorveglianza (così era chiamato il tribunale di sorveglianza prima del 1986): i giudici dovettero affrontare una legislazione che non era in grado di reggere il confronto con la realtà²⁷. Tali problemi vennero, per certi versi, superati e le attribuzioni della sezione potenziate grazie all'introduzione della Legge 12 gennaio 1977, n.1, che ha rimosso alcune preclusioni previste in materia di misure alternative alla detenzione, e della Legge 20 luglio 1977, n. 450, che ha promosso il giudice collegiale a controllore sulle decisioni in materia di permessi ai condannati. La Legge 10 ottobre 1986, n. 663 “Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà” ha ampiamente e definitivamente inciso sul panorama della magistratura di sorveglianza: vennero introdotti, ad esempio, permessi premio da utilizzare in un'ottica trattamentale, si rese più incisivo il controllo del magistrato di sorveglianza sui provvedimenti di ammissione al lavoro all'esterno della struttura carceraria; inoltre vennero attribuiti al magistrato una serie di competenze in merito ai detenuti pericolosi e in tema di rinvio dell'esecuzione²⁸.

1.3. Il Tribunale di Sorveglianza

“La sezione di sorveglianza costituisce una delle novità più rilevanti della legge”²⁹ ed è uno dei due organi con cui si articola la magistratura di sorveglianza. Nasce con la denominazione di “sezione di sorveglianza” dall'art. 70 della Legge n. 354/75 e viene successivamente rinominato “tribunale” dalla Legge 663/86, anche allo scopo di rimarcare la differenziazione funzionale rispetto alla corte d'appello e al tribunale ordinario.

²⁶ F. Della Casa, *op. cit.*, p. 4.

²⁷ Ad esempio, si può fare riferimento alla mancata previsione di un tipo di permesso a fini trattamentali.

²⁸ F. Della Casa, *op. cit.*

²⁹ G. Di Gennaro, M. Bonomo, R. Breda, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione: commento alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimenti al regolamento di esecuzione, e alla legge 12 gennaio 1977, n.1, contenente modificazioni all'ordinamento penitenziario e all'art. 385 del codice penale*, Giuffrè, Milano, 1977, p. 308.

1.3.1. Composizione e organizzazione

Le discussioni parlamentari che condussero all'approvazione della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975 furono caratterizzate dalla possibilità di riservare a un giudice monocratico oppure ad uno collegiale la decisione sulle misure alternative alla detenzione. Come noto, prevalse la seconda ipotesi e prese corpo una composizione caratterizzata da una collegialità mista, composta da magistrati ordinari e da magistrati onorari (cioè gli esperti) e dall'assenza di una vera e propria struttura organizzativa. Concretamente, alla sezione di sorveglianza vennero devolute competenze giurisdizionali, operate, da un punto di vista amministrativo e spaziale, presso l'ufficio di sorveglianza con sede nel capoluogo del distretto, dotato di autonomia funzionale. La Legge 663/86 ha dunque istituito il tribunale di sorveglianza: non fu un mero cambiamento nominale, ma una vera e propria ristrutturazione dell'organo³⁰. La riforma mantenne la precedente struttura collegiale mista: come previsto dall'art. 70 o.p., il tribunale di sorveglianza è costituito in corrispondenza di ciascun distretto di corte d'appello, la sua competenza territoriale è estesa all'intero distretto ed opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza.

Il collegio giudicante è costituito da quattro membri (una diversa composizione darebbe luogo alla nullità del procedimento): il presidente (o, in sostituzione, un magistrato di sorveglianza più anziano che ne fa le veci, a parità di funzioni); un magistrato di sorveglianza del distretto o della circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello; due giudici esperti non togati, scelti, ex art. 80 o.p., fra esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. I magistrati di sorveglianza che compongono la sezione sono gli stessi che svolgono, nel distretto di competenza, le funzioni monocratiche di sorveglianza. Il legislatore ha dunque ritenuto opportuno, anche in considerazione della specificità della materia affrontata dal tribunale, di avvalersi dell'aiuto di esperti professionisti nelle discipline afferenti al mondo carcerario, come psicologi, psichiatri, assistenti sociali, criminologi. La componente non togata è nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura su suggerimento del presidente del tribunale di sorveglianza e sono due le caratteristiche che le vengono richieste: la qualifica di "esperto", che riconduce ad un cittadino estraneo alla Magistratura e non presuppone obbligatoriamente il conseguimento di una laurea, anche se proprio il ruolo di "professionista" ne rende, di fatto, imprescindibile l'ottenimento; e un'esperienza maturata nell'esercizio della professione. Risulta pertanto necessario il connubio fra attività teoriche di ricerca e studio ed il concreto impegno in un settore disciplinare che abbia punti in comune con le tematiche e le problematiche affrontate dal tribunale di sorveglianza. La durata dell'incarico è di anni tre; la legge non definisce il numero degli esperti, ma affida al Consiglio

³⁰ M. Canepa, S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010.

Superiore della Magistratura il compito di nominarli in base alle necessità presenti in ogni singolo tribunale³¹. Due sono quindi i connotati fondamentali del Tribunale: “da una lato, la collegialità, che nel caso specifico, comporta l’ulteriore vantaggio di neutralizzare gli eventuali condizionamenti derivanti dalla ‘vicinanza’ del magistrato di sorveglianza all’ambiente carcerario; dall’altro, la specializzazione, che è assicurata, nel collegio, di esperti, in grado di apportare un rilevante contributo nelle questioni implicanti un giudizio sulla personalità del condannato”³².

Il tribunale di sorveglianza dispone inoltre di assegnazioni di fondi da parte del Ministero della Giustizia, utili ad affrontare le necessità di funzionamento degli uffici e degli spazi del tribunale.

1.3.2. Competenza funzionale e territoriale

Al Tribunale di Sorveglianza sono riservati compiti esclusivamente giurisdizionali e decide come giudice di primo grado e in sede di appello.

In primo grado, il tribunale, adottando il procedimento di sorveglianza, è chiamato ad esprimersi sulle istanze di condannati definitivi e decide in materia di concessione della liberazione condizionale e della liberazione anticipata, di affidamento in prova al servizio sociale, di ammissione al regime di semilibertà e alla detenzione domiciliare e alle relative proposte di revoca o dichiarazioni di cessazioni di tali benefici, di rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive, di rinvio dell’esecuzione delle pene ex art. 146 e 147 c.p., delle misure di sicurezza detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, delle istanze di riabilitazione e in merito a quelle di patrocinio a spese dello Stato. In sede di appello, il tribunale si esprime sul riesame della pericolosità, sull’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca delle misure di sicurezza, con eventuale contestuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. Decide, inoltre, sempre in sede di appello, sulle impugnazioni relative alle disposizioni, contro le sentenze di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere concernenti le misure di sicurezza. Infine, in sede di reclamo, il tribunale stabilisce in materia di reclami del pubblico ministero e dell’interessato attraverso le concessioni e i dinieghi dei permessi (premio o per gravi motivi di famiglia), in materia di liberazione anticipata, di espulsione di detenuti extracomunitari, in materia di sospensione dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva³³.

³¹ G. D’ Aiuto, *Reati in materia di stupefacenti. Questioni processuali*, Giuffrè, Milano, 2008.

³² F. Della Casa, *op. cit.*, p. 35.

³³ G. Prelati, *Il tribunale di sorveglianza: manuale pratico aggiornato con il nuovo regolamento penitenziario (D.P.R. 230/00) e con le leggi n. 4/01, n. 40/01, n. 134/01*, Giuffrè, Milano, 2001.

Per quanto concerne la competenza territoriale, il tribunale, ex art. 70 o.p., è costituito presso ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello.

1.4. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Le competenze del presidente del tribunale sono individuate dall'art. 70bis o.p.; le funzioni sono conferite ad un magistrato di Cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, ad un magistrato d'appello. Egli provvede, in prima istanza, a dirigere ed organizzare le attività del tribunale e coordina e predispone l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale stesso. Inoltre, dispone le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio; propone al Consiglio Superiore della Magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti; infine, come indicato dall'ultimo comma, svolge tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti³⁴.

1.5. L'Ufficio di Sorveglianza

L'ufficio di sorveglianza è costituito su base pluricircondariale ed è composto da uno o più magistrati di sorveglianza. È un organo monocratico, dotato di forte autonomia, sottordinato da un punto di vista funzionale solo al tribunale.

Da un punto di vista amministrativo, l'ufficio "costituisce il complesso organizzato di sfere di competenze, di persone fisiche, beni materiali e mezzi rivolto all'espletamento di un'attività strumentale tale da consentire all'organo di porre in essere i provvedimenti che la legge prevede"³⁵.

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti dalla Legge 354/75 nelle sedi determinate dalla tabella allegata alla legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati; la tabella raggruppa una pluralità di circondari nell'ambito della giurisdizione dell'ufficio di sorveglianza. Il finanziamento degli uffici è sovvenzionato dal Ministero della Giustizia .

A tali uffici vengono assegnati magistrati di tribunale, di appello e di cassazione, oltre al personale delle cancellerie in numero tendenzialmente proporzionale all'ampiezza della giurisdizione ed al carico di lavoro. È il presidente del tribunale a provvedere alla disposizione dei magistrati e del personale ausiliario, appartenenti ai vari uffici, in caso di assenza, impedimenti o urgenze. Egli può

³⁴ Tra queste attività vi rientrano quelle di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero qualificabile quale mera riproposizione di altre richieste già rigettate (art. 666, comma 2, c.p.p.) e quelle che prevedono la competenza del presidente a decidere sul ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sull'opposizione al decreto di pagamento (artt. 99 e 84 del DPR 115/2002).

³⁵ G. Prelati, *Manuale del tribunale e dell'ufficio di sorveglianza, aggiornato alle ultime riforme legislative e alle ultime novità giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2005, p.23.

inoltre chiedere al presidente della Corte d'Appello, se manca un magistrato di sorveglianza, di destinare temporaneamente anche altri magistrati. Il magistrato di sorveglianza è a capo dell'ufficio e il presidente del tribunale di sorveglianza coordina l'attività degli uffici compresi nella giurisdizione del medesimo tribunale³⁶.

1.6. Il Magistrato di Sorveglianza

1.6.1. Origine ed evoluzione del Magistrato di Sorveglianza

Il giudice di sorveglianza nasce negli anni Trenta del Novecento dall'idea del Guardasigilli Alfredo Rocco, dal quale presero il nome sia il codice penale, che quello di procedura penale. Il legislatore preferì istituire un giudice autonomo *ad hoc* rispetto a quello dell'esecuzione, radicato sul territorio e vicino ai condannati. Con la riforma penitenziaria apportata dalla legge del 1975, il "vecchio" giudice di sorveglianza divenne "magistrato di sorveglianza", un giudice specializzato che assunse sempre maggiore importanza e maggiori competenze, come, ad esempio, quelle riguardanti le pene sostitutive alla detenzione o le previsioni del nuovo codice di procedura penale. Nell'ambito dei molteplici compiti, l'attività fondamentale del magistrato di sorveglianza è quella di valutare il comportamento e la pericolosità dei soggetti durante l'esecuzione della pena, la quale deve sempre tendere alla rieducazione del condannato³⁷.

1.6.2. Competenza funzionale e territoriale

"Il ruolo del magistrato di sorveglianza è, fra quelli attribuiti ai magistrati, il più complesso e più difficilmente definibile. [...] Convergono così su questo organo funzioni di diversa natura, tutte dirette a salvaguardare i diritti e gli interessi delle persone sottoposte a limitazione o privazione della libertà per fatto penale o, anche, a decidere (monocraticamente o collegialmente) su questioni che, pur vertendo su stati di soggezione penale predeterminati da decisioni giudiziali, incidono sulle loro modalità e sulla loro durata"³⁸. Con l'art. 68, comma 4, o.p., si perviene all'istituzione di un magistrato di sorveglianza: le funzioni e i provvedimenti che esso è chiamato a svolgere, indicati dall'art. 69 o.p., sono essenzialmente di vigilanza e controllo, a contenuto amministrativo e giurisdizionale.

La funzione primaria del magistrato di sorveglianza è quella di vigilare sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo. Egli inoltre assicura che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti e sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. Il

³⁶ *Ibidem.*

³⁷ *Ibidem.*

³⁸ G. Di Gennaro, M. Bonomo, R. Breda, *op. cit.*, pp. 298-299.

magistrato provvede al riesame della pericolosità della persona che è sottoposta alle misure di sicurezza (art 208 c.p., primo e secondo comma) e all'applicazione, all'esecuzione, alla trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede, inoltre, con decreto motivato, su una eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. Sempre con riferimento al condannato, il magistrato approva, con decreto, il programma di trattamento individuato e, nel caso in cui dovesse ravvisare in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato, lo restituisce, motivando il rigetto, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e impartisce, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Egli decide con ordinanza, impugnabile soltanto per cassazione, sui reclami dei detenuti concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali, le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed ai carcerati e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare; si occupa, con ordinanza, sulla riduzione di pena per liberazione anticipata e sulla remissione del debito. Il magistrato esprime motivato parere sulle proposte e sulle istanze di grazia concernenti i detenuti e infine può sospendere la pena in seguito all'istanza di affidamento o di semilibertà, o concedere la detenzione domiciliare provvisoria delle decisioni del tribunale di sorveglianza.

Il presupposto necessario per l'espletamento delle attività è l'esatta conoscenza dell'istituto penitenziario in cui opera e dei suoi problemi, in relazione sia all'attuazione del trattamento da un punto di vista pratico, sia al rispetto della normativa. È dunque necessario, a tal fine, che il magistrato riesca a stabilire con gli operatori della giustizia (polizia penitenziaria, assistenti sociali) e con gli stessi detenuti un rapporto privilegiato ed individuale, presentandosi come reale garante dei loro diritti: basti pensare che l'art. 75 del D.P.R. 230/2000 impone al magistrato di visitare con frequenza i locali dove si trovano i carcerati, in contrapposizione con la vecchia norma (art. 70 D.P.R. 431/1976) che delineava la visita come facoltà e non come obbligo. Il magistrato di sorveglianza deve quindi offrire la possibilità a tutti i detenuti di entrare direttamente in contatto con lui: l'art. 75 reg. esec. stabilisce: "Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali. Il magistrato visita con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente a lui per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali".

L'evoluzione normativa della figura del magistrato di sorveglianza, dalle intenzioni del legislatore del 1930, alla Legge 663/86, passando per la legge sull'ordinamento penitenziario e la Legge 689/81, ha visto aumentare le sue mansioni e funzioni. La relazione del guardasigilli Alfredo Rocco al progetto preliminare del codice di procedura penale delinea la nascente figura del magistrato di sorveglianza: "Posto che il Progetto del codice penale esige che l'esecuzione della pena detentiva sia vigilata dal giudice, il quale delibera circa le modalità dello isolamento diurno, l'ammissione al lavoro all'aperto, l'assegnazione a determinati stabilimenti di pena e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale, era necessario stabilire quale debba essere questo giudice. Ora, tenuto conto che molte volte i condannati a pene detentive non espiano la pena nel luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, non si potevano affidare le predette funzioni al giudice dell'esecuzione. Ho pensato perciò di istituire presso ciascun tribunale, e negli altri luoghi designati con decreto del Ministero della giustizia, un giudice di sorveglianza, coadiuvato, dove occorra, da uno o più giudici aggiunti, ai quali tutti sia riconosciuta particolare cultura e attitudine nelle materie penali. E ciò era tanto più necessario, in quanto il nuovo codice penale affida al giudice non solo le funzioni sopra indicate, ma altresì quelle relative all'esecuzione delle misure di sicurezza"³⁹.

Con la Legge 354/75 il magistrato di sorveglianza assorbe le funzioni del vecchio giudice, ottenendo autonomia e una propria collocazione nell'ordinamento giudiziario; con la successiva evoluzione normativa assume nuove attribuzioni (ad esempio, con la Legge 689/81 egli diviene competente in materia di applicazione di pene sostitutive) sino ad essere riconosciuto come l'organo che presiede all'esecuzione di qualsiasi tipologia di pena: "[...] in sostanza, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha creato un giudice che, pur nella varietà delle sue competenze, ha, al centro della propria attività, la valutazione della pericolosità del soggetto sottoposto alla sanzione penale nel suo variare attraverso il tempo. Tale valutazione, fatta con l'uso degli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico, costituisce in concreto la piena attuazione del principio posto dall'art. 27 Cost., per il quale le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato"⁴⁰.

In riferimento alla competenza territoriale del magistrato di sorveglianza, a norma dell'art. 677 c.p.p., egli ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.

1.6.3. Rapporti con il Tribunale di Sorveglianza

Il magistrato di sorveglianza è una componente del tribunale di sorveglianza, che, come stabilito dall'art. 70 comma 3 ord. pen., è composto da tutti i magistrati di sorveglianza presenti nel distretto

³⁹ Relazione del Guardasigilli Alfredo Rocco al progetto preliminare del codice di procedura penale, Mantellate, Roma, 1929.

⁴⁰ M. Canepa, S. Merlo, *op. cit.*, p. 59.

o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e dai giudici esperti non togati. Del collegio giudicante, composto, come già osservato, da quattro componenti, deve essere sempre presente il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è presente il condannato. Il magistrato di sorveglianza è un organo autonomo rispetto al tribunale e la volontà del primo non è subordinata a quella del secondo; alcune sue decisioni, però, possono essere impugnate dall'organo collegiale. Il magistrato di sorveglianza risulta subordinato al presidente solo per quanto concerne le questioni organizzative⁴¹.

1.7. Il Procedimento di Sorveglianza

Il tribunale di sorveglianza esercita le proprie funzioni mediante l'applicazione delle norme procedurali disciplinate dagli artt. 666 e 678 c.p.p. e dagli articoli presenti nel Capo II – Procedimento di Sorveglianza della Legge 354/75.

In particolare, l'art. 678 c.p.p. "Procedimento di sorveglianza", al comma 1, indica che il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti in tema di infermità psichica sopravvenuta al condannato, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'art 666 c.p.p., articolo che indica il procedimento di esecuzione.

L'art.71 o.p. designa le norme generali del procedimento. Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di attivazione di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore; se l'interessato non dovesse provvedervi entro cinque giorni dalla comunicazione, il difensore è nominato d'ufficio dal presidente del tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente egli fissa con decreto il giorno della trattazione e lo comunica al pubblico ministero, all'interessato e al difensore. La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta o all'inizio del procedimento d'ufficio. Se colui che richiede l'intervento dal tribunale di sorveglianza non dovesse essere detenuto, la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio.

L'udienza (art. 71bis o.p.) si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero e l'interessato può partecipare personalmente alla discussione e

⁴¹ G. Prelati, *op. cit.*

presentare memorie. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento e, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento. L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione.

Il procedimento di sorveglianza prevede anche un ricorso in cassazione (art. 71^{ter} o.p.) per violazione di legge, da presentare entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, contro le ordinanze emesse dal tribunale e dal magistrato di sorveglianza.

Le comunicazioni (art. 71^{quater} o.p.) all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti sono effettuati ai sensi dell'art. 645 c.p.p. (cioè a domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza). Alla revoca delle riduzioni di pena (art. 71^{quinquies} o.p.), la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione.

Infine qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, oppure costituisca una mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone il non farsi luogo a procedimento di sorveglianza (art. 71^{sexies}). Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione. A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza.

Il processo di sorveglianza è un procedimento di natura giurisdizionale, al quale si applicano tutte le norme stabilite dall'art. 666 c.p.p. per il procedimento di esecuzione. Per quanto concerne l'oggetto del procedimento di sorveglianza, si può notare come esso non sia diretto all'accertamento di un fatto, ma alla valutazione della persona. In particolare, nel caso in cui un condannato abbia chiesto l'applicazione di una misura alternativa, l'oggetto del procedimento è costituito dall'accertamento della fondatezza della richiesta del reo, cioè si deve verificare se tale istanza sia valida affinché il condannato possa vedersi mutato il rapporto esecutivo penale. Il procedimento di sorveglianza può essere attivato anche d'ufficio e, quanto all'istruzione, essa si svolge secondo il metodo inquisitorio,

cioè il tribunale di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti le informazioni e i documenti che ritiene utili al fine della decisione. Le decisioni assunte dal tribunale in materia di misure alternative, in quanto adottate in riferimento ad una situazione che può mutare, non possono acquisire efficacia di giudicato, tuttavia producono il divieto di riproporre un'istanza avente lo stesso oggetto, salvo che a fondamento dell'istanza vengano adottati elementi nuovi⁴².

1.8. Le misure alternative alla detenzione

Alla normale espiatione della pena detentiva si affiancano altre modalità di punizione introdotte dalla Legge 354/75⁴³. Tali misure costituiscono le sanzioni penali che devono dare attuazione al principio dell'art. 27 della Costituzione italiana secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Infatti, "Presupposto fondamentale per la concessione di forme di esecuzione della pena alternative al carcere è la idoneità della misura alternativa a contenere il pericolo di recidiva e favorire il percorso di risocializzazione"⁴⁴.

Attraverso il sistema delle misure alternative viene realizzato il principio di flessibilità dell'esecuzione penale, che risponde ad esigenze sia umanitarie che solidaristiche. Come esito di questo principio, la pena non costituisce più un dato fisso e immutabile si ma può modificare in conseguenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge, oltre dal fatto che la quantità e la qualità di pena espiata abbia assolto o meno il fine rieducativo⁴⁵.

1.8.1. L'affidamento in prova al servizio sociale

L'affidamento in prova al servizio sociale è la misura alternativa maggiormente usata ed attuata e consiste in un inserimento controllato del reo all'interno della società dopo un periodo di privazione della libertà. "Il provvedimento applicativo dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione penitenziaria e, dall'altro, comporta l'instaurazione di una relazione di tipo collaborativo con il servizio sociale che deve, attraverso il suo personale, aiutarlo a

⁴² L. Degl'Innocenti, F. Faldi, *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁴³ Le misure alternative alla detenzione sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare (introdotta dalla L. 663/1986), la semilibertà, la sospensione condizionale della pena (introdotta dalla L. 207/03), la liberazione condizionale (introdotta nel nostro ordinamento dal codice penale Zanardelli nel 1889) e la liberazione anticipata (la definizione di questa misura come alternativa alla detenzione è oggetto di controversie, in quanto viene collocata dal legislatore all'interno dell'ordinamento penitenziario al Capo VI – Misure alternative alla detenzione e remissione del debito, ma si sostanzia in una semplice riduzione della pena, in quanto anticipa il termine finale della sottoposizione del carcerato a privazione della libertà).

⁴⁴ F. Fiorentin, A. Marcheselli, *Il giudice di sorveglianza: la giurisprudenza dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza*, Milano, Giuffrè, 2008.

⁴⁵ L. Degl'Innocenti, F. Faldi, *op. cit.*

superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale e controllarne la condotta, al fine di assicurare in via definitiva la rieducazione ed impedire la commissione di nuovi reati”⁴⁶.

Nell’ordinamento legislativo italiano, l’affidamento in prova ai servizi sociali è stato introdotto dalla L. 354/75 e l’art. 47 ne indica le modalità di esecuzione: il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto penitenziario per un periodo uguale a quello della pena da scontare se la pena detentiva inflitta non supera tre anni.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell’osservazione della personalità, condotta per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. L’affidamento in prova viene concesso solamente nel caso in cui un condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentirne il giudizio. Il magistrato di sorveglianza competente trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza, che deve decidere l’accoglimento o il rifiuto dell’istanza. Se questa non dovesse essere accettata, il condannato riprende l’esecuzione della pena e non può essere accordata alcuna altra sospensione, quale che sia l’istanza successivamente proposta. Contestualmente alla concessione dell’affidamento, viene redatto un verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati luoghi ed al lavoro. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o durante una parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o, al contrario, dimori in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. Tali prescrizioni possono essere modificate dal tribunale di sorveglianza in qualsiasi momento. Nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

È compito del servizio sociale competente controllare la condotta del soggetto ed aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; inoltre il servizio sociale dovrà riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

L’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova., mentre l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 12.

Può essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale anche il soggetto che deve ancora espiare una pena di durata non superiore ai tre anni, qualunque fosse la pena inflitta originariamente e, nel caso in cui questa fosse superiore ai tre anni, qualunque fosse il motivo che ha causato la riduzione, come ad esempio la fruizione altre misure alternative o l'indulto. Si può quindi notare come l'allargamento di tale istituto anche a pene complessive della durata superiore dei tre anni abbia determinato lo stravolgimento della misura così come era stata pensata dal legislatore del 1975, il quale aveva pensato come destinatari dell'affidamento delinquenti primari allo scopo di evitare l'ingresso in carcere. Oggi tale misura può invece essere concessa anche a recidivi e a condannati che hanno commesso reati molto gravi, al termine di una pena molto lunga, come omicidi, membri di associazioni a delinquere, sequestratori. L'esito positivo dell'affidamento in prova quindi determinerebbe l'estinzione della pena e degli effetti penali anche a giovamento dei summenzionati criminali, determinando l'automatica estinzione di tutte le pene accessorie senza passare attraverso il giudizio della riabilitazione⁴⁷.

1.8.2. La detenzione domiciliare

La pena della detenzione domiciliare, introdotta nel panorama legislativo italiano dalla Legge 663/1986, è la misura extracarceraria che permette di espiare la pena detentiva (non deve essere superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena) nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora oppure in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. L'esecuzione della pena quindi prosegue durante lo svolgimento della detenzione domiciliare.

L'art. 47ter o.p. indica che la pena dell'arresto può essere espiata nella propria abitazione quando si tratta di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; di padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole; di persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiede costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; di persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; di persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Al condannato al quale sia stata applicata la recidiva, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione di una pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni

⁴⁷ M. Canepa, S. Merlo, *op. cit.*

sopracitate quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

E' il tribunale di sorveglianza, nella sua composizione collegiale, a disporre dell'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo la durata, modificabile, di tale applicazione. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza può disporre l'applicazione provvisoria della misura. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata.

Il tribunale fissa le modalità di espletamento della pena, determinando le disposizioni per gli interventi del servizio sociale, che possono essere modificati in qualsiasi momento. Il tribunale, inoltre, dopo aver accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, come ad esempio l'allontanamento dal luogo di detenzione, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

Questa misura alternativa venne contraddistinta sin dalla sua introduzione da finalità prevalentemente umanitarie ed assistenziali ed ha subito, grazie a numerosi interventi legislativi, un graduale ampliamento dell'ambito di applicazione, fino a costituire al giorno d'oggi una misura concedibile in relazione ad una pluralità di ipotesi fra loro eterogenee e, in parte, svincolate dalle condizioni individuali del condannato. In particolare, la legge contempla cinque condizioni soggettive del condannato: la detenzione domiciliare "umanitaria", così definibile perché applicabile in presenza di situazioni individuali riferite ai principi di protezione della maternità, dell'infanzia, della gioventù e della salute. La seconda è la detenzione domiciliare cosiddetta "generica" o "sostitutiva dell'affidamento in prova al servizio sociale"; la terza è considerata "sostitutiva del differimento di esecuzione della pena"; la quarta è la detenzione domiciliare "speciale" applicabile nei confronti dei condannati affetti da AIDS o da deficienza immunitaria; infine vi è la detenzione "speciale" applicabile alle madri condannate con figli di età non superiore a dieci anni⁴⁸.

1.8.3. La semilibertà

L'art. 48 della legge sull'ordinamento penitenziario regola il regime di semilibertà, che consiste nella possibilità per il condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad

⁴⁸ L. Degl'Innocenti, F. Faldi, *op. cit.*

attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento sociale. I condannati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

In dottrina e in giurisprudenza è diffusa la propensione a qualificare la semilibertà come una modalità di espiazione della pena detentiva in quanto la sua applicazione comporta comunque essere legati allo stato di detenzione. Infatti il condannato rimane sempre all'interno dell'istituzione penitenziaria, ma gli è concesso un ampio margine di libertà che deve essere funzionale ad una graduale ripresa dei contatti con la società esterna. La legge prevede tre diverse figure di semilibertà (due introdotte dalla L. 354/75 e una introdotta dalla L. 663/1986): la prima è applicabile alla pena detentiva non superiore ai sei mesi, allo scopo di evitare gli effetti desocializzanti legati all'esecuzione in carcere delle pene detentive brevi; la seconda viene concessa al condannato che ha espiaato metà della pena, allo scopo di evitare gli effetti desocializzanti legati all'esecuzione in carcere delle pene detentive medio-lunghe, e in questo caso la semilibertà si configura come strumento del trattamento che svolge una funzione riparatoria rispetto al pieno recupero della libertà; infine il terzo tipo, chiamato semilibertà sostitutiva dell'affidamento in prova, prevede che il condannato possa essere ammesso alla semilibertà anche prima dell'espiazione della metà della pena se i risultati delle osservazioni in carcere non legittimavano l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale⁴⁹.

L'ammissione al regime di qualsiasi tipologia di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società; il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiaato almeno venti anni di pena. Se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semi-libertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena.

Il provvedimento di semilibertà può essere revocato in ogni tempo quando il soggetto non risulti idoneo al trattamento. Il condannato, ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile con la reclusione da sei mesi ad un anno.

1.8.4. La sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva è stata introdotta nel panorama legislativo italiano dalla Legge 207/2003. Al condannato che ha scontato almeno la

⁴⁹ *Ibidem.*

metà della pena detentiva è sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, diminuita della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata.

La sospensione non si applica nei confronti di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; nei confronti di chi è stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare; quando la persona condannata è stata ammessa alle altre misure alternative alla detenzione e quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.

Il magistrato di sorveglianza, su istanza dell'interessato o del suo difensore, provvede con ordinanza sulla sospensione e può chiedere tutti i documenti e le informazioni di cui necessita. alle autorità competenti.

Dell'applicazione della misura è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporta una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca e, in questo caso, determina la residua pena detentiva da eseguire in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena. Trascorso il termine previsto dalla legge la pena è estinta.

Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione, le seguenti prescrizioni: il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato; al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se a causa della personalità del soggetto, o delle condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione dove è ubicato il comune di abituale dimora. Il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, indica il periodo corrispondente alla punizione la cui esecuzione è stata sospesa e il divieto di espatrio per il condannato.

1.8.5. La liberazione condizionale

La liberazione condizionale è disciplinata dagli artt. 176 e 177 c.p. ed è stata introdotta nel nostro ordinamento già dal 1889 dal codice penale Zanardelli, nelle intenzioni del quale era considerata “quale strumento utile a contribuire, specie sotto il profilo disciplinare, alla gestione degli stabilimenti penitenziari”⁵⁰. La liberazione condizionale ha costituito per il detenuto, sin dall’entrata in vigore delle altre misure alternative alla detenzione, l’unica possibilità di ottenere la scarcerazione prima del termine finale della pena. Per i rei condannati a pene di rilevante durata temporale, tale misura costituisce l’ultima e definitiva misure che ne favorisce la risocializzazione, in quanto lo allontana dal carcere e lo riavvicina alla società.

Questa modalità di espiazione della pena viene elargita al reo che, condannato ad una pena detentiva, durante il tempo di esecuzione della pena, ha tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento; il detenuto deve avere scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. Se si tratta di persona recidiva, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli, invece il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando ha scontato almeno ventisei anni di pena. La concessione è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

Essa è revocata se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, oppure se trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionata non è conteggiato nella durata della pena e il condannato non può fruire una seconda volta di questo istituto.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, la pena viene estinta e vengono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimenti successivi.

Per ottenere la concessione della liberazione condizionale deve quindi essere accertata la presenza di determinate condizioni. Innanzitutto, è necessario un sicuro ravvedimento del reo e ciò significa che la condotta durante l’esecuzione della pena deve essere tale da mostrare e da produrre la sicurezza di un suo pentimento. Al fine di dimostrare le presenza del ravvedimento, la giurisprudenza in materia ritiene che specifiche indicazioni in merito devono essere tratte dal rapporto del detenuto con i compagni di prigionia, con il personale penitenziario (agenti e assistenti sociali), con i familiari e amici; altri segnali possono essere letti nella volontà di reinserimento nella

⁵⁰ M. Canepa, S. Merlo, *op. cit.*, p. 290.

società, nell'attività di lavoro e di studio, nelle manifestazioni di altruismo e solidarietà sociale⁵¹. Altra condizione si configura con il fattore temporale: il reo deve avere scontato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena inflittagli; se si tratta di persona recidiva, devono essere trascorsi almeno quattro anni di pena; se si tratta di ergastolano, egli deve avere scontato almeno ventisei anni di pena. La liberazione condizionale, pertanto, trova applicazione solamente per quelle condanne con pena superiore a trenta mesi, questo al fine di consentire un residuo di pena da esporsi all'esterno dell'istituto carcerario. Terza condizione, comune anche all'istituto della riabilitazione, è costituita dal risarcimento del danno: la liberazione condizionale non può essere elargita se il condannato non ha adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato, tranne che egli si trovi nell'impossibilità di adempierle.

Durante il periodo di libertà, la condizione del reo è quella di un condannato sottoposto all'espiazione della pena in forma alternativa e l'esito positivo della misura comporta l'estinzione della pena e la revoca delle misure di sicurezza personali.

1.8.6. La liberazione anticipata

La liberazione anticipata è regolata dall'art. 54 o.p. e nonostante venga collocata nel "Capo VI - Misure alternative alla detenzione" della L. 345/75 non può essere considerata una misura alternativa alla detenzione, in quanto consiste in una riduzione della pena che anticipa il termine finale del periodo di detenzione.

L'art. 54 o.p. indica che la liberazione anticipata viene concessa al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione ai fini del suo più efficace reinserimento nella società e consiste in una detrazione di quarantacinque giorni di carcere per ogni semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o in stato di detenzione domiciliare. La concessione del beneficio, di competenza del magistrato di sorveglianza, è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore (se tale provvedimento è stato emesso da lui). Tale beneficio viene revocato se durante la sua esecuzione il reo viene condannato per un delitto non colposo.

Questo istituto si distingue nel riconoscere la partecipazione del reo all'opera di rieducazione, è una misura incentivante allo scopo di gratificare il comportamento del carcerato; determinando l'anticipazione dello stato di libertà per il reo, la liberazione anticipata costituisce un efficace strumento di reinserimento. "La liberazione anticipata diviene un potente strumento per indirizzare i detenuti a fruire delle opportunità loro offerte dal trattamento ed anche dall'osservazione

⁵¹ *Ibidem.*

penitenziaria, per l'aspetto in cui quest'ultima rispetta un'opera di rieducazione. Non può negarsi, inoltre, che la liberazione anticipata offra anche una rilevante strumento per il governo disciplinare degli istituti penitenziari, dal momento che la partecipazione all'opera di rieducazione non può non esprimersi, in via principale, nell'osservanza delle norme poste a presidio della corretta convivenza penitenziaria”⁵².

1.9. La riabilitazione

1.9.1. Evoluzione normativa

L'istituto della riabilitazione venne introdotto nel panorama legislativo italiano con il Codice Rocco del 1930, ancora oggi in vigore, al fine di dare la possibilità a colui che ha subito una condanna penale di riscattarsi e di reinserirsi nella società, ripristinando così la sua capacità giuridica menomata.

Le prime tracce organiche dell'istituto della riabilitazione si trovano nel codice italiano di rito penale del 1865: all'istante della riabilitazione era richiesta l'espiazione della pena ed il risarcimento del danno ai privati e allo Stato. La riabilitazione veniva accordata in maniera discrezionale con decreto reale.

L'art. 100 del codice Zanardelli del 1889 stabiliva i termini e le condizioni per ottenere la riabilitazione e presentava affinità con l'istituto della grazia, in quanto entrambe erano a discrezione del Re.

L'art. 4 della Legge del 17 maggio 1906 n.197 introdusse la riabilitazione di diritto. Competente a dichiarare la riabilitazione di diritto era il tribunale circondario del luogo di nascita del condannato, che non doveva però esperire nessuna indagine sulla condotta del riabilitando successiva alla condanna. Infatti il tribunale si limitava a chiedere il certificato penale per accertare che il richiedente non fosse condannato per altri reati e, in caso affermativo, emetteva un provvedimento con parere positivo.

La riabilitazione nella sua formulazione conclusiva è regolata dagli artt. 178, 179, 180, 181 c.p., introdotti nel 1930 e si può definire come l'istituto grazie al quale si estinguono le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. Nella relazione del Guardasigilli al codice penale si legge in riferimento alla riabilitazione: “Anche in questa materia ho voluto ispirarmi a quei criteri di indulgenza e di larghezza verso i meritevoli, che mi hanno costantemente guidato nella riforma. Mi sono proposto, cioè, di agevolare in tutti i modi la riabilitazione a chi se ne è reso degno, perché è interesse dello Stato promuovere il ravvedimento dei rei, di confortarli con la speranza della redenzione sociale nei loro buoni propositi, di ridare ai condannati la possibilità di vivere

⁵² *Ibidem*, p.381.

onestamente, eliminando quegli ostacoli che prevengono dalla precedente o dalle precedenti condanne. [...] Il progetto vietava di concedere una nuova riabilitazione a chi l'avesse già ottenuta una volta. Anche questa restrizione mi è parsa inopportuna e contraria allo scopo dell'istituto. Non si deve escludere, invero, che anche in questa ipotesi l'individuo possa redimersi, tanto più che è rimesso alla saggia discrezione del giudice di stabilire se si tratta di vero ravvedimento. In questa materia, così profondamente umana e provvidamente sociale, non si devono ammettere preclusioni assolute”⁵³.

Una ulteriore modifica all'istituto della riabilitazione venne operata dalla Legge 11 Giugno 2004, n. 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”, che modifica sostanzialmente le condizioni temporali (da cinque a tre anni) secondo le quali si può richiedere la riabilitazione.

1.9.2. Natura ed effetti della riabilitazione

L'art. 178 c.p. indica che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. La competenza, indicata dall'art. 667 c.p.p., appartiene al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui è fissata la residenza o il domicilio del condannato o, in mancanza di questi elementi, dal luogo in cui fu pronunciata l'ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile⁵⁴.

Questo istituto realizza la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, pertanto, l'estinzione degli stessi; è concessa quando sono decorsi tre anni⁵⁵ (oppure otto anni se si tratta di recidivi o dieci anni per delinquenti abituali o professionali) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta; inoltre il condannato deve presentare prove effettive e costanti di buona condotta. Dunque è possibile per un condannato essere riabilitato dalla legge penale, che cancella definitivamente dal casellario giudiziale i reati commessi nel passato. Vengono estinte, inoltre, le pene accessorie, cioè l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione legale, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la decadenza dalla potestà genitoriale e sospensione dell'esercizio di essa, l'interruzione dell'esercizio di una professione o di un'arte, la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

⁵³ Relazione del Guardasigilli Alfredo Rocco al progetto preliminare del codice di procedura penale, *op. cit.*

⁵⁴ G. Prelati, *op. cit.*

⁵⁵ Il termine dei tre anni è stato introdotto dall'art. 3 della Legge 11 giugno 2004, n. 145; precedentemente era di anni cinque.

Tale beneficio è ammissibile sia per le sentenze pronunciate dal giudice ordinario, sia per quelle pronunciate dal giudice speciale.

Con la riabilitazione dunque il condannato è reintegrato nella situazione giuridica antecedente alla sentenza di condanna. “Evidente è la finalità premiale e promozionale della riabilitazione”⁵⁶.

Rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena, la riabilitazione ha efficacia generale e residuale, ciò significa che la sua operatività si estende anche ad ogni possibile effetto della condanna e non solamente a quelli che si sono già verificati. Quindi vi è l’interesse a richiedere la riabilitazione in seguito ad ogni condanna subita. Tra gli effetti penali non sono però comprese le conseguenze di provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione.

La riabilitazione quindi estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Per effetto penale della condanna ci si riferisce a tutte le conseguenze di natura afflittiva (diverse dalle pene accessorie) che sono una derivazione della stessa condanna, comprensivo anche delle eventuali aggravanti come, ad esempio, l’aumento di una pena derivata dalla commissione di un successivo reato. Quindi, la riabilitazione estingue anche ogni nuovo effetto penale come conseguenza di una condanna. Gli effetti estintivi della riabilitazione però si producono solamente per quelle condanne che vengono espressamente chieste nell’istanza⁵⁷.

La riabilitazione può essere concessa solo su espressa richiesta dell’interessato ed è il tribunale di sorveglianza, organo collegiale della magistratura di sorveglianza, ad essere competente per la concessione o rifiuto dell’istanza di riabilitazione.

1.9.3. Condizioni per ottenere la riabilitazione

Le condizioni per l’ottenimento della riabilitazione sono indicate nell’art. 179 c.p.; l’articolo è stato successivamente modificato dall’art. 3 della L. 145/2004⁵⁸.

La riabilitazione è concessa quando sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o in altro modo estinta e quando il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine viene esteso ad otto anni se si tratta di soggetti recidivi, mentre il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e

⁵⁶ M. Pavarini, *Codice commentato dell’esecuzione penale*, Volume I, UTET, Torino, 2002, p. 479.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ L’art. 3 recita: “All’articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»; b) al secondo comma, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno otto anni»; c) al terzo comma, la parola: «parimenti» è soppressa; d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti: «Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell’articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo”.

tale limite decorre dal giorno in cui è stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine di cui sopra decorre dallo stesso momento dal quale trascorre il termine di sospensione della pena; se invece è stata concessa la sospensione condizionale della pena, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno, ma solo nel caso in cui siano previste le condizioni dettate dal presente articolo. Vi sono due casi previsti dalla norma per i quali la riabilitazione non può essere elargita: quando il condannato è stato sottoposto a misura di sicurezza (tranne nel caso in cui si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, o di confisca) e il provvedimento non è stato revocato; e quando il condannato non ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

In sintesi, per ottenere la riabilitazione, oltre al fattore temporale, non bisogna quindi aver più commesso reati e si deve dimostrare di aver risarcito la parte civile, ossia pagato alla stessa i danni derivanti dal reato addebitato al condannato; non può, invece, essere concessa se il condannato è stato sottoposto a misura di sicurezza o se non ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di compierle. Quindi il risultato della riabilitazione, cioè la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, è possibile tutte le volte in cui le condizioni vengono rispettate.

La prima condizione per ottenere la riabilitazione consiste nell'esecuzione o nell'estinzione della pena principale: la pena può essere stata espiata, estinta per prescrizione, per sospensione condizionale, per liberazione condizionale, per amnistia, per indulto o grazia.

La seconda condizione è rappresentata dal decorso del termine temporale previsto. Il decorso del termine minimo previsto dal legislatore è lo stesso sia se il reo è stato condannato per la commissione di un delitto o di una contravvenzione. Quando la riabilitazione viene chiesta per una o per diverse condanne, il termine decorre dall'ultima delle pene. Nel caso in cui all'istante sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine per chiedere la riabilitazione decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza; se il reo ha beneficiato della liberazione condizionale o se la pena è stata estinta per amnistia, il termine decorre dalla data del provvedimento di ammissione a tali istituti; per quanto riguarda l'estinzione della pena per effetto dell'indulto, il termine decorre dalla data dell'entrata in vigore. Infine, per quanto concerne il termine dei dieci anni (quando si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza), esso decorre dal giorno in cui è stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro⁵⁹.

⁵⁹ M. Pavarini, *op. cit.*

La terza condizione riguarda la presenza di prove effettive e costanti di buona condotta durante gli ultimi tre o otto anni. La buona condotta deve quindi essere successiva e non anteriore all'esecuzione o all'estinzione della condotta e deve essere continuativa. La legge non precisa quali devono essere gli atti dimostranti la buona condotta; è quindi il tribunale che decide quali documenti o attestati, presentati dall'istante, tenere in considerazione affinché venga dimostrata la buona condotta. Il condannato deve comunque mantenere un comportamento irreprensibile, astenersi dal compiere atti riprovevoli, dimostrare di essersi ravveduto. "Valutare il comportamento del condannato, ai fini del riconoscimento della riabilitazione, significa emettere, sulla base di un dato certo – i comportamenti tenuti nel periodo che va dalla sentenza di condanna alla richiesta di riabilitazione – un giudizio favorevole da intendersi come capacità di integrarsi nella società. Il giudizio, allora dev'essere supportato da 'fatti' concreti aventi rilevanza oggettiva [...]. In sostanza, occorre pervenire ad un giudizio positivo sul comportamento tenuto dal condannato in un arco temporale compreso tra l'estinzione della pena principale e la decisione del tribunale di sorveglianza [...]"⁶⁰.

La quarta condizione per ottenere la riabilitazione è l'esenzione da misure di sicurezza al momento della presentazione dell'istanza: non si può concedere la riabilitazione a chi si trova sottoposto a misure di sicurezza, in quanto sono indice di pericolosità sociale del condannato. Le misure di sicurezza si dividono in patrimoniali, che incidono solo sul patrimonio del soggetto, e personali, che limitano la libertà personale del soggetto. Le prime consistono nella cauzione e nella confisca di beni o strumenti utilizzati per commettere il reato oppure prodotti dal reato stesso; le seconde si distinguono in misure detentive e misure non detentive, a seconda che il soggetto sia detenuto in un istituto (riformatorio giudiziario, ospedale psichiatrico giudiziario, casa di cura e di custodia, colonia agricola, casa di lavoro), o sia sottoposto a un regime di libertà vigilata, al divieto di soggiorno, al divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche e l'espulsione dallo Stato dello straniero.

Infine, l'ultima condizione è rappresentata dall'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, o la dimostrazione dell'impossibilità di adempiervi. "La riabilitazione è beneficio di così vasta ed utile portata che non può essere concessa se non a chi se ne mostri meritevole, non solo mantenendo, per il tempo prescritto, irreprensibile condotta, ma anche risarcendo i danni provocati dal reato, eludendo cioè il vantaggio criminoso conseguito ed eliminando il pregiudizio arrecato alla vittima. Si è però il legislatore preoccupato dell'eventualità che l'adempimento degli obblighi derivanti dal reato sia impossibile (ad esempio per comprovata miserabilità del condannato o per irreperibilità del creditore). E, considerando che sarebbe ingiusto far ricadere sul riabilitando le

⁶⁰ E. Lo Monte, "Sulla valutazione del requisito della buona condotta ai fini della riabilitazione", *Cassazione Penale*, n. 3, marzo-aprile 2009, pp. 1036.

conseguenze di una situazione a lui non imputabile, autorizzò, anche in tal senso, la riabilitazione subordinandola a due condizioni: impossibilità dell'adempimento e dimostrazione che la detta impossibilità sussista"⁶¹. Le obbligazioni civili derivanti dal reato comprendono innanzitutto il dovere del risarcimento del danno, patrimoniale o non, provocato alla vittima, il pagamento delle spese processuali e delle restituzioni. L'obbligo del risarcimento del danno alla parte offesa sussiste anche se questo non è dichiarato nella sentenza di condanna, anche se non vi è costituzione di parte civile da parte della vittima, e anche se è intervenuta la prescrizione del delitto. La prova dell'integrale adempimento può essere fornita con qualsiasi mezzo. L'istante, o il suo difensore, devono dunque dimostrare l'avvenuto risarcimento del danno, o l'impossibilità di adempierlo, o presentare una dichiarazione della parte offesa che non ha nulla a che pretendere per il danno subito. Tale documentazione non deve essere presentata se l'avvenuto risarcimento risulta già dalla sentenza di condanna, con il riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n.6 c.p.⁶².

L'istanza di riabilitazione è da ritenersi inammissibile qualora il reato risulti estinto, se intervengono irregolarità formali della domanda o di qualche documento, per mancanza di legittimazione o dei presupposti di domanda, come il fallito adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, il mancato decorso del tempo richiesto per la riabilitazione, la sottoposizione a misure di sicurezza. Se il reato risulta depenalizzato, l'interessato può chiedere la revoca della sentenza di condanna a norma dell'art. 673 c.p.p.; se la condanna è intervenuta previo patteggiamento della pena, l'interessato può chiedere la dichiarazione di estinto del reato⁶³.

1.9.4. La revoca della riabilitazione

A norma dell'art. 180 c.p., la riabilitazione può essere revocata nel caso in cui la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, o ad un'altra pena più grave. Sono irrilevanti ai fini della revoca le contravvenzioni, i delitti colposi e i delitti, anche dolosi, puniti però con la sola multa. Il provvedimento che revoca la riabilitazione viene comunicato al casellario giudiziale per la prescritta annotazione.

⁶¹ S. Sciuto, *La riabilitazione: penale, speciale per minorenni, militare, civile del fallito; gratuito patrocinio; dottrina, giurisprudenza, formulario per magistrati, uffici giudiziari, avvocati, ecc.*, Bucalo, Latina, 1975, p. 31.

⁶² "Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (...) 6) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato".

⁶³ G. Prelati, *op. cit.*

1.9.5. Altre tipologie di riabilitazione

La riabilitazione penale od ordinaria non è l'unica tipologia di riabilitazione presente all'interno del quadro normativo italiano; sono altresì presenti la riabilitazione penale impropria, la riabilitazione penale per i minorenni, la riabilitazione militare e la riabilitazione civile del fallito.

La riabilitazione penale impropria è una forma speciale di riabilitazione che non presuppone una sentenza di condanna, bensì una sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove emessa in istruttoria o nel dibattimento. È regolata dall'art. 601 c.p.p. e dall'art. 64 disp. att. La riabilitazione impropria estingue le incapacità giuridiche perpetue derivanti da sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove. Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono prove effettive e costanti di buona condotta e devono essere trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile.

La riabilitazione speciale per i minorenni è disciplinata dall'art. 24 della legge minorile ed è richiesta per i fatti delittuosi commessi dai minori di anni 18. Non differisce in quanto a natura ed effetti alla riabilitazione penale, infatti fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti previsti da leggi e regolamenti penali, civili ed amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale. Le condizioni per ottenere la riabilitazione speciali sono le seguenti: l'imputato deve avere compiuto anni 18, ma non i 25; non deve essere sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza e deve essere riconosciuto degno di essere riammesso a tutte le attività della vita sociale. Il procedimento può anche essere iniziato d'ufficio dal Tribunale per i minorenni. Se la riabilitazione speciale viene concessa, nel certificato penale non ci sarà alcuna menzione delle condanne del minorenne.

La riabilitazione militare è l'estensione della riabilitazione penale alle pene militari accessorie e agli altri effetti penali militari. Tale riabilitazione non si basa sulla presenza del ravvedimento del soggetto attraverso atti costanti di buona condotta, ma sul comportamento o su particolari attività militari dell'interessato che abbiano un significato di riaffermazione del senso del dovere, della fedeltà e dell'onore.

La riabilitazione civile del fallito è disciplinata dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dagli artt.142-145 e dall'art. 241 c.p. Questa tipologia riabilitativa fa cessare le incapacità personali che colpiscono colui che è fallito per effetto della sentenza di fallimento, che sono: l'incapacità ad esercitare i diritti politici attivi e passivi; l'incapacità di esercitare alcune professioni, come l'agente di cambio, l'avvocato, il commercialista, il ragioniere, il giudice, il tutore, l'amministratore, il sindaco. Un ulteriore effetto è rappresentato dall'estinzione del reato di bancarotta semplice e la cancellazione dell'istante dal pubblico registro dei falliti⁶⁴.

⁶⁴ S. Sciuto, *op. cit.*

CAPITOLO SECONDO

L'ORDINAMENTO FEDERALE BELGA

2.1. Nascita dello Stato Federale belga – 2.2. Belgio: la costituzione e il federalismo 2.2.1. La Costituzione belga 2.2.2. La strada verso il federalismo 2.2.3. I poteri esecutivi dello Stato: la funzione legislativa, la funzione esecutiva e la funzione giudiziaria 2.2.4. Le competenze territoriali – 2.3. L'ordinamento penale belga 2.3.1. Il diritto penale 2.3.2. Definizione e classificazione delle infrazioni 2.3.3. La pena: caratteristiche, funzioni e modalità di esecuzione 2.3.4. Le misure alternative alle sanzioni penali 2.3.5. Gli attori della scena criminale: autore e vittima di reato – 2.4. La riabilitazione penale in Belgio 2.4.1. La cancellazione dei reati 2.4.2. La riabilitazione 2.4.2.1. Le condizioni 2.4.2.2. La procedura 2.4.2.3. Gli effetti

2.1. Nascita dello Stato Federale belga

Il Belgio divenne una nazione indipendente grazie al *Décret du Congrès National* n.3, del 18 novembre 1830: esso era infatti annesso all'allora Regno Unito di Olanda⁶⁵ e si distaccò da questo spinto da un forte desiderio di libertà e autonomia.

Nelle epoche precedenti al 1830, i Belgi furono governati da principi stranieri, i quali risultarono però essere inadeguati ad amministrare un territorio del quale disconoscevano gusti, necessità e bisogni. Dopo che si disgregò il Regno dei Duchi di Borgogna, le province meridionali del Belgio furono sfruttate dai sovrani stranieri come colonia e utilizzate come merce di scambio fra gli austriaci, gli spagnoli, i francesi, gli inglesi e gli olandesi. Tale situazione divenne insostenibile da sopportare: i belgi così decisero di auto-governarsi e, al grido di “Libertà in tutto e per tutti”⁶⁶, si ribellarono all'Olanda nel settembre 1830. Grazie dunque al Decreto n.3, 18.11.1830, ad essi fu consentito di creare una propria nazione, con confini ben definiti, e sotto la garanzia e “l'occhio attento” delle maggiori potenze europee.

I belgi elessero quindi un'assemblea rappresentativa nazionale (*Congrès national* o *Volksraed*) allo scopo di promulgare le leggi interne: il primo compito fu la stesura della Costituzione. Oltre alla proclamazione della Costituzione in nome del popolo belga, il congresso nazionale adottò anche due decreti: il primo, il 18 novembre 1830, affermava l'indipendenza del popolo; il secondo, il 24 novembre 1830, escludeva per sempre la famiglia Orange-Nassau dell'esercizio di qualsiasi forma

⁶⁵ Il Congresso di Vienna del 1815 si occupò della restaurazione del quadro politico-istituzionale scosso dalla Rivoluzione francese e dal seguente periodo napoleonico ed aveva disposto l'annessione del Belgio al Regno d'Olanda.

⁶⁶ “*La liberté en tout et pour tous!*”.

di potere in Belgio. Venne contestualmente chiamata a regnare una nuova dinastia di origine germanica, i Sassonia-Coburgo: Leopoldo I di Saxe-Coburg il 21 luglio 1831 salì al trono e giurò fedeltà alla costituzione⁶⁷.

La popolazione indigena belga è composta di tre gruppi: i fiamminghi, la cui lingua è l'olandese, che vivono principalmente nel nord del paese; i valloni, francofoni⁶⁸, presenti nel sud del Belgio; e le popolazioni dei "distretti orientali", che parlano tedesco e vivono a confine con la Germania. Questi gruppi non si differenziano solamente da un punto di vista linguistico, ma anche per carattere, temperamento e cultura; la lingua è comunque da sempre stata il simbolo identitario di ciascun gruppo. L'intento iniziale del 1830 fu quello di creare una nazione che parlasse solamente la lingua francese, in quanto la popolazione francofona era più numerosa e più potente dai punti di vista economico, politico e sociale. La comunità fiamminga però resistette alle pressioni e non accettò la formazione di uno stato monolingue: essa impiegò quasi un secolo e mezzo di lotta sul piano economico, politico e culturale prima di poter raggiungere la parità con la comunità vallona. Il gruppo di belgi-tedeschi, invece, non raggiunse mai questa uguaglianza, forse anche a causa del numero molto limitato di membri.

L'industrializzazione del Paese durante il Novecento, l'emergenza di movimenti politici operai, lo sviluppo di partiti politici contro il potere unitario, il miglioramento e la diffusione capillare dell'educazione e l'introduzione del suffragio universale, così come le differenze endemiche fra fiamminghi e valloni, hanno contribuito ad influenzare significativamente il sistema sociale e politico, tanto da portare un cambiamento del sistema politico belga: il Belgio, da stato unitario a regime parlamentare, divenne uno stato federale⁶⁹.

Fino alla prima metà del Novecento, il francese era la lingua ufficiale nel campo della politica, in quello degli affari, dell'amministrazione e dell'*élite* borghese ed era parlato nell'intero territorio, mentre solamente la fascia più povera della popolazione fiamminga parlava l'olandese. Nel corso degli anni, i fattori precedentemente indicati, oltre alla crescita della popolazione e all'introduzione del suffragio universale, portarono ad un aumento e ad una crescita del peso politico dei fiamminghi a svantaggio della Comunità francofona. Negli anni Trenta, una serie di leggi sul riconoscimento reciproco delle diversità linguistiche diede facoltà ai fiamminghi di adottare come lingua principale l'olandese e ai valloni di adottare come lingua principale il francese, lasciando bilingue la Regione

⁶⁷ A. Rinella, "La costituzione del Belgio (1994)", in G. Cerrina Feroni, T.E. Frsini, A. Torre, *Codice delle Costituzioni*, vol. I, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pp. 1-50.

⁶⁸ Da un punto di vista legale, la lingua ufficiale dei valloni è il francese. È presente comunque una minoranza della popolazione che rivendica che la loro lingua sia il "vallone", idioma autonomo che coniuga latino e francese. Questa minoranza preme a livello parlamentare per ottenere il diritto ad usare la lingua vallone, oltre ad ottenere un riconoscimento formale come l'olandese, il francese e il tedesco.

⁶⁹ G. Craenen (eds.), *The institutions of federal Belgium: an introduction to Belgian public law*, Acco, Leuven, 2001.

di Bruxelles: si creò così un primo fattore di divisione che sarà destinato ad acutizzarsi con il trascorrere dei decenni⁷⁰.

Dopo la seconda guerra mondiale, le miniere e le acciaierie situate nel sud del paese ebbero un rapido declino e la regione vallona da ricca e prosperosa divenne povera e indigente. Il commercio e l'industria si stabilirono al nord, vicino ai porti, consegnando ai fiamminghi economia, potere finanziario e potere politico: la Regione Vallone, che era stata fino a quel momento il cuore industriale della nazione, cominciò negli anni Cinquanta e Sessanta a perdere importanza. All'opposto, le Fiandre iniziarono ad arricchirsi grazie all'arrivo di ingenti investimenti stranieri e allo sviluppo di imprese di media grandezza e di industrie di servizi. Da quel momento i valloni cominciarono a combattere e contemporaneamente a temere i fiamminghi, anche perchè il sistema parlamentare puro di allora avvantaggiava i più numerosi fiamminghi, i quali, possedendo un numero maggiore di voti, potevano volgere a loro vantaggio qualsiasi decisione parlamentare. Iniziò così un periodo di riforme (dal 1970 sino ad ora) che spinse il Belgio verso uno stato federale, in cui le due "fazioni" hanno i loro corpi politici, la loro legislazione, il loro governo, il loro budget e le loro competenze⁷¹.

Nonostante il Belgio sia ufficialmente uno Stato federale solo dal 1993, la suddivisione interna nelle tre entità territoriali-linguistiche iniziò nel 1962-1963: questa ripartizione provocò profonde ferite nel quadro istituzionale del Paese. Le tensioni politiche seguite alla demarcazione del confine linguistico contribuirono all'ascesa di partiti etnico-linguistici che sottraevano voti ai partiti tradizionali nazionali, aggiungendo così un ulteriore elemento di tensione e di divisione nel già complesso contesto belga. Con l'ascesa di queste forze, la devoluzione di poteri alle Regioni subì un'accelerazione nel Paese, rimasto altamente centralizzato fino agli anni Settanta. Si crearono allora nuove istituzioni, cioè le Regioni e le Comunità linguistiche, con proprie specifiche responsabilità⁷².

2.2. Belgio: la costituzione e il federalismo

“Il Belgio ha una costituzione formale, un testo adottato dal potere costituente in accordo con una specifica procedura: un testo scritto e solenne, contenente una dichiarazione dei diritti e regole concernenti il sistema statale, le sue istituzioni, le loro competenze e procedure. [...] Il Belgio ha una costituzione scritta e ufficiale, redatta e modificata da un'assemblea costituente la quale si avvale di procedure più formali, che richiedono più tempo e che sono più difficili rispetto a quelle

⁷⁰ A. Badriotti, M. Fornasini, C. Vaneecloo, “L'evoluzione della Costituzione in Belgio e in Italia: un'analisi delle relazioni fiscali intergovernative”, *Rivista di politica economica*, luglio-agosto 2006, pp. 229-260.

⁷¹ G. Craenen, *op. cit.*

⁷² A. Badriotti, M. Fornasini, C. Vaneecloo, *op. cit.*

usate per atti federali. La Costituzione Belga è costituita da un solenne e inflessibile insieme di regole che rappresentano la suprema legge del Paese”⁷³.

2.2.1. La Costituzione belga

La Costituzione belga venne promulgata il 7 febbraio 1831, alla fine di un processo che portò il Belgio a separarsi dai Paesi Bassi. Essa venne scritta in un tempi brevi, infatti l'indipendenza del Belgio venne proclamata solamente pochi mesi prima, il 4 ottobre 1830. Il governo provvisorio incaricò una commissione di redigere il progetto costituzionale nel minore tempo possibile e convocò un Congresso nazionale con il compito di esaminarlo attentamente e apportare eventuali modifiche al fine di rendere esecutiva la Costituzione in tutto il Belgio il più presto possibile⁷⁴.

La Costituzione belga trova la sua ispirazione e rappresenta una sintesi equilibrata delle costituzioni francesi del 1791, 1814 e 1830, della Costituzione Olandese del 1814 e dei diritti costituzionali inglesi; il testo non rappresenta comunque un “amalgama giuridico”, ma una vera e propria creazione originale. Il suo testo e i suoi principi fondamentali sono rimasti tali nel corso dei decenni; sono tuttavia presenti numerosi emendamenti, modifiche e aggiunte che riguardano principalmente la creazione delle tre regioni autonome, le Fiandre, la Vallonia e la Regione di Bruxelles, nel 1989, e la creazione ufficiale dello Stato Federale nel 1993⁷⁵. Questa nuova Costituzione è ispirata ai principi della sovranità popolare e della monarchia parlamentare “con un potere regio limitato e con un ruolo decisivo del Parlamento, non solo per ciò che riguarda la legislazione, ma soprattutto nella scelta del Governo, cioè nella stessa attività governativa. Il parlamento che governa è la grande conquista del 1830”⁷⁶. Alla base della nazione appena nata diviene basilare la separazione dei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere legislativo è esercitato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato, i quali votano le leggi, e dal Re, che le promulga o le blocca. Il potere esecutivo è proprio del Re e dei suoi ministri. I ministri sono

⁷³ G. Craenen, *op. cit.*, p. 43 [traduzione mia].

⁷⁴ F. Delpérée, “Belgio”, in E. Palici Di Suni Prat, F. Cassella, M. Comba (a cura di), *Le costituzioni dei paesi dell'Unione europea*, CEDAM, Padova, 2001, pp. 169-218.

⁷⁵ Per dare un'idea della numerosità delle modifiche apportate alla costituzione belga, si elencano quelle intervenute negli ultimi quindici anni: 1) Modifications du 25 mars 1996 (art. 66, 71 et 118bis); 2) Modification du 28 février 1997 (art. 59); 3) Modification du 11 mars 1997 (art. 41); 4) Modification du 20 mai 1997 (art. 130); 5) Modification du 12 juin 1998 (art. 103); 6) Modification du 17 juin 1998 (art. 125); 7) Modification du 20 novembre 1998 (art. 151); 8) Modification du 11 décembre 1998 (art. 8); 9) Modification du 12 mars 1999 (art. 41); 10) Modification du 7 mai 1999 (art. 150); 11) Modification du 23 mars 2000 (art. 22bis); 12) Modification du 16 mai 2000 (art. 147); 13) Modification du 30 mars 2001 (art. 184); 14) Modifications du 21 février 2002 (art. 10 et 11bis); 15) Modification du 17 décembre 2002 (art. 157); 16) Modification du 10 juin 2004 (art. 67); 17) Modification du 9 juillet 2004 (*intitulé*); 18) Modification du 2 février 2005 (art. 14bis); 19) Modifications du 25 février 2005 (*terminologie*); 20) Modification du 26 mars 2005 (art. 41); 21) Modification du 6 décembre 2005 (*abrogation*); 22) Modification du 6 décembre 2005 (*abrogation*); 23) Modification du 6 décembre 2005 (*abrogation*); 24) Modifications du 6 décembre 2005 (*abrogation*); 25) Modifications du 25 avril 2007 (art. 7bis); 26) Modification du 7 mai 2007 (art. 142); 27) Modification du 7 mai 2007 (*intitulé*); 28) Modification du 22 décembre 2008 (art. 22bis), http://www.senate.be/doc/const_fr.html

⁷⁶ F. Delpérée, *op. cit.*, p. 170 [traduzione mia].

responsabili sia della politica governativa, che davanti al parlamento, composto dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato. Il potere giudiziario, infine, appartiene ai tribunali e ai giudici ed è inoltre prevista dall'ordinamento una giuria tenuta a giudicare in materia di crimini, di delitti politici e di delitti della stampa. La Costituzione garantisce i diritti fondamentali dei cittadini⁷⁷, i quali sono tutti uguali davanti alla legge; ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni e di praticare qualsiasi religione; vi è libertà di insegnamento, di stampa, di associazione⁷⁸.

La prima stesura della Costituzione nel 1831 disegna uno Stato centrale con poteri molto forti, allo scopo di combattere i particolarismi e di rinforzare l'unità del paese. Come già sottolineato, il testo iniziale della Costituzione subì numerosi cambiamenti, che riguardarono prima il diritto di voto e le condizioni di eleggibilità, poi la trasformazione del Belgio in uno Stato federale.

2.2.2. La strada verso il federalismo

Il cambiamento del Belgio da uno stato unitario ad uno stato federale non risulta da una unica, globale operazione di riforma, ma da un processo che durò progressivamente diversi decenni. Il carattere federale della nazione è sancito dall'art.1 della Costituzione: “Il Belgio è uno stato federale, che si compone di comunità e regioni”⁷⁹. Il federalismo che caratterizza in Belgio può essere chiamato “devoluzionario”, in quanto “si riferisce ad un ordine costituzionale che ridistribuisce i poteri di un precedente stato unitario alle entità che lo compongono. Queste entità ottengono uno stato autonomo all'interno dei loro campi di responsabilità. Lo scopo principale è quello di organizzare la diversità all'interno dell'unità”⁸⁰.

In questo processo di “devoluzione” si possono individuare cinque tappe principali⁸¹. La prima tappa si riferisce all'introduzione nella costituzione, nel 1970, della divisione del regno in tre Comunità, la francese, la fiamminga e tedesca, e in tre Regioni, cioè la Vallonia, le Fiandre e la Regione di Bruxelles (la necessità di distinguere le comunità dalle regioni dipende dal fatto che i territori regionali non corrispondono alla distribuzione linguistica del Belgio). Ogni comunità venne autorizzata a regolarsi tramite decreti, cioè attraverso norme che hanno la stessa valenza degli atti federali, che riguardavano specifiche materie, come la cultura, l'educazione, la difesa e la promozione della propria lingua. La seconda fase di riforma avvenne nell'agosto del 1980 e definì e ampliò le competenze delle comunità, le quali, oltre ad avere un proprio corpo legislativo, ne acquisirono anche uno esecutivo. Questi poteri vennero estesi anche alle cosiddette “materie

⁷⁷ Per la prima volta viene introdotta nella costituzione un titolo interamente dedicato ai diritti dei cittadini, che vengono quindi elencati nella stessa carta e non all'interno di una dichiarazione separata. In A. Rinella, *op. cit.*

⁷⁸ http://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire/

⁷⁹ Art. 1 Const: La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions [traduzione mia].

⁸⁰ G. Craenen, *op.cit.*, p. 57, [traduzione mia].

⁸¹ A. Badriotti, M. Fornasini, C. Vaneecloo, *op. cit.*; G. Craenen, *op. cit.*

personali” (*matières personnalisables* o *persoonsgebonden aangelegenheden*), cioè in riferimento ad alcuni aspetti sanitari e concernenti l’aiuto alle persone. Le regioni, eccetto Bruxelles, acquisirono uno status equivalente a quello delle comunità: vennero dotati di un proprio organo legislativo ed esecutivo con specifiche competenze riguardanti, ad esempio, ambiente e pianificazione delle aree. Venne creata la Corte d’Arbitrato allo scopo di dirimere eventuali conflitti fra atti federali e norme regionali o comunitarie. Venne inoltre realizzata una fusione fra la regione e la comunità fiamminga (la stessa possibilità venne data anche alla comunità francese e alla Vallonia, ma i rappresentanti non accettarono) che portò ad una asimmetria istituzionale, in quanto il parlamento fiammingo divenne in grado di trattare materie correlate sia alla comunità che alla regione, ottenendo così un peso politico maggiore rispetto a quello delle altre due comunità. La terza fase delle riforme, tra il 1988 e il 1989, portò alla creazione della regione centrale di Bruxelles-capitale, una regione con uno *status* ben distinto e bilingue, in cui il francese e l’olandese hanno eguale importanza⁸². Il potere delle comunità e delle regioni aumentò ulteriormente grazie alla devoluzione di ulteriori competenze come educazione (alle comunità), trasporti e il controllo amministrativo delle province e delle municipalità (alle regioni). Questo comportò di conseguenza anche un aumento del potere della Corte d’Arbitrato. La quarta ondata di riforme, avvenuta nel 1993, si può considerare la più importante in quanto trasformò ufficialmente il Belgio in uno stato federale e riconobbe le regioni e le comunità come entità sovrane accanto allo stato federale. Infine, la quinta ed ultima riforma si è verificata nel 2001 con l’aggiunta di materie, come l’agricoltura e la finanza, di competenza alle regioni e alle comunità. Uno degli emendamenti più recenti, avvenuto il 25 aprile 2007, ha introdotto un nuovo articolo nella Costituzione, il *7bis*, che fissa gli obiettivi principali della politica del Belgio, cioè il comune conseguimento, da parte dello stato federale, delle comunità e delle regioni, degli obiettivi di uno sviluppo sociale, economico e ambientale durevole, tenendo in considerazione l’esigenza di solidarietà fra le generazioni⁸³.

2.2.3. I poteri esecutivi dello Stato: la funzione legislativa, la funzione esecutiva e la funzione giudiziaria

La struttura del governo belga comprende dunque un livello federale, un livello comunitario e uno regionale. I confini delle comunità sono delineati secondo similitudini culturali e linguistiche,

⁸² Questa possibilità era già presente nella Costituzione nel 1970, ma non venne mai realizzata sino al 1988-1989.

⁸³ Art. *7bis* Cost. Belgio: “Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’Etat fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations”. “Nell’esercizio delle loro competenze specifiche, lo Stato federale, le comunità e le regioni perseguono gli obiettivi di uno sviluppo duraturo, nelle sue dimensioni sociale, economico e ambientale, e tenendo conto della solidarietà fra le generazioni” [traduzione mia].

mentre i confini regionali sono geograficamente stabiliti. Entrambe hanno potere legislativo ed esecutivo.

Appare ora importante osservare come si integrano, da un punto di vista legislativo, esecutivo e giudiziario, i poteri dello stato federale, delle comunità e delle regioni.

Lo Stato federale, le Comunità e le Regioni sono governate secondo i principi generali imposti dalla democrazia parlamentare e non hanno interamente lo stesso sistema di governo, ma si differenziano sia per la composizione che per le funzioni del legislatore. La partecipazione della popolazione all'attività legislativa è indiretta ed è esercitata attraverso periodiche elezioni dei rappresentanti. La costituzione non prevede attività referendaria; sono tuttavia possibili delle consultazioni a livello locale. Il legislatore federale in Belgio si struttura in tre organi: il Re (cioè il governo, il motore dello Stato), la Camera dei Rappresentanti (150 membri, divisi fra i gruppi linguistici olandesi e francesi, in carica per dieci anni) e il Senato (composto da quattro categorie di partecipanti, tre eletti dal popolo e l'ultimo dai membri reali). Le funzioni specifiche del Parlamento sono rappresentare il popolo, votare la legislazione e controllare il governo, occuparsi di revisione costituzionale, di finanza statale e di altre materie residuali. La composizione e la funzione delle regioni e delle comunità seguono, *grosso modo*, le stesse regole. Il legislatore regionale o comunitario è composto da due branche, il Governo (come il Re per il governo federale) e il Concilio (l'assemblea rappresentativa, che presenta diverse caratteristiche in base alla provenienza linguistica): la cooperazione di entrambe è necessaria allo scopo di esercitare al meglio la loro funzione. Esse si occupano di specifiche competenze indicate dalla legge (illustrate nel successivo paragrafo) e hanno le stesse funzioni dell'organo legislativo federale, cioè rappresentano la popolazione, votano le leggi e controllano il Governo⁸⁴.

A capo del Belgio si trova il Re; l'esecutivo federale ha una struttura duale: il Re, le cui caratteristiche sono l'inviolabilità e l'impossibilità da solo di promulgare leggi, e il governo federale, presieduto dal primo ministro, che ha funzione decisoria in merito alla politica governativa e statale e che rappresenta il vero centro del potere politico. Il consiglio dei ministri è composto da un numero uguale di membri francofoni e di lingua olandese. Oltre al potere di rendere effettive le leggi, la Costituzione assegna altre funzioni all'organo esecutivo: l'applicazione delle sentenze emanate dai tribunali ordinari, la difesa nazionale, la direzione degli affari esteri, la nomina dei giudici e dei membri degli uffici del Procuratore, la nomina dei titoli nobiliari e delle riconoscenze militari. L'esecutivo regionale e comunitario sono organi collegiali, senza figure a loro capo, come è il Re per l'esecutivo federale, ed sono eletti dal rispettivo parlamento. Le competenze vengono elencate esaustivamente dalla costituzione o dalle leggi emanate successivamente. Il processo

⁸⁴ G. Craenen, *op. cit.*.

decisionale è soggetto a due principi base: il principio della decisione collegiale e il principio del consenso: i provvedimenti devono essere presi dall'intero esecutivo, alla presenza di tutti i membri (questo principio può comunque essere derogato dalla possibilità di delegare alcune decisioni a singoli membri) e raggiunti consensualmente (se un membro dissente con gli altri componenti dell'esecutivo, è obbligato ad accettare la decisione o a dimettersi)⁸⁵.

L'ordinamento giudiziario presenta una struttura gerarchica. Il massimo organo giurisdizionale è la Corte di Cassazione (*Cour de Cassation*), che si trova a capo di tutti gli organi giudiziari del Regno del Belgio. Non giudica nel merito delle cause, ma accerta che le decisioni sottoposte al suo esame non siano in contrasto con la legge o con le norme procedurali (art. 608 Codice Giudiziario). Al livello inferiore della piramide giudiziaria ci sono le Corti d'appello (*Cours d'Appel*); esistono cinque Corti d'appello, il cui ambito di competenza territoriale è indicato dalla Costituzione: la Corte d'appello di Bruxelles, Gent, Antwerpen, Liège e Mons. In grado di appello, e allo stesso livello delle Corti d'appello, si trovano le Corti del lavoro (*Cours du travail*), che hanno sede nelle giurisdizioni di competenza delle citate Corti d'appello, e la Corte d'Assise (*Course d'assises*), che si occupa di crimini gravi, come l'omicidio. Si trovano poi il Tribunale di prima istanza (*Tribunaux de première instance*), il Tribunale di commercio (*Tribunaux de commerce*) e il Tribunale del lavoro (*Tribunaux du travail*). All'ultimo gradino della piramide si segnalano il Tribunale di polizia (*Tribunaux de police*) e il Giudice di pace (*Justice de paix*). La competenza di queste giurisdizioni dipende dal cantone giudiziario al quale appartengono; è comunque presente un Giudice di pace per ciascun cantone giudiziario⁸⁶.

2.2.4. Le competenze territoriali

Il Belgio è uno stato federale di recente costituzione (nato con la riforma del 1993) composto da cinque livelli di governo: il Governo federale, le Comunità, le Regioni, le Province e i Comuni, ognuna con le proprie funzioni ed autorità. Le competenze delle Regioni e delle Comunità sono stabilite dalla Costituzione e dalle leggi federali adottate con una maggioranza speciale⁸⁷; le materie non esplicitamente assegnate sono attribuite al Governo federale. Le Comunità si occupano principalmente di diritti individuali: cultura, arte e turismo, istruzione, politica sanitaria e welfare (eccetto la sicurezza sociale), cooperazione internazionale in questi ambiti. Le competenze delle Regioni non sono elencate nella Costituzione, ma definite dalle leggi federali, e rispondono ad una logica territoriale: sviluppo economico regionale, incluse le politiche per il lavoro, industria,

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ http://www.juridat.be/pyramide_fr2.php; http://www.just.fgov.be/index_fr.htm

⁸⁷ Qualunque emendamento che modifichi le competenze delle autonomie deve essere approvato con una maggioranza di 2/3 dei voti in ciascuna camera del Parlamento federale e a maggioranza da ciascun gruppo linguistico presente in ciascuna Camera.

ambiente, conservazione della natura e sviluppo rurale, abitazioni e territorio, risorse idriche, politica energetica (tranne le infrastrutture nazionali e l'energia nucleare), strade e vie fluviali, aeroporti regionali e trasporti pubblici locali, agricoltura e commercio con l'estero⁸⁸. Tuttavia, in molte di queste materie il Governo federale conserva il potere di dettare le regole generali. Al Governo federale resta la competenza esclusiva in materia di difesa, giustizia, sicurezza, sicurezza sociale, politica fiscale e monetaria. Dunque le Regioni e le Comunità godono di ampia autonomia legislativa. Le dieci Provincie si pongono ad un livello intermedio e attuano le disposizioni legislative in materia di piani territoriali e di mantenimento delle infrastrutture. I Comuni, invece, sono 589 e sono parzialmente o totalmente responsabili dell'amministrazione locale, dell'ordine pubblico, dello sviluppo urbano⁸⁹.

Il seguente schema può facilmente identificare le differenti competenze territoriali.

materia	competenze condivise tra i livelli di governo	competenze regionali	competenze delle comunità	competenze locali
difesa			X	
polizia			X	
mantenimento dell'ordine pubblico				X
relazioni internazionali, affari esteri, aiuti allo sviluppo	X	X	X	
istruzione (ad esempio istruzione obbligatoria, formazione professionale)		X		
biblioteche e attività sportive				X
università		X		
attività culturali		X		
media e comunicazioni, radio e televisione		X		
welfare (sicurezza sociale)			X	

⁸⁸ Nell'esercizio delle cosiddette "competenze implicite", di cui all'art. 10 della legge speciale 8 agosto 1980, le Regioni possono adottare atti legislativi (detti decreti) anche in materie che esulano dalla loro sfera di attribuzioni, nella misura in cui ciò risulti necessario per l'esercizio delle proprie competenze.

⁸⁹ H. Bocken, W. De Bondt (eds.), *Introduction to Belgian Law*, Bruylant, Bruxelles, 2001.

e welfare, sussidi familiari e pensioni di anzianità, assistenza sociale, cura dei disabili e delle malattie mentali)				
ospedali e assistenza sanitaria	X	X	X	
trasporti pubblici	X	X	X	
costruzione e manutenzione delle infrastrutture di trasporto pubblico	X	X		X
pianificazione territoriale	X	X		X
commercio, industria, e attività economiche	X	X	X	
uffici di collocamento e politiche del lavoro	X	X	X	
servizi pubblici: ambiente e servizi di emergenza	X	X		X
agricoltura	X	X	X	
fisco	X	X	X	

Schema 1 - Allocazione delle competenze⁹⁰

2.3. L'ordinamento penale belga

2.3.1. Il diritto penale

Il diritto penale belga si può considerare una branca del diritto pubblico ed è strettamente collegato all'intervento dell'autorità pubblica. In teoria, il diritto penale è autonomo in rapporto alle altre tipologie di diritto: si tratta infatti di un diritto che risponde a regole proprie, anche se, certamente, tali norme si istituiscono negli altri settori del diritto. Così le obbligazioni di natura civile, amministrativa, economica, fiscale, sociale, ecc.. sono regolati da disposizioni penali, che hanno il compito di rinforzarne l'effettività. In materia di procedura, l'autonomia del processo penale è ancora più accentuato in rapporto al processo civile: lo stesso processo penale si riconosce prevalente

⁹⁰ A. Badriotti, M. Fornasini, C. Vaneecloo, *op. cit.*

verso il civile, infatti l'art. 4 del Titolo preliminare del Codice di procedura penale afferma che "Il penale condiziona il civile"⁹¹.

Nel diritto belga, si trova la suddivisione fra le regole del diritto penale materiale (il diritto penale in senso stretto) e quelle di procedura penale (il diritto penale formale). Il diritto penale, a sua volta, può essere identificato in diritto penale generale e speciale. Il primo stabilisce i principi generali del diritto penale e comprende tutti quei regolamenti che determinano le condizioni dell'incriminazione, della responsabilità penale e dell'applicazione delle pene. È regolato dal Libro I del Codice penale che tratta "Delle infrazioni e delle repressine in generale" (art. 1-100)⁹². Al contrario, il diritto penale speciale è costituito da un insieme di regole che si interessano di incriminazioni specifiche (ad esempio elementi costitutivi dell'effrazione, delle circostanze aggravanti) e delle pene applicabili a queste determinate effrazioni. Il diritto penale speciale è disciplinato sia dal Libro II del Codice penale, sia da un grande numero di leggi speciali, ad esempio quelle in materia di stupefacenti, in materia sociale, il codice della strada⁹³.

Il codice penale è datato 1867 e si può considerare come il testo legislativo di riferimento del diritto penale belga. È suddiviso in due Libri: il primo, come già osservato, contiene le regole del diritto penale generale, mentre il Libro secondo recante "Delle infrazioni e delle loro repressione in particolare"⁹⁴ contiene le disposizioni del diritto penale speciale, con definizioni di diverse incriminazioni con la relativa tipologia di pena.

La procedura penale raccoglie le disposizioni che assicurano la messa in opera del diritto penale e il corretto svolgimento del procedimento e consiste in regolamenti in materia di organizzazione giudiziaria, di corti e tribunali e di procedimento, concernenti sia la fase preliminare del processo, che la fase giudicante e i ricorsi. Racchiude inoltre le regole volte a proteggere la libertà e i diritti fondamentali dei cittadini. Le disposizioni di procedura penale sono contenute nel Codice d'istruzione criminale (*Code d'instruction criminelle*) e all'interno di diverse leggi speciali. Questo codice venne promulgato nel 1808 da Napoleone e a differenza di altre normative della stessa epoca, come ad esempio il codice civile, non rappresenta un modello razionale e logico. È suddiviso in due libri: la prima parte, promulgata il 27 novembre 1808, si chiama "Delle polizia giudiziaria e degli ufficiali della polizia che lo esercitano"⁹⁵, e contiene, solo per citarne alcune, le disposizioni relative alla fase preliminare del processo penale e ai suoi attori, cioè la polizia giudiziaria; le competenze del procuratore del Re e del procuratore federale; le disposizioni riguardanti il giudice

⁹¹ Art. 4, Code de procédure pénal, Titre préliminaire: "Le criminel tient le civil en état" [traduzione mia].

⁹² Livre premier du Code pénal «Des infractions et de la répression en général» (art. 1^{er} à 100 du Code pénal) [traduzione mia].

⁹³ D. Vandermeersch, *Éléments de droit pénal et de procédure pénale*, Die Keure, Brugge, 2009.

⁹⁴ Livre II du Code pénal «Des infractions et de leur répression en particulier» [traduzione mia].

⁹⁵ Livre premier du Code d'instruction criminelle «De la policie judiciaire et des officiers qui l'exercent» [traduzione mia].

d'istruzione. Il secondo libro, promulgato il 29 novembre 1808, s'intitola "Della giustizia"⁹⁶ e racchiude i dettami relativi alla fase del giudizio e più specificatamente alle regole di competenza del tribunale di polizia, del tribunale correzionale e della corte d'assise, i ricorsi (opposizione, appello e cassazione) e le procedure particolari⁹⁷.

Il Codice d'istruzione criminale ha subito diverse modificazioni, che però non hanno mutato la sostanza. Si possono citare due modifiche importanti: la prima, avvenuta nel 1878, aggiunge il Titolo preliminare del codice di procedura penale⁹⁸; la seconda, intervenuta con la legge 12 marzo 1998 e denominata "*Loi Franchimont*"⁹⁹, ha contribuito ad un miglioramento a livello istruttorio.

Il diritto penale belga distingue tre tipologie di leggi: le leggi votate a maggioranza speciale, le leggi bicamerali e le leggi ordinarie. Le prime legislazioni devono essere adottate sia dalla Camera che dal Senato da una maggioranza all'interno di ogni gruppo linguistico (francese e fiammingo) e contemporaneamente anche da una maggioranza calcolata sull'insieme dell'assemblea dei due terzi dei voti; queste tipologie di leggi principalmente stabiliscono lo statuto delle comunità e delle regioni, oltre ad alcuni delicati equilibri fra valloni e fiamminghi. Le leggi bicamerali sono invece adottate dalle due assemblee su un piano di uguaglianza e regolano principalmente le materie in tema di relazioni internazionali e lo statuto delle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Infine, per quanto riguarda le leggi ordinarie, queste devono essere votate prima alla Camera, poi passano al Senato, che è obbligato ad esaminare il progetto di legge solamente se quindici senatori lo richiedono. Se ciò non accade, il progetto è trasmesso al Re, dove trova la sua conclusione. Se, invece, quindici senatori ne fanno richiesta, il Senato esamina il progetto e lo può modificare. Se non lo modifica, la procedura parlamentare si chiude e può ricevere l'approvazione del Re; nel caso,

⁹⁶ Livre II du Code d'instruction criminelle «De le justice» [traduzione mia].

⁹⁷ D. Vandermeersch, *op. cit.*

⁹⁸ Questo titolo, inserito prima dei Libri I e II, si occupa dell'esercizio dell'azione pubblica e dell'azione civile, della competenza territoriale del giudice, delle cause d'estinzione dell'azione pubblica (di cui la prescrizione) e dei casi di inammissibilità dell'azione pubblica.

⁹⁹ Questa legge venne promulgata in risposta alle richieste sollevate dai partecipanti della "Marcia Bianca" (*le Marche Blanche*), un movimento popolare sorto nell'ottobre del 1996 a Bruxelles per contrastare gli atti di pedofilia commessi in Belgio venuti tragicamente alla luce e diffusi mediaticamente dopo il caso Dutroux. Questa legge ha l'intento di evitare che la commissione commetta errori nella fase istruttoria delle indagini, prima quindi dell'apertura del procedimento. A questo scopo, viene devoluto al giudice istruttore il compito di vigilare sull'intera indagine e viene incoraggiata una condivisione delle informazioni fra polizia e pubblico ministero. Infatti, sempre nella fase istruttoria, queste due figure hanno il compito di esaminare il caso e di redigere congiuntamente un verbale in un linguaggio il più comprensibile possibile. Nel caso Dutroux, infatti, uno dei maggiori problemi venne riscontrato nella mancanza di comunicazione fra giudici e polizia: ecco che viene qui normativizzata la condivisione delle informazioni allo scopo di giungere alla fase procedimentale velocemente e senza errori. Vengono introdotti cambiamenti importanti anche in merito all'imputato e alle vittime (e ai loro familiari), i quali hanno diritto a consultare il fascicolo penale di loro interesse e a chiedere al giudice di effettuare ulteriori atti istruttori. Se la richiesta non dovesse essere accolta, vi è la possibilità di fare ricorso. Viene attribuito inoltre al procuratore (o ad un suo sostituto) del Re il compito di informare la stampa nell'ambito delle indagini preliminari, dell'inchiesta o dell'istruttoria.

invece, in cui il Senato modifichi il progetto, questo ritorna alla Camera che lo adotta definitivamente, nella forma originaria o accogliendo le modifiche apportate dal Senato¹⁰⁰.

2.3.2. Definizione e classificazione delle *infractions*

Il diritto penale belga è essenzialmente caratterizzato dall'esistenza di una sanzione penale collegata alla trasgressione, da parte di un individuo, di una prescrizione presente nel codice penale; tale sanzione viene definita come “la violazione di una regola del diritto sanzionata con una pena”¹⁰¹.

Affinché si possa parlare di pena, devono essere presenti, e verificarsi contemporaneamente, diverse condizioni. Nella letteratura belga sono presenti differenti classificazioni degli elementi che definiscono una *infraction*¹⁰²; Damien Vandermeersch¹⁰³ ritiene i seguenti quattro elementi come condizioni d'esistenza di un delitto: un elemento materiale, cioè una componente incriminante dalla legge; il carattere d'illiceità penale, quindi la violazione di una legge penale; un elemento morale, in quanto tutti i delitti implicano che la componente incriminante possa essere ricondotta ad un autore; il fatto deve meritare una pena.

Il codice penale belga distingue tre tipologie di delitti a seconda della gravità della pena che è stata loro attribuita. Il primo articolo del Codice penale¹⁰⁴ riconosce che la legge punisce con una pena criminale un crimine, con una pena correzionale un delitto e con una pena di polizia una contravvenzione. Questa tripartizione delle offese assume una rilevanza importante all'interno del diritto penale e di procedura penale in quanto le normative applicabili sono differenti per tipologia, quindi determinate regole sono adottabili e giuste solamente per una categoria di delitti e non per un'altra. Fino a quando non è intervenuto un giudizio definitivo, “la natura dell'offesa può essere modificata durante il procedimento, come anche in virtù di una sentenza definitiva della corte”¹⁰⁵. Infatti, nel corso del procedimento penale, i fatti illeciti possono essere oggetto di una o più riclassificazione; inoltre la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti possono modificarne la natura. Quindi, fino a quando la pena non è stata pronunciata *in concreto* e quindi è passata in

¹⁰⁰ M. Leroy, “Il federalismo belga”, in A. D'Atena (a cura di), *I cantieri del federalismo in Europa*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 59-70.

¹⁰¹ F. Tulkens, M. Van De Kerchove, *Introduction au droit pénal: aspects juridiques et criminologiques*, Story-Scientia, Bruxelles, 1998, p. 300 [traduzione mia].

¹⁰² Tulkens e Van De Kerchove, ad esempio, declinano quattro concetti dominanti: 1) la presenza di un autore, di una vittima, di un atto materiale e di un elemento morale; 2) l'esistenza di un elemento materiale, di un elemento anti-giuridico, di un elemento di colpa e il fatto che l'atto compiuto sia passibile di una pena; 3) il terzo concetto distingue fra un elemento materiale e un elemento morale; 4) il quarto elemento aggiunge ai precedenti l'elemento legale. In F. Tulkens, M. Van De Kerchove, *op. cit.*

¹⁰³ D. Vandermeersch, *op. cit.*

¹⁰⁴ Art. 1 Code pénal: “L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime. L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention”. Art. 1 Codice penale: “L'infrazione che la legge punisce con una pena criminale è un crimine. L'infrazione che la legge punisce con una pena correzionale è un delitto. L'infrazione che la legge punisce con una pena di polizia è una contravvenzione” [traduzione mia].

¹⁰⁵ A. De Nauw, J. Rozie, “Criminal law”, in H. Bocken, W. De Bondt, *op. cit.*, p. 405 [traduzione mia].

giudicato tramite una sentenza, essa può mutare e conseguentemente influenzare la natura dell'offesa: "è la pena irrevocabilmente comminata che determina definitivamente il carattere dell'effrazione"¹⁰⁶. Al fine di determinare la natura delle offese, viene presa in considerazione solamente la pena principale e non le pene accessorie.

L'entità della pena erogata per i crimini, delitti e contravvenzioni sono regolati dall'art.7 e ss del codice penale¹⁰⁷. Appare utile indagare nello specifico come il codice penale belga distingue le tre tipologie di offese sopra menzionate. I crimini rappresentano la categoria di offese più grave, infatti vengono puniti con pene onerose come la reclusione o la detenzione (riservata solamente per i crimini politici) le quali, in termini temporali, possono essere o perpetue (cioè l'ergastolo), da 20 a 30 anni, da 15 a 20 anni, da 10 a 15 anni o da 5 a 10 anni. Per quanto concerne i delitti, le punizioni correzionali che vengono elargite riguardano la reclusione da 8 giorni a 5 anni, le pene di lavoro, da 45 ore a 300 ore di lavoro di pubblica utilità, e l'ammenda con un minimo di 26€. Infine, le contravvenzioni sono regolate dalle pene di polizia e sono sanzionate con il carcere da 1 a 7 giorni, il lavoro di pubblica utilità della durata da un minimo di 20 ad un massimo di 45 ore, l'ammenda da 1€ a 25€.

¹⁰⁶ D. Vandermeersch, *op. cit.*, p. 58 [traduzione mia].

¹⁰⁷ Art. 7. Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont: en matière criminelle: 1° la réclusion; 2° la détention. En matière correctionnelle et de police: 1° l'emprisonnement, 2° la peine de travail. Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquer cumulativement. En matière criminelle et correctionnelle: 1° L'interdiction de certains droits politiques et civils; 2° (...) En matière criminelle, correctionnelle et de police: 1° L'amende; 2° La confiscation spéciale. Art. 7bis. Les peines applicables aux infractions commises par les personnes morales sont: en matière criminelle, correctionnelle et de police: 1° l'amende; 2° la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables; en matière criminelle et correctionnelle: 1° la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public; 2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public; 3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public; 4° la publication ou la diffusion de la décision. Art. 8. La réclusion est à perpétuité ou à temps. Art. 9. La réclusion à temps est prononcée pour un terme de: 1° cinq à dix ans; 2° dix à quinze ans; 3° quinze à vingt ans; 4° vingt à trente ans. Art. 10. La détention est à perpétuité ou à temps. Art. 11. La détention à temps est prononcée pour un terme de: 1° cinq à dix ans; 2° dix à quinze ans; 3° quinze à vingt ans; 4° vingt à trente ans. Art. 12. La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime. (Art. du 13 au 17 abrogé) Art. 18. L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu. Art. 19. Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps, à la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus. La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans. (Art. du 20 au 24 abrogé). Art. 25. La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé. Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé. Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé. Elle est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé. La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours. Art. 28. L'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d'un jour ni excéder sept jours, sauf les cas exceptés par la loi.

Oltre a questa tripartizione, sono presenti anche altre classificazioni di offese suddivise secondo vari criteri come la natura stessa o l'esecuzione materiale¹⁰⁸. La classificazione secondo la natura dell'offesa suddivide i crimini politici da quelli commessi dalla stampa. All'interno della Costituzione e delle leggi belghe non è presente una definizione di "infrazione politica", solamente l'art. 150 della Costituzione ne accenna una definizione, seppur vaga, asserendo che in tutte le materie criminali e per i delitti politici e della stampa (con l'eccezione di quelli ispirati dal razzismo e dalla xenofobia) è stabilita una giuria¹⁰⁹. Questa disposizione attribuisce competenza alla Corte d'assise per questa tipologia di delitti. Solitamente vengono distinte tre forme di delitti politici: i crimini punibili con una pena politica, cioè la detenzione, secondo i termini del Codice penale; le infrazioni che hanno lo scopo di minacciare e oltraggiare l'ordine politico, come, ad esempio, la frode elettorale; le infrazioni politiche "miste", che mirano, attraverso azioni dirette ed immediate, a minacciare le istituzioni politiche, e che vengono commesse con tale intento. La Corte di Cassazione belga¹¹⁰ ha comunque più volte cercato di porre rimedio alla mancanza di definizione di delitto politico, definendolo come una intimidazione verso l'esistenza, l'organizzazione o il funzionamento delle istituzioni politiche. Tale offesa si caratterizza inoltre per la contemporanea presenza di due elementi: un elemento materiale, cioè una minaccia diretta all'ordine politico dello Stato, cioè alle fondamenta stesse o alle istituzioni nazionali; e un elemento morale, cioè l'autore deve aver agito con lo scopo e l'intenzione di portare direttamente e immediatamente minaccia. Anche per quanto concerne i delitti della stampa non vi è all'interno della costituzione belga una definizione, ma è presente il rimando al già precedentemente citato art.150 della costituzione. Tali delitti riguardano tutte quelle infrazioni commesse a mezzo stampa e i suoi elementi costitutivi possono essere riassunti nella infrazione del diritto comune, nella manifestazione di un pensiero, nella pubblicità e nella riproduzione di uno scritto¹¹¹.

La classificazione basata invece sull'esecuzione materiale delle offese distingue fra i crimini momentanei e istantanei, cioè quelli portati a compimento con un unico atto (ad esempio l'insolvenza fraudolenta, la bigamia, le offese intenzionali o colpose) e quelli singoli, cioè quelle offese che consistono in un singolo atto o in una omissione temporanea o definitiva, e continui o collettivi, cioè quei delitti che consistono in una serie di condotte simili o differenti punibili penalmente. La classificazione di una colpa come permanente, continua o collettiva ricopre

¹⁰⁸ A. De Nauw, J. Rozie, *op. cit.*

¹⁰⁹ Art. 150 Const. "Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie". Art. 150 Costituzione belga "Viene stabilita una giuria per tutte le materie criminali e per i delitti politici e della stampa, ad eccezione dei delitti della stampa ispirati dal razzismo o dalla xenofobia" [traduzione mia].

¹¹⁰ Cass., 5 mai 1913, Pas., I, 1913; Cass., 13 juin 1951, Pas., 1951, I; Cass., 20 mai 1963, Pas., 1963, I; Cass., 18 novembre 2003, RG P.03.0487.N, n.575.

¹¹¹ D. Vandermeersch, *op. cit.*

un'importanza fondamentale nella decisione, luogo e durata della punizione e nella prescrizione del procedimento¹¹².

2.3.3. La pena: caratteristiche, funzioni e modalità di esecuzione

Affrontare il tema del sistema penale in Belgio non può prescindere dalla considerazione che “il diritto concernente l'esecuzione della pena è ancora, e molto ampiamente, un diritto in divenire, nella misura in cui, tradizionalmente, l'esecuzione della pena riguarda quasi esclusivamente il potere esecutivo e l'amministrazione penitenziaria. Senza dubbio questa situazione non è estranea al movimento di individualizzazione della pena che ha rinforzato in questa maniera il potere giudiziario e il potere esecutivo a scapito del potere legislativo e, pertanto, ha indebolito il principio della legalità. Infatti, è il pubblico ministero che richiede l'esecuzione delle pene, la quale è successivamente realizzata dall'amministrazione penitenziaria. Fra le pene pronunciate, le pene eseguite e le pene subite si possono osservare delle 'gerarchie ingarbugliate' o degli 'strani giri' che caratterizzano la complessità del modello”¹¹³.

La pena costituisce un elemento essenziale del diritto penale belga: infatti non esiste un delitto senza l'esistenza di una sanzione penale connessa alla violazione prevista dal codice penale. La pena può essere definita come “la sanzione prevista dalla legge per la trasgressione legalmente vietata e pronunciata dal giudice penale dopo una dichiarazione di colpevolezza”¹¹⁴.

La giurisprudenza belga descrive quali sono le caratteristiche della pena. Innanzitutto, essa ha carattere legale, cioè il giudice non può pronunciare altre punizioni se non quelle previste dalla legge (principio di legalità): infatti l'art. 14 della costituzione afferma che “Nessuna pena può essere stabilita o applicata se non in virtù della legge”¹¹⁵. Per determinare la severità della pena e le sue modalità di esecuzione, un giudice dovrà tenere in considerazione diverse “regole legali”, che sono le circostanze aggravanti, la definizione di un minimo e di un massimo legale, la sospensione, la condizionale e la *probation*, le modalità di esecuzione delle pene privative della libertà quali la liberazione condizionale, la sorveglianza elettronica, la detenzione limitata. La seconda caratteristica di una pena è la sua obbligatorietà: un giudice è infatti obbligato a pronunciare la o le punizioni previste dalla legge e di determinarne l'entità. Il suo carattere obbligatorio però è soggetto ad eccezioni: ad esempio, in certi casi, è la legge stessa che prevede che una pena abbia carattere

¹¹² A. De Nauw, J. Rozie, *op. cit.*

¹¹³ F. Tulkens, M. Van De Kerchove, *op. cit.*, p. 478 [traduzione mia].

¹¹⁴ D. Vandermeersch, *op. cit.*, p. 169 [traduzione mia].

¹¹⁵ Art. 14 de la Constitution: “Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi”.

facoltativo¹¹⁶; oppure, se le condizioni legislative sono ottemperate, il giudice può pronunciare la sospensione della sentenza di condanna; la legge permette ai giudici la possibilità di “limitarsi” ad una semplice dichiarazione di colpevolezza non comminando alcuna ammenda; infine può essere pronunciata con una condizionale. Ancora, la pena ha carattere egualitario, cioè tutti i condannati sono uguali davanti la legge, cioè le punizioni che possono essere a loro prescritte sono prestabilite e applicabili ad ogni persona con le stesse regole. Di fatto, però, la pratica quotidiana dei tribunali rivela una grande diversità nello stabilire una sanzione: questo risulta quando un giudice deve, ad esempio, applicare le norme relative alla recidiva e alle circostanze attenuanti, oppure quando deve decidere se infliggere o meno pene facoltative. La quarta caratteristica consiste nel carattere personale della pena, il che significa che quella determinata condanna può essere comminata solamente ad un reo, non ad un altro. Infine, la sanzione ha carattere individuale, ossia è pronunciata individualmente a carico del condannato. Inoltre, il giudice è tenuto a motivare la decisione della pena per ogni condannato, come affermato dall’art. 195, secondo comma, del Codice d’istruzione criminale¹¹⁷.

La legislazione identifica anche le funzioni attribuite alla punizione: la retribuzione, la funzione riparatrice, la funzione di prevenzione generale, di prevenzione della recidiva e la risocializzazione. La funzione prima della pena è sanzionatoria-retributiva, cioè l’imposizione di un “male”, cioè la sanzione, come compensazione di un altro “male” attuato attraverso la commissione di un delitto contro la società o contro una vittima. Vicina all’idea della retribuzione, si trova la funzione ripartiva, che consiste nel costringere il delinquente a riparare il male causato dall’esecuzione del reato. In realtà questa funzione diventa propria dell’azione civile, attraverso la quale la vittima del reato può ottenere una riparazione, monetaria o simbolica. La punizione, inoltre, grazie al suo carattere esemplare e dissuasivo, può assumere nei confronti dei membri della società un carattere preventivo per la minaccia che costituisce. Questa funzione si basa sull’ipotesi dell’esistenza, in ciascun potenziale criminale, di un “calcolo” fra i profitti e gli svantaggi che potrebbe ottenere contravvenendo ad una norma, nonché sul presupposto che una prima punizione possa prevenire la

¹¹⁶ Ad esempio, l’art. 43 *bis* del codice penale recita che la confisca speciale può, e non deve, essere applicata: “La confiscation spéciale s’appliquant aux choses visées à l’article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi”.

¹¹⁷ Art. 195, al 2, Code d’Instruction Criminelle: “Le jugement indique, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Lorsqu’il condamne à une peine d’amende, il tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale”. Art. 195, comma 2, Codice d’istruzione criminale: “Il giudice indica, in modo conciso ma preciso, le ragioni delle scelte fatte in riferimento alle pene o alle misure fra quelle che la legge gli permette di pronunciare. Deve inoltre giustificare il grado di ciascuna pena o misura pronunciata. Per coloro che sono condannati alla pena dell’ammenda, ai fini della determinazione della pena, bisogna tenere conto degli elementi giunti riguardanti la loro situazione sociale” [traduzione mia].

commissione di un altro delitto. Infine, la pena ha l'importante funzione di risocializzazione del reo all'interno della società dopo l'espiazione della stessa¹¹⁸.

Esistono differenti tipologie di punizioni nel diritto belga. Innanzitutto, sono le pene criminali, le pene correzionali e le pene di polizia, distinzione indispensabile al fine di determinare, come già osservato nel precedente paragrafo, il tipo di delitto commesso. Le punizioni criminali principali sono la reclusione e la detenzione (per i crimini politici; entrambe da un minimo di 5 anni sino all'ergastolo); le sanzioni correzionali sono l'imprigionamento (da 8 giorni a 5 anni), le pene del lavoro di pubblica utilità (da 46 a 300 ore), l'ammenda (minimo di 26€); per quanto concerne invece le condanne di polizia, esse comprendono l'imprigionamento (da 1 a 7 giorni), le pene del lavoro di pubblica utilità (da 20 a 45 ore), l'ammenda (da 1 a 25€).

Le pene si possono poi suddividere in principali, accessorie e sussidiarie. Le prime vengono pronunciate da un giudice autonomamente, senza necessariamente essere accompagnate da altre tipologie di punizioni. Esse possono essere privative della libertà, cioè la reclusione e la detenzione, riguardare il pagamento di una somma monetaria riscossa a beneficio dello stato o il lavoro di pubblica utilità. Le pene accessorie vengono invece comminate come completamento di quelle principali e sono quindi facoltative. Esse consistono nella confisca di beni, nella privazione di diritti civili o politici (ad esempio il diritto ad essere eletti, di testimoniare, di essere nominati esperti da un tribunale, ecc.), nella sospensione della patente, nella proibizione di esercitare determinate professioni e nella pubblicazione del verdetto di condanna. Per quanto concerne invece le sanzioni sussidiarie, il diritto belga ne riconosce tre: la detenzione sussidiaria che sostituisce l'ammenda in caso di non pagamento della stessa; la reclusione o l'ammenda applicabili in caso di non esecuzione della pena del lavoro di pubblica utilità; l'ammenda in caso di non pagamento di una pena riguardante la circolazione stradale¹¹⁹.

Come è stato già sottolineato, al fine della determinazione di una pena è necessario che il giudice valuti le aggravanti e le attenuanti, la cui applicazione può essere obbligatoria o facoltativa. La recidiva, il concorso nella commissione di un delitto, la legittima difesa, ecc.: tutti questi elementi concorrono alla determinazione di una pena. "Il giudice è quindi obbligato a mitigare una punizione se ci sono le condizioni per scusarlo (art. 78 Codice penale). Il giudice può decidere (è facoltativo) se tenere in considerazione le circostanze attenuanti (artt. 79-85 Codice penale). In caso di recidiva, il giudice è solitamente libero di aggravare la pena (artt. 54-57 Codice penale). Nel fissare la punizione il giudice tiene conto se è presente o meno il concorso di reato (art. 65 Codice penale)

¹¹⁸ D. Vandermeersch, *op. cit.*

¹¹⁹ *Ibidem.*

[...]. La punizione imposta ad un imputato può anche essere influenzata dalle considerazioni pertinenti sulla sua personalità. In più, vi è una vasta scala di modalità di punizione”¹²⁰.

A causa della natura amministrativa della punizione, in Belgio il giudice non può interferire nella sua esecuzione. Se un condannato deve espiare una pena in carcere, è l’amministrazione a decidere sulla natura e sulla durata della privazione della libertà. Le norme generali che regolano l’istituzione penitenziaria, approvata il 21 maggio 1965 da un Decreto Reale, descrivono il regime al quale un condannato deve essere sottoposto durante l’espiazione della pena, la loro corrispondenza con il mondo esterno, regola le visite, il lavoro e la disciplina. Sono inoltre previste dal Codice d’istruzione criminale le cause di estinzione di una pena, che sono l’amnistia, la riabilitazione e la cancellazione dei reati¹²¹.

Le misure riguardanti l’esecuzione della pena sono due: la condizionale (*le sursis*), che affianca l’imposizione di una punizione, e la liberazione condizionale (*la libération conditionnelle*), che ne rappresenta invece una modalità vera e propria.

La condizionale è una misura decisa dal giudice che colpisce l’esecuzione della pena che lui stesso ha pronunciato. Con questa misura, egli dispone l’esecuzione parziale o totale della pena, in quanto “l’idea base [...] è quella di ridurre gli inconvenienti inerenti l’esecuzione delle pene, specialmente delle pene da scontare in carcere”¹²². La condizionale è regolata dalla Legge del 29 giugno 1994 concernente la sospensione, la condizionale e la probation e può riferirsi o alla totalità della pena, o a una parte. Può essere pronunciata in riferimento sia alle punizioni principali, che a quelle accessorie e può essere applicata alla pena dell’imprigionamento (non superiore ai 5 anni), alla pena del lavoro di pubblica utilità e all’ammenda. Per poter beneficiare di tale misura, il reo non deve essere stato condannato in passato alla pena dell’imprigionamento per più di 12 mesi. L’effetto della condizionale è quindi quello di sospendere l’esecuzione della punizione per un periodo temporale compreso fra 1 e 5 anni¹²³.

La liberazione condizionale venne introdotta dalla legge del 31 marzo 1888 “L’istituzione della liberazione condizionale e le condanne condizionali nel sistema penale”¹²⁴ e venne successivamente modificata dall’adozione di due leggi: la legge del 5 marzo 1998, concernente la liberazione condizionale e la difesa sociale nei confronti di criminali d’abitudine, e la legge del 18 marzo 1998 che ha istituito le commissioni della liberazione condizionale. Quest’ultima legge, promulgata in seguito ai tragici episodi legati “*all’affaire Dutroux*”, stabilisce che la competenza di questa misura

¹²⁰ H. Bocken, W. De Bondt, *op. cit.*, pp. 416-417.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² F. Tulkens, M. Van De Kerchove, *op. cit.*, p. 458 [traduzione mia].

¹²³ D. Vandermeersch, *op. cit.*

¹²⁴ “*Établissant la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles dans le système pénal*” [traduzione mia].

non sia più del Ministero della Giustizia, ma di una speciale commissione costituita *ad hoc* composta da tre membri: un giudice, un consulente dell'esecuzione della pena e un consulente della reintegrazione sociale. Questa nuova legislazione ha apportato inoltre un'ulteriore novità per quanto concerne la vittima, che acquisisce sempre più importanza a livello di esecuzione della pena. Infatti essa può essere ascoltata durante il processo prima che vengano prese le decisioni in merito alla punizione del reo, allo scopo di difendere i propri interessi¹²⁵. Oltre alle due leggi precedentemente nominate, la liberazione condizionale è regolata da circolari ministeriali e pertanto, per avere una legislazione unica, è stata promulgata una legge il 17 marzo 2006 relativa allo stato giuridico delle persone condannate ad una pena privativa della libertà e ai diritti riconosciuti alla vittima concernenti le modalità di esecuzione della pena. La liberazione condizionale può essere definita come una modalità di espiazione della pena privativa della libertà per la quale il condannato sconta la sua pena fuori dal carcere, rispettando precise condizioni che gli sono state imposte durante un periodo di prova. Le condizioni secondo le quali si può ottenere la liberazione condizionale sono: l'aver scontato un terzo della pena; se il condannato è un recidivo, deve aver scontato almeno i due terzi della pena e comunque non superare i 14 anni; se il condannato è stato condannato alla pena dell'ergastolo, può chiedere la liberazione condizionale dopo 10 anni di carcere (16 se si tratta di recidivo). Sono comunque presenti anche controindicazioni all'elargizione di tale misura che consistono nell'assenza di prospettiva di reinserimento sociale del condannato, nel rischio di commettere altri crimini e nel fatto che le vittime dei crimini possano sentirsi infastidite da questa decisione. Si deve inoltre ricordare che la decisione di applicare la liberazione è una possibilità e non un dovere¹²⁶.

2.3.4. Le misure alternative alle sanzioni penali

In Belgio sono presenti differenti misure alternative alla detenzione che possono essere di competenza del procuratore del Re, come la transazione e la mediazione penale, oppure di competenza del giudice, che può decidere, prima di emettere il verdetto di colpevolezza, di non comminare la pena: in questo caso l'ordinamento penale belga parla di sospensione della pronuncia di condanna e della dichiarazione semplice di colpevolezza.

La transazione penale (*la transaction pénale*) consiste in un "invito da parte del pubblico ministero all'autore dell'infrazione a versare una somma di denaro che lui stesso determina, dunque un pagamento liberamente accettato"¹²⁷. Questa misura consiste dunque in una procedura attraverso la quale il pubblico ministero propone al presunto autore di un delitto di non essere incriminato, ma di

¹²⁵ H. Bocken, W. De Bondt, *op. cit.*

¹²⁶ D. Vandermeersch, *op. cit.*

¹²⁷ F. Tulkens, M. Van De Kerchove, *op. cit.*, p. 487 [traduzione mia].

pagare preliminarmente una somma di denaro. Lo scopo della transazione è quello di “proporre una reazione sociale alternativa nei confronti dell’atto delinquente risparmiandogli il procedimento penale”¹²⁸. La transazione è quindi iniziativa del pubblico ministero, che può proporla all’imputato solamente nei casi previsti dalla legge. L’articolo di riferimento è il 216 *bis* del Codice d’istruzione criminale¹²⁹, il quale indica le condizioni ed esplica la procedura per il suo ottenimento.

¹²⁸ D. Vandermeersch, *op. cit.*, p. 217 [traduzione mia].

¹²⁹ Art. 216 *bis* Code d’instruction criminelle: § 1. Lorsque le procureur du Roi estime que le fait ne paraît pas être de nature à devoir être puni d’un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d’une peine plus lourde, y compris la confiscation le cas échéant, et qu’il ne comporte pas d’atteinte grave à l’intégrité physique, il peut inviter l’auteur à verser une somme d’argent déterminée au Service public fédéral Finances.

Le procureur du Roi fixe les modalités et le délai de paiement et précise, dans l’espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai quand des circonstances particulières le justifient, ou l’écourter si le suspect y consent.

La proposition et la décision de prolongation interrompent la prescription de l’action publique.

La somme visée à l’alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l’amende prévue par la loi, majorée des décimes additionnels, et doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction. Pour les infractions visées au Code pénal social, la somme prévue à l’alinéa 1er ne peut être inférieure à 40 pour-cent des montants minima de l’amende administrative, le cas échéant, multipliés par le nombre de travailleurs, candidats travailleurs, indépendants, stagiaires, stagiaires indépendants ou enfants concernés.

Lorsque l’infraction a donné lieu à des frais d’analyse ou d’expertise, la somme fixée pourra être augmentée du montant ou d’une partie du montant de ces frais; la partie de la somme versée pour couvrir ces frais sera attribuée à l’organisme ou à la personne qui les a exposés.

Le procureur du Roi invite l’auteur de l’infraction passible ou susceptible de confiscation à abandonner, dans un délai qu’il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s’ils ne sont pas saisis, à les remettre à l’endroit qu’il fixe.

Les paiements, abandon et remise effectués dans le délai indiqué éteignent l’action publique. Les préposés ‘du Service public fédéral Finances’ informent le procureur du Roi du versement effectué.

§ 2. La faculté accordée au procureur du Roi au paragraphe 1er peut également être exercée lorsque le juge d’instruction est déjà chargé d’instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, si le suspect, l’inculpé ou le prévenu manifeste sa volonté de réparer le dommage causé à autrui, pour autant qu’aucun jugement ou arrêt ne soit intervenu qui a acquis force de chose jugée.

L’initiative peut aussi émaner du procureur du Roi.

Le cas échéant, le procureur du Roi se fait communiquer le dossier répressif par le juge d’instruction, qui peut rendre un avis sur l’état d’avancement de l’instruction.

Soit à la demande du suspect, soit d’office, le procureur du Roi, s’il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu’ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu’ils n’aient pas encore pu le faire.

Le procureur du Roi fixe le jour, l’heure et le lieu de la convocation du suspect, de l’inculpé ou du prévenu et de la victime et de leurs avocats, il explique son intention et il indique les faits, décrits dans le temps et dans l’espace, auxquels le paiement de la somme d’argent se rapportera.

Il fixe le montant de la somme d’argent et des frais et indique les objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre, selon les modalités précisées au paragraphe 1er.

Il fixe le délai dans lequel le suspect, l’inculpé ou le prévenu et la victime peuvent conclure un accord relatif à l’importance du dommage causé et à l’indemnisation.

Si les parties susmentionnées sont parvenues à un accord, elles en avisent le procureur du Roi, qui actera l’accord dans un procès-verbal.

Conformément au paragraphe 1er, l’action publique s’éteint dans le chef de l’auteur qui aura accepté et observé la transaction proposée par le procureur du Roi. Toutefois, la transaction ne porte pas atteinte à l’action publique contre les autres auteurs, coauteurs ou complices, ni aux actions des victimes à leur égard. Les personnes condamnées du chef de la même infraction sont solidairement tenues aux restitutions et aux dommages et intérêts et, sans préjudice de l’article 50, alinéa 3, du Code pénal, au paiement des frais de justice, même si l’auteur qui a accepté la transaction s’en est déjà libéré.

Quand une transaction est exécutée dans une affaire pendante et que l’action publique n’a pas encore fait l’objet d’un jugement ou d’un arrêt passé en force de chose jugée, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour d’appel ou la cour du travail, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d’appel saisies et, le cas échéant, la Cour de Cassation.

Innanzitutto, si può affermare che la procedura della transazione dipende dall'iniziativa del pubblico ministero: è quindi facoltativa e unilaterale, l'imputato infatti non ha diritto di iniziativa ed è quindi dipendente dalla "buona volontà" del procuratore del Re, il quale non deve comunque motivare la non proposta di una transazione. Per essere valida, la proposta di transazione deve rispondere a più condizioni: può essere applicata solamente ai delitti e alle contravvenzioni (infatti l'infrazione commessa deve essere punibile con l'ammenda e con la pena dell'imprigionamento di un massimo di 5 anni - art. 216bis, primo comma, Codice d'istruzione criminale); il pubblico ministero deve stimare la gravità dell'infrazione a carico della persona a cui vuole proporre la transazione; il danno arrecato deve essere completamente risarcito; l'azione pubblica non deve ancora essere iniziata. Il pubblico ministero che decide di proporre la transazione invia alla persona interessata la proposta di versare una somma di denaro all'ufficio del registro, ammontare che non può essere superiore al massimo dell'ammenda prevista dalla legge, né inferiore a 10€. Egli fissa anche i termini del pagamento, dai 15 giorni ai 3 mesi. L'individuo ha facoltà di scelta: può accettare l'offerta della transazione e pagare la somma pattuita, oppure rifiutarla. In questo secondo caso, il pubblico ministero può decidere se aprire il procedimento, se proporre una mediazione penale oppure se citare direttamente l'interessato davanti il tribunale competente¹³⁰.

La mediazione penale (*la médiation pénale*) venne introdotta con la legge del 10 febbraio 1994 e si pone tre obiettivi fondamentali: "semplificare e accelerare la reazione sociale' in modo 'riconoscibile' e anche 'riaffermare la fiducia di cittadini' grazie alla 'riaffermazione delle norme di diritto'; sostituire la condanna e le pene tradizionali giudicate inadeguate con una reazione sociale

Sur réquisition du procureur du Roi et après avoir vérifié s'il est satisfait aux conditions d'application formelles du § 1er, alinéa 1er, si l'auteur a accepté et observé la transaction proposée, et si la victime et l'administration fiscale ou sociale ont été dédommagées conformément au § 4 et au § 6, alinéa 2, le juge compétent constate l'extinction de l'action publique dans le chef de l'auteur.

S'il n'y a pas d'accord à acter par le procureur du Roi, les documents établis et les communications faites lors de la concertation ne peuvent être utilisés à charge de l'auteur dans une procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

§ 3. Le droit prévu aux paragraphes 1er et 2 appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, au procureur général près la cour d'appel.

§ 4. Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée. Toutefois, elle pourra aussi être proposée si l'auteur a reconnu par écrit, sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlements de celui-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. Dans ce cas, le paiement de la somme d'argent par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute.

§ 5. Les demandes visées au présent article se font par pli ordinaire.

§ 6. La transaction telle que décrite ci-dessus n'est pas applicable aux infractions sur lesquelles il peut être transigé conformément à l'article 263 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.

Pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis d'éviter des impôts ou des cotisations sociales, la transaction n'est possible qu'après le paiement des impôts ou des cotisations sociales évités dont l'auteur est redevable, en ce compris les intérêts, et moyennant l'accord de l'administration fiscale ou sociale.

¹³⁰ D. Vandermeersch, *op. cit.*

non punitiva suscettibile di 'dare un serio segnale all'autore del reato e di privilegiare gli interessi della vittima'; 'offrire una soluzione ad una situazione conflittuale causata dalla commissione di un reato facendo appello alla collaborazione fra le parti'¹³¹. Seguendo quindi l'esempio della transazione, la mediazione costituisce una misura alternativa alla sanzione penale. È di competenza esclusiva del pubblico ministero, il quale può proporre al presunto autore di un'infrazione la non incriminazione in un procedimento penale a patto che accetti e rispetti determinate condizioni. Infatti, l'istituzione della mediazione riguarda due aspetti distinti: il primo riguarda una forma di accordo secondo il quale il pubblico ministero propone il pagamento di una somma monetaria da destinarsi allo Stato; il secondo consiste nel mettere in contatto l'autore e la vittima di un reato al fine di ottenere un accordo sul risarcimento. Questo aspetto, che riserva un posto di primaria importanza alla vittima, non è necessariamente presente all'interno di tutte le procedure di mediazione, in quanto presuppone la contemporanea presenza di una vittima e di un accordo. La mediazione penale è regolata dall'art. 216^{ter} del Codice d'istruzione criminale¹³², che ne fissa

¹³¹ F. Tulkens, M. Van De Kerchove, *op. cit.*, p. 489 [traduzione mia].

¹³² Art. 216 *ter* Code d'instruction criminelle: § 1. Le procureur du Roi peut, sans préjudice des pouvoirs que lui attribue l'article 216bis, convoquer l'auteur d'une infraction et, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, l'inviter à indemniser ou réparer le dommage causé par l'infraction et à lui en fournir la preuve. Le cas échéant, le procureur du Roi convoque également la victime et organise une médiation sur l'indemnisation ainsi que sur ses modalités.

Lorsque l'auteur de l'infraction invoque comme cause de l'infraction la circonstance d'une maladie ou d'une assuétude à l'alcool ou aux stupéfiants, le procureur du Roi peut l'inviter à suivre un traitement médical ou tout autre thérapie adéquate, et à en fournir périodiquement la preuve durant un délai qui ne peut excéder six mois.

Il peut également inviter l'auteur de l'infraction à exécuter un travail d'intérêt général ou à suivre une formation déterminée d'une durée de 120 heures au plus dans le délai qu'il fixe. Ce délai est d'au moins un mois et de six mois au plus.

Le travail d'intérêt général est effectué gratuitement par l'auteur de l'infraction pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.

Le travail d'intérêt général ne peut être effectué qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

Le travail d'intérêt général ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désigné, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés

§ 1er bis. Lorsque dans le cadre de la médiation pénale, l'auteur de l'infraction accepte la proposition du procureur du Roi d'exécuter un travail d'intérêt général, celui-ci communique sa décision pour exécution à la section du Service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'auteur de l'infraction, laquelle désigne sans délai un assistant de justice chargé de la mise en place et du suivi de l'exécution du travail d'intérêt général.

Après avoir entendu l'auteur de l'infraction et tenu compte de ses observations et de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des éventuelles indications du procureur du Roi, l'assistant de justice détermine le contenu concret des travaux à réaliser, sous le contrôle du procureur du Roi qui d'office ou à la demande de l'auteur de l'infraction, peut à tout moment le préciser et l'adapter.

Le contenu concret du travail d'intérêt général est notifié dans une convention à signer par l'auteur de l'infraction, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée au procureur du Roi.

En cas d'inexécution totale ou partielle du travail d'intérêt général, l'assistant de justice en informe sans délai le procureur du Roi. En ce cas, le procureur du Roi peut convoquer l'intéressé, l'entendre en ses observations et renvoyer le dossier à l'assistant de justice ou décider de clôturer son intervention.

§ 2. Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, les mesures visées au § 1er ne peuvent être proposées que si l'auteur s'engage à payer les frais dans le délai fixé par le procureur du Roi.

condizioni, misure, procedimento e conseguenze. Come già sottolineato, è il procuratore del Re che ha il potere di iniziativa del processo di mediazione, che è quindi facoltativo e sottoposto alla sua volontà. Prima di essere applicato, il processo di mediazione deve rispondere a determinate condizioni. La prima è sicuramente la presenza di un qualsiasi reato, infatti la mediazione può essere applicata a tutte le infrazioni, con l'eccezione dei crimini puniti con la reclusione dai 20 ai 30 anni o con l'ergastolo. Inoltre, il pubblico ministero deve fare una stima della pena che potrebbe essere inflitta al reo prima di proporgli la mediazione; il presunto autore deve essere d'accordo e accettarne le condizioni; infine quest'ultimo deve pagare le spese di giustizia. Sono quattro le misure che possono essere prese all'interno del procedimento di mediazione: le prime due condizioni riguardano la vittima e il suo risarcimento, cioè la riparazione del danno da parte dell'autore e un vero e proprio incontro di mediazione fra il presunto reo e la vittima, nel quale il procuratore del Re, attraverso un assistente di mediazione, cerca di stabilire fra loro un dialogo. La vittima è ovviamente libera di non partecipare all'incontro. Le soluzioni riparatrici alle quali si giunge in un incontro di mediazione possono essere le più diverse: ad esempio, scuse orali o scritte, una riparazione monetaria o simbolica, la definizione di regole conviviali. Le altre due condizioni implicano solamente l'autore presunto del crimine e riguardano la sottomissione ad un trattamento medico nel caso di una malattia psichica o di una dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcool e l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità e/o la frequenza ad un corso formativo della durata di 120 ore. Oltre alla figura del pubblico ministero, all'interno del procedimento della mediazione

§ 3. Lorsqu'une confiscation spéciale peut être appliquée, le procureur du Roi invite l'auteur de l'infraction à abandonner, dans un délai déterminé, les objets saisis qui lui appartiennent; si ceux-ci n'ont pas été saisis, le procureur du Roi peut inviter l'auteur à les remettre à un endroit déterminé.

§ 4. Lorsque l'auteur de l'infraction a satisfait à toutes les conditions, acceptées par lui, l'action publique est éteinte. L'extinction de l'action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la victime ou des victimes qui n'ont pas été associées à la procédure prévue au § 1er : à leur égard, la faute de l'auteur de l'infraction est présumée irréfragablement.

§ 5. Le droit accordé au procureur du Roi par le § 1er ne peut être exercé lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.

Le droit prévu au § 1er appartient aussi, pour les mêmes infractions, à l'auditeur du travail, et, à l'égard des personnes visées aux articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel.

§ 6. L'auteur de l'infraction, convoqué par le procureur du Roi en exécution du présent article, peut se faire assister par un avocat; il ne peut pas se faire représenter.

La victime peut se faire assister ou représenter par un avocat.

§ 7. Le Service des Maisons de justice du SPF Justice assiste le procureur du Roi dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement dans son exécution concrète. Les agents de ce service effectuent leur mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi, qui a le contrôle de l'évolution du dossier.

Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en médiation pénale, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents, mentionnés dans l'alinéa 1er. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.

§ 8. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cet article sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution du présent article afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.

rivestono particolare importanza anche i consiglieri di mediazione, con una formazione in criminologia, e gli assistenti di mediazione, cioè assistenti sociali. I primi assistono, in sede di corte d'appello, il procuratore generale al fine di valutare, coordinare e supervisionare l'applicazione della mediazione penale. I secondi, invece, assistono il procuratore del Re nell'elaborazione di una mediazione penale, nell'applicazione delle diverse fasi della procedura e più specificatamente nello svolgimento concreto della mediazione penale. Il processo vero e proprio della mediazione è di iniziativa del procuratore del Re, il quale avvisa il servizio di mediazione presente sul territorio. In questa prima fase esplorativa, gli assistenti di mediazione intervengono in qualità di mediatori fra l'autore e la vittima del reato al fine di individuare una soluzione riparatrice. Questa fase si conclude con un rapporto stilato dall'assistente, nel quale viene riportato l'esito della mediazione. Il procuratore quindi convoca le parti in un'audizione per redigere un verbale, poi consegnato a loro, nel quale vengono indicate le condizioni e le modalità di esecuzione. Sono gli assistenti di mediazione che hanno il compito di vigilare sul rispetto delle condizioni e che, alla fine, redigono un rapporto da consegnare al procuratore del Re. Se la mediazione penale è andata a buon fine e sono state rispettate tutte le condizioni, l'azione pubblica è definitivamente chiusa. In caso invece di fallimento della mediazione, il pubblico ministero può decidere di incriminare il reo¹³³.

La sospensione della pronuncia della condanna (*la suspension du prononcé de la condamnation*), una terza misura alternativa alla sanzione penale, consiste, da un lato, nel constatare una dichiarazione di colpevolezza, e, dall'altra parte, di non pronunciare la condanna: la sospensione consta quindi in una dichiarazione di colpevolezza ma senza la condanna. Tale misura entrò a far parte del panorama legislativo belga grazie alla Legge 29 giugno 1964 concernente la sospensione, la condizionale e la probation e venne istituita allo scopo di evitare il processo di stigmatizzazione legato ad una condanna e gli inconvenienti che possono risultare dalla pubblicità di un dibattito in un procedimento penale. Affinché si possa ottenere la sospensione della pronuncia di condanna, devono essere presenti cinque condizioni: la colpa, infatti questa misura implica un verdetto di colpevolezza; l'assenza di pene precedenti, poiché al fine di beneficiare di tale misura il reo non deve essere stato precedentemente condannato ad una punizione di più di sei mesi di imprigionamento; il criterio della gravità del fatto, in quanto non può essere concessa per pene superiori ai 5 anni di imprigionamento; l'accordo del reo, perché tale misura, che può essere chiesta d'ufficio dal giudice o su richiesta del pubblico ministero o della difesa, non può essere imposta; infine, solamente per quanto concerne le giurisdizioni a livello istruttorio, non può essere concessa

¹³³ D. Vandermeersch, *op. cit.*

se la pubblicità del dibattito può provocare il declassamento della colpa o provocare la sua riclassificazione¹³⁴.

La semplice dichiarazione di colpevolezza (*la simple déclaration de culpabilité*) equivale, infine, alla sospensione della pronuncia di condanna ed è anch'essa regolata dalla Legge 29 giugno 1964 concernente la sospensione, la condizionale e la probation.

2.3.5. Gli attori della scena criminale: autore e vittima di reato¹³⁵

La repressione penale si organizza attorno al nesso esistente fra un comportamento considerato illecito e un individuo considerato come responsabile, sul piano penale, della commissione del fatto. La nozione considerata quindi centrale al fine di delineare le caratteristiche dell'autore del reato in Belgio è quella di imputabilità. Chi può essere considerato quindi responsabile, da un punto di vista penale, della commissione di un delitto? “Non può essere considerato come l'autore responsabile di un'infrazione nessun altro che un essere umano o una persona morale”¹³⁶. La dichiarazione di colpevolezza presuppone che il fatto delittuoso possa essere imputato ad una persona fisica sotto due aspetti: l'imputabilità fisica e l'imputabilità morale. È la Legge del 4 marzo 1999 ad introdurre la responsabilità per le persone morali; prima, infatti, solo le persone fisiche potevano essere incriminate sul piano penale. Questa legge introduce pertanto una responsabilità propria delle persone morali che è autonoma e distinta da quella delle persone fisiche.

L'art. 5 del Codice penale¹³⁷ indica i principi che distinguono la separazione delle responsabilità fra persone fisiche e morali: infatti, quando la responsabilità della persona morale si assume esclusivamente in ragione dell'intervento di una persona fisica identificata, solo la persona che ha commesso il fatto più grave può essere condannata. Se la persona fisica identificata ha commesso il

¹³⁴ *Ibidem*.

¹³⁵ Per quanto concerne la figura della vittima di reato, per una trattazione più organica si rimanda al capitolo n. 3 “Vittima e criminal justice: accoglienza o indifferenza?”, paragrafo n. 3 “La vittima di reato all'interno del sistema penale belga”.

¹³⁶ D. Vandermeersch, *op. cit.*, p.113 [traduzione mia].

¹³⁷ Art. 5. Code Pénal: Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.

Sont assimilées à des personnes morales:

1° les associations momentanées et les associations en participation;

2° les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation;

3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale.

Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement pour l'application du présent article: l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, (les zones pluricommunales,) les organes territoriaux intra-communaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale.

fatto volontariamente, può essere condannata nello stesso tempo della persona morale responsabile. Sempre secondo l'articolo sopra citato, vengono assimilate alle persone morali le associazioni, le società e le società civili, ma sono esclusi da questo requisito lo Stato federale, le Regioni, le Comunità, le Province, l'Agglomerato di Bruxelles, i comuni, le zone pluricomunali, gli organi territoriali intracomunali, la Commissione della comunità francese, la Commissione della comunità fiamminga, la Commissione comunitaria comune e i centri pubblici di aiuto sociale.

Appare utile ora definire i concetti di imputabilità fisica e imputabilità morale. L'imputabilità fisica consiste nell'implicazione materiale di una persona nella commissione di un reato; la seconda tipologia, invece, riguarda le capacità mentali dell'autore: infatti senza questa non si ha colpa e quindi neanche responsabilità penale. L'elemento morale presenta due aspetti: l'imputabilità morale e l'elemento intenzionale proprio della commissione di ciascun reato¹³⁸.

Se da un lato della scena criminale si trova l'autore del reato, dall'altro è possibile identificare la vittima. Essa, all'interno del diritto belga, non esercita l'azione pubblica, bensì quella civile. Il Codice d'istruzione criminale le permette però di portare la sua azione civile davanti all'azione penale nel caso di inerzia del pubblico ministero. Infatti gli artt. 145¹³⁹ e 162¹⁴⁰ di questo codice danno alla vittima la possibilità di iniziare l'azione pubblica tramite citazione diretta del reo e l'art. 63¹⁴¹ dello stesso codice le dà invece facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento del giudice d'istruzione. Si può così sottolineare "il ruolo importante riconosciuto alla parte lesa, non solamente nell'atto dell'incriminazione ma anche nel procedimento penale, o per sua costituzione di parte civile; la persona che si dichiara lesa da una infrazione diventa una parte a sé stante all'interno del procedimento penale"¹⁴². Con la costituzione di parte civile si apre la fase istruttoria e sarà quindi un giudice (*la chambre du conseil*) e non il pubblico ministero a decidere sull'azione pubblica.

Le più recenti riforme hanno portato ad una definizione normativa della "persona offesa dal reato" (*personne lésée*), introducendo così una nuova figura intermedia che si pone fra la vittima che denuncia e colei che si costituisce parte civile. L'introduzione di questa nuova figura ha lo scopo di porre rimedio alla situazione di coloro che riportavano il crimine alla polizia, ma che non

¹³⁸ D. Vandermeersch, *op. cit.*

¹³⁹ Art. 145 Code d'instruction criminelle: Les citations pour contravention ou délit relevant de la compétence du tribunal de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie civile. Elles seront notifiées par un huissier de justice; il en sera laissé copie au prévenu et, le cas échéant, à la personne civilement responsable.

¹⁴⁰ Art. 182 Code d'instruction criminelle: Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement à l'inculpé et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile et, dans tous les cas, par le procureur du Roi, soit par la convocation de l'inculpé par procès-verbal, conformément à l'article 216*quater*, soit par la convocation aux fins de comparution immédiate, conformément à l'article 216*quinquies*. Les parties peuvent également comparaître volontairement et sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation. Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues.

¹⁴¹ Art. 63 Code d'instruction criminelle: Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.

¹⁴² D. Vandermeersch, *op. cit.*, p.11 [traduzione mia].

ricevevano alcuna informazione sugli sviluppi del procedimento. La definizione di persona lesa si trova nell'art. 5bis del titolo preliminare del Codice d'istruzione criminale¹⁴³; "acquisisce il titolo di persona lesa colui che dichiara di avere subito un danno derivante da un'infrazione". Essa può farsi assistere da un avvocato, può far unire al fascicolo ogni documento utile ed è informata degli sviluppi del procedimento¹⁴⁴.

2.4. La riabilitazione penale in Belgio

"La riabilitazione è una misura che, se viene beneficiata dal condannato, viene tuttavia presa nell'interesse generale"¹⁴⁵.

La riabilitazione penale (*réhabilitation pénale*), assieme alla cancellazione delle condanne (*effacement de condamnation*), è un meccanismo che ha l'esito di annullare gli effetti di una condanna penale. Queste due misure riguardano differenti reati e hanno diverse modalità di applicazione, ma producono le stesse conseguenze per i condannati: il ritorno nella condizione giuridica antecedente la commissione del reato. Queste materie vennero originariamente regolate dalla legge del 25 aprile 1896, che è stata completata sostanzialmente dalla legge 7 aprile 1964, modificata dalla legge del 12 giugno 1984 e dalla legge 9 gennaio 1991. Queste due misure hanno gli stessi obiettivi: "favorire il reinserimento sociale e professionale del condannato"¹⁴⁶.

2.4.1. La cancellazione dei reati

La cancellazione è regolata dagli artt. 619 e 620 del Codice d'istruzione criminale e fa cessare, per il futuro, tutti gli effetti delle condanne. Ha un campo di applicazione molto ridotto, infatti riguarda solamente quelle condanne proprie della pena di polizia, cioè quei reati che comprendono l'imprigionamento (da 1 a 7 giorni), la pena del lavoro di pubblica utilità (da 20 a 45 ore), l'ammenda (da 1 a 25€). Gli effetti della condanna vengono automaticamente cancellati dopo tre anni dalla data della decisione definitiva del giudice ed è un diritto per tutti i rei, infatti interviene automaticamente senza che il condannato o il pubblico ministero ne facciano richiesta. Gli effetti della cancellazione sono: l'annullamento delle condanne dal casellario giudiziale¹⁴⁷; le condanne

¹⁴³ Art. 5 bis, Code d'instruction criminelle, Titre préliminaire: § 1er. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction.

¹⁴⁴ M. Chiavario (a cura di), *Procedure penali d'Europa. Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia*, CEDAM, Padova, 2001.

¹⁴⁵ Court de Cassation, 23 avril 1997, 1997, 500, "Chronique semestrielle de jurisprudence", *Revue de droit pénal et de criminologie*, décembre 1999, 79^e année (1999), p. 1351 [traduzione mia].

¹⁴⁶ F. Tulkens, M. Van De Kerchove, *op. cit.*, pp. 491-492. [traduzione mia].

¹⁴⁷ Il casellario giudiziale (*casier judiciaire*) è regolato dall'art. 589 del Codice d'istruzione criminale e, per ciascuna persona, registra le condanne ad una pena criminale, correzionale o di polizia; le pene accessorie o sussidiarie; le misure di sicurezza; il beneficio della condizionale e le eventuali revoche; le decisioni di riabilitazione e grazia; le decisioni prese dalle autorità straniere in materia penale, notificate in Belgio. In H.D. Bosly, D. Vandermeersch, M.A. Beernaert, *Droit de la procédure pénale*, La Chartre, Bruges, 2008.

non costituiscono una base per la recidiva e non possono costituire ostacolo alla condizionale o alla sospensione della pronuncia della condanna; cessano le incapacità che risultano dalle condanne¹⁴⁸.

2.4.2. La riabilitazione

La riabilitazione estende quelli che sono i campi di applicazione dell'*effacement*: come afferma l'art. 621 del Codice d'istruzione criminale¹⁴⁹, per tutti quegli altri condannati a pene che non possono essere cancellate attraverso l'*effacement*, può essere richiesta la riabilitazione, se non se ne ha beneficiato nei dieci anni precedenti. La riabilitazione è di competenza delle Corti d'Appello¹⁵⁰ (*Cours d'Appel*), in particolare della Camera di messa in accusa¹⁵¹ (*Chambre des mises en accusation*) ed è regolata dagli artt. 621-634 del Codice d'istruzione criminale.

La riabilitazione, la cui menzione deve essere fatta dopo la sentenza di condanna, è applicabile solamente alle pene, quindi non ne possono beneficiare le misure di protezione dei minori, di internamento, di sicurezza¹⁵².

2.4.2.1. Le condizioni

La richiesta della riabilitazione deve innanzitutto rispettare due condizioni: deve riguardare pene che non possono essere cancellate con l'*effacement* e il condannato non deve aver beneficiato di una riabilitazione nei dieci anni antecedenti alla presentazione dell'istanza al procuratore del Re¹⁵³. Inoltre, la riabilitazione può essere concessa se il reo ha subito una pena privativa della libertà o una pena pecuniaria e solamente se esso “è libero dalle restituzioni, dai danni e dalle spese per i quali è stato condannato”¹⁵⁴: questo implica che egli deve avere risarcito i danni alla parte civile. Tuttavia,

¹⁴⁸ D. Vandermeersch, *op. cit.*

¹⁴⁹ Art 621 Code d'instruction criminelle: Tout condamné à des peines non susceptibles d'être effacées conformément à l'article 619 peut être réhabilité s'il n'a pas bénéficié de la réhabilitation depuis dix ans au moins [traduzione mia].

¹⁵⁰ Le Camere correzionali della Corte d'appello (*les chambres correctionnelles de la cour d'appel*) sono composte da tre membri, un presidente e due assessori, chiamati consiglieri. Sono presenti inoltre un pubblico ministero il quale, a seconda della materia che si sta giudicando, è un magistrato della procura generale, della procura federale o della procura del lavoro; l'avvocato di difesa dell'indagato; la parte civile; il pubblico e un cancelliere.

¹⁵¹ La *Chambre des mises en accusation* è una camera della corte d'appello ed è composta da tre consiglieri; le funzioni del pubblico ministero vengono assunte da un magistrato della procura generale presso la corte d'appello. Sono presenti sia l'avvocato di difesa dell'indagato, che la parte civile, che un cancelliere, ma non il pubblico, infatti il procedimento si svolge a porte chiuse. La camera di messa in accusa è chiamata a decidere nelle seguenti situazioni: è competente per quanto concerne i ricorsi esercitati contro le ordinanze del giudice d'istruzione; decide in merito degli appelli delle decisioni della camera del consiglio in materia di detenzione preventiva; controlla la regolarità della procedura e degli atti d'istruzione; interviene come giurisdizione d'appello per i ricorsi contro la camera del consiglio alla chiusura dell'istruzione; decide sul rinvio di un condannato in corte d'assisi; si occupa di riabilitazione e di cancellazione dei reati.

¹⁵² C. Hennau, J. Verhaegen, *Droit pénal general*, Bruylant, Bruxelles, 2003.

¹⁵³ Se la riabilitazione è stata tuttavia accordata da meno di 10 anni è riferita a determinate tipologie di condanne – numerate nell'art 627 del Codice d'istruzione criminale, come le pene d'ammenda o d'imprigionamento correzionale – la Corte può decidere che queste non costituiscano ostacolo ad una nuova riabilitazione prima del passaggio dei 10 anni.

¹⁵⁴ Art 623 Code d'instruction criminelle: Le condamné doit être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné et, s'il a été condamné pour infraction à l'article 489ter du Code pénal, il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais.

la Corte d'appello ha deciso che sia possibile derogare a tale condizione nel caso in cui il condannato si trovi nell'impossibilità di pagare i danni a causa di una indigenza economica e di tutti gli altri motivi indipendenti dalla sua volontà. L'istante deve avere inoltre una residenza certa in Belgio o all'estero. Per poter chiedere la riabilitazione, è necessario che il condannato abbia dato prova di ravvedimento e di buona condotta da un minimo di 3 anni per le condanne alle pene di polizia o alle pene correzionali ad un massimo di 5 anni per quanto concerne tutti gli altri casi (10 anni in caso di recidiva).

2.4.2.2. La procedura

Il condannato deve indirizzare la sua richiesta di riabilitazione al Procuratore del Re competente sul territorio e all'interno di questa domanda devono essere indicate le condanne per le quali il reo chiede di essere riabilitato e il luogo di residenza. La procura si occupa di creare il fascicolo e di raccogliere tutte le informazioni necessarie. Per quanto riguarda i delinquenti che si macchiano di delitti sessuali, il fascicolo deve contenere anche il parere di una commissione specializzata nel trattamento di tali criminali. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta, il procuratore generale sottopone il fascicolo al giudizio della camera della messa in accusa che emette la propria decisione a porte chiuse¹⁵⁵.

2.4.2.3. Gli effetti

La riabilitazione fa cessare, per il futuro del reo, tutti gli effetti e le incapacità che derivano dalla condanna, come per esempio il fatto di non poter più votare o di non poter essere eletto, e impediscono che essa funga da base alla recidiva e sia menzionata negli estratti del casellario giudiziario. Le condanne, inoltre, non possono costituire un ostacolo per l'ottenimento della condizionale. La riabilitazione però non restituisce i titoli, i gradi, le funzioni, gli impieghi e gli uffici pubblici dai quali un condannato è stato destituito, come ad esempio un titolo nobiliare, una funzione ministeriale o un grado nell'esercito, e non permette di beneficiare di un'eredità dalla quale si è stati esclusi¹⁵⁶.

¹⁵⁵ *Ibidem.*

¹⁵⁶ C. Hennau, J. Verhaegen, *op. cit.*

CAPITOLO TERZO

VITTIMA E CRIMINAL JUSTICE: ACCOGLIENZA O INDIFFERENZA?

3.1. *La figura della vittima nel contesto giuridico penale europeo ed internazionale* 3.1.1 *Vittima, giustizia penale, stato* 3.1.2 *Le vittime in tribunale: che cosa vogliono?* 3.1.3 *Bilanciare i diritti delle vittime e dei criminali* 3.1.4 *Alcune possibili soluzioni: restorative justice, mediazione penale, victim impact statement* – 3.2. *La vittima di reato all'interno del sistema penale italiano* – 3.3. *La vittima di reato all'interno del sistema penale belga* – 3.4. *Vittima e riabilitazione: quale relazione?*

3.1. La figura della vittima nel contesto giuridico penale europeo ed internazionale

3.1.1. Vittima, giustizia penale, stato

Quando una persona si trova, suo malgrado, a ricoprire il ruolo di vittima, diviene portatrice di numerose questioni riguardanti l'evento traumatizzante subito, molte delle quali sono di natura giuridica: quali sono i miei diritti? Posso essere risarcita? Chi mi può aiutare? Ecco quindi che diviene di primaria importanza indagare in merito al concetto di giustizia, che si definisce come quell'insieme di strategie locali e globali che possono e soprattutto devono essere utilizzate nel momento in cui si verifica un crimine, nonché come quella “forza istituzionale” di primaria importanza alla quale si rivolge una persona offesa dal reato.

In primis appare opportuno illustrare chi è la vittima e definire la scienza che si interessa del suo studio, cioè la vittimologia. Occuparsi di devianza e di crimine dal punto di vista della vittima è una prospettiva abbastanza recente, che sta assumendo nel corso degli anni un ruolo assai rilevante nell'ambito degli studi socio-criminologici e giuridici: per troppo tempo infatti “la vittima è stata considerata la 'parte dimenticata' della giustizia penale, la cui centralità è stata a lungo sottostimata, ignorata e sottovalutata”¹⁵⁷.

Sono state proposte molte definizioni del concetto di “vittima”, tuttavia è problematico fornire una descrizione completa ed esauriente di colui che è stato leso da un reato. Appaiono comunque soddisfacenti due definizioni presentate da altrettanti organismi internazionali. L'Assemblea Generale dell'ONU con la risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985 adotta la *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* e definisce “vittime” quelle persone che, sia singolarmente che collettivamente, hanno subito dei danni, ivi compreso il ferimento sia fisico che mentale, la sofferenza emotiva, la perdita economica o l'indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali. Inoltre, nel termine “vittima” vengono compresi, dove

¹⁵⁷ S. Walkate, *Handbook of victims and victimology*, Willan Publishing, Cullompton, 2007, p.11 [traduzione mia].

appaia appropriato, la famiglia, i parenti stretti e coloro che hanno subito un danno nel soccorrere e nell'aiutare le persone offese da un reato¹⁵⁸. La seconda definizione è quella indicata nella Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea (n. 2001/220/GAI) il 15 marzo 2001 a Bruxelles relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. L'articolo 1, punto a), intende la "vittima" come una persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro.

Entrambe le definizioni sono importanti per vari motivi: la prima perché allarga la nozione di vittima all'insieme di quei soggetti che, pur non subendo il danno in prima persona, possono soffrire degli effetti da esso prodotti (cioè il coniuge, i figli, la famiglia di origine, i tutori); la seconda perché identifica il danno con una serie di aspetti non esclusivamente di ordine materiale e fisico, ma anche psicologico, morale ed emotivo. L'intenzione della Decisione Quadro del 2001 è quella di indirizzare gli Stati membri ad affrontare e a risolvere il problema della criminalità dando centralità alla vittima, non limitandosi ad agire con l'unico obiettivo della repressione e della sanzione, ma con quello della prevenzione e del risarcimento materiale e morale¹⁵⁹. In particolar modo, tale decisione ha attribuito grande importanza ad alcuni diritti inalienabili della vittima, come il diritto ad ottenere informazioni¹⁶⁰, il diritto alla protezione¹⁶¹, il diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale¹⁶², il diritto ad avere una assistenza adeguata¹⁶³, il diritto ad essere aiutata

¹⁵⁸ "1. "Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power. 2. A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization. 3. The provisions contained herein shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or practices, property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability", in <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>

¹⁵⁹ E. Bianchini, "Le vittime dei reati: servizi di sostegno e prevenzione", in B. Bertelli, *Devianza, Forme di Giustizia, Prevenzione*, Valentina Trentini Editore, Trento, 2008, pp. 261-283.

¹⁶⁰ Art. 4 "Diritto di ottenere informazioni": "Ciascuno Stato membro garantisce che, in particolare fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa, alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi. [...] Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare, almeno nei casi in cui esiste un pericolo per la vittima, che, al momento del rilascio dell'imputato o della persona condannata per il reato, sia possibile decidere di informare la vittima, se necessario. [...]", in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:it:PDF>

¹⁶¹ Art. 8 "Diritto alla protezione": "Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari o alle persone assimilabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell'intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata. [...]", in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:it:PDF>

¹⁶² Art. 9 "Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale": "Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare

durante il procedimento¹⁶⁴, che gli stati membri sono tenuti ad osservare. Tuttavia, “il problema che emerge è quello relativo ad una concreta attuazione di tali principi che rischiano, ancora oggi, di restare lettera morta e di essere noti solamente da un punto di vista meramente teorico e non da quello operativo di gran lunga più importante”¹⁶⁵.

La nascita ufficiale della vittimologia, “lo studio delle vittime della vittimizzazione”¹⁶⁶, è una scienza recente si può far risalire alla fine del 1940, grazie al contributo dei due “padri fondatori” H. Von Hentig e B. Mendelsohn. Questa scienza si può definire “quella branca della criminologia che si interessa della vittima di un crimine e di tutto ciò che a questa si riallaccia, come la sua personalità, cioè i suoi tratti biologici, psicologici e morali, le sue caratteristiche socio-culturali, le sue relazioni con l’autore del reato ed infine il suo ruolo e l’eventuale influenza nella genesi e nella dinamica del delitto”¹⁶⁷ e viene descritta dalla Società Mondiale di Vittimologia (WSV) come “lo studio scientifico dell’estensione, della natura e delle cause di una vittimizzazione provocata da un crimine, le sue conseguenze per coloro che sono coinvolti e le reazioni poste in essere dalla società, in particolare dalla polizia e dal sistema giuridico penale, come dai volontari e dai professionisti”¹⁶⁸. Furono molti gli autori che, nel corso degli anni, cercarono di definire il concetto di vittima, di teorizzare la relazione esistente fra di essa e il criminale, di descrivere il concetto di “colpa”, cioè il grado di responsabilità attribuibile ad essa nel corso dell’evento criminoso¹⁶⁹. Infatti, bisogna partire dal presupposto che il delitto presuppone una relazione che lega e legherà per sempre in modo indissolubile l’autore e la vittima di un crimine. A tal proposito, è interessante il concetto sviluppato

adeguato risarcimento alla vittima. [...]”, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:it:PDF>

¹⁶³ Art. 13 “Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime”: “Ciascuno Stato membro promuove l’intervento, nell’ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all’uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime. Ciascuno Stato membro incentiva l’intervento nell’ambito del procedimento di tali persone o di organizzazioni di assistenza alle vittime, in particolare per quanto riguarda: a) la comunicazione di informazioni alla vittima; b) l’assistenza alla vittima in funzione delle sue necessità immediate; c) l’accompagnamento della vittima, se necessario e possibile, nel corso del procedimento penale; d) l’assistenza alla vittima, ove richiesta, dopo la fine del procedimento”, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:it:PDF>

¹⁶⁴ Art. 15 “Condizioni pratiche relative alla situazione della vittima nel procedimento”: “Ciascuno Stato membro si adopera affinché, nell’ambito del procedimento in generale e in particolare negli ambienti in cui operano organi la cui attività possa dare inizio ad un procedimento penale, la vittima non abbia a subire pregiudizi ulteriori o inutili pressioni. Ciò vale in particolare per una corretta accoglienza iniziale della vittima e per la creazione, nei luoghi in questione, di condizioni adeguate alla sua situazione. “Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 ciascuno Stato membro rivolge particolare attenzione alle strutture degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e delle organizzazioni di assistenza alle vittime”, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:it:PDF>

¹⁶⁵ S. Sicurella, *Vittime e istituzioni locali. Quale dialogo?*, Clueb, Bologna, 2010, p.42.

¹⁶⁶ J. Goodey, *Victims and Victimology. Research, policy and practice*, Pearson Education Limited, Harlow, 2004, p. 11 [traduzione mia].

¹⁶⁷ A. Balloni, *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983, p. 239.

¹⁶⁸ <http://www.worldsocietyofvictimology.org/> [traduzione mia]

¹⁶⁹ Si fa riferimento ai lavori di H. Von Hentig, *The Criminal and His Victims*, Schocken Books, New York, 1979 e B. Mendelsohn, “New Bio-psychosocial Horizons: Victimology”, *American Law Review*, vol. 13, 1974.

da Wolfgang¹⁷⁰ nel 1958 di *victim precipitation*, che si riferisce a quei casi in cui sarebbe la vittima a far precipitare l'azione delittuosa e a determinare il proprio rischio di vittimizzazione.

L'approfondimento dello studio della vittima migliora sicuramente le conoscenze del fenomeno criminale e può rendere più efficaci i mezzi per prevenire la criminalità ed attuare al meglio tutti quei servizi di sostegno alle vittime e di prevenzione di un atto delittuoso. Infatti, "la probabilità di divenire vittima di un crimine non è ugualmente distribuita fra tutti gli individui in quanto, indipendentemente dalla predisposizione genetica, esistono delle circostanze, proprie di alcuni soggetti, che favoriscono certi tipi di condotta criminale. Tali circostanze costituiscono una sorta di predisposizione specifica nei confronti di determinati reati"¹⁷¹.

Se da una parte devono essere posti in essere programmi di prevenzione alla vittimizzazione, è altrettanto utile, dall'altro lato, indirizzare verso il sostegno coloro che diventano vittime, per fare in modo che queste ultime non si sentano mai sole, abbandonate ed isolate: il sistema penale può e deve essere considerato fonte di aiuto e sostegno alle persone lese da un reato di un crimine durante la fase procedimentale, oltre a farsi carico e ad essere promotore del suo benessere. Lo stesso sistema penale deve inoltre evitare che la vittima, che già deve affrontare la conseguenze pubbliche e private dell'episodio delittuoso subito, subisca il fenomeno della "vittimizzazione secondaria", termine usato per descrivere la condizione della vittima nel processo penale¹⁷² quando essa "viene trattata dagli investigatori della polizia e dagli operatori del sistema processuale penale (soprattutto dai rappresentanti dell'accusa) in modo duro e brutale, viene messa in dubbio la sua credibilità e, talvolta, la sua moralità, per verificare correlativamente la personalità dell'imputato e le caratteristiche del fatto criminoso; deve poi ripetere infinite volte, spesso in modo ossessivo, narrazioni scabrose e dolorose relative al reato, ripercorrendo un tragico itinerario psicologico e subendo in tal modo un ulteriore trauma psicoemotivo talvolta aggravato dai danni addizionali legati alla pubblicità del fatto, connessa alla dimensione processuale; inoltre, se non rammenta, magari a distanza di anni, piccoli dettagli viene aspramente rimproverata. [...] In generale, non si può negare che per alcune vittime il coinvolgimento nel sistema della giustizia penale costituisce

¹⁷⁰ M.E. Wolfgang, *Patterns of Criminal Homicide*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Pennsylvania, 1958.

¹⁷¹ G. Gulotta, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 23. A tal proposito, risulta interessante lo studio condotto da Sparks riguardo ai fattori che possono contribuire alla vittimizzazione di un soggetto, in R.F. Sparks, *Research on Victims of Crime: Accomplishments, Issues and New Directions*, Rockville, Md: National Institute of Mental Health, Centre for Studies of Crime and Delinquency, U.S. Department of Health and Human Services, 1982.

¹⁷² Il fenomeno della vittimizzazione secondaria non si manifesta solamente all'interno delle aule di tribunale ad opera degli operatori della giustizia, ma può essere posta in essere anche dagli operatori dei centri sociali, dai tutori dell'ordine durante la denuncia del reato subito, dagli operatori sanitari durante le visite mediche, dall'esposizione mediatica non voluta.

un'esperienza traumatica, e ciò accade soprattutto nei riguardi delle vittime forse più vulnerabili, ovvero i bambini e le vittime di reati sessuali¹⁷³.

Se il sistema penale deve evitare l'insorgere del problema della vittimizzazione secondaria e rispondere alle diverse istanze portate dalle vittime, occorre comprendere come esso operi ed identificare norme e procedimenti atti al miglioramento della loro condizione, in quanto "rappresenta un metodo speciale, che però non significa universale, di risposta ai danni, ai conflitti e ai disordini"¹⁷⁴.

Il concetto di giustizia viene interpretato attraverso differenti definizioni e può assumere significati diversi in base alle persone, al tempo e allo spazio, evocando immagini di giustizia, equità, diritti umani, punizioni, libertà personale, protezione pubblica.

Come è noto, sono diversi i sistemi legali presenti sulla terra. Secondo il gruppo di ricerca dell'Università di Ottawa "JuriGlobe – World Legal System", il sistema legale maggiormente presente sulla terra, in accordo con la distribuzione della popolazione mondiale, è il sistema misto di civil law e diritto consuetudinario (28,10%), seguito dal sistema puro di civil law (23,94%) e dal sistema misto di common law, diritto musulmano e diritto consuetudinario (20,21%)¹⁷⁵. Sono dunque presenti considerevoli variazioni nel modo in cui i sistemi legali costituiscono la giustizia. I sistemi legali misti sono i più numerosi, che costituiscono una combinazione fra i common law, civil law, diritto musulmano e consuetudinario.

Il diritto consuetudinario, sul quale si basano stati africani e dell'Asia centrale, si basa sulla conoscenza locale, sulle tradizioni culturali e sugli usi e costumi. Spesso tale sistema è legato ad altri e rappresenta una combinazione con essi, come ad esempio il common law. Molti sistemi invece sono totalmente di common law, ad esempio nel Regno Unito o nel Nord America, o civil law, ad esempio in Europa e in Sud America. La distinzione maggiore fra queste due tipologie di sistemi è che il primo è principalmente guidato dai Tribunali e dalle sentenze decise dai giudici, che rappresentano un precedente per le decisioni che devono essere prese in futuro. È un diritto quindi basato sui precedenti giurisprudenziali più che su codici o atti normativi di organi pubblici, nel

¹⁷³ M. Corra, D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale: un approccio criminologico*, CEDAM, Padova, 1990, p. 62.

¹⁷⁴ D. Drake, J. Muncie, L. Westmarland, "Interrogating criminal justice", in D. Drake, J. Muncie, L. Westmarland (eds.), *Criminal Justice: Local and Global*, Willan Publishing, Cullompton, 2010, p. 2 [traduzione mia].

¹⁷⁵ Le altre percentuali sono rappresentate dal sistema puro di common law (6,31%), sistema misto di common law e diritto musulmano (5,29%), sistema misto di civil law e diritto musulmano (4,34%), sistema misto di civil law, diritto musulmano e consuetudinario (3,68%), sistema misto di common law e diritto consuetudinario (3,36%), sistema misto di common law e civil law (2,46%), sistema puro di diritto musulmano (0,85%), sistema misto di civil law, common law e diritto consuetudinario (0,79%), sistema misto di common law, civil law, diritto musulmano e consuetudinario (0,48%), sistema misto di civil law, common law, diritto ebraico e musulmano (0,11%), sistema misto di diritto musulmano e consuetudinario (0,07%), infine il sistema consuetudinario puro (0,004%). Le percentuali sono calcolate su una popolazione mondiale pari a 6.517.550.000 individui e i dati sono riferiti all'anno 2008. In <http://www.juriglobe.ca/eng/syst-demo/tableau-popu.php>

quale la legge si sviluppa su una base di “caso per caso”. Al contrario, il civil law, identificato con il diritto romano, opera attraverso codici di leggi, stabiliti dai legislatori, che guidano i giudici nell’emanazione delle loro sentenze. In questi sistemi il giudice deve quindi attenersi, per quanto possibile, alla legge ed allo spirito del legislatore, che è sovrano in quanto eletto direttamente dal popolo. Con lo sviluppo del sistema giuridico la giurisprudenza, in particolare quella delle corti supreme, assume un potere ed un’ autorità sempre maggiore: tali decisioni, pur non avendo la forza delle leggi, vengono spesso utilizzate dai giudici di merito al fine di formulare la sentenza, poiché esse si riferiscono a norme di ordine superiore, come la Costituzione o le norme sovranazionali europee¹⁷⁶.

Questi sistemi legali hanno influito sulla creazione di una giustizia penale e conseguentemente su ciò che viene considerato crimine, sui sistemi penali, sull’operatività di un procedimento penale e sul ruolo della vittima in quest’ultimo. “Interrogare” la giustizia criminale è un incarico gravoso in quanto, come già osservato, la costituzione della giustizia in generale, e di quella penale-criminale in particolare, spesso dipende da ciò che viene considerato giusto o ingiusto attraverso i contesti storici e sociali, dai singoli punti di vista o dal cambiamento delle sensibilità sociali¹⁷⁷.

Al giorno d’oggi, al sistema di giustizia è richiesto di bilanciare le necessità e i diritti delle vittime, degli offensori e, al tempo stesso, della comunità, in un processo di competenza dello Stato, che deve essere però costantemente e in maniera sempre maggiore influenzato dalla cooperazione di enti pubblici e privati impegnati nella prevenzione al crimine e dai nuovi modelli di *governance*¹⁷⁸. Infatti, “Le implicazioni dell’introduzione della prospettiva della vittima all’interno del delicato equilibrio fra lo stato e il reo producono importanti questioni per il futuro della giustizia criminale”¹⁷⁹.

3.1.2. Le vittime in tribunale: che cosa vogliono?

È da lungo tempo che ricerche e normative¹⁸⁰ denunciano la necessità di supportare le vittime all’interno del procedimento penale: dando loro informazioni, educando le agenzie statali e sociali

¹⁷⁶ D. Drake, J. Muncie, L. Westmarland, *op.cit.*

¹⁷⁷ *Ibidem.*

¹⁷⁸ J. Goodey, *op.cit.*

¹⁷⁹ A. Crawford, J. Goodey, *Integrating a Victim Perspective within Criminal Justice. International database*, Ashgate, Dartmouth, 2000, p. 1 [traduzione mia].

¹⁸⁰ Per quanto concerne le ricerche, si possono citare, in ambito italiano, una ricerca effettuata dall’Università di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche tramite questionario relativo alla percezione della figura delle vittime, somministrato nel periodo novembre 2002 – gennaio 2003 a studenti dell’ateneo di Bologna e a vigili di quartiere del comune di Milano, in R. Bisi (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Franco Angeli, Milano; una ricerca curata dall’Università di Bologna a Palermo nel 2007 svolta tramite interviste ad un campione rappresentativo della regione Emilia Romagna in tema di processi di vittimizzazione, in A. Balloni, R. Bisi, S. Costantino (a cura di), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2008; infine la ricerca di dottorato svolta da S. Sicurella nel triennio 2006-2008 concernente vittimizzazione e percorsi di vita, in S. Sicurella, *Vittime e istituzioni locali. Quale dialogo?*, Clueb, Bologna, 2010. In ambito internazionale, si

ad una prospettiva vittimologica, elargendo loro differenti tipologie di compensazione, favorendo politiche di mediazione e riconciliazione.

Le vittime sono al giorno d'oggi marginalizzate in ogni fase del procedimento penale: “[...] la mancanza di informazioni, di supporti, di trattamenti cordiali ed affabili in tutte le parti del procedimento contribuisce significativamente alla nascita di sentimenti di intimidazione e confusione”¹⁸¹, facendo apparire alle persone offese come terrificante la prospettiva di presentarsi e deporre in tribunale.

Inevitabilmente la vittima e lo stato sono portatori di differenti prospettive riguardanti la natura dell'offesa e il modo di affrontarla. Per le vittime, il reato subito è una questione personale e richiede una riparazione, materiale ed emotiva. Per lo Stato il crimine rappresenta invece una violazione del codice penale, che necessita di una risposta certa, veloce ed imparziale da parte della legge e del mondo giudiziario. È necessario creare un equilibrio fra l'aspetto privato e pubblico di un delitto, in modo tale che la vittima possa avere voce all'interno del procedimento, che è sbilanciato verso lo Stato e verso la salvaguardia dei diritti dell'autore del reato¹⁸².

La questione principale consiste dunque nel riuscire ad integrare le necessità e i bisogni delle vittime nel procedimento penale, processo che dovrebbe essere preposto alla salvaguardia dei loro diritti. Il mondo giudiziario deve pertanto avere una doppia finalità: tutelare il punto di vista della parte lesa e preservare i diritti degli offensori.

Una vittima, spaventata all'idea di parlare di fronte ad un giudice, al suo accusatore, agli avvocati, alle altre persone presenti in aula, ma al contempo decisa a far valere i propri diritti raccontando il trauma subito, è portatrice di aspettative legittime in merito allo svolgimento del suo procedimento. La JUSTICE Committee ne individua alcune¹⁸³: innanzitutto, un appropriato riconoscimento del ruolo e delle responsabilità della vittima all'interno di ogni processo penale, oltre alla chiara individuazione delle competenze di ogni istituzione, agenzia o individuo coinvolto in questo procedimento. Inoltre, le persone offese si aspettano supporto ed assistenza; informazioni e spiegazioni riguardo ciò che accadrà in tribunale per essere coscienti di quello che succederà in ogni stadio del procedimento; la minimizzazione di ogni eventuale danno o sofferenza provocato dal procedimento penale, compreso quello riferito ai costi del processo; infine, compensazione e

segnalano la ricerca condotta dalla Research School of Social Science, Università Nazionale Australiana, in tema di vittime e restorative justice, in H. Strang, *Repair or Revenge. Victims and Restorative Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2002 e il rapporto delle Justice Committee riguardo il ruolo della vittima nella giustizia penale in UK, in A. Crawford, J. Goodey, *Integrating a Victim Perspective within Criminal Justice. International database*, Ashgate, Dartmouth, 2000.

La normativa di riferimento è invece la già citata Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea, n. 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001.

¹⁸¹ B. Williams, M. Hall, “Victims in the criminal justice process”, in A. Hucklesby, A. Wahidin (eds.), *Criminal Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2009, p.280 [traduzione mia].

¹⁸² H. Strang, *Repair or Revenge. Victims and Restorative Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2002.

¹⁸³ A. Crawford, J. Goodey, *op. cit.*

minimizzazione delle conseguenze dell'offesa. È quindi importante che la giustizia assicuri che le persone offese dal reato siano informate su ciò che accadrà, su ogni possibile accordo stipulato con l'autore del crimine e soprattutto riguardo le conseguenze di un rinvio a giudizio. Allo stesso modo, deve essere garantita l'incolumità della vittima e la salvaguardia dei suoi diritti in ogni fase del processo.

Queste sono dunque le aspettative delle vittime legate all'esecuzione del procedimento penale; non bisogna però sottostimare le problematiche che esse si trovano ad affrontare in tribunale. La mancanza di partecipazione all'interno del un sistema penale implica che spesso le vittime non ricevano informazioni sullo stato e sugli sviluppi del loro caso, ad esempio sulle date dell'udienza o sull'ammontare delle spese. Esse non sono messe al corrente neanche delle stesse fasi di un procedimento, inclusi i dati pratici, ad esempio il luogo del processo, come arrivare in tribunale, cosa portare, nonché riguardo l'esito dello stesso. Le vittime lamentano anche il trattamento poco cortese degli avvocati, la mancanza di strutture basilari (come stanze solo per loro in modo da non incontrare nell'attesa del processo il loro carnefice o una collocazione all'interno delle aule di tribunale) e di prestazioni atte ad assisterle, come ad esempio servizi dedicati unicamente all'aiuto e al supporto alle persone offese. Inoltre le vittime possono sentirsi vulnerabili ed intimidite di fronte ad un sistema che è quasi sconosciuto sino a quando, purtroppo, esse ne devono usufruire¹⁸⁴. Insomma: "le vittime [...] sono come 'straniere' all'interno del palazzo di giustizia e, quindi, all'interno del processo penale"¹⁸⁵.

Dopo aver delineato le difficoltà che una vittima incontra nel momento in cui entra in un'aula di tribunale, è possibile ora identificare le loro necessità e le richieste di cui si fanno portatrici.

Heather Strang identifica sei principali esigenze¹⁸⁶:

1. le vittime vogliono un processo in cui le loro istanze possano essere accolte: si può infatti affermare che all'interno del procedimento penale sia prevalente l'opinione dei professionisti del sistema giudiziario, come gli avvocati, i giudici, le autorità statali, piuttosto che quella della persona offesa dal reato. C'è sicuramente un obbligo da parte dello Stato di regolare le controversie, di ridurre i conflitti nell'interesse di tutti i suoi cittadini e di proteggere le persone offese dalle conseguenze di ordine emotivo e materiale, ma certamente anche le vittime devono poter esprimere, in sede istituzionale, la loro opinione. Esse corrono il rischio di sentirsi frustrate, deluse ed impotenti: non possono raccontare il delitto che hanno subito in prima persona e sono consapevoli che le priorità del sistema

¹⁸⁴ B. Williams, M. Hall, *op. cit.*

¹⁸⁵ J. Shapland, M. Hall, "Victims at court: necessary accessories or principal players at centre stage?", in A. Bottoms, J.V. Roberts (eds.), *Hearing the victim. Adversarial justice, crime victims and the State*, Willan Publishing, Cullompton, 2010, p. 167.

¹⁸⁶ H. Strang, *op. cit.*

penale non contemplano il loro benessere. Se dunque esse avessero l'opportunità di esprimere la loro visione della dinamica criminosa, crescerebbe il loro livello di soddisfazione;

2. le vittime vogliono maggiori informazioni sul procedimento e sul suo esito: “più contatti con le autorità della giustizia penale, maggiore il livello di soddisfazione”¹⁸⁷;
3. le vittime vogliono partecipare al loro procedimento: una delle lamentele riproposte dalle persone danneggiate da un reato è rappresentata dal fatto che esse non sono incoraggiate a prendere parte al loro caso e il loro status viene così relegato a semplice testimone del fatto compiuto. Una delle strategie sviluppate al fine di incrementare la partecipazione della vittima è rappresentata dal “victim impact statement”, che consiste in una dichiarazione, scritta o orale, presentata dalle vittime. Questo strumento permette loro di riportare, durante il procedimento penale, una descrizione dei danni causati dal crimine e di esprimere la propria rabbia e le proprie frustrazioni, oltre alle conseguenze subite da un punto di vista fisico, psicologico e finanziario;
4. le vittime vogliono essere trattate con rispetto ed onestà: in generale, la soddisfazione delle vittime è fortemente collegata alla sentenza imposta al criminale, ma ancora di più esse sono appagate se percepiscono che la sentenza è giusta;
5. le vittime vogliono una riparazione monetaria: esse vorrebbero essere risarcite dal proprio offensore, perché pensano che il risarcimento sia un obiettivo giusto del procedimento penale e che sia parte integrante della giustizia criminale;
6. le vittime vogliono una riparazione emotiva e delle scuse: oltre alle perdite materiali, bisogna tenere in considerazione la dimensione psico-emotiva. La riparazione dei danni emotivi viene spesso considerata più importante di una riparazione monetaria o finanziaria.

Emerge dunque una situazione caratterizzata dalla mancanza di attenzione, in generale, alle necessità delle vittime e, in particolare, alla riparazione del danno da loro subito. L'esperienza per una vittima all'interno del tribunale risulta essere frustrante ed alienante a causa della costante mancanza di comunicazione, della percezione della mancanza di procedure giuste, dell'esclusione dalla fase decisionale del processo. Infine, le vittime necessitano del ripristino dei sentimenti di sicurezza, di dignità e serenità precedenti l'azione criminosa. Si può concludere che “alle vittime è prestata poca attenzione dal sistema di giustizia penale e scarso riguardo è posto ai loro bisogni o al loro desiderio di partecipare, o almeno di essere messe al corrente, al loro procedimento. [...] E’

¹⁸⁷ *Ibidem*, p. 11 [traduzione mia].

solo attraverso una radicale ristrutturazione della giustizia criminale che può essere dato alla vittima ciò che le è dovuto”¹⁸⁸.

3.1.3. Bilanciare i diritti delle vittime e dei criminali

Indubbiamente una vittima deve poter essere ascoltata nelle aule di tribunale e deve avere voce all'interno del procedimento penale. La nascita e l'incremento di nuovi diritti delle vittima non devono però avvenire a discapito di quelli del reo. L'opposizione diritti dell'imputato-diritti della vittima dovrebbe essere superato a favore di nuovi sviluppi della giustizia criminale.

È utile domandarsi come e se le vittime possono essere incluse con successo in un sistema di giustizia criminale che è tradizionalmente costruito sulla base del conflitto fra offensore e Stato, in cui la persona offesa rimane esclusa. Promuovere ed implementare iniziative che possano aiutare le vittime, dare loro la giusta importanza, riconoscere la loro libertà di partecipare ad ogni livello del procedimento (ma non in quello decisionale), non significa toccare le necessità e i bisogni dell'offensore. Ad esempio, dare informazioni alle vittime riguardo la data di rilascio dell'autore del suo crimine non intacca i diritti di quest'ultimo, mentre contemporaneamente esse sentono che le proprie istanze sono tenute in considerazione. Emerge sempre di più quindi la necessità di creare un modello di giustizia che rappresenti un punto di equilibrio fra i diritti della vittima e quelli del criminale, all'interno del quale essi partecipino e vengano accolti allo stesso modo¹⁸⁹.

Bisogna quindi credere nella possibilità di “[...] sviluppare delle riforme che migliorino l'esperienza della vittima senza minare i diritti dell'accusato, e queste riforme possono essere positive per entrambi. Il massimo che la giustizia criminale può fare è sviluppare questo processo 'vincitore-vincitore', allontanandosi da quello corrente che è 'perdente-perdente' [...]”¹⁹⁰.

Dunque, la sfida maggiore per le diverse iniziative a favore di una giustizia che comprenda anche il punto di vista delle vittime è quello di non erodere i diritti degli imputati.

3.1.4. Alcune possibili soluzioni: *restorative justice*, mediazione penale, *victim impact statement*

Come già sottolineato, la vittima è da sempre ai margini del sistema giustizia. Nel corso degli ultimi anni, fortunatamente, molti esponenti del mondo accademico e legale si sono adoperati al fine di migliorare la sua posizione nel procedimento penale.

L'approccio della *restorative justice* può rappresentare una strada autorevole per aiutare coloro che sono stati danneggiati da un delitto. I principi generali della *restorative justice* promuovono la

¹⁸⁸ *Ibidem*, p. 3 [traduzione mia].

¹⁸⁹ J. Goodey, *op.cit.*

¹⁹⁰ S. Walkate, *op. cit.*, p. 283 [traduzione mia].

riparazione del danno alla persona offesa dal reato e alla comunità, la reintegrazione dell'offensore nella società e la ripresa di un dialogo fra le vittime, i criminali e la comunità. Questa forma di giustizia favorisce pratiche quali la mediazione fra la vittima e l'autore del reato e altri processi informali che hanno lo scopo di facilitare decisioni di ordine riparativo, come la presentazione di scuse dell'autore del reato alla vittima e alla comunità¹⁹¹. La *restorative justice* si focalizza sulla riparazione del danno, promuove un'attiva partecipazione del reo e della persona lesa, aiutando quest'ultima ad identificare i propri bisogni e le proprie necessità.

La giustizia riparativa può manifestarsi secondo diverse forme, le quali hanno tutte come obiettivo il benessere e il ristoro della vittima, del criminale e della comunità. Gli elementi centrali possono essere riscontrabili nei seguenti punti: "1. Il crimine è in primo luogo un conflitto fra la vittima, l'autore del reato e la comunità; solo secondariamente è una violazione della legge. 2. L'obiettivo principale della giustizia penale dovrebbe essere quello di riconciliare le parti e riparare la sofferenza causata dal crimine. 3. Il processo penale dovrebbe facilitare la partecipazione delle vittime, degli offensori e della loro comunità. Non dovrebbe essere dominata dallo Stato escludendo gli altri"¹⁹².

La *restorative justice* è quindi un processo in cui tutte le parti coinvolte in un reato si incontrano per risolvere assieme le conseguenze e le implicazioni provocate dal crimine. Per "parti coinvolte in un reato" si includono la vittima, l'offensore, con la possibilità, per entrambi, di implicare anche le rispettive famiglie, e i membri dell'intera comunità, la quale può contribuire alla risoluzione dei conflitti. Sono inoltre implicati in questo processo i rappresentanti della giustizia penale e le agenzie sociali. Dunque le vittime hanno un ruolo centrale all'interno di questo nuovo paradigma, assumendo un'importanza sino ad ora nuova e sconosciuta. Le parti coinvolte si ritrovano assieme, secondo differenti modalità (ad esempio la mediazione, la *victim-offender conferencing*¹⁹³, il *sentencing circle*¹⁹⁴), in un ambiente informale, lontano dalle limitazioni delle aule del tribunale, per

¹⁹¹ M. Achilles, H. Zehr, "Restorative Justice for Crime Victims: the Promise, the Challenge", in G. Bazemore, M. Schiff (eds.), *Restorative Community Justice. Repairing harm and transforming communities*, Anderson Publishing, Cincinnati, 2001, p. 90 [traduzione mia].

¹⁹² H. Strang, *op. cit.*, p. 44 [traduzione mia].

¹⁹³ Il *victim-offender conferencing* consiste in un incontro, spesso volte utilizzato nella giustizia minorile, in cui sono presenti la vittima, l'autore del reato, le rispettive famiglie, persone che siano legate ed abbiano buoni rapporti con l'offensore, i supporters delle vittime e infine un mediatore professionista esperto in materia. Questa pratica è nata nel 1989 e si è sviluppata in Nuova Zelanda a favore dei giovani che avevano bisogno di discutere con i familiari del reato commesso. Successivamente venne introdotta in questa "discussione" anche la vittima del reato e i suoi congiunti. Un modello simile è ora sviluppato anche in Inghilterra, Galles, Stati Uniti. In I. Aertsen, R. Mackay, C. Pelikan, J. Willemsens, M. Wright, *Rebuilding community connections: mediation and restorative justice in Europe*, Council of Europe publishing, Strasbourg, 2004.

¹⁹⁴ Il *sentencing circle* si è sviluppato in Canada e in altri Paesi anglosassoni a partire dagli anni Novanta e consiste in un incontro di natura sanzionatorio-conciliativo in cui sono presenti, oltre alla vittima e all'autore del reato, i rispettivi congiunti, il mediatore, anche membri della comunità. Tale colloquio ha lo scopo, tramite la partecipazione, accanto al giudice, di tutta la comunità locale, di regolare le controversie di natura penale sorte all'interno della comunità. In I. Aertsen, R. Mackay, C. Pelikan, J. Willemsens, M. Wright, *op. cit.*

discutere le circostanze e risolvere le conseguenze del crimine. Gli elementi principali della giustizia riparativa possono essere riscontrati in alcuni elementi: innanzitutto, la riconciliazione fra la vittima e l'autore del reato e la presenza di scuse sincere da parte dell'offensore; il risarcimento alla persona offesa del danno subito in forma di compensazione monetaria o simbolica; la riabilitazione del criminale per ridurre il rischio di recidiva, per prevenire future forme di vittimizzazione e per ricostruire quel senso di comunità leso dall'evento delittuoso¹⁹⁵.

In Europa, la mediazione penale rappresenta la realizzazione più nota ed utilizzata della giustizia riparativa. Essa consiste in un incontro fra la vittima e l'autore del suo reato, solitamente alla presenza di uno o due mediatori, al duplice scopo di risarcire la vittima, anche in modo simbolico, del danno subito e di offrire la possibilità all'autore del reato di scusarsi dei danni causati: “[...] in effetti la mediazione è quel processo di scambio, di interazione appunto, attraverso il quale si offre alla vittima l'opportunità di incontrare gli autori dei delitti che le hanno procurato danno, per fornirle un sostegno psicologico e per consentirle di ottenere un equo compenso per il danno subito”¹⁹⁶.

All'inizio del processo di mediazione sia l'autore che la vittima vengono ascoltati separatamente dal mediatore, il quale deve valutare se vi siano le condizioni per le quali non è possibile intraprendere il percorso, come ad esempio il rischio di violenza fisica o verbale o la presenza di patologie psichiatriche. In molti casi l'offensore è il primo ad incontrare il mediatore, al fine di non alimentare le aspettative della vittima nel caso in cui non sia possibile procedere. Dopo questa fase iniziale si passa alla sessione di mediazione, che deve svolgersi in un luogo neutrale. Agli incontri partecipano sempre sia l'autore che la vittima del reato. Sono previsti diversi approcci metodologici che guidano lo svolgimento pratico degli incontri, anche a seconda del reato che è stato perpetrato; tutti comunque hanno lo scopo di rafforzare chi ha causato il danno e chi lo ha subito, dando loro la possibilità di parlare e di chiarirsi in un ambiente che non è accusatorio. Lo scopo è quello di

¹⁹⁵ Al fine di diffondere la conoscenza ed implementare lo sviluppo della giustizia riparativa, è degna di nota l'esperienza dell'*European Forum for Restorative Justice*, che trova parzialmente le sue origini nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa riguardante la mediazione nelle materie penali (1996-1999). Esso nasce dall'idea di un gruppo di studiosi ed accademici decisi a diffondere e divulgare le tematiche della *restorative justice* e della mediazione in ambito penale: venne così riunito un team di esperti provenienti da ogni nazione europea ed organizzata la prima conferenza nell'ottobre 1999. La segreteria del forum si trova presso il Dipartimento di Legge e Criminologia dell'Università Cattolica di Leuven. Successivi incontri, seminari e laboratori portarono alla fondazione nel dicembre del 2000 del “Forum Europeo per la Mediazione Vittima-Criminale e Giustizia Riparativa” (*European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice*), il quale venne rinominato nel 2004 *European Forum for Restorative Justice*. In accordo con il proprio statuto, l'obiettivo principale del forum è quello di promuovere lo sviluppo e la diffusione della mediazione penale fra autore e vittima di reato e delle altre pratiche della giustizia riparativa in tutta Europa. Le altre finalità del forum sono la promozione a livello internazionale dello scambio di informazioni e di mutuo aiuto; la promozione di uno sviluppo effettivo delle politiche e delle basi teoriche della giustizia riparativa, dei servizi e della legislazione; attività di ricerca. Il sito internet del forum è: www.euforumrj.org. In I. Aertsen, “Restorative justice through networking: a report from Europe”, in J. Glazewski, E. Van Der Spuy, S. Parmentier, A. Dissel (eds.), *Restorative justice: politics, policies and prospects*, Juta, Cape Town, 2007, pp. 91-112.

¹⁹⁶ A. Balloni, “Prefazione”, in R. Bisi (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 8.

esprimere i propri sentimenti e di ascoltare quelli dell'altro. La vittima e l'offensore hanno la possibilità di intervenire con un breve discorso descrivendo come è stato vissuto l'evento criminoso, senza essere interrotti dall'altro: la prima espone la necessità di ottenere un risarcimento finanziario o emotivo, mentre al secondo è data la possibilità di riparare al torto inflitto, anche solamente attraverso un sincero pentimento. Molto spesso il percorso di mediazione si conclude con un accordo scritto, che può essere visionato al giudice nel momento in cui deve emettere la sentenza¹⁹⁷. La mediazione è prevista in molti paesi, come gli Stati Uniti, il Canada, l'Inghilterra, il Galles, la Francia, il Belgio, l'Austria, la Germania, l'Italia (solo per quei reati commessi dai minorenni e per quelli di competenza del Giudice di Pace penale) ognuno dei quali ha sviluppato proprie modalità di implementazione e l'introduzione in momenti diversi del procedimento penale. È comunque presente una Raccomandazione R(99) 19 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa¹⁹⁸ (*Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation no. r (99) 19 of the committee of ministers to member states concerning mediation in penal matters*) relativa alla mediazione in materia penale, che stabilisce i principi e le linee guida che devono essere osservate dagli Stati membri al fine di promuovere e sviluppare la mediazione penale. Questa raccomandazione delinea sei direttrici di lavoro: "Definizione", "Principi generali", "Basi legali", "Il funzionamento della giustizia penale in relazione alla mediazione", "Il funzionamento dei servizi di mediazione" e "I continui sviluppi della mediazione".

Fino ad ora è stato osservato come l'approccio della *restorative justice* e della mediazione penale possano essere concretamente utili per accrescere nelle persone offese dal reato sentimenti di soddisfazione. Un altro "successo" da attribuire ai movimenti a favore delle vittime può essere considerato il *Victim Impact Statement*.

Infatti, "Il diritto di partecipare al processo, incluso il diritto ad assistere al procedimento penale e di essere ascoltate durante le diverse fasi di quest'ultimo, è importante per le vittime di reato. La maggior parte delle vittime è interessata a partecipare al procedimento e a riportare, con parole proprie, la sua storia"¹⁹⁹. E proprio questo offre il *victim impact statement*: in alcune nazioni (come gli Stati Uniti, il Canada, la Nuova Zelanda, l'Olanda), durante il procedimento penale, le vittime hanno la possibilità di essere ascoltate dalla corte. Tale atto consiste in una dichiarazione presentata in forma scritta o orale che permette alle persone lese dal reato di raccontare i danni causati dal crimine e di esprimere rabbia, frustrazioni e le conseguenze subite da un punto di vista fisico, psicologico e finanziario. Il *victim impact statement* intende quindi dare voce alle vittime all'interno

¹⁹⁷ I. Aertsen, R. Mackay, C. Pelikan, J. Willemsens, M. Wright, *op.cit.*

¹⁹⁸ [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec\(99\)19&Sector=CM&Lang=en](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(99)19&Sector=CM&Lang=en)

¹⁹⁹ J.V. Roberts, E. Erez, "Communication at sentencing: the expressive function of Victim Impact Statement", in A. Bottoms, J.V. Roberts (eds.), *Hearing the victim. Adversarial justice, crime victims and the State*, Willan Publishing, Cullompton, 2010, p. 248 [traduzione mia].

del procedimento penale, incoraggiando il racconto delle conseguenze del crimine. Esso può essere presentato dalla stessa persona offesa, da qualcuno che parla a suo nome, dai parenti della vittima deceduta, dai genitori o dal tutore di un bambino, da un coniuge. La presentazione di un *impact statement* è volontaria: nessuna vittima è obbligata a scriverne uno, essa deve coscientemente scegliere di informare la corte dell'impatto del crimine sulla sua vita. Dal momento in cui questo documento volontario è stato prodotto, esso deve essere preso in considerazione dal giudice nel momento in cui emette la sentenza²⁰⁰.

Questi strumenti non sono presenti in tutte le nazioni, europee o mondiali, e la loro applicazione è sicuramente parziale; essi concorrono a dare voce alle vittime proprio nel momento in cui hanno più bisogno di esprimere le proprie emozioni: rabbia, frustrazione, disturbi, ma anche speranza, aspettative, desideri. Così: “[...] dare alle vittime diritti nel procedimento penale riduce la loro alienazione, incrementa la loro soddisfazione e la sensazione di essere trattate giustamente, infine restituisce la dignità”²⁰¹.

Il paradigma della *restorative justice* non è certamente esente da critiche e da giudizi negativi. Il primo problema che si pone riguarda la posizione che le pratiche della giustizia ripartiva devono occupare all'interno del sistema penale. In particolare, si può ragionare sul fatto se essa possa essere considerata una forma alternativa di giustizia o un modello che affianchi quelli di giustizia tradizionale (in particolare l'esempio riabilitativo). Da un lato gli strumenti di questo paradigma possono realizzarsi completamente al di fuori del sistema penale, operando in maniera parallela al procedimento ordinario, ma senza rapporti con esso. Dall'altro lato, la giustizia ripartiva può rappresentare un'alternativa al sistema penale, realizzando i propri obiettivi comunque sempre al suo interno. Legato a questo aspetto si trova il concetto di assunzione di responsabilità da parte dell'autore del reato, presupposto affinché ogni pratica ripartiva possa verificarsi ed elemento dal quale non si può prescindere. “Ma l'assunzione, o riassunzione di responsabilità, dovrebbe essere tanto più sostanzialmente tale quanto più si allontani da quei rischi di strumentalità che strutturalmente sono presenti in questa idea della giustizia ripartiva”²⁰². È necessario pertanto evitare quelle pressioni che possano spingere l'autore del reato a partecipare, ad esempio, ad una pratica mediatrice in modo strumentale, opportunistico e finalizzato ad ottenere dei benefici processuali. Contemporaneamente, la vittima non deve sentirsi costretta a comprendere e ad essere indulgente nei confronti dell'autore del reato. La scelta di partecipare alla mediazione deve essere assolutamente volontaria e può essere revocata in qualsiasi momento, tornando senza alcun

²⁰⁰ <http://www.crcvc.ca/docs/VictimImpactStatements.pdf>

²⁰¹ A. Crawford, J. Goodey, *op. cit.*, p. 165 [traduzione mia].

²⁰² G. Mosconi, *La giustizia ripartiva come alternativa al carcere*, in <http://www.ristretti.it/giornale/numeri/42007/giustiziaripartiva.htm>

pregiudizio all'*iter* procedimentale. Le finalità della giustizia riparativa consistono nella ricomposizione del conflitto e in una forma di risarcimento alla vittima. Il conflitto però prevede una situazione di disparità fra l'autore e la vittima, differenza che nelle attività riparative non dovrebbe essere presente. Può essere inoltre presente il rischio che proprio la riparazione nei confronti della vittima venga imposta come ulteriore sanzione e come ultima possibilità per ottenere benefici giudiziari.

3.2. La vittima di reato all'interno del sistema penale italiano

La figura della vittima è stata per lungo tempo ignorata e dimenticata nel contesto giuridico, criminologico, sociale italiano; prova di questo è il fatto che la stessa parola "vittima" non sia praticamente mai usata dai legislatori moderni, che preferiscono usare termini come "soggetto", "offeso", indicando in questo modo colui che è titolare del bene tutelato dalla norma che il reato ha infranto.

Il diritto penale italiano offre una definizione del termine "persona offesa da un reato" parziale e sicuramente non soddisfacente. L'art. 74 del Codice di procedura penale prevede: "L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato il danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile". La definizione giuridica di vittima quindi si esaurisce solamente in "soggetto al quale il reato ha recato il danno" ed è collegata all'esercizio, all'interno del procedimento penale, dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento di un danno. Infatti, "la nozione di vittima è più ampia di quella tradizionale di 'persona offesa dal reato' e consente di estendere a tutti coloro che subiscono fenomeni di vittimizzazione gli strumenti preventivi e terapeutici che la società predispone (o dovrebbe predisporre) per le vittime della criminalità ed, in generale, delle macroscopiche disfunzioni della realtà odierna"²⁰³.

Il diritto italiano distingue tra il soggetto titolare dell'azione civile e la figura dell'offeso del reato: il primo "va ricondotto nell'ambito della tutela della sfera patrimoniale e del diritto al risarcimento del danno che dall'azione criminosa sia ad essa derivato"²⁰⁴, la seconda, invece, "opera nel contesto del riconoscimento ufficiale di un interesse del privato alla persecuzione penale dell'autore del reato. Da questo punto di vista, si può ben condividere l'opinione secondo la quale alla persona offesa viene, sostanzialmente, assegnato un ruolo di accusa penale privata, sussidiaria o accessoria rispetto

²⁰³ M. Corraja, D. Riponti, *op. cit.*, p. XVII.

²⁰⁴ D. Siracusano, A. Galati., G. Tranchina, E. Zappalà, *Diritto processuale penale. Volume primo*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 194.

a quella pubblica”²⁰⁵: una vittima può quindi solamente aspirare all’ottenimento di un risarcimento economico che spesse volte non sarà soddisfacente, mentre è priva di qualsiasi diritto nella fase decisionale.

Oltre agli individui fisici, anche le persone giuridiche, pubbliche o private vengono considerate “persone offese dal reato”. Inoltre, come è previsto nell’art. 91 del Codice di procedura penale, possono costituirsi parte civile all’interno di un procedimento penale e godere, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato anche enti ed associazioni senza scopo di lucro che tutelano gli interessi lesi dal reato. La loro partecipazione è comunque subordinata al consenso delle persone offese (art. 92 c.p.p.), “e ciò per impedire presenze che potrebbero risultare a questi non graditi [...] il soggetto direttamente interessato ha tutto il diritto di pretendere che le proprie mosse non vengano ostacolate”²⁰⁶.

Come afferma l’art. 90 comma 1 del Codice di procedura penale “La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova”. I diritti e le facoltà in mano alla persona offesa sono principalmente di impulso e di controllo: per esempio essa ha diritto a nominare un difensore con funzione di mera assistenza tecnica; ad usufruire del gratuito patrocinio; a sollecitare al pubblico ministero la promozione dell’incidente probatorio e quindi ad assistervi personalmente; a presentare opposizione all’archiviazione richiesta dal pubblico ministero; ad essere avvisata della data dell’udienza preliminare, alla notifica del decreto che dispone il giudizio; a sollecitare il pubblico ministero affinché proponga impugnazione. L’offeso inoltre ha facoltà di sollecitare al procuratore generale l’avocazione delle indagini preliminari, di suggerire domande nel corso dell’esame testimoniale in dibattimento. Fra diritti e facoltà vi è differenza nelle conseguenze: mentre nel primo caso il destinatario (che può essere il giudice o il pubblico ministero) ha il dovere nel pronunciarsi attraverso un procedimento, nel secondo caso questo obbligo viene a cadere²⁰⁷.

La vittima assume un ruolo rilevante nel diritto penale sostanziale per quanto concerne la qualificazione delle fattispecie punibili; così l’età della persona offesa può rendere illeciti fatti penalmente leciti (per esempio atti sessuali con minori). In altri casi viene presa in considerazione la condizione di infermità, di status, di parentela della vittima, che determina la configurabilità di attenuanti o aggravanti nella decisione della pena per il reo²⁰⁸. Dunque la presenza della vittima è funzionale per discernere ciò che è lecito da ciò che non lo è, oppure per decidere la punizione per

²⁰⁵ *Ivi.*

²⁰⁶ *Ibidem*, p. 200.

²⁰⁷ *Ibidem.*

²⁰⁸ V. Zinani, “Vittime e diritto penale”, in R. Bisi, P. Faccioli (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Franco Angeli, Milano, 1996, pp. 50-55.

l'autore di un reato; in ogni caso ha uno spazio ancora troppo limitato all'interno del procedimento penale. Diventa quindi necessaria "una nuova e maggiore attenzione alla vittima, condizione indispensabile per la comprensione dell'*acting-out* criminale e del crimine nel suo complesso, nonché per l'esatta attribuzione di responsabilità a carico del reo"²⁰⁹.

Un problema da non sottovalutare che la vittima deve affrontare è quello della lentezza della giustizia italiana: i gravissimi ritardi con cui si risponde alla domanda di giustizia sono sicuramente dovuti alla durata eccessiva dei procedimenti che pregiudica spesso la possibilità che la vittima veda puniti i suoi colpevoli e che può scoraggiarla ad intraprendere una via legale. Se il processo penale non tutela interamente la vittima, può e deve limitare ulteriori danni. Per prima cosa perciò sarebbe più appropriato una più corretta formulazione legislativa che possa assistere in maniera diretta ed efficace la persona offesa, evitando così di ridurre l'intervento al solo risarcimento economico del danno, il quale nulla può togliere al dramma della vittimizzazione²¹⁰.

In particolare, un'evoluzione dei diritti della vittima, nel panorama giuridico italiano, è avvenuto grazie alla nascita del cosiddetto "nuovo processo penale italiano", emanato dal D.P.R. n.447 del 22 settembre 1988; esso è contraddistinto dal passaggio da un procedimento di tipo inquisitorio ad uno di tipo accusatorio²¹¹. Con riferimento alla figura della persona offesa dal reato, vengono prese dal legislatore una serie di scelte rilevanti da un punto di vista vittimologico: innanzitutto, viene dedicato alla vittima un intero titolo del nuovo codice e le vengono devoluti importanti diritti, almeno sul piano formale e teorico: "si afferma in tal modo la centralità della vittima del reato, non più vista come un soggetto 'naturalmente' estraneo al processo penale, che vi partecipa al solo fine di svolgere una richiesta di risarcimento. [...] La persona offesa dal reato assume nel processo penale un duplice ruolo, svolgendo da un lato attività di 'adesione' alle iniziative del pubblico ministero, dall'altro verificando e controllando il corretto esercizio dell'azione penale, sin dalla fase pre-processuale delle indagini preliminari"²¹².

Per quanto concerne i diritti di titolarità della vittima, Corraja e Riponti²¹³ identificano:

- a) diritto di ricevere l'informazione di garanzia e nominare un difensore (artt. 101 e 369 c.p.p.);
- b) diritto di proporre querela o istanza di procedimento (artt. 336 e 341 c.p.p.);

²⁰⁹ M. Corraja, D. Riponti, *op. cit.*, p. 38.

²¹⁰ C. Scivoletto, "Giustizia e vittime di maltrattamenti", in R. Bisi, P. Faccioli (a cura di), *op.cit.*, pp. 42-49.

²¹¹ Il nuovo rito è contraddistinto dall'abolizione della fase istruttoria, che era coperta dal segreto, a favore di un processo di stampo accusatorio, cioè ad un processo di parti, che distingue nettamente fra il giudice e la pubblica accusa. Il sistema precedente del codice Rocco aveva invece cumulato il ruolo del giudice e dell'accusa, prevedendo una fase istruttoria svolta o da un pubblico-ministero giudice o da un giudice esercitante anche funzioni di pubblico ministero. Ne consegue quindi una rinnovata centralità data al dibattimento in contraddittorio fra accusa e difesa, davanti ad un giudice terzo ed imparziale poiché non coinvolto nell'attività dell'acquisizione delle prove e non influenzato da una precedente assunzione proprio delle prove nella fase istruttoria. In M. Corraja, D. Riponti, *op. cit.*

²¹² M. Corraja, D. Riponti, *op. cit.*, p. 98.

²¹³ *Ibidem.*

- c) diritto di partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero (art. 360 c.p.p.) e di esaminare i relativi atti al momento del deposito (art. 366 c.p.p.);
- d) diritto di richiedere al pubblico ministero la formulazione di una richiesta di incidente probatorio (art. 394 c.p.p.);
- e) diritto di partecipare all'incidente probatorio, con la possibilità di visionare ed estrarre copia degli atti al momento del deposito (artt. 394, 398, 401 c.p.p.);
- f) diritto di partecipazione all'udienza in camera di consiglio disposta dal giudice per le indagini preliminari che non ritiene di accogliere la richiesta del pubblico ministero di prorogare il termine per le indagini preliminari (art. 406, comma 5, c.p.p.);
- g) diritto di essere ascoltata all'udienza in camera di consiglio disposta dal giudice per le indagini preliminari che non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione svolta dal pubblico ministero (art. 409, comma 2, c.p.p.);
- h) facoltà di richiedere che non si proceda all'archiviazione senza prima essere avvisata e di presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (artt. 408 e 411 c.p.p.);
- i) facoltà di richiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione delle indagini preliminari (art. 413 c.p.p.);
- j) facoltà di presentare memorie ed indicare elementi di prova in ogni stato e grado del giudizio (art. 90 c.p.p.).

Bisogna però osservare come il ruolo importante della vittima svanisca alla fine delle indagini preliminari: se essa infatti non si costituisce parte civile (artt. 421, comma 2 e 523, comma 1 c.p.p.), non può intervenire nella discussione finale, nell'udienza preliminare e nel dibattimento.

Alcuni passi avanti rispetto al coinvolgimento della vittima nell'azione penale sono stati compiuti anche grazie alla nascita del nuovo processo penale di competenza del giudice di pace, nato con il D.lgs. 274/2000. In questa nuova prospettiva, la persona offesa ha un ruolo centrale e si sente finalmente parte integrante di un procedimento che è in modo totale preposto alla tutela dei suoi interessi. Tale procedimento infatti esalta le possibilità di superamento del conflitto fra le parti e la persona offesa diventa una presenza fondamentale nel processo. Il reato è, infatti, prima che un'offesa all'ordinamento giuridico, un atto negativo concreto contro la vittima, nei confronti della quale l'aggressore deve porre in essere un'attività riparatrice²¹⁴.

La persona offesa diventa la protagonista del processo in quanto segna l'incipit proprio del procedimento e ne scandisce le fasi successive. Il potere d'impulso dato all'offeso non è comunque idoneo di per sé a provocare il passaggio alla fase processuale; si evita in questo modo il rischio di

²¹⁴ G. Riccio, "Prefazione", in E. Aghina, P. Piccialli (a cura di), *Il giudice di pace penale. Commento organico al D. lgs. 28-8-2000, n. 274*, Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2001.

confermare chiamate in giudizio totalmente infondate o chiaramente strumentali. È essa infatti, nella quasi totalità dei casi, a comunicare la *notitia criminis* alle agenzie di controllo e quindi ad attivare il circuito penale (art. 21 D.lgs. 274/2000). Un ulteriore strumento in mano alla vittima è costituito dal “ricorso diretto”, il cui obiettivo è quello di tentare di “rimediare alla frequente insoddisfazione delle vittime davanti all’inerzia (spesso inevitabile) del pubblico ministero nel perseguire le condotte criminose, fornendo loro un mezzo rapido di accesso alla giurisdizione”²¹⁵. Anche da questo punto di vista il legislatore ha infatti tentato di offrire alla persona offesa dai reati un notevole ampliamento delle sue facoltà all’interno del procedimento: “La novella relativa alla competenza penale del giudice di pace viene così a colmare, sebbene entro i confini di una giustizia “minore”, il ritardo dell’ordinamento nella previsione di adeguati strumenti processuali a tutela della vittima del reato in quanto tale, ossia a prescindere dalla eventuale posizione dei danneggiati”²¹⁶.

La situazione nel nostro Paese, per quanto concerne la figura della vittima all’interno del procedimento penale, è abbastanza carente, anche se si possono trovare segnali positivi a proposito, come il sopra citato procedimento di competenza del giudice di pace penale e le diverse Proposte e Disegni di legge che sono stati presentati alla Camera dei Deputati e al Senato che riguardano l’assistenza, il sostegno, la tutela delle vittime dei reati nella XV e XVI Legislatura²¹⁷. Si può citare

²¹⁵ D. Negri, “Commento all’Art. 21 – Ricorso immediato al giudice”, in M. Chiavario, E. Marzaduri (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, UTET, Torino, 2002, p. 199.

²¹⁶ *Ibidem*, p. 196.

²¹⁷ Per quanto riguarda la XV Legislatura, in particolare si segnalano (in www.senato.it; www.camera.it):

- Proposta di Legge n. 30 d’iniziativa del deputato Boato, presentata il 28 aprile 2006, in tema di “Legge quadro per l’assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati”;

- Proposta di Legge n. 520 d’iniziativa dei deputati Tolotti, Crisci, D’Antona, De Biasi, De Brasi, Fedi, Filippeschi, Fincato, Cinzia Maria Fontana, Giulietti, Grassi, Grillini, Leoni, Mantini, Marone, Martella, Ricardo Antonio Merlo, Motta, Musi, Nardi, Ottone, Pinotti, Poletti, Raiti, Ruggeri, Ruggia, presentata l’8 maggio 2006, in tema di “Legge quadro per l’assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati”;

- Proposta di Legge Costituzionale n. 1242 d’iniziativa del deputato Boato, presentata il 29 giugno 2006, in tema di “Modifica all’articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato”;

- Proposta di Legge Costituzionale n. 2863 d’iniziativa dei deputati Cirielli, Bellotti, Benedetti Valentini, Bono, Catanoso, De Corato, Lamorte, Murgia, Angela Napoli, Zacchera, presentata il 4 luglio 2007, in tema di “Modifica all’articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime dei reati e delle persone danneggiate da reati”;

- Disegno di Legge n. 112 d’iniziativa dei senatori Vitali, Calvi, Negri, Legnini, Franco Vittoria, Pignedoli, Zavoli, Barbolini, Magistrelli, Manzella, Banti, Mercatali, Casson, Carloni, Soliani e Grassi, comunicato alla Presidenza il 29 aprile 2006, in tema di “Legge quadro per l’assistenza, il sostegno e la tutela di vittime dei reati”;

- Disegno di Legge Costituzionale n. 742 d’iniziativa dei senatori Casson, Bellini, Cossiga, De Simone, Donati, Fuda, Malabarba, Manzella, Mongiello, Montino, Rossa, Tibaldi, Vitali e Formisano, comunicato alla Presidenza il 4 luglio 2006, in tema di “Modifica dell’articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela e di garanzia dei diritti delle vittime di un reato”.

Per quanto riguarda la Legislatura XVI, in particolare si segnalano (in www.senato.it; www.camera.it):

- Proposta di Legge Costituzionale n. 199 d’iniziativa del deputato Cirielli, presentata il 29 aprile 2008, in tema di “Modifica all’articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati”;

- Proposta di Legge n. 202 d’iniziativa del deputato Cirielli, presentata il 29 aprile 2008, in tema di “Introduzione dell’articolo 187-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato in favore delle vittime di reati”;

la proposta del Disegno di Legge n. 112 presentato il 29 aprile 2006 d'iniziativa dei Senatori Vitali, Calvi, Negri, Legnini, Franco, Pignadoli, Zavoli, Barbolini, Magistrelli, Manzella, Banti, Mercatali, Casson, Carloni, Soliani e Grassi in tema di "Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati". Tale proposta mira a garantire alla vittima un'informazione approfondita dei diritti che le spettano in sede giudiziaria e amministrativa (articolo 4); un ampliamento delle sue facoltà all'interno del processo penale in modo tale da poter partecipare attivamente all'interno della vicenda giudiziaria (articolo 5); un'assistenza di natura monetaria, cioè la possibilità di accesso ad un Fondo di assistenza istituito presso il Ministero della Giustizia (articolo 6); la creazione presso ogni ufficio territoriale del Governo di uno sportello per le vittime dei reati (articolo 10), il quale possa predisporre, fra l'altro, le opportune iniziative e misure sul territorio al fine di prevenire la vittimizzazione e favorire la tutela e la solidarietà nei confronti delle vittime e dei soggetti a rischio di vittimizzazione (articolo 10, comma 2, punto d).

Non si può non riconoscere che la giurisprudenza moderna, aiutata anche dallo sviluppo degli studi in abiti criminologico e vittimologico, stia cercando di valorizzare la figura della vittima all'interno del procedimento penale; d'altro lato, non si può non riconoscere che tali iniziative siano "lodevoli nella loro idea concezionale ma purtroppo pochi, incompleti e spesso non concretamente realizzabili"²¹⁸.

3.3. La vittima di reato all'interno del sistema penale belga

Allo scopo di studiare la riabilitazione penale e comparare la ricerca, ho trascorso sei mesi in Belgio, a Leuven, alla Katholieke Universiteit Leuven, dipartimento di Legge, presso il LINC - Leuven Institute of Criminology . Come si è già sottolineato, infatti, nei due Paesi sia le condizioni per ottenere tale istituto che gli effetti sono molto simili, pertanto si prestano bene ad un confronto.

A partire dagli anni Novanta in Belgio, grazie all'influenza di vari studi di carattere criminologico e giuridico, nonché alla comparsa sempre più pregnante di un largo movimento di riforme a favore

- Proposta di Legge n. 631 d'iniziativa dei deputati Poliedri e Rivolta, presentata il 29 aprile 2008, in tema di "Modifiche al testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti i provvedimenti di polizia e la loro esecuzione e le attività di sicurezza private, e norme per il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reati";

- Proposta di Legge Costituzionale n. 1039 d'iniziativa del deputato Villico Calipari, presentata il 14 maggio 2008, in tema di "Modifica all'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela e di garanzia dei diritti delle vittime di un reato";

- Disegno di Legge n. 77 d'iniziativa del senatore Vitali, comunicato alla Presidenza il 29 aprile 2008, in tema di "Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela di vittime dei reati";

- Disegno di Legge Costituzionale n. 450 d'iniziativa del senatore Casson, comunicato alla Presidenza l'8 maggio 2008, in tema di "Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela e di garanzia dei diritti delle vittime di un reato";

- Disegno di Legge n. 1697 d'iniziativa dei senatori Bugnano, Carlino, Belisario, Giambrone, Astore, Caforio, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica, Russo, comunicato alla Presidenza il 20 luglio 2009, in tema di "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime".

²¹⁸ M. Corraja, D. Riponti, *op. cit.*, p. 135.

delle vittime, si è cercato di porre rimedio alla posizione della persona offesa dal reato all'interno del procedimento penale. Sono state molte le leggi emanate al fine di offrire un trattamento equo alle vittime e di migliorare il loro coinvolgimento all'interno della giustizia criminale e del processo penale: “ella appare come tale nel diritto della procedura penale, e non più solamente come quella che si è costituita parte civile, diventando così una parte del processo penale”²¹⁹.

Innanzitutto, si può citare la legge 5 agosto 1992, art. 46, che tratta il tema della funzione informativa della polizia ed insiste sull'obbligo, da parte dei servizi di pubblica sicurezza, di fornire informazioni alle vittime di reati. Nel 1998 venne promulgata la legge 12 marzo 1998, la cosiddetta “*Loi Franchimont*”, relativa al miglioramento della procedura penale a livello informativo ed istruttorio. La stessa legge ha introdotto nel *Code d'instruction criminelle*, nel Titolo preliminare, l'art. 5bis, che offre alla vittima la possibilità di dichiararsi persona lesa (*personne lésée*) acquisendo quindi diritto di essere informata riguardo le tappe del procedimento penale anche senza la costituzione di parte civile. La legge 28 marzo 2000 ha introdotto l'art. 216quinquies nel *Code d'instruction criminelle* che prevede che, in caso di comparizione immediata, debbano essere comunicate alle vittime luogo, giorno ed ora della comparizione. L'art. 5ter, Titolo preliminare del *Code d'instruction criminelle*, introdotto dalla legge del 19 dicembre 2002, prescrive l'obbligo di informare tutte le persone interessate a far valere i propri diritti sui beni confiscati riguardo la data d'udienza davanti al giudice. Più in generale, l'art. 3bis Titolo preliminare del *Code d'instruction criminelle*, aggiunto grazie alla legge 25 aprile 2005, eleva ad obbligo legale il dovere morale di trattare correttamente le vittime di reato. Infine, un'altra normativa degna di nota è la legge del 22 giugno 2005, che prevede la possibilità della mediazione per tutte le parti coinvolte in un processo penale, comprendente le vittime di reato, indipendentemente dalla loro costituzione di parte civile, e dei suoi congiunti.

Ogni persona che ha subito un crimine, o che ritiene di averlo patito, può costituirsi parte civile davanti al giudice istruttore, permettendo così l'inizio dell'azione penale pubblica. Infatti, con la costituzione di parte civile si apre la fase istruttoria del procedimento. L'introduzione della figura della persona offesa da un delitto (*personne lésée*), che si colloca in una posizione intermedia fra la vittima che denuncia e colei che si costituisce parte civile, ha l'obiettivo di cercare di porre rimedio alla posizione incerta di coloro che denunciano l'offensore ma senza costituirsi parte civile, e quindi senza diritto di ricevere nessuna informazione riguardo gli sviluppi del procedimento. La persona lesa così ha facoltà di farsi assistere da un avvocato, di inserire nel fascicolo processuale ogni documento utile, è informata in caso di archiviazione o dell'apertura di un'istruttoria²²⁰.

²¹⁹ M. Franchimont, A. Jacobs, A. Masset, *Manuel de procédure pénale*, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 152 [traduzione mia].

²²⁰ M. Chiavario (a cura di), *op.cit.*

La definizione di azione civile è espressa dall'art. 3 del Titolo preliminare del *Code d'instruction criminelle*: è quell'azione “per la riparazione del danno causato da un reato appartenente a coloro che hanno sofferto questo danno”²²¹. L'azione civile implica quindi tre elementi: un delitto, un danno e la relazione causale fra queste. Ai sensi di tale articolo, si costituiscono parte civile solamente coloro che vogliono che il danno subito sia riparato. L'oggetto dell'azione civile è quindi la riparazione di un danno causato dal reato. La nozione di danno è molto vasta e può riguardare, ad esempio, la libertà di una persona, il suo onore, il rispetto di questo, la sua integrità fisica, i suoi beni e può essere di tipo materiale o morale. Esso però non rappresenta solamente la violazione di un diritto, ma anche la lesione di un interesse da considerarsi riparabile. La parte civile deve comunque avere subito un danno reale, non può quindi intentare un'azione civile sulla base di una minaccia o sul tentativo di un crimine che non ha prodotto alcun effetto nocivo. L'incarico della prova in materia penale è però molto oneroso: bisogna portare la prova dell'esistenza del reato e di ciascuno dei suoi elementi costitutivi e se l'imputato invoca una causa di giustificazione di non provata attendibilità, è la parte civile a dover dimostrare che tale causa non esiste. L'azione civile deve avere luogo con gli stessi tempi e con gli stessi giudici dell'azione pubblica²²².

Come precedentemente osservato, accanto alla figura della vittima come parte civile, nel sistema giudiziario belga si trova anche la figura della persona lesa ex art. 5bis, Titolo preliminare del *Code d'instruction criminelle*; il primo comma afferma “Acquisisce la qualità di persona lesa colui che dichiara di aver subito un danno derivante da un reato”²²³. Tale definizione è propria di qualsiasi vittima di reato, indipendentemente dalla costituzione di parte civile: la persona lesa quindi assume un vero ruolo all'interno della procedura penale, anche se non è parte del processo stesso. Essa ha diritto a farsi rappresentare ed assistere da un avvocato, può far aggiungere al fascicolo processuale tutti i documenti che ritiene utili, in più “e questo è il principale interesse della dichiarazione di parte lesa – essa viene informata delle tappe del procedimento, dell'archiviazione e delle sue motivazioni, dell'atto di fissazione della data davanti al giudice; per rispettare lo spirito della legge, va da sé che la persona lesa deve allo stesso modo essere informata nel momento in cui sono previste una transazione o una mediazione penale [...]”²²⁴. Contrariamente alla costituzione di parte civile, la vittima che si dichiara parte lesa non ha accesso al fascicolo e non può presentare istanze. La vittima in quanto tale è comunque portatrice di diritti inalienabili, indipendentemente dalla sua costituzione di parte civile o di persona lesa.

²²¹ Art. 3bis, Titre préliminaire, *Code d'instruction criminelle*: “L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage”.

²²² M. Franchimont, A. Jacobs, A. Masset, *op.cit.*

²²³ Art. 5bis, Titre préliminaire, *Code d'instruction criminelle*: “Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction”.

²²⁴ M. Franchimont, A. Jacobs, A. Masset, *op.cit.*, p.162 [traduzione mia].

Tali facoltà possono essere così sintetizzate²²⁵:

- a) diritto al rispetto e ad un trattamento corretto: in qualità di vittima, ogni persona ha il diritto di essere trattata con tatto, benevolmente e correttamente, qualsiasi sia il reato subito e qualsiasi sia la nazionalità, l'estrazione sociale, il credo religioso o politico, l'orientamento sessuale;
- b) diritto ad ottenere informazioni: una vittima ha diritto ad essere sostenuta da professionisti, i quali devono fornire ogni tipo di spiegazione, chiarimento, precisazione in merito al percorso da intraprendere, che potrà essere di tipo legislativo, psicologico, medico, sociale;
- c) diritto a dare informazioni: le vittime hanno anche il diritto-dovere di dare alle autorità preposte tutte le informazioni utili a sua conoscenza;
- d) diritto ad una assistenza giudiziaria: l'aiuto giuridico può essere di prima o seconda linea. La prima tipologia di servizio permette di ottenere gratuitamente insegnamenti pratici, informazioni giuridiche e una prima opinione legale. Se necessario, può anche orientare la vittima verso un servizio specializzato. Tale tipologia di servizio si trova stabilmente in ogni palazzo di giustizia, presso i giudici di pace, le *maisons de justice*, alcune amministrazioni comunali, i Centri Pubblici di Azione Sociale (*Centre Public d'Action Sociale - CPAS*) o presso diverse associazioni senza scopo di lucro (*association sans but lucratif - ASBL*) che dispongono di un servizio giuridico. L'aiuto giuridico di seconda linea invece permette di usufruire dei servizi di un avvocato, che possono essere gratuiti o parzialmente a pagamento, a seconda del reddito; se esso non è sufficiente, le vittime hanno la possibilità, a determinate condizioni, di chiedere di essere esentate dal pagamento.

L'assistenza giudiziaria consiste invece in una dispensa totale o parziale delle spese di giustizia, dei timbri, dei costi della registrazione, di cancelleria, delle copie degli atti richiesti ed, eventualmente, degli onorari dei professionisti chiamati dall'avvocato, come notai, esperti, interpreti.

La mediazione penale rappresenta sicuramente un servizio utile ed un aiuto prezioso fornito dal sistema giudiziario alla vittima di reato. La legislazione belga offre gratuitamente a tutti coloro che sono implicati in un processo penale la possibilità di partecipare alla mediazione, che può avere luogo in ciascun stadio del processo ed in qualsiasi momento dell'esecuzione penale; in ogni caso non può mai costituire un'alternativa al giudizio finale emesso dal giudice. La mediazione permette alla vittima e all'autore di un reato, con l'aiuto di una

²²⁵ <http://www.droitsdesvictimes.just.fgov.be/site/index.php?lg=fr&idPage=Fr-12>

persona esterna, un mediatore, di stabilire un dialogo sul crimine intervenuto, sulle conseguenze e sulla ricerca delle possibilità di una riparazione²²⁶;

- e) diritto ad intervenire all'interno del procedimento penale: proprio in qualità vittima di un delitto, essa ha diverse possibilità di intervenire all'interno del procedimento penale. Come già sottolineato, essa può costituirsi persona lesa o parte civile. Nel primo caso, essa ha facoltà di essere rappresentata da un avvocato, di poter far aggiungere al fascicolo penale ogni documento utile, di essere informata dell'esito del procedimento. Se ritenuto necessario ed auspicabile, la persona lesa dal reato può decidere, al momento opportuno, di costituirsi parte civile. In quanto parte civile, una vittima non solo ha diritto alla riparazione del danno che ha dovuto subire, ma può beneficiare anche di una serie di diritti durante tutto il procedimento: può domandare al giudice la consultazione del fascicolo o può proporre un atto di inchiesta complementare.

Degna di nota è la rilevanza che viene data alla vittima all'interno del procedimento relativo alla concessione della liberazione condizionale al condannato. “La novella della legge del 5 marzo 1998 relativa alla liberazione condizionale non ha solamente profondamente modificato le condizioni d'ottenimento e la procedura. Tale normativa ha anche introdotto un'innovazione legale riferita alla vittima, se si tratta di una persona fisica, dandole un importante status all'interno della procedura [...] al fine di garantirle un trattamento più rispettoso”²²⁷. Questa normativa prevede un miglior riconoscimento della vittima durante tutto il procedimento. Innanzitutto, affinché venga concessa la liberazione condizionale, una condizione da verificare è l'atteggiamento che il detenuto ha tenuto nei confronti della vittima durante la commissione del reato. Le persone offese dalle categorie di reati considerati più seri, come i delitti sessuali, vengono contattate automaticamente dalla cancelleria dei tribunali nel momento in cui il detenuto richiede la liberazione; tale procedura non è rispettata nel caso in cui una vittima abbia esplicitamente richiesto di non essere avvisata. Essa può, dopo essere stata avvisata dell'istanza, suggerire le condizioni affinché la liberazione sia compatibile con i suoi interessi e richiedere di essere ascoltata dalla commissione giudicante per presentare direttamente ai giudici le sue richieste. Infine, la vittima viene informata sulle condizioni e su una eventuale revoca della liberazione condizionale. Lo scopo di tale normativa è dunque quello che la vittima prenda parte a tutti

²²⁶ I. Aertsen, “Victim-offender mediation in Belgium”, in The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (eds.), *Victim-offender mediation in Europe: Making restorative justice work. With an introduction by Tony Peters*, Leuven University Press, Leuven, 2000, pp. 153-192.

²²⁷ D. Martin., “Place et attentes des victimes dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle”, in H.D.Bosly, B. Malevé, P. Charlier (eds.), *La libération conditionnelle: évaluation des pratiques. Actes du colloque du 4 avril 2000*, Jeune Barreau, Nivelles, 2000, p.31 [traduzione mia].

gli effetti al processo, procedimento che tiene finalmente conto dei suoi interessi attraverso un dialogo costante con la commissione giudicante²²⁸;

- f) diritto ad una riparazione finanziaria: da parte della Commissione per l'aiuto finanziario alle vittime d'atti intenzionali di violenza, da parte delle assicurazioni, da parte dell'autore del reato;
- g) diritto ad un aiuto psicologico e psicosociale: le vittime devono essere supportate e sostenute dalle organizzazioni, pubbliche o private, preposte al loro supporto e da gruppi di mutuo aiuto;
- h) diritto alla protezione e al rispetto della vita privata: il diritto della persona offesa da un reato ad essere protetta da eventuali intrusioni non volute nella sfera personale deve essere salvaguardato dalle autorità giudiziarie nel momento in cui trasmettono le informazioni ai mass media (televisioni, radio, giornali), al fine di evitare il rischio di una vittimizzazione secondaria.

Lo sviluppo di un sistema di supporto alle vittime in Belgio è stato segnato dalla complessità del quadro istituzionale, che è stato trasformato nel corso del tempo da ripetute riforme²²⁹. Questi mutamenti normativi hanno provocato numerose difficoltà nella distribuzione dei poteri fra lo Stato federale, le Regioni e i Comuni. È stato quindi necessario uno sforzo fra le autorità e gli attori non governativi per definire le competenze e i ruoli dei professionisti coinvolti nell'aiuto alle vittime, specialmente nell'ambito della giustizia penale.

A tal fine il 19 maggio 1993 la Camera dei Rappresentanti ha approvato una mozione con la quale chiedeva al governo centrale di istituire un Forum Nazionale per una politica a favore delle vittime (*Forum National pour une Politique en Faveur des Victimes*)²³⁰: tale richiesta venne accolta ed il forum, che comprende sia autorità governative che associazioni private, venne costituito il 16 giugno 1994 dal Ministero della Giustizia.

I compiti assegnati al forum furono: la compilazione di un inventario di tutti i regolamenti e le iniziative federali e regionali disponibili in materia di vittime di reati; l'analisi del contenuto dei regolamenti e delle iniziative belghe alla luce delle convenzioni, dei trattati, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali; la formulazione di proposte atte a migliorare la condizione della vittima nel diritto penale e nel corso del processo giudiziario al fine di migliorarne la presa in carica, l'accoglienza, l'aiuto e la coordinazione fra le iniziative federali, comunitarie e regionali; infine la scrittura di una carta della vittima. Gli anni successivi alla creazione del forum furono

²²⁸ H.D.Bosly, R. De Béco, G. Kellens, *La libération conditionnelle: analyse des lois des 5 mars et 18 mars 1998*, La Charte, Bruxelles, 1999.

²²⁹ Vedasi il paragrafo 2.2.

²³⁰ Service publique fédéral, *Victim Support Policy in Belgium*, in <http://www.droitbelge.be/codes.asp>; <http://www.droitsdesvictimes.just.fgov.be/site/index.php?lg=fr&idPage=Fr-2>.

caratterizzati da intensi scambi di attività, che permisero l'elaborazione di un quadro per una nuova politica di aiuto e supporto alle vittime, comprendenti un inventario di regole e schemi, un Piano strategico nazionale e la Carta dei diritti delle vittime di crimini. Dopo cinque anni di lavoro, i membri del forum decisero di elaborare un nuovo strumento, un "Rapporto sullo stato delle Raccomandazioni" (*l'État des Lieux des Recommandations*) al fine di verificare in quale misura i propositi iniziali erano stati mantenuti e tradotti nei fatti e di identificare i settori nei quali gli sforzi maggiori sarebbero stati necessari. Il rapporto studiò le misure pratiche e legali poste in essere allo scopo di assicurare un corretto trattamento alle vittime nel processo e una prevenzione della vittimizzazione secondaria, il miglioramento della riparazione materiale alle vittime e un aiuto psicologico e sociale adeguato e facilmente fruibile. Tale studio esaminò, inoltre, le iniziative specifiche per gruppi di vittime particolari, soprattutto quelle di violenza psicologica e sessuale, della tratta di esseri umani. Il forum ha inoltre come obiettivo quello di stimolare la realizzazione di una politica nazionale coerente a favore di tutte le vittime dei reati. In questo quadro, esso assicura un follow-up periodico riguardante le raccomandazioni che hanno ispirato lo sviluppo della politica nazionale sin dalla sua nascita, in particolare della raccomandazione successiva al Piano strategico del 1996 e della Carta delle vittime stabilita nel 1998.

Nella prospettiva del forum, una politica affidabile in tema di supporto alle vittime deve essere basata su tre concetti: il primo concerne il fatto che i servizi di polizia e delle autorità giudiziarie sono tenuti ad assicurare supporto e un aiuto di qualità alle vittime assicurando loro celeri cure, servizi informativi e la possibilità di denunciare il crimine. Il secondo caposaldo riguarda la certezza di una riparazione materiale alla vittima, inclusa la ricostituzione della fiducia dei cittadini nella società. Infine, il terzo concetto riguarda le specifiche misure per le vittime con necessità particolari, come quelle vittimizzate tramite abusi sessuali, razzismo, tratta di esseri umani.

In tale prospettiva, assumono un ruolo importante tutte le iniziative nate allo scopo di aiutare le vittime. Si possono ricordare i Servizi di supporto alle persone offese da parte della polizia, la cura e l'assistenza apportate dagli assistenti di giustizia e il supporto psicologico fornito dai servizi di supporto alle vittime.

Il Servizio di Supporto (*l'Assistance policière*) è offerto dalle forze di polizia locali e federali, di competenza del Servizio Pubblico Federale del Ministero degli Affari Interni. Il servizio ha le seguenti competenze: sostenere e implementare le politiche in favore delle vittime; accrescere ed ampliare la consapevolezza di queste tematiche fra gli agenti di polizia; sviluppare politiche di supporto specializzate; infine espandere il lavoro di rete fra le agenzie coinvolte nel processo di vittimizzazione.

Al fine di dare una giusta accoglienza alle vittime all'interno del procedimento penale, l'art. 3bis Titolo preliminare del *Code d'instruction criminelle* istituisce gli assistenti di giustizia, professionisti che gestiscono un servizio proprio all'interno del tribunale al fine di assicurare alle persone offese e ai loro congiunti attenzione e un giusto trattamento. Ogni corte belga dispone di un servizio di assistenza nazionale di giustizia, di competenza del Servizio Pubblico Federale di Giustizia, affinché ogni vittima possa ricevere la dovuta considerazione.

Gli assistenti di giustizia accolgono e sostengono le persone offese da un reato, danno loro le adeguate informazioni e le assistono durante l'intero procedimento penale: in altri termini, contribuiscono alla messa in opera dei diritti delle vittime (e dei loro congiunti), meritevoli di un trattamento umano, rispettoso e corretto. I magistrati, i giudici e il personale amministrativo dei tribunali e delle procure devono, in collaborazione con gli assistenti di giustizia, assicurare una buona accoglienza alle vittime. Tali esperti possono contattarle loro stessi, orientarle verso i servizi di aiuto specializzato ed, eventualmente, fungere da intermediari fra la vittima stessa e le autorità giudiziarie. Gli assistenti di giustizia danno inoltre informazioni riguardo lo svolgimento del processo penale, dall'apertura sino all'esecuzione della pena, l'assistenza giudiziaria, le possibilità di un aiuto psico-sociale e l'indennizzo. Durante il corso del procedimento penale, gli assistenti possono preparare e aiutare la vittima e i suoi congiunti riguardo ai momenti difficili da un punto di vista emotivo, come la consultazione del fascicolo e l'udienza in aula. Essi possono organizzare tale assistenza in collaborazione con altri servizi. Infine, un compito importante dell'assistente consiste nel sensibilizzare coloro che operano con il diritto, come i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, i cancellieri, sui bisogni, sulle necessità e sui diritti delle persone offese. Gli assistenti propongono inoltre costantemente dei progetti al fine di migliorare la posizione e il trattamento delle vittime nel quadro della procedura giudiziaria in generale e penale in particolare²³¹.

Sono inoltre presenti nella realtà belga i servizi privati di supporto alle vittime (*les Services d'Aide aux Victimes*), di competenze delle Comunità e delle Regioni. Questi servizi offrono un aiuto di ordine psicologico e sociale sia alle persone offese da un reato che ai loro familiari. Nello specifico, vengono elargiti servizi di sostegno emotivo e psicologico, come sedute individuali per coloro che si trovano all'interno del percorso giudiziario; sostegno informativo riguardo i diritti delle vittime, la riparazione delle perdite subite; sostegno nel rapportarsi con le carie istituzioni.

Un ulteriore servizio che lo Stato federale belga offre alle vittime di reato è rappresentato dalle *maisons de justice*, presente in ogni *arrondissement* giudiziario (sono 28 in tutta la nazione). Le "case di giustizia" operano secondo una duplice prospettiva: forniscono accoglienza sociale di prima linea e accoglienza alle vittime. Il primo servizio consiste nell'accoglienza e

²³¹ *Ibidem*, <http://www.droitsdesvictimes.just.fgov.be/site/index.php?lg=fr&idPage=Fr-14>.

nell'informazione su tutte le questioni e i difficili rapporti con la giustizia. Esse possono anche indirizzare l'interessato verso un servizio specializzato, se necessario. Il servizio di accoglienza alle vittime invece opera specificatamente durante il procedimento penale, aiutandole a far rispettare i propri diritti, fornendo informazioni riguardo il fascicolo penale, mettendo a disposizione un esperto al fine di sostenere ed assistere la vittima e orientandola, se necessario, ad altri servizi specializzati. Le *maisons de justice* sono considerate dei veri e propri “punti di incontro essenziali per ristabilire la fiducia dei cittadini nella Giustizia”²³² ed adempiono a diversi compiti: hanno una funzione di accoglienza di prima linea, aiutano nella presentazione e nella comprensione di atti della magistratura, guidano e “sorvegliano” durante il percorso giudiziario, collaborano con gli altri attori del mondo giudiziario. In particolare, le *maisons* sono competenti e offrono servizi anche in ambito civile, nello specifico per quanto concerne le questioni legate all'autorità parentale, alla residenza dei figli e al diritto di visita. Ad esempio, si può fare riferimento ad una relazione richiesta dal tribunale dei minorenni: compito delle *maisons* è quello di reperire informazioni sulla situazione familiare, riservando una particolare attenzione ai bambini, che occupano un ruolo molto importante all'interno del rapporto richiesto. Inoltre, questo servizio si occupa di mediazione penale, allo scopo di risolvere le controversie senza l'intervento di un giudice; l'obiettivo è quello di promuovere e mettere in opera un servizio di comunicazione fra vittima e autore di reato alla luce di una riparazione del danno. Infine, si occupa, in ambito penale, di compiti molto diversi come la liberazione condizionale, la probation, la pena del lavoro di pubblica utilità, la cancellazione e la riabilitazione²³³.

Come si è potuto osservare, sono molte le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private che offrono aiuti alle vittime. La situazione belga appare ben organizzata e tale nazione mostra un'attenzione verso le vittime che è senza ombra di dubbio superiore a quella italiana. Governo centrale, comunità e regioni hanno sviluppato diverse metodologie allo scopo di migliorare la situazione della persona offesa dal reato e soprattutto mettono a disposizione servizi a diversi livelli per cercare di alleviare, seppur parzialmente, il peso gravoso e il carico di dolore che comporta il subire un crimine; sicuramente da apprezzare è il fatto che la maggior parte di tali servizi sia gratuita. Il Belgio rappresenta quindi una realtà da prendere da esempio e da imitare per quanto riguarda le politiche a favore delle vittime di reato.

3.4. Vittima e riabilitazione: quale relazione?

Come si è potuto notare fino ad ora, è difficile trovare una compatibilità fra le richieste della vittima, le sue aspettative e gli scopi dell'intero procedimento penale. Se “per la vittima non è

²³² Service publique fédéral, *L'effacement e la réhabilitation*, in <http://justice.belgium.be/fr/> [traduzione mia].

²³³ Service publique fédéral, *Vous êtes victime*, in <http://justice.belgium.be/fr/>

riconosciuto alcun ruolo all'interno della giustizia penale, in quanto il crimine è considerato primariamente una infrazione alla legge di una società"²³⁴, ci si può ora domandare se esse ricoprano un ruolo, e quale, all'interno del procedimento della riabilitazione penale.

Nella legislazione italiana, la figura della vittima è associata alla riabilitazione penale del condannato in quanto "non può concedersi riabilitazione al condannato che «non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempiervi» (così l'art. 179, ult. cpv., c.p.)"²³⁵. Dunque la vittima detiene, secondo il codice penale, l'obbligo di essere risarcita da parte del reo che le ha provocato il danno subito. Tale dovere è da ritenersi valido anche se non ne viene fatta menzione nella sentenza di condanna, se la vittima non si costituisce parte civile e anche se il delitto è caduto in prescrizione. L'istante deve quindi aver risarcito la vittima al fine di ottenere il beneficio della riabilitazione: se da un lato la dimostrazione dell'avvenuto risarcimento può essere fornita attraverso qualsiasi modalità, specularmente dall'altro il reo deve provare l'impossibilità di adempiere a tale condizione, o presentare una dichiarazione della vittima in cui essa affermi di non avere nulla a che pretendere per il danno subito (questa documentazione non deve essere prodotta se la vittima risulta risarcita dalla sentenza di condanna, con il riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n.6 c.p.). La vittima può non essere risarcita se l'istante si trova in determinate condizioni, indipendenti dalla sua volontà, che ne impediscono il compimento; inoltre anche la Corte di cassazione italiana, attraverso una sentenza (Cass. Pen., sez III, sent n. 685, 31.03.2000) ha stabilito che la rinuncia alla compensazione alla vittima può non rappresentare un ostacolo all'ottenimento della riabilitazione. Anche per quanto concerne il diritto penale belga, vi è una condizione, affinché la riabilitazione venga concessa al condannato, che è legata alla presenza della vittima. Proprio come nel caso italiano, l'art. 623 *Code d'instruction criminelle* afferma che il reo deve essere "libero dalle restituzioni, dai danni e dalle spese per i quali è stato condannato". Pertanto l'elargizione di tale beneficio è subordinata alla restituzione dei danni alla persona offesa: il reo deve quindi avere risarcito la vittima. La corte d'appello ha però deliberato che si possa venire meno a tale condizione se si presentano motivi che il condannato non può prevedere, quindi indipendenti dalla sua volontà. Un esempio può essere rappresentato dall'indigenza economica: il reo non può riparare al danno provocato se non ha i mezzi materiali finanziari per farlo; oppure non è in grado di rintracciare la persona offesa; oppure quest'ultima è deceduta.

Pertanto dal punto di vista legislativo italiano e belga, la figura della vittima è presente nel procedimento riabilitativo in quanto deve ottenere una compensazione ed acconsentire al

²³⁴ A. Crawford, J. Goodey, *op. cit.*, p. 228 [traduzione mia].

²³⁵ M. L. Covino, "Riabilitazione", *Enciclopedia giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, volume XXVII, Tomo I, Roma, 1991, p.3.

pagamento del risarcimento. Si può quindi presumere che se una vittima dovesse non accettare la proposta di risarcimento determinata dal condannato, in quanto, ad esempio, ritenuta esigua rispetto al danno subito, possa far negare la riabilitazione allo stesso: essa ha facoltà di rendere inammissibile un'istanza, perché può essere l'artefice della caduta di una delle condizioni basi per il suo ottenimento. Conseguentemente, si può ipotizzare che sia la persona offesa, con l'accettazione o la negazione del risarcimento, a decidere le sorti di un condannato per quanto concerne la riabilitazione.

D'altra parte, è stato osservato come sia in Italia che in Belgio siano presenti deroghe in merito alla condizione del risarcimento del danno subito. Infatti, la Corte di Cassazione italiana e la Corte d'Appello belga hanno stabilito che non compensare la vittima (ciò deve comunque essere motivato da condizioni contingenti non dipendenti dalla volontà del reo) non costituisce un impedimento all'ottenimento della riabilitazione.

La giurisprudenza italiana e belga quindi rendono possibile il fatto che la vittima di un crimine, detentrica del diritto di essere risarcita per i danni subiti, non riceva alcun tipo di compensazione: materiale, economica, simbolica. Ciò che si può dedurre da questa analisi è che viene a decadere un beneficio importante per una vittima, che è quello di ottenere un conforto, seppur minimo, dopo essere stata danneggiata dal crimine che ha dovuto, suo malgrado, subire. Si può affermare criticamente che il fatto di non riconoscere alla vittima il diritto di essere risarcita, confina la vittima ad un ruolo secondario, sicuramente marginale e passivo, all'interno del procedimento riabilitativo.

A tal proposito, infatti, si può notare come la legislazione italiana e belga non prevedano il fatto che le persone offese vengano consultate sull'opportunità di concedere la riabilitazione al condannato. Esse non sono neanche informate direttamente, per esempio da operatori del mondo giudiziario, che una riabilitazione è avvenuta o ha avuto luogo. Le vittime quindi vengono a conoscenza che un'istanza riabilitativa è stata presentata nel momento in cui si deve verificare se la condizione della riparazione del danno è stata soddisfatta, oppure quando vengono contattate direttamente dallo stesso condannato, o da un suo avvocato, in merito ad un'offerta di risarcimento. Il processo di riabilitazione è infatti un procedimento pubblico, in cui non possono rientrare gli interessi privati della persona lesa da un reato. Se anche la vittima venisse avvisata, questo contatto avverrebbe a distanza di anni, se non di decenni, dalla commissione del reato: ci si può domandare pertanto se questa informazione possa essere controproducente e risvegliare in essa sentimenti di dolore e angoscia verso l'autore del reato e l'evento delittuoso. Queste sensazioni rischiano di far insorgere il problema della vittimizzazione secondaria: tale difficoltà infatti non appartenente al procedimento riabilitativo, ma può proprio manifestarsi nel momento in cui la vittima viene contattata per sapere se è stata risarcita. Anche il *victim impact statement* e la mediazione penale non rappresentano delle

pratiche che possano riguardare la riabilitazione, presente alla fine dell'*iter* giudiziario, quando ormai la sentenza di colpevolezza è stata emanata.

La vittima dunque non trova posto nel processo riabilitativo, che è focalizzato interamente sulla figura del criminale, dello Stato e sull'entità dell'offesa e della punizione.

CAPITOLO QUARTO

ANALISI DEI DATI

PARTE I – LA REALTÀ ITALIANA

4.1. L'uso dei documenti nella ricerca – 4.2. L'analisi dei dati 4.2.1. La concessione o la negazione della riabilitazione 4.2.2. La natura del risarcimento elargito alle vittime 4.2.3. La severità della sentenza di condanna 4.2.4. Autore e vittima di reato: dati socio-demografici e interazione 4.2.5. Le crosstabulations 4.2.5.1. La concessione della riabilitazione come variabile dipendente 4.2.5.2. Il rapporto autore vittima del reato quale elemento discriminatorio

4.1. L'uso dei documenti nella ricerca

Lo studio empirico della riabilitazione penale si è avvalso dell'analisi dei documenti presenti all'interno dei fascicoli processuali reperiti presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna e si è servito della creazione di una scheda di rilevazione costruita *ad hoc*. I materiali esaminati sono di diversa natura e sono presentati da differenti attori coinvolti nella vicenda processuale, cioè l'istante, la magistratura di sorveglianza, la persona offesa dal reato. Gli incartamenti processuali sono essenzialmente composti dai seguenti materiali: una documentazione relativa al condannato, comprendente dati personali socio-anagrafici, la retribuzione percepita, una lettera del Comando dei Carabinieri o delle Stazioni di Polizia competenti che attestano la buona condotta del richiedente, o se questo risulta accompagnato a pregiudicati o a persone di dubbia moralità, il nucleo familiare, e se l'istante è straniero il permesso di soggiorno; l'istanza firmata dal richiedente indirizzata al Tribunale di Sorveglianza competente sul territorio; una copia conforme della sentenza (o delle sentenze) con l'indicazione della data passata in giudicato; in caso di condanna alla reclusione o all'arresto, il certificato di espiazione della pena²³⁶; il certificato di avvenuto pagamento delle eventuali pene pecuniarie e delle spese di giustizia²³⁷; il casellario giudiziale dell'istante; il decreto di fissazione dell'udienza; attestazioni o prove di avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa (le dichiarazioni rilasciate dai privati devono essere prodotte con la firma autenticata); infine il documento firmato dal Presidente del Tribunale che certifica la concessione della riabilitazione o l'inammissibilità dell'istanza.

Quando si parla di documenti, comunemente si fa riferimento a materiale informativo riguardo un determinato fenomeno sociale, che esiste indipendentemente dall'azione del ricercatore. Esso viene

²³⁶ Questo documento può essere chiesto all'ufficio esecuzione della Procura competente per il luogo della condanna.

²³⁷ Il certificato è da richiedere all'ufficio recupero crediti del Tribunale o Corte d'Appello che ha emesso la condanna.

prodotto da un singolo cittadino o dalle istituzioni per finalità diverse da quelle della ricerca sociale, “questa tuttavia se ne può impossessare per utilizzarlo ai propri fini conoscitivi”²³⁸: non vi è fenomeno della nostra vita sociale che non possa essere studiato attraverso l’analisi dei documenti, i quali risultano essere di diversa natura: lettere, articoli di giornali, organigrammi di società, verbali di consigli di amministrazione, sentenze di tribunali, eccetera.

Il fatto che i testi vengano prodotti indipendentemente dall’azione del ricercatore comporta alcuni vantaggi, il primo dei quali si può identificare nella non reattività delle informazioni, in quanto queste non risentono dell’interazione ricercatore-persona oggetto di studio, come può avvenire nelle interviste, e quindi dei suoi possibili effetti distorcenti. Questo aspetto porta però con sé “l’altra faccia della medaglia”, cioè il fatto che, essendo il documento già esistente, il ricercatore deve accontentarsi di quanto è contenuto in esso, anche se può risultare insufficiente ed incompleto ai suoi fini conoscitivi: l’informazione contenuta è stata infatti prodotta per scopi differenti rispetto agli obiettivi della ricerca. Il secondo vantaggio è rappresentato dalla possibilità di effettuare un’analisi diacronica, ossia il fatto che attraverso i documenti si possa studiare anche il passato. Si può delineare un ulteriore vantaggio nell’utilizzazione di un incartamento scritto ai fini della ricerca sociale, che è il costo ridotto, soprattutto per quanto concerne gli atti istituzionali, poiché si tratta di utilizzare del materiale già prodotto²³⁹.

Esistono due tipologie di documenti, che sono assai diversi fra loro: il primo è rappresentato da quelli personali, a carattere privato, come diari, lettere, autobiografie; il secondo tipo è dato dai documenti istituzionali, cioè prodotti da istituzioni o da singoli cittadini, che hanno la caratteristica di essere pubblici, in contrasto con la natura privata dei precedenti. Quest’ultimi comprendono, ad esempio, discorsi pubblici, documenti aziendali, sentenze provenienti dal tribunale, verbali di processi, dichiarazioni di persone che operano nel mondo della giustizia: è su questa seconda categoria, che è quella riguardante il presente lavoro di ricerca, sul quale si focalizzerà l’attenzione. Come già accennato, anche la sfera pubblica produce materiali, che “rimangono come «tracce» di quella cultura che si offrono come documenti al ricercatore sociale. Ed anche le «cose», oltre che le persone o le istituzioni, possono parlare al ricercatore sociale, presentandosi come «tracce fisiche» della cultura che le ha prodotte”²⁴⁰. I documenti istituzionali possono, quindi, diventare veri e propri dati usufruibili per le ricerche sociali e materiale empirico adeguato allo studio dei più diversi fenomeni presenti nella società: si può citare ad esempio uno studio che prende in considerazione i verbali delle autopsie effettuate negli anni 1954-2003 a Bologna con l’obiettivo di indagare la

²³⁸ P.G. Corbetta, *op cit.*, p. 437.

²³⁹ *Ibidem.*

²⁴⁰ *Ibidem.*, p. 452.

vittima e la vittimizzazione di omicidi non colposi²⁴¹. Si può inoltre fare riferimento ad una ricerca inerente l'attività del giudice di pace in ambito penale condotta presso il Tribunale di Bologna, la quale approfondisce, da un lato, gli aspetti teorici riguardanti le competenze penali del giudice di pace, entrate in vigore grazie all'approvazione del Decreto legislativo n. 274 del 2000. In particolare, fra le numerose novità introdotte si possono citare la snellezza procedurale; la risposta giudiziaria offerta alla persona offesa dal reato in tempi rapidi, attraverso due istituti che rientrano nella cosiddette definizioni alternative al procedimento (l'istituto della particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie); le sanzioni con una funzione rieducativa e non meramente affittiva (il lavoro di pubblica utilità e la permanenza domiciliare); la possibilità di una riconciliazione fra le parti ed infine una rinnovata importanza riconosciuta alla vittima. Dall'altro lato, è stata compiuta un'analisi dei dati raccolti negli archivi del Tribunale del Giudice di Pace di Bologna riferiti a tutti i provvedimenti definiti con decreto di archiviazione o con sentenza passata in giudicato in ambito penale conseguenti all'entrata in vigore del già citato Decreto legislativo²⁴².

L'ambito giudiziario è appunto un campo che offre una grande quantità di materiale alla ricerca sociale: verbali di processi e sentenze dei tribunali costituiscono un'ottima base allo studio di fenomeni sociali e in particolare allo studio della devianza.

Va precisato che non si può distinguere nettamente fra documenti che sono adatti all'analisi qualitativa o quelli che sono adatti all'analisi quantitativa, ma spesso lo stesso atto può essere analizzato attraverso tutte e due le tecniche. Un testo, infatti, può essere interpretato nella sua globalità e secondo i suoi significati, quindi in maniera qualitativa, oppure in maniera quantitativa, cioè suddividendolo in elementi omogenei da mettere in relazione fra di loro, scomponendo i testi, "intervistandolo" attraverso una griglia di rilevazione, al fine di codificare le parti da analizzare in una matrice di dati da sottoporre poi all'analisi statistica²⁴³.

Proprio questa seconda tecnica è stata utilizzata in questa ricerca, che si è avvalsa di metodi statistici, privilegiando un'informazione elementare di tipo numerico. Ciò però non significa che i dati siano sempre frutto di conteggi o misurazioni, ma le cifre possono derivare anche dalla trasformazione di una caratteristica rilevata, in una tipologia nella quale ad ogni categoria è corrisposta un'etichetta numerica (ad esempio per quanto riguarda il sesso, si può codificare la

²⁴¹ Il riferimento è alla ricerca condotta dalla Prof.ssa Sette Raffaella "L'omicidio a Bologna nella seconda metà del XX secolo. Scenari di vittimizzazione", reperibile presso la *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Anno I, numero 2, Maggio-Agosto 2007, pp. 61-83, www.vittimologia.it/rivista.

²⁴² E. Bianchini, "Attività del giudice di pace in ambito penale: una ricerca presso il Tribunale di Bologna", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Anno 2, numero 2, Maggio-Agosto 2008, pp. 33-76.

²⁴³ P.G. Corbetta, *op cit.*

categoria “maschio” con l’etichetta “1”, o la categoria “femmina” con l’etichetta “2”²⁴⁴. Gli strumenti per il rilevamento delle informazioni elementari sono il questionario o la griglia di rilevazione, i quali presentano vantaggi e limiti simili: si può parlare di sinteticità da un lato, e di semplificazione dall’altro. Infatti raccogliere informazioni in maniera rigida e standardizzata permettere di poter analizzare e di riuscire a gestire un numero molto alto di dati alla volta e quindi di poter utilizzare un universo di dati o campioni molto ampi. Lo svantaggio che si può rilevare è quello della semplificazione: le alternative di risposta alle domande del questionario o della griglia devono essere generalizzabili, suddividendo così l’universo di riferimento in macroaree, con la conseguenza inevitabile di perdere di vista le particolarità che ogni caso intrinsecamente possiede. Altri aspetti proprio del questionario e della griglia di rilevazione possono essere riassunti nel fatto che “tali tecniche di raccolta dei dati ‘fotografano’ una situazione in un tempo definito, tralasciando i percorsi che hanno portato l’intervistato a maturare l’atteggiamento o il comportamento oggetto di studio; inoltre si concentrano su ciò che è manifesto ed esplicito della situazione, trascurando il fatto che in qualsiasi azione umana incidono anche aspetti latenti, non detti, dei quali l’individuo stesso non ha perfetta conoscenza nel momento in cui gli si chiede di esprimere un’opinione o un parere”²⁴⁵.

4.2. L’analisi dei dati

I fascicoli processuali, in formato cartaceo e relativi alle istanze di riabilitazione, sono stati reperiti e consultati presso gli archivi del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Con riferimento al periodo temporale 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2009, sono state analizzate 1740 istanze di riabilitazione attraverso una scheda di rilevazione costruita *ad hoc*²⁴⁶. Dal punto di vista operativo, l’analisi degli incartamenti processuali verrà condotta separatamente per ogni anno preso in esame (quindi il 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009); i risultati verranno comunque presentati attraverso un confronto fra gli stessi.

La griglia di rilevazione è stata suddivisa in aree tematiche al duplice fine di facilitare il lavoro di analisi e di interpretare adeguatamente i risultati emersi. Pertanto per semplificare il processo di analisi verranno seguite le seguenti aree appositamente create: 1) la concessione o la negazione della riabilitazione; 2) la natura del risarcimento elargito alle vittime; 3) la severità della sentenza di

²⁴⁴ F. Cremonini, *op. cit.*

²⁴⁵ *Ibidem*, p. 71.

²⁴⁶ Nell’anno 2004, sono stati analizzati 275 fascicoli, nel 2005 315, nel 2006 392, nel 2007 347, nel 2008 297, nel 2009 114. Nel momento in cui sono stati consultati gli incartamenti processuali, non erano presenti in archivio, perché pendenti o definiti ma riuniti in altre cartelle, 9 fascicoli del 2004, 6 del 2005, 13 del 2006, 16 del 2007, 74 del 2008, 97 del 2009.

condanna per la quale l'istante domanda la riabilitazione; 4) autore e vittima di reato: dati socio-demografici e interazione.

4.2.1. La concessione o la negazione della riabilitazione

L'analisi dei fascicoli processuali può iniziare proprio dall'intento principale di questa ricerca, cioè indagare in quale percentuale e in quanti casi la riabilitazione viene concessa o rifiutata ai condannati all'interno del Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	sì	135 49,1% ²⁴⁷ 49,3%	141 44,8%	176 44,9%	137 39,5%	121 40,7%	4 3,5%
	no	139 50,5% 50,7%	174 55,2%	216 55,1%	210 60,5%	176 59,3%	110 96,5%
	Total	274 99,6% 100,0%	315 100,0%	392 100,0%	347 100,0%	297 100,0%	114 100,0%
Missing	mancante	1 0,4%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
Total		275 100,0%	315 100,0%	392 100,0%	347 100,0%	297 100,0%	114 100,0%

Tabella 1 – Concessione della riabilitazione

La tabella n.1 ci mostra come la riabilitazione non venga concessa in oltre il 50% dei casi, in riferimento a tutti gli anni analizzati. Nel 2004 la riabilitazione non viene elargita nel 49,3% dei casi, quindi possiamo concludere, anche in base al numero dei casi (135 sì riabilitazione, 139 no riabilitazione), che non vi è differenza fra la concessione o il rifiuto della riabilitazione. Questo divario è però destinato ad aumentare parallelamente allo scorrere degli anni (vedasi anche grafico n.1), sino a raggiungere il massimo nell'anno 2009, dove troviamo un 96,5% di rifiuto della concessione della riabilitazione, a fronte di un 3,5% di concessione della riabilitazione.

²⁴⁷ La prima percentuale di ogni tabella presentata in questa analisi dei dati si riferisce alla totalità dei casi presi in esame, compresi quelli "mancante" (cioè il dato richiesto non è presente nei fascicoli esaminati), sia quei casi che si possono chiamare "mancante di sistema" (cioè quei dati che non possono essere presenti per la stessa natura del documento analizzato). La seconda percentuale di ogni tabella è in riferimento alla percentuale valida, cioè quella percentuale di risposte valide, quindi senza i valori riferiti a "mancante" e "mancante di sistema". Ai fini del commento dati, si utilizzerà questa seconda percentuale, anche se, allo scopo di presentare una griglia di dati completa, verranno presentate tutte e due le tipologie di percentuale.




Grafico 1 – Concessione della riabilitazione

In base a quali criteri e perché la riabilitazione viene concessa o rifiutata? Ecco che appare opportuno soffermarsi su tali motivazioni, altresì allo scopo di giustificare le percentuali e il numero dei casi appena osservato. E' adeguato analizzare i motivi anno per anno, anche in considerazione del fatto che le motivazioni possono essere plurime, cioè una istanza di riabilitazione può essere accettata o al contrario considerata inammissibile in base a diverse spiegazioni contemporaneamente, le quali vengono chiaramente indicate dallo stesso Tribunale di Sorveglianza²⁴⁸. In questa analisi si è deciso di analizzare i differenti motivi simultaneamente, cioè indagare quante volte sono state scelte senza specificare se esse siano state indicate come prima, seconda, terza, ecc., opzione; queste ultime informazioni sono comunque allegati in appendice.

La tabella n.2 ci illustra le motivazioni che hanno reso possibile l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione proposta da un condannato. Si può per prima cosa osservare che sono principalmente due gli aspetti che rendono possibile la concessione della riabilitazione: l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, motivazione principale nell'anno 2007 (48,7%), nel 2008 (49,6%) e 2009 (50%) e le prove effettive e costanti di buona condotta: tale motivo raggiunge il 36,4% dei casi nel 2004, il 37,5% nel 2005, il 44,5% nel 2006 e il 50% nel 2009.

Per quanto concerne l'anno 2004, i dati ci mostrano che un'alta percentuale, il 25,8%, è accordata al trascorrere del periodo temporale necessario al fine dell'ottenimento della riabilitazione, che in base all'art. 179 c.p. è di tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o in altro modo estinta e di otto anni se si tratta di soggetti recidivi, mentre il termine è di dieci anni se si tratta di

²⁴⁸ Tali motivazioni sono spesso prestampate in un modulo apposito, nel quale l'organo collegiale giudicante deve indicare quelli scelti.

delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Sono successivamente presenti l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato (senza la specificazione della motivazione), e l'adempimento delle spese di giustizia. Infine si possono segnalare i motivi legati a "specifiche" e particolari situazioni proprie di un condannato, e quindi non generalizzabili, come l'impossibilità da parte dell'istante di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato stante la mancanza di reddito, in termini di reperibilità delle parti offese, in quanto è stata rifiutata un'offerta equa in base al danno cagionato e l'istante è regolarmente inserito in Italia. Questi ultimi presentano una percentuale minore rispetto alla precedenti.

Nel 2005, le motivazioni principali rimangono invariate rispetto all'anno precedente: le percentuali maggiori sono rappresentate dal trascorrere dei termini previsti dall'art. 179 c.p. (20,7%), l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (31,9%), le prove di effettive e costanti buona condotta (37,5%). Come l'anno precedente, è presente in percentuale minore l'adempimento delle spese di giustizia e l'impossibilità di adempiere alle condizioni civili nascenti dal reato.

I dati raccolti dall'ordinanza di riabilitazione riferiti al 2006 ci indicano una minore quantità di motivazioni, a fronte di un ovvio incremento delle percentuali: nel 12% dei casi sono trascorsi i tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, l'adempimento delle obbligazioni civili è rappresentato da un 42,2%, le prove effettive di buona condotta raggiungono il 44,5%. Infine troviamo, con un numero di casi molto basso, l'impossibilità di adempimento alle obbligazioni civili. Si può infine notare come sia assente, mentre negli anni precedenti era presente, quella parte di motivazione che sono specifiche di determinate situazioni individuali, probabilmente dovuto all'altissimo numero di istanze presentate al Tribunale di Sorveglianza di Bologna e quindi alla minor quantità di tempo che è possibile dedicare allo studio di ogni singola richiesta.

Una situazione ancora differente è presente negli anni 2007 e 2008, che fra di loro presentano tratti di analogia: la quasi totalità dei motivi di concessione della riabilitazione è rappresentata dall'adempimento alle obbligazioni civili nascenti dal reato (rispettivamente 48,7% e 49,6%) e le prove di buona condotta (48,4% e 49,2%). Sono inoltre presenti, ma in un numero dei casi molto basso, l'adempimento delle spese di giustizia e l'impossibilità dell'adempimento delle obbligazioni civili; risulta totalmente assente l'etichetta "sono trascorsi i termini previsti dall'art. 179 c.p.", ovviamente non perché tale requisito non sia rispettato, ma perché è sempre stato riportato sul documento, per motivi non conosciuti, nell'espressione "l'istante ha adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato e ha dato prove effettive e costanti di buona condotta".

Infine, l'anno 2009: come già evinto dalla tabella n.1, i casi di concessione della riabilitazione sono solo otto: quattro riferiti sia all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, sia alle prove effettive e costanti di buona condotta.

Si può quindi concludere che le motivazioni che il tribunale adduce al fine di concedere la riabilitazione ad un condannato siano costanti e rimangano pressoché invariate nel corso degli anni analizzati. I motivi inoltre rappresentano e danno una continuazione pratica ai dettami previsti dall'art. 179 c.p.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	sono trascorsi i termini previsti dall'art. 179 cp	93 6,8% 25,8%	78 5,0% 20,7%	47 3,0% 12,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,2% 0,8%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha adempiuto alle spese di giustizia	7 0,5% 1,9%	25 1,6% 6,6%	0 0,0% 0,0%	1 0,1% 0,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato	105 7,6% 29,2%	120 7,6% 31,9%	166 10,6% 42,2%	135 13,0% 48,7%	121 13,6% 49,6%	4 1,8% 50,0%
	l'istante ha dato prova effettiva e costante di buona condotta	131 9,5% 36,4%	141 9,0% 37,5%	175 11,2% 44,5%	134 12,9% 48,4%	120 13,5% 49,2%	4 1,8% 50,0%
	l'istante è regolarmente inserito in Italia	1 0,1% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	18 1,3% 5,0%	10 0,6% 2,7%	5 0,3% 1,3%	7 0,7% 2,5%	1 0,1% 0,4%	0 0,0% 0,0%
	impossibilità stante la mancanza di reddito	2 0,1% 0,6%	2 0,1% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	impossibilità in quanto è stata rifiutata l'offerta	1 0,1% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	impossibilità in termini di reperibilità delle parti offese	2 0,1% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	360 26,2% 100,0%	376 23,9% 100,0%	393 25,1% 100,0%	277 26,6% 100,0%	244 27,4% 100,0%	8 3,5% 100,0%
	Missing	mancante di sistema	1015 73,8%	1199 76,1%	1175 74,9%	764 73,4%	647 72,6%
Total		1375 100,0%	1575 100,0%	1568 100,0%	1041 100,0%	891 100,0%	228 100,0%

Tabella 2 - Motivazioni della concessione della riabilitazione

Appare opportuno, anche in considerazione del fatto che tali motivazioni, come già analizzato, sono le stesse (le percentuali sono però differenti) in tutti gli anni esaminati, soffermarci ad illustrare i presupposti che sono alla base della concessione della riabilitazione del condannato.

Innanzitutto, la valutazione del comportamento di colui che richiede la riabilitazione deve comprendere sia un periodo temporale minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, sia il momento successivo alla data della decisione sull'istanza prodotta. Se il

condannato ha adottato prima una cattiva condotta e, al contrario, tenuto successivamente un buon comportamento per un periodo di tre anni o superiore, la possibilità di ottenere la riabilitazione non può ritenersi preclusa²⁴⁹. Così, come anche osservato dai dati, il periodo temporale e la buona condotta appaiono le due motivazioni più utilizzate per illustrare la concessione della riabilitazione. Essa può essere richiesta e successivamente concessa per una, per alcune o per tutte le condanne riportate dal condannato (questo dato verrà analizzato successivamente, al paragrafo n.3) e, per quanto concerne il periodo temporale dei tre anni, il termine decorre dall'ultima pena inflitta.

Per quanto riguarda invece la buona condotta, si richiedono comportamenti significativi che possono essere ricondotti al ravvedimento del condannato, che riguardano, ed esempio, il fatto di non frequentare pregiudicati e di non avere rapporti con persone di dubbi costumi e di incerta moralità. Queste informazioni vengono reperite dal Tribunale grazie a relazioni provenienti dal Comando dei Carabinieri o dalla Stazione di Polizia competente sul territorio in merito alla condotta dell'istante; in particolare dal rapporto emerge se quest'ultimo risulta accompagnato da delinquenti o da persone controindicate, oppure se, dall'altro lato, egli viene considerato in pubblico di "normale estimazione". Queste relazioni sono presenti molto frequentemente in ogni fascicolo processuale analizzato e rappresentano un valido aiuto ai magistrati di sorveglianza nel provvedimento che dispone la riabilitazione. Le condanne o le denunce per fatti commessi dall'istante dopo la presentazione della richiesta di riabilitazione non sono considerate ostative alla concessione dell'istituto, ma il giudice di merito deve comunque condurre un'indagine al fine di esaminare approfonditamente i procedimenti per i quali l'istante è imputato e l'esito del giudicato. Infatti, in caso di accertata condanna, sussiste da parte del giudice l'obbligo di spiegare le ragioni in base alle quali essa è stata considerata compatibile con la prova della buona condotta. D'altra parte, non può essere considerato degno di riabilitazione colui che, successivamente alla condanna per cui richiede la riabilitazione, sia stato più volte denunciato per reati di vario genere, anche se il procedimento non si è concluso con una sentenza di condanna definitiva, in quanto l'istante non ha osservato un comportamento rispettoso delle leggi e delle regole di comune convivenza²⁵⁰.

Tuttavia, proprio in riferimento al requisito della buona condotta, c'è chi, come Massimo Pavarini, risulta essere un po' scettico riguardo tale motivazione, in quanto "costituisce motivazione meramente apparente del provvedimento di concessione della riabilitazione l'impiego, in un modulo a stampa, della locuzione 'risulta che il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta', senza alcuna esplicitazione in ordine alla natura ed al contenuto di tali asserite condotte e senza alcuna integrazione e personalizzazione, sul punto, dello stampato, recante la predisposizione di espressione riprodotte pedissequamente la formulazione della norma (art. 179 1° co., ult. parte

²⁴⁹ M. Pavarini, *op. cit.*

²⁵⁰ *Ibidem.*

c.p.) nella parte in cui essa determina le condizioni per una pronuncia favorevole”²⁵¹. Effettivamente, per quanto concerne la mia esperienza nella consultazione degli archivi, posso confermare che sono presenti i documenti prestampati nominati da Massimo Pavarini, mentre le personalizzazioni sono rare, proprio come da lui affermato. Vi è però da sottolineare che a volte sono presenti delle motivazioni che si riferiscono alla specifica situazione di un istante, come testimoniano le tabelle precedentemente analizzate. In particolare il riferimento è a quelle motivazioni che riguardano l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato stante la mancanza di reddito, l'impossibilità in termini di reperibilità delle parti offese, l'impossibilità in quanto è stata rifiutata un'offerta equa in base al danno e l'istante è regolarmente inserito in Italia.

Infine, altri motivi assai riscontrati negli anni presi in esame sono rappresentati dall'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato e, pur se in percentuale molto bassa, dall'inadempimento di tali obblighi, fatto che dovrebbe comunque essere giustificato al fine della concessione della riabilitazione. Infatti, il mancato compimento delle obbligazioni civili non risulta essere ostativo alla concessione della riabilitazione solamente nel caso in cui l'istante non possa adempiervi: si fa cioè riferimento a tutte quelle situazioni non addebitabili al condannato che gli impediscono di soddisfare gli obblighi civili. L'adempimento non deve essere valutato solamente sulla base delle regole civilistiche, “ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna, essendo sufficiente che risulti la volontà di adempiere anche in minima parte, secondo le possibilità economiche”²⁵². Dunque, tornando alle diverse possibilità per le quali non è possibile adempiere alle obbligazioni civili, attraverso una dimostrazione che deve basarsi su elementi oggettivi (sentenza Cass. Pen., Sez. I, 15 aprile 1999, n. 3002), troviamo tutte quelle situazioni che si verificano quando il reo dimostra di non essere in condizioni di adempiervi: ad esempio, si possono annoverare la mancanza di mezzi economici o patrimoniali, la rinuncia, da parte delle parti offese, al risarcimento, oppure la loro irreperibilità. Tale impossibilità deve essere oggetto di approfondite ed adeguate indagini e non deve quindi rappresentare un ingiustificato ostacolo al reinserimento sociale dell'istante.

Queste sono le motivazioni che inducono i magistrati di sorveglianza a concedere la riabilitazione; verranno ora illustrate quelle che, al contrario, la rendono inammissibile.

Come illustrato dalla tabella n.3, emerge già da una prima occhiata la varietà e la numerosità dei diversi motivi. Sono principalmente tre le motivazioni che accomunano gli anni 2004-2008, per cui l'istanza presentata dal reo non può essere accettata: inammissibilità dell'istanza poiché trattasi di condanne revocabili (ex art. 673 c.p.p.); inammissibilità dell'istanza rilevato che l'istante non ha

²⁵¹ *Ibidem*, pp. 483-484.

²⁵² *Ibidem*, p. 485.

pagato le spese di giustizia; inammissibilità dell'istanza per la mancanza del risarcimento alla parte offesa. La prima motivazione, percentualmente più rilevante (31,6%, 38,2%, 13,8%, 38,8%, 20,7%), è rappresentata dalla presenza di condanne, per le quali si chiede la riabilitazione, che sono revocabili. L'articolo di riferimento è il 673 c.p.p. "Revoca della sentenza per abolizione del reato": "1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. 2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità". Vi è poi il mancato pagamento delle spese di giustizia e processuali, in assenza del quale, e senza una prova oggettiva dell'impossibilità di effettuare tale pagamento, non è possibile essere riabilitati (10,1%, 15,7%, 18,7%, 14%, 16,3%). La terza motivazione in termini percentuali è rappresentata dalla mancanza di risarcimento alla persona offesa del reato. Come già in precedenza discusso, quest'ultima è una condizione imprescindibile al fine dell'ottenimento della riabilitazione. L'obbligo del risarcimento del danno alla persona offesa sussiste anche se quest'ultima non è menzionata nella sentenza di condanna, se non si è costituita parte civile, se è intervenuta la prescrizione del delitto. In seguito, troviamo che l'istante manca del requisito della buona condotta, qualità che preclude la concessione della riabilitazione: "la buona condotta assurge, allora, a requisito fondamentale per la concessione dell'istituto"²⁵³. Successivamente, troviamo molte altre motivazioni che hanno però una casistica molto bassa. Per citarne alcune: la mancanza del requisito temporale, cioè non sono trascorsi i tre anni richiesti; la pena non è mai stata scontata (ad esempio, una multa mai pagata); l'irreperibilità o la non identità certa del riabilitando (si pensi ai numerosi *alias* che possono avere gli immigrati); l'inammissibilità dell'istanza rilevato il patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.). In riferimento a quest'ultimo motivo, è doveroso un approfondimento, in quanto rappresenta una materia che ha risentito dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale. Infatti, per le sentenze di patteggiamento, art. 444 c.p.p.²⁵⁴, per le quali siano trascorsi cinque anni (per i delitti) o due anni (per

²⁵³ E. Lo Monte, *op. cit.*, p 1035.

²⁵⁴ L'articolo "Applicazione di pena su richiesta" recita: "1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel

contravvenzioni), dalla data di irrevocabilità, non è ammissibile la riabilitazione. Può infatti essere richiesta al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale che ha emesso la sentenza l'applicazione dell'art. 445 secondo comma c.p.p. recante l'estinzione del reato: "Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena".

L'art. 179 c.p., come modificato dalla Legge 145/2004, stabilisce che il termine minimo per richiedere la riabilitazione è di tre anni, scadenza che decorre dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o sia in altro modo estinta. Il condannato può comunque, anche in presenza di una sentenza di patteggiamento, avere interesse ad ottenere la riabilitazione prima che maturi il termine dei cinque anni previsto dall'art. 445, secondo comma, c.p.p., per l'estinzione del delitto e la conseguente cessazione di ogni effetto penale. Il tribunale di sorveglianza è sempre tenuto ad accertare, al fine della concessione della riabilitazione e in relazione al reato commesso, se e in quale modo l'istante si sia attivato al fine di eliminare le conseguenze di ordine civile che sono derivate dalla condotta criminosa. L'eliminazione di ogni effetto penale della condanna che segue alla riabilitazione è perfettamente equivalente a quella dell'estinzione di ogni effetto penale che consegue all'avvenuta estinzione del reato nel caso dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. La Corte di Cassazione quindi ribadisce che la riabilitazione non è necessaria nel caso di sentenza di patteggiamento; ma, a causa della diversità temporale espressa dagli artt. 179 c.p. e 445, secondo comma, c.p.p., si può presentare la possibilità che un reo possa essere interessato alla richiesta del beneficio riabilitativo quando il termine dei cinque anni ancora non fosse trascorso. Il tribunale di sorveglianza deve, comunque, considerare la domanda come d'ordinario, riscontrando la presenza di tutte le condizioni previste dalle norme (Cassazione penale, sez. I, sentenza 12.04.2006 n° 16025).

Si può quindi concludere che le motivazioni che inducono il tribunale a non concedere la riabilitazione, nel periodo temporale 2004-2008 (l'anno 2009 presenta caratteristiche differenti), rimangono invariate. Vi sono comunque delle peculiarità da sottolineare. Il 2006, ad esempio, presenta una nuova motivazione: inammissibilità dell'istanza rilevato che l'istante può chiedere la

dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta".

cancellazione dal certificato del casellario (ex art. 460 c.p.p.²⁵⁵), che ha la maggiore percentuale (25,8%). In particolare si fa riferimento al comma n.5 dell'articolo: il decreto penale di condanna porta all'estinzione del reato nel termine di cinque anni per quanto concerne un delitto e di due anni quando il delitto commesso è una contravvenzione; la conseguenza è l'estinzione di ogni effetto penale. La riflessione che si presenta è simile a quella intrapresa in precedenza per quanto concerne il patteggiamento (ex. art. 444 c.p.p.): per i decreti penali di condanna è valida la stessa regola che si applica per le sentenze di patteggiamento, cioè non è ammissibile la riabilitazione. Il problema nasce nel momento in cui un reo vuole ottenere l'estinzione dei reati prima dei cinque anni previsti dal codice di procedura penale, eventualità possibile grazie al periodo temporale di tre anni previsto dalla riabilitazione. In realtà, come per il caso del patteggiamento, la cui percentuale nel 2006 è notevolmente aumentata rispetto agli anni precedenti (9,8%, in confronto a un 4,7% nel 2004 e 0,5% nel 2005), non è comprensibile come mai, a fronte di tante richieste di riabilitazione che riguardano il patteggiamento e i decreti penali di condanna, non venga concessa la riabilitazione. Forse, se il periodo temporale trascorso fra l'estinzione della pena e la presentazione dell'istanza è superiore ai 5 anni, il Tribunale preferisce rimandare l'estinzione dei reati alla specifica normativa, piuttosto che elargire la riabilitazione.

Anche l'anno 2008 presenta una nuova motivazione, che non è intervenuta negli anni precedenti: la inammissibilità dell'istanza per la mancanza delle condizioni ex art.683, secondo comma, c.p.p.²⁵⁶.

²⁵⁵ L'articolo "Requisiti del decreto di condanna" afferma: "1. Il decreto di condanna contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate; c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale; d) il dispositivo; e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444; f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore; h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste. 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena".

²⁵⁶ L'articolo "Riabilitazione" dichiara: "1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato. 2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del

Questo articolo del codice di procedura penale, al secondo comma, rimanda all'art. 179 c.p. per quanto concerne le condizioni previste al fine di ottenere la riabilitazione: esse, come già più volte esaminato, sono il periodo temporale dei tre anni, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato e il non essere stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, o di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato. Dunque la motivazione "la inammissibilità dell'istanza per la mancanza delle condizioni ex art.683, secondo comma, c.p.p." ne racchiude in realtà altre tre, che sono il periodo temporale; l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato; il condannato non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza. E' possibile dunque che, qualora le motivazioni del rifiuto della concessione della riabilitazione appartenessero ad una di queste ultime categorie (cioè il periodo temporale; l'adempimento delle obbligazioni civili; l'assenza di misure di sicurezza), il collegio decisorio del Tribunale determinasse di confluirle proprio nel valore "inammissibilità dell'istanza per la mancanza delle condizioni ex art.683": questo spiegherebbe come mai, nel 2008 non è presente la motivazione "l'inammissibilità dell'istanza non avendo l'istante adempiuto alle obbligazioni civili" e sono numericamente diminuiti i casi di "inammissibilità dell'istanza rilevato che non è decorso il periodo temporale richiesto".

Come già anticipato, il 2009 presenta differenze rispetto agli anni precedenti, in virtù del numero inferiore di istanze presentate, che si ripercuote sulla numerosità dei casi di ogni motivazione. Il primo elemento che emerge è rappresentato da un numero molto elevato della percentuale di inammissibilità dell'istanza perché si tratta di persona la cui presenza sul territorio è irregolare (38,5%). Questo motivo era presente anche negli anni precedenti, ciò che appare diverso è il numero molto elevato di casi presentati. Tale fatto è giustificato dall'introduzione nel panorama legislativo italiano del reato di immigrazione clandestina, introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, in materia di "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Con questa legge viene approvato un pacchetto di misure che, nell'intenzione del legislatore, dovrebbe costituire un passo decisivo nella lotta alla criminalità, in particolare all'immigrazione clandestina, e alla sicurezza dei cittadini. Il testo è suddiviso in tre articoli: il primo contiene disposizioni in tema di immigrazione, il secondo si interessa di norme in tema di contrasto alla criminalità mafiosa ed il terzo presenta numerosi interventi in materia penale e di sicurezza pubblica. La prima parte della legge, quella appunto che riguarda il reato di immigrazione clandestina, si riallaccia alla cosiddetta legge Bossi-Fini, la n.189 del 30 luglio 2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo". Tale legge prevede l'espulsione immediata dello straniero clandestino, emessa in via amministrativa dal

codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria. 3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto".

Prefetto della Provincia in cui viene rintracciata la persona, eseguita tramite l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Gli immigrati clandestini, privi di validi documenti di identità, vengono portati in centri di permanenza temporanea, istituiti dalla legge Turco-Napolitano, al fine di essere identificati. Inoltre, la legge prevede il rilascio del permesso di soggiorno a coloro che dimostrano di avere un lavoro adeguato al loro mantenimento economico. A questa regola generale si aggiungono i permessi di soggiorno speciali e quelli in applicazione del diritto di asilo. La norma ammette i respingimenti al Paese di origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra Italia e Paesi limitrofi, che impegnano le polizie dei rispettivi Paesi a cooperare per la prevenzione dell'immigrazione clandestina. Dunque, è negata la riabilitazione a coloro che commettono un reato in Italia, se la loro presenza sul territorio nazionale è irregolare.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	non avendo l'istante adempito alle obbligazioni civili	2 0,2% 1,2%	0 0,0% 0,0%	2 0,3% 0,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 0,9%
	inammissibilità dell'istanza rilevato il patteggiamento	8 0,7% 4,7%	1 0,1% 0,5%	22 2,8% 9,8%	2 0,2% 0,8%	14 1,6% 6,7%	25 11,0% 21,4%
	non è documentata l'identità del riabilitando	4 0,4% 2,4%	3 0,3% 1,4%	11 1,4% 4,9%	7 0,7% 2,8%	4 0,4% 1,9%	0 0,0% 0,0%
	irreperibilità dell'istante	5 0,5% 3,0%	2 0,2% 0,9%	5 0,6% 2,2%	2 0,2% 0,8%	1 0,1% 0,5%	0 0,0% 0,0%
	le condanne subite sono numerose e gravi	2 0,2% 1,2%	1 0,1% 0,5%	1 0,1% 0,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	trattasi di condanne revocabili	61 5,5% 36,1%	83 8,8% 38,2%	31 4,0% 13,8%	97 9,3% 38,8%	43 4,8% 20,7%	3 0,3% 2,6%
	trattasi di reati estinti	1 0,1% 0,6%	1 0,1% 0,5%	1 0,1% 0,4%	2 0,2% 0,8%	2 0,2% 1,0%	0 0,0% 0,0%
	trattasi di pena estinta	2 0,2% 1,2%	1 0,1% 0,5%	0 0,0% 0,0%	6 0,6% 2,4%	3 0,3% 1,4%	0 0,0% 0,0%
	rilevata la mancanza del requisito della buona condotta	18 1,6% 10,7%	22 2,3% 10,1%	15 1,9% 6,7%	16 1,5% 6,4%	15 1,7% 7,2%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha manifestato sicuro ravvedimento	1 0,1% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	per le pendenze giudiziarie	2 0,2% 1,2%	2 0,2% 0,9%	4 0,5% 1,8%	9 0,9% 3,6%	3 0,3% 1,4%	0 0,0% 0,0%
	per la mancanza di lavoro	2 0,2% 1,2%	1 0,1% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	mancaza del risarcimento alla parte offesa	21 1,9% 12,4%	35 3,7% 16,1%	5 0,6% 2,2%	29 2,8% 11,6%	28 3,1% 3,5%	1 0,4% 0,9%
	mancaza delle condizioni ex art.683, II cpp	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	16 1,8% 7,7%	3 0,3% 2,6%
	nulla risulta dal certificato penale	5 0,5% 3,0%	10 1,1% 4,6%	4 0,5% 1,8%	16 1,5% 6,4%	10 1,1% 4,8%	2 0,9% 1,7%
	non è decorso il periodo temporale richiesto	5 0,5% 3,0%	10 1,1% 4,6%	17 2,2% 7,6%	10 1,0% 4,0%	9 1,0% 4,3%	0 0,0% 0,0%
	persona la cui presenza sul territorio è irregolare	1 0,1% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,1% 0,4%	8 0,9% 3,8%	45 19,7% 38,5%
	l'istante non ha pagato le spese di giustizia	17 1,5% 10,1%	34 3,6% 15,7%	42 5,4% 18,7%	35 3,4% 14,0%	34 3,8% 16,3%	4 1,4% 3,4%
	trattasi di mera reiterazione di istanza già respinta	2 0,2% 1,2%	0 0,0% 0,0%	1 0,1% 0,4%	5 0,5% 2,0%	7 0,8% 3,4%	2 0,9% 1,7%
	l'istante è già riabilitato	1 0,1% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	istanza relativa a soggetto espulso dal territorio italiano	1 0,1% 0,6%	2 0,2% 0,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	la pena non è mai stata scontata	5 0,5% 3,0%	8 0,8% 3,7%	6 0,8% 2,7%	12 1,2% 4,8%	10 1,1% 4,8%	2 0,9% 1,7%
	trattasi di istanza relativa a condanne non identificabili	1 0,1% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	il richiedente è deceduto	2 0,2% 1,2%	1 0,1% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	mancaza della documentazione richiesta	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	29 12,7% 24,8%
	l'istante può chiedere la cancellazione dal casellario	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	58 7,4% 25,8%	1 0,1% 0,4%	1 0,1% 0,5%	0 0,0% 0,0%
	Total	169 15,4% 100,0%	217 23,0% 100,0%	225 28,7% 100,0%	250 24,0% 100,0%	208 23,3% 100,0%	117 51,3% 100,0%
Missing	mancaza	1 0,1%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancaza di sistema	930 84,5	728 77,0%	559 71,3%	791 76,0%	683 76,7%	11 48,7%
	Total	931 84,6%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Total	1100 100,0%	945 100,0%	784 100,0%	1041 100,0%	891 100,0%	228 100,0%	

Tabella 3 - Motivazioni del rifiuto della concessione della

Sono stati presi in considerazione gli anni in cui la riabilitazione viene concessa o rifiutata (vedasi tabella n.4): il 2007 è il periodo in cui vengono prese il maggior numero di decisioni in merito alla riabilitazione: il 25,5% nel 2004, il 60% nel 2005, il 65,6% nel 2006, il 73,5% nel 2007. Anche il 2008 e il 2009 presentano alte percentuali; in particolare per quanto riguarda le istanze presentate

nell'anno 2008, vengono prese il 59,5% delle decisioni proprio nel 2008 e il 32,7% nel 2009; nell'anno di presentazione delle istanze 2009 la decisione della concessione o del rifiuto della riabilitazione viene presa nel 78,9% dei casi nel 2009, mentre le altre decisioni sono del 2010. Sono presenti anche due anni, il 2000 e il 2003 che sono precedenti agli anni esaminati e ciò è possibile in quanto sono presenti fascicoli doppi: vengono cioè riuniti due o più provvedimenti di riabilitazione in quanto riguardano la stessa persona. Infatti, è possibile che lo stesso istante chieda la riabilitazione per una stessa condanna due volte, cioè dopo che la prima istanza è stata giudicata inammissibile. Egli, fra la prima e la seconda presentazione dell'istanza, dovrà cercare di attenersi alle indicazioni che gli sono state indicate per ottenere la riabilitazione. Ciò non è sempre accaduto: infatti, fra le motivazioni di rifiuto della riabilitazione era presente, anche se in una percentuale molto bassa, il valore "inammissibilità dell'istanza trattandosi di mera reiterazione di istanza già respinta".

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	2000	2 0,7% 0,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	2003	2 0,7% 0,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	2004	49 17,8% 17,8%	3 10%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	2005	56 20,4% 20,4%	24 7,6%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	2006	90 32,7% 32,7%	80 25,4%	126 32,1%	4 1,2%	1 0,3%	0 0,0%
	2007	70 25,5% 25,5%	189 60,0%	257 65,6%	255 73,5%	3 1,0%	0 0,0%
	2008	5 1,8% 1,8%	15 4,8%	6 1,5%	65 18,7%	178 59,9%	5 4,4%
	2009	0 0,0% 0,0%	1 0,3%	1 0,3%	12 3,5%	97 32,7%	90 78,9%
	2010	0 0,0% 0,0%	1 0,3%	0 0,0%	10 2,9%	18 6,1%	19 16,7%
	2011	0 0,0% 0,0%	2 0,6%	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%
	Total	274 99,6% 100,0%	315 100,0%	392 100,0%	347 100,0%	297 100,0%	114 100,0%
Missing	mancante	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Total		275 100,0%	315 100,0%	392 100,0%	347 100,0%	297 100,0%	114 100,0%

Tabella 4 - Anno in cui la riabilitazione viene concessa o rifiutata

Il grafico n.2 individua se il condannato ha domandato per la prima volta la riabilitazione, oppure se egli l'ha richiesta più di una volta. “Quando la riabilitazione sia stata richiesta [...] e poi negata, la relativa domanda può essere proposta in ogni tempo”²⁵⁷. Il grafico indica, in riferimento a tutti gli anni analizzati, che vi sono alcuni casi, sebbene con una frequenza molto bassa, in cui la riabilitazione è stata chiesta per più di una volta: nel 2004²⁵⁸ vi sono 12 casi (4,4%) in cui la riabilitazione è stata chiesta dallo stesso istante più di una volta, nel 2005 vi sono 8 casi (2,5%), nel 2006 vi sono 8 casi (2,0%), nel 2007 vi sono 11 casi (3,2%), nel 2008 vi sono 15 casi (5,1%), infine nel 2009 vi sono 20 casi (19,5%).




Grafico 2 – E' la prima volta che l'istante chiede la riabilitazione?

Dopo aver osservato la percentuale secondo la quale è stata elargita o negata la riabilitazione e le motivazioni che hanno portato alla prima o alla seconda scelta, appare utile analizzare il documento che ne riguarda l'istanza. Si vuole cioè ricercare quando questa domanda è stata presentata al Tribunale di Sorveglianza di Bologna e le motivazioni che sono state adottate dall'istante al fine di ricevere la riabilitazione.

Per quanto concerne gli anni in cui sono state presentate le domande, oltre a quelli analizzati, cioè il 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, è da segnalare anche la presenza di anni precedenti a questi (1999, 2000, 2001, 2002, 2003), a causa della riunione di più fascicoli processuali riguardanti lo stesso istante. I casi riferiti agli anni precedenti il 2004 sono comunque molto bassi, nell'ordine di uno o due l'anno.

²⁵⁷ M. Pavarini, *op. cit.*, p. 484.

²⁵⁸ Vi è da segnalare che in questo anno è presente un dato mancante; per questa motivazione la somma dei sì e dei no (262+12) non risulta 275, che è il numero dei fascicoli analizzati, ma 274.

Interessante è indagare sulle richieste e sulle motivazioni addotte per ottenere la riabilitazione. È utile premettere che per questa tipologia di documento, cioè l'istanza di riabilitazione, non è previsto un modulo prestampato, bensì è redatto senza schemi standardizzati, quindi è un elaborato spontaneo, scritto secondo l' "estro" e la "fantasia" del richiedente o del suo avvocato. È risultato quindi un po' difficoltoso cercare di sintetizzare le risposte, al fine di un'elaborazione statistica, in valori predefiniti e ciò giustifica la numerosità degli stessi valori. Sono presenti sia motivi che riprendono le condizioni che devono essere soddisfatte al fine dell'ottenimento della riabilitazione, che sono quelli presenti nell'art. 179 c.p., sia motivazioni che si riferiscono a situazioni soggettive e individuali e al vissuto proprio di ogni istante.

Nella tabella n. 5 sono presenti le varie tipologie di motivazioni scritte dall'istante allo scopo di ottenere la riabilitazione. All'interno di uno stesso documento sono stati proposti più motivi, quindi addotte diverse "spiegazioni" al fine di raggiungere il risultato della riabilitazione: tuttavia, per questa indagine, appare più appropriato analizzarli cumulativamente, anche per permettere un migliore confronto nel corso degli anni. Le tabelle riferite alle motivazioni presentate singolarmente, non secondo un ordine di importanza, ma secondo l'ordine con cui sono state scritte nell'istanza, sono presenti in appendice.

Esattamente in tutti gli anni presi in esame, sono quattro le motivazioni che prevedono una frequenza maggiore: l'istante ha dato prove effettive e costanti di buona condotta (24,5% nel 2004, 25,7% nel 2005, 25,5% nel 2006, 25,7% nel 2007, 27,6% nel 2008, 28,7% nel 2009), la decorrenza del termine previsto dall'art 179 c.p. (17,4% nel 2004, 18,6% nel 2005, 17,7% nel 2006, 19,3% nel 2007, 22,8% nel 2008, 23% nel 2009), l'istante, dopo i fatti delittuosi commessi, non ha più subito altre condanne penali (8,9% nel 2004, 8,5% nel 2005, 9,6% nel 2006, 8,3% nel 2007, 8,3% nel 2008, 7,9% nel 2009) e l'istante non ha pendenze giudiziarie, cioè l'assenza di procedimenti penali in atto nel momento della richiesta della riabilitazione (8,6% nel 2004, 8,9% nel 2005, 11% nel 2006, 9,8% nel 2007, 8,8% nel 2008, 12,1% nel 2009). La mancanza di pendenze giudiziarie, l'assenza di altre condanne, la non commissione di altri delitti e il non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o la revoca delle stesse possono essere considerate come prove di buona condotta²⁵⁹. Infatti: "l'espressione 'buona condotta' richiede un accertamento del dato di fatto, e non di una prognosi su futuri comportamenti del soggetto; né, tantomeno, la buona condotta, può identificarsi con il compimento di atti che denotino emenda morale: contro questa lettura si esprime la stessa formula legislativa 'buona condotta', ben diversa da quelle adottate in relazione ad altri istituti (si pensi, ad es., alla liberazione condizionale, la cui disciplina si impernia sul requisito del 'sicuro...ravvedimento' del condannato). Per buona condotta deve intendersi, in definitiva, un

²⁵⁹ Per l'ottenimento di una maggiore specificità e completezza, è stato deciso di analizzare separatamente i diversi valori.

comportamento che non comporti significative violazioni della legge penale”²⁶⁰. E tali prove oggettive devono essere prodotte dal condannato nel momento in cui presenta la propria istanza. Fra gli altri documenti che attestano la buona condotta, sono presenti il certificato del casellario penale ed una dichiarazione rilasciata dal comando dei Carabinieri o dalla Stazione di Polizia competente. Per quanto concerne la misura di sicurezza, il non esservi stato sottoposto o la revoca della stessa “è condizione per la concessione della riabilitazione, ma non per la decorrenza del termine di buona condotta, il quale ha inizio dal giorno successivo a quello in cui la pena sia stata espiata o siasi in altro modo estinta, talché il giudice potrà valutare il periodo di sottoposizione alla misura di sicurezza per verificare se sia stata costante la buona condotta del condannato durante il prescritto termine”²⁶¹. Appare pertanto evidente come le motivazioni più frequenti siano quelle legate alle condizioni che sono presenti negli articoli legislativi legati all’istituto della riabilitazione.

Si possono poi leggere dalla tabella gli altri motivi presentati per ottenere tale beneficio: il condannato non allega motivazioni all’istanza, cioè chiede solamente la riabilitazione senza specificare il perché, l’adempimento di tutte le obbligazioni civili nascenti dal reato, il risarcimento dei danni, il pagamento delle spese di giustizia, l’espiazione delle pene.

É sconcertante notare come l’istante e il suo avvocato non citino, nella compilazione della domanda di riabilitazione, la persona offesa, fatta eccezione per il doveroso risarcimento dei danni, presente in ogni anno considerato. Infatti, anche se sono presenti valori che sono riconducibili alla stessa vittima, come “la vittima dichiara di essere interamente risarcita”, “nessuna richiesta di risarcimento è mai stata proposta dalla parte lesa”, “l’impossibilità di reperire la parte offesa”, “l’intenzione di risarcire i danni o chiedere il perdono”, “la restituzione della merce rubata”, essi presentano percentuali molto basse che non superano mai il 4% l’anno. Sicuramente sono intervenuti alcune tipologie di reati che per loro stessa natura non prevedono una parte offesa, quindi tali motivazioni non possono essere addotte; vero è anche che dai dati emerge che la figura della vittima all’interno del procedimento di riabilitazione è poco presente e relegata in secondo piano. La sua partecipazione attiva all’interno di questo procedimento verrà analizzata in profondità nel paragrafo successivo, che si riferisce alla natura del risarcimento elargito alla vittima da parte del reo.

Nel corso degli anni viene quindi confermato lo stesso trend: una predilezione per le condizioni presenti negli articoli legislativi, la presenza, meno frequente, di valori che si riferiscono al vissuto dell’istante e la quasi assenza della figura della vittima in questo tipo di documento. L’istante e il suo avvocato hanno quindi privilegiato il criterio della certezza del conseguimento della riabilitazione ottenibile attraverso la presentazione pedissequa dei dettami legislativi.

²⁶⁰ E. Lo Monte, *op. cit.*, p. 1035.

²⁶¹ M. Pavarini, *op. cit.*, p. 485.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	sussistono le condizioni di merito	13 0,8% 1,8%	11 0,6% 1,4%	24 1,0% 2,4%	11 0,5% 1,3%	3 0,2% 0,4%	1 0,2% 0,4%
	sussistono sia le condizioni oggettive che quelle soggettive	20 1,2% 2,8%	13 0,7% 1,7%	11 0,5% 1,1%	6 0,3% 0,7%	6 0,4% 0,8%	4 0,7% 1,5%
	il Tribunale ha dichiarato la cessazione della pericolosità	1 0,1% 0,1%	1 0,1% 0,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	ha adempiuto a tutte le obbligazioni civili nascenti dal reato	22 1,3% 3,0%	13 0,7% 1,7%	24 1,0% 2,4%	27 1,3% 3,2%	5 0,3% 0,7%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha provveduto al risarcimento dei danni	21 1,3% 2,9%	29 1,5% 3,7%	32 1,4% 3,2%	34 1,6% 4,0%	26 1,8% 3,6%	4 0,7% 1,5%
	non sussistono obbligazioni civili derivanti dal reato	7 0,4% 1,0%	12 0,6% 1,5%	0 0,0% 0,0%	1 0,0% 0,1%	0 0,0% 0,0%	1 0,2% 0,4%
	la vittima dichiara di essere interamente risarcita	2 0,1% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	nessuna richiesta di risarcimento è mai stata proposta	4 0,2% 0,6%	3 0,2% 0,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	le obbligazioni civili per il risarcimento è caduta in prescrizione	1 0,1% 0,1%	1 0,1% 0,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	8 0,5% 1,1%	15 0,8% 1,9%	1 0,1% 0,0%	1 0,0% 0,1%	1 0,1% 0,1%	1 0,2% 0,4%
	è stato concesso all'istante il beneficio della sospensione della pena	1 0,1% 0,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	non è stato sottoposto a misure di sicurezza	29 1,8% 4,0%	42 2,2% 5,4%	54 2,3% 5,4%	27 1,3% 3,2%	39 2,6% 5,5%	10 1,8% 3,8%
	sono state pagate le spese di giustizia	38 2,3% 5,3%	50 2,6% 6,4%	54 2,3% 5,4%	71 3,4% 8,4%	60 4,0% 8,4%	13 2,3% 4,9%
	è decorso il termine previsto dall'art.179cp	126 7,6% 17,4%	145 7,7% 18,6%	176 7,5% 17,7%	163 7,8% 19,3%	163 11,0% 22,8%	61 10,7% 23,0%
	l'istante non ha commesso altri reati	20 1,2% 2,8%	24 1,3% 3,1%	47 2,0% 4,7%	33 1,6% 3,9%	28 1,9% 3,9%	4 0,7% 1,5%
	l'istante non ha avuto altre condanne	64 3,9% 8,9%	66 3,5% 8,5%	95 4,0% 9,6%	70 3,4% 8,3%	59 4,0% 8,3%	21 3,7% 7,9%
	l'istante non ha pendenze giudiziarie	62 3,8% 8,6%	69 3,7% 8,9%	109 4,6% 11,0%	83 4,0% 9,8%	63 4,2% 8,8%	32 5,6% 12,1%
	costante ed effettiva buona condotta	177 10,7% 24,5%	200 10,6% 25,7%	253 10,8% 25,5%	217 10,4% 25,7%	197 13,3% 27,6%	76 13,3% 28,7%
	i fatti commessi sono di oggettiva lievità	4 0,2% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	occasionalità della condotta criminosa	1 0,1% 0,1%	1 0,1% 0,1%	1 0,1% 0,0%	1 0,0% 0,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha commesso reati remoti nel tempo	3 0,2% 0,4%	0 0,0% 0,0%	1 0,1% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	le pene sono state espiate	19 1,2% 2,6%	18 1,0% 2,3%	27 1,1% 2,7%	27 1,3% 3,2%	9 0,6% 1,3%	3 0,5% 1,1%
	non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza	4 0,2% 0,6%	4 0,2% 0,5%	11 0,5% 1,1%	2 0,1% 0,2%	4 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%
	è in possesso di regolare permesso di soggiorno	9 0,5% 1,2%	2 0,1% 0,3%	6 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,4% 0,8%
	l'istante intende pagare le multe e le spese di giustizia	2 0,1% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,0% 0,1%	1 0,1% 0,1%	2 0,4% 0,8%
	l'istante intende risarcire i danni o chiedere il perdono	2 0,1% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha provveduto alla restituzione della merce rubata	2 0,1% 0,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,1% 0,0%	0 0,0% 0,0%	5 0,3% 0,7%	3 0,5% 1,1%
	l'istante è privo di collegamenti con ambienti criminali	7 0,5% 0,7%	0 0,0% 0,0%	1 0,1% 0,0%	6 0,3% 0,7%	0 0,0% 0,0%	6 1,1% 2,3%
	non allega motivazioni	50 3,0% 6,9%	56 3,0% 7,2%	65 2,8% 6,5%	64 3,1% 7,6%	45 3,0% 6,3%	21 3,7% 7,9%
	impossibilità di reperire la parte offesa	4 0,2% 0,6%	4 0,2% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	723 43,8% 100,0%	779 41,2% 100,0%	993 42,2% 100,0%	845 40,6% 100,0%	714 48,1% 100,0%	265 46,5% 100,0%
Missing	mancante	7 0,4%	2 0,1%	2 0,1%	0 0,0%	1 0,1%	0 0,0%
	mancante di sistema	920 55,8%	1109 58,8%	1357 57,7%	1237 59,4%	770 51,9%	305 53,5%
	Total	927 56,2%	1111 58,8%	1359 57,8%	0 0,0%	771 51,9%	0 0,0%
Total	1650 100,0%	1890 100,0%	2352 100,0%	2082 100,0%	1485 100,0%	570 100,0%	

Tabella 5 - Motivazioni della richiesta della riabilitazione 2009

4.2.2. La natura del risarcimento elargito alle vittime

Come già osservato, una delle condizioni per ottenere la riabilitazione è rappresentata dall'obbligo del risarcimento del danno all'offeso. Infatti, un documento che deve essere presentato in tribunale riguarda attestazioni o prove di avvenuto risarcimento alla persona lesa dal reato (le dichiarazioni rilasciate dai privati devono essere prodotte con firma autenticata).

Devono quindi essere stati risarciti i danni alle vittime, indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile, e ciò può e deve essere dimostrato attraverso differenti modalità, come una dichiarazione della persona offesa, un assegno bancario per dare prova dell'avvenuto risarcimento

monetario, una lettera di scuse oppure il risarcimento deve risultare nella sentenza stessa (ex art. 62 n.6 c.p). La natura del risarcimento è un'informazione che è presente solo talvolta nei documenti presenti nei fascicoli processuali. L'istante può anche trovarsi nell'impossibilità di risarcire il danno e, in questo caso, egli è tenuto a dimostrare il perché non sia capace di ottemperare a tale obbligo: ad esempio, le condizioni economiche e personali del reo sono rilevanti sia nell'ipotesi in cui rendano impossibile il risarcimento integrale del danno sia nel caso in cui siano di ostacolo al solo risarcimento parziale. Questa possibilità, e numerose altre, verranno in seguito esaminate.

Innanzitutto, bisogna indagare se e con quale frequenza il risarcimento è stato elargito. Questo dato, insieme agli altri relativi alla sua natura e alle motivazioni che hanno portato alla non riparazione della vittima, verranno esaminati anno per anno. Dato che in ogni sentenza possono essere presenti più di una vittima, e di conseguenza più di una possibilità riparatoria, sono presenti nelle tabelle in appendice più di una colonna, che rappresenta se la vittima è stata risarcita o meno (per esempio, in riferimento all'anno 2004, erano presenti fino a nove vittime in un'unica sentenza: ecco che vi sono nove possibilità o meno di risarcimento). In questa sede, come accaduto in precedenza, verranno presentati i dati cumulati.

Dalla tabella n.6 emerge una situazione più o meno paritaria per quanto riguarda il risarcimento della vittima oppure, al contrario, la sua assenza: le percentuali non differiscono di molto in tutti gli anni. Esso è stato maggiormente elargito nel 2006 (65,8%), nel 2007 (53%) e nel 2009 (65%); al contrario, non lo è stato nel 2004 (50,5%), nel 2005 (58,2%) e nel 2008 (57,3%).

I dati più interessanti sono comunque definiti dal valore mancante, che indica che questa informazione non è presente nel fascicolo: vi è la presenza accertata di una vittima, ma non è riportato se e quale tipo di risarcimento è stato dato. Queste percentuali dunque ci indicano che una condizione come il risarcimento, che dovrebbe essere obbligatoria al fine della concessione della riabilitazione, non viene indicata. È possibile parlare di "dimenticanza" da imputare all'istante, all'avvocato o allo stesso magistrato che non ne richiede la presenza? Difficile dare una risposta; è possibile però ipotizzare che, poiché il risarcimento è un requisito (anche se non è l'unico) che fa riferimento all'ottemperanza della condizione delle obbligazioni civili nascenti dal reato, gli individui che sono coinvolti nel procedimento della riabilitazione diano come sottinteso la presenza di una compensazione quando adducono come motivazione, sia della concessione che della richiesta dell'istituto, la locuzione "l'istante ha adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato". È comunque giusto sottolineare che in questa sede di analisi sono stati esaminati solamente dati certi, senza dare adito a supposizioni o ipotesi non corroborate da documenti o dichiarazioni.

Si può concludere che l'informazione principale emersa dall'analisi del risarcimento alla vittima è la mancanza dell'informazione in riferimento a tale dato. Se invece si vogliono esaminare solo le

percentuali valide, si nota una sostanziale parità fra i casi in cui è avvenuto il risarcimento e quelli in cui non è avvenuto. Come già sottolineato, la rinuncia alla compensazione alla vittima può non rappresentare un ostacolo all'ottenimento della riabilitazione e questa condizione è stata dichiarata anche da una sentenza della Corte di Cassazione italiana (Cassazione penale, sez. III, sentenza 31.03.2000 n° 685). È necessario indagare il perché non è stato possibile elargire un risarcimento alla persona offesa dal reato, ma si può sicuramente trarre la conclusione che vi è la possibilità, nel sistema legislativo italiano, che una vittima non riceva alcuna riparazione o compensazione: si può arrivare ad affermare provocatoriamente che, se alla vittima non viene riconosciuto alcun risarcimento, essa venga relegata, nel processo riabilitativo, ad un ruolo secondario. Quindi, riferendosi alla riabilitazione penale, ancora di più la vittima diventa la “grande esclusa” in un procedimento che è focalizzato primariamente sul criminale, l'offesa e la punizione.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	sì	96	92	98	89	70	13
		3,9%	4,2%	2,8%	3,7%	2,9%	3,8%
		49,5%	41,8%	65,8%	53,0%	42,7%	65,0%
	no	98	128	51	79	94	7
		4,0%	5,8%	1,4%	3,3%	4,0%	2,0%
		50,5%	58,2%	34,2%	47,0%	57,3%	35,0%
Total	194	220	149	168	164	20	
	7,8%	10,0%	4,2%	6,9%	6,9%	5,8%	
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Missing	mancante	160	144	167	116	95	69
		6,5%	6,5%	4,7%	4,8%	4,0%	20,2%
	mancante di sistema	2121	1841	3212	2145	2117	253
		85,7%	83,5%	91,0%	88,3%	89,1%	74,0%
Total	2281	1985	3379	2261	2212	322	
	92,2%	90,0%	95,8%	93,1%	93,1%	94,2%	
Total		2475	2205	3528	2429	2376	342
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabella 6 - La vittima è stata risarcita

Attraverso quali modalità è stato elargito il risarcimento e perché, all'opposto, è stato negato? Appare dunque utile l'analisi anno per anno di queste due possibilità.

Come appare dalla tabella n. 7, sono possibili differenti modi attraverso i quali assegnare il risarcimento. Il numero di casi mancanti è alto e questo dato è talvolta superiore a quello presente

nella tabella n. 6, poiché vi sono dei documenti che attestano la presenza di un risarcimento, ma senza specificarne l'entità.

Le modalità secondo le quali viene elargito il risarcimento alla vittima riguardano principalmente un pagamento monetario, che ha la frequenza percentuale più alta: 44,4% nel 2004, 49,5% nel 2005, 51% nel 2006, 40% nel 2007, 58,6% nel 2008, 84,6% nel 2009. Seguono il risarcimento monetario prima dell'apertura del dibattimento, quando cioè risulta già dalla sentenza di condanna, con il riconoscimento della circostante attenuante comune di cui all'art. 62 n.6 c.p.; una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza e il risarcimento monetario tramite assicurazione. Sono inoltre presenti altre due forme: la restituzione del bene sottratto e l'invio di una lettera di scuse. È possibile affermare come la natura del risarcimento sia in assoluto di tipo monetario, denaro che viene destinato alla vittima attraverso diverse modalità: è infatti di comune pensiero assimilare il risarcimento ad una determinata quantità di soldi. D'altra parte, l'invio, ad esempio, di una lettera di scuse comporta sicuramente un risparmio economico, ma ciò a discapito di un maggiore coinvolgimento emotivo: è certamente più semplice compilare un bonifico bancario che indirizzare una lettera alla persona alla quale si ha cagionato un danno, nella quale si ammette la propria colpevolezza, si spiegano le motivazioni che hanno portato a compiere il delitto e infine si chiede perdono per il fatto commesso. La percentuale di risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto è bassa perché si riferisce ad una specifica fattispecie dei reati, quelli contro il patrimonio, e non alla totalità dei delitti.

Negli anni 2008 e 2009 non è più presente il risarcimento tramite somma monetaria ad un ente di beneficenza. Forse, in un momento di crisi economica che negli ultimi anni sta attraversando l'Italia, le persone vittime di reati preferiscono avere a propria disposizione qualsiasi somma monetaria, senza devolgerla a terzi. Come più volte evidenziato, la peculiarità principale presente nel 2009 è il suo basso numero di fascicoli archiviati e quindi studiati, stante la vicinanza dell'anno in esame. Conseguentemente si osserva un esiguo numero di valori, 11 e 2, riferiti al risarcimento monetario e al risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	risarcimento monetario	40 1,6% 44,4%	45 2,0% 49,5%	50 1,4% 51,0%	36 1,5% 40,0%	41 1,7% 58,6%	11 3,2% 84,6%
	risarcimento monetario tramite assicurazione	6 0,2% 6,7%	7 0,3% 7,7%	2 0,1% 2,0%	5 0,2% 5,6%	5 0,2% 7,1%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento monetario prima dell'apertura del giudizio	30 1,2% 33,3%	27 1,2% 29,7%	18 0,5% 18,4%	34 1,4% 38,2%	11 0,5% 15,7%	0 0,0% 0,0%

	risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse	1 0,0% 1,1%	2 0,1% 2,2%	7 0,2% 7,1%	6 0,2% 6,7%	7 0,3% 10,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	6 0,2% 6,7%	8 0,4% 8,8%	13 0,4% 13,3%	3 0,1% 3,4%	6 0,3% 8,6%	2 0,6% 15,4%
	risarcimento tramite somma monetaria un ente di beneficenza	7 0,3% 7,8%	2 0,1% 2,2%	8 0,2% 8,2%	5 0,2% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	90 3,6% 100,0%	9 4,1% 100,0%	98 2,8% 100,0%	89 3,7% 100,0%	70 2,9% 100,0%	13 3,8% 100,0%
Missing	mancante	166 6,7%	145 6,6%	167 4,7%	114 4,7%	95 4,0%	69 20,2%
	mancante di sistema	2219 89,7%	1969 89,3%	3263 92,5%	2226 91,6%	2211 93,1%	260 76,0%
	Total	2385 96,4%	2114 95,9%	3430 97,2%	2340 96,3%	2306 97,1%	329 96,2%
Total	2475 100,0%	2205 100,0%	3528 100,0%	2429 100,0%	2376 100,0%	342 100,0%	

Tabella 7 - Natura del risarcimento

Dopo aver osservato la natura del risarcimento, si possono esaminare le motivazioni che hanno portato a non risarcire la vittima. L'assenza di un indennizzo può essere giustificata da differenti motivi, che possono spaziare dall'incapacità economica del reo, all'irreperibilità della persona offesa, alla prescrizione del debito, alla rinuncia della vittima ad ottenere il risarcimento, alla dichiarazione da parte della persona offesa di non avere nulla a che pretendere dal condannato. In riferimento a quest'ultimo, la dottrina precisa che "se il danneggiato non è interessato al risarcimento, la prova dell'impossibilità del risarcimento si fornisce innanzi tutto con la dichiarazione di 'remissione del debito' da parte del danneggiato stesso oppure con l'allegazione di una raccomandata in cui il predetto viene indicato ad indicare la somma dovutagli; la mancata risposta è ritenuta elemento di prova dell'impossibilità di risarcire. La prova dell'impossibilità di risarcire per incapacità economica si fornisce con il certificato di nullatenenza (rilasciato dal comune) o con la copia della dichiarazione dei redditi"²⁶². Il diritto al risarcimento del danno conseguente alla commissione del reato viene trasmesso agli eredi della vittima. Infatti non è concedibile la riabilitazione a colui che, essendo stati rintracciati i discendenti, non abbia effettuato, né offerto di effettuare, il risarcimento del danno in questione²⁶³. Inoltre, l'attivarsi del reo per eliminare, per quanto possibile, tutte le conseguenze derivate dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per ottenere la riabilitazione anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile²⁶⁴.

²⁶² P. Di Ronza, *Diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario*, CEDAM, Padova, 2006, p. 235

²⁶³ F. Nuzzo, "Nuovi profili del rapporto fra patteggiamento e riabilitazione", *Cassazione Penale*, n.11, novembre-dicembre 2007, pp. 4216-4222.

²⁶⁴ M. Pavarini, *op.cit.*

Tutte queste motivazioni, ed anche altre, sono presenti all'interno dei fascicoli processuali esaminati (vedasi tabella n.8). Utile è sottolineare come l'alto numero dei casi in cui il dato risulta mancante, in aggiunta alla non specificazione del motivo per il quale è stato negato il risarcimento, rappresenta nel corso degli anni una percentuale altissima, che sovrasta quella riferita alle motivazioni valide.

I motivi presenti con una maggiore percentuale sono la non specificazione della motivazione (38,8% nel 2004, 41,4% nel 2005, 19,6% nel 2006, 59,2% nel 2007, 42,6% nel 2008, 14,3% nel 2009) e l'irreperibilità della persona offesa (13,3% nel 2004, 14,1% nel 2005, 21,6% nel 2006, 59,2% nel 2007, 23,4% nel 2008, 14,3% nel 2009). Pertanto siamo in presenza di un numero molto alto di casi in cui si è a conoscenza del fatto che la vittima non è stata risarcita, ma non si sa il perché: questa negligenza è da imputare all'istante il quale ha dimenticato, non si può sapere se intenzionalmente o meno, di inserire l'informazione. Anzi, più volte il dato del non risarcimento è stato ricavato dalle motivazioni del provvedimento di riabilitazione, in riferimento al valore "inammissibilità dell'istanza per la mancanza del risarcimento alla parte offesa": in questi casi, il reo non ha riportato nessuna informazione riguardante il risarcimento.

Il 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 presentano inoltre una rilevante percentuale di casi in cui l'istante non ha potuto risarcire la vittima in quanto egli dispone di ridotti mezzi patrimoniali. La dimostrazione da parte del reo di non possedere sufficienti mezzi patrimoniali al fine di risarcire la vittima deve consistere in elementi oggettivi in relazione agli introiti disponibili e al carico familiare. Questa documentazione non può essere autocertificata o autoprodotta perché implicherebbe un giudizio soggettivo sul quale il tribunale non è in grado di effettuare un controllo per dimostrarne la veridicità. Una motivazione che ha una percentuale alta nel 2004 e nel 2009 e minore negli altri anni è la mancata richiesta di risarcimento della persona offesa (14,3%) che però, come denunciato da Pavarini, "non equivale a rinuncia, perciò non ha efficacia liberatoria in ordine all'omesso adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato che impedisce la concessione della riabilitazione"²⁶⁵. Alcuni anni mostrano la giustificazione "decesso della persona offesa"; è però tralasciato il fatto che il diritto al risarcimento del danno deve essere trasmesso agli eredi: dovrebbe quindi essere considerata una condizione ostativa all'ottenimento della riabilitazione la non elargizione del risarcimento agli eredi della vittima deceduta.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	l'istante non deve più nulla	1 0,0% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

²⁶⁵ *Ibidem.*, p.487.

	impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili	2 0,1% 2,0%	2 0,1% 1,6%	1 0,0% 0,2%	7 0,3% 9,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	4 0,2% 4,1%	16 0,7% 12,5%	20 0,6% 39,2%	4 0,2% 5,3%	12 0,5% 12,8%	3 0,9% 42,9%
	l'istante ha arrecato un danno di lieve valore	1 0,0% 1,0%	2 0,1% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	il reato è reciproco	0 0,0% 0,0%	2 0,1% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,1% 2,1%	0 0,0% 0,0%
	la persona offesa ha rifiutato un'offerta equa	2 0,1% 2,0%	2 0,1% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	la persona offesa ha rinunciato ad ottenere alcunchè	7 0,3% 7,1%	8 0,4% 6,3%	1 0,0% 0,2%	2 0,1% 2,6%	2 0,1% 2,1%	0 0,0% 0,0%
	non sono arrivate richieste di risarcimento	14 0,6% 14,3%	7 0,3% 5,5%	2 0,1% 3,9%	1 0,0% 1,3%	1 0,0% 1,1%	1 0,3% 14,3%
	irreperibilità della persona offesa	13 0,5% 13,3%	18 0,8% 14,1%	11 0,3% 21,6%	9 0,4% 11,8%	22 0,9% 23,4%	1 0,3% 14,3%
	il risarcimento è caduto in prescrizione	1 0,0% 1,0%	3 0,1% 2,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	non è stato arrecato alcun danno risarcibile alla persona offesa	3 0,1% 3,1%	1 0,0% 0,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	decesso della parte offesa	3 0,1% 3,1%	4 0,2% 3,1%	3 0,1% 5,9%	0 0,0% 0,0%	2 0,1% 2,1%	0 0,0% 0,0%
	il reato è lontano nel tempo	1 0,0% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante dichiara di essere disponibile a risarcire il danno cagionato	1 0,0% 1,0%	2 0,1% 1,6%	2 0,1% 3,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 14,3%
	l'istante ha inviato offerte di risarcimento senza ottenere risposta	7 0,3% 7,1%	8 0,4% 6,3%	1 0,0% 0,2%	8 0,3% 10,5%	13 0,5% 13,8%	0 0,0% 0,0%
	non viene specificato il motivo	38 1,5% 38,8%	53 2,4% 41,4%	10 0,3% 19,6%	45 1,9% 59,2%	40 1,7% 42,6%	1 0,3% 14,3%
	Total	98 4,0% 100,0%	128 5,8% 100,05	51 1,4% 100,0%	76 3,1% 100,0%	94 4,0% 100,0%	7 2,0% 100,0%
Missing	mancante	161 6,5%	144 6,5%	167 4,7%	117 4,8%	92 3,9%	69 20,1%
	mancante di sistema	2216 89,5%	1933 87,7%	3310 93,8%	2236 92,1%	2190 92,2%	266 77,8%
	Total	2377 96,0%	2077 94,2%	3477 98,6%	2353 96,9%	2282 96,0%	335 98,0%
Total	2475 100,0%	2205 100,0%	3528 100,0%	2429 100,0%	2376 100,0%	342 100,0%	

Tabella 8 - Motivazioni per le quali non è stato elargito il risarcimento alle vittime

4.2.3. La severità della sentenza di condanna

La griglia di domande utilizzata al fine di analizzare i fascicoli processuali comprende anche uno studio riguardante le sentenze di condanna per le quali gli istanti chiedono la riabilitazione. È possibile domandarla per una molteplicità di condanne, le quali saranno tutte esaminate dal collegio giudicante del Tribunale di Sorveglianza per raccogliere elementi al fine di concedere o meno il beneficio di tale istituto. È comunque ammissibile domandare la riabilitazione limitatamente ad alcune sentenze di condanna per le quali ovviamente sia già maturato il termine previsto dall'art. 179 c.p., mentre la presenza di ulteriori condanne per fatti posteriori va esaminata dal giudice competente solo ai fini della valutazione di merito del requisito della buona condotta (Cassazione penale, sez. I, sentenza 18.05.2005 n° 21348).

Le informazioni che sono state reperite riguardano: l'anno in cui la sentenza è stata emessa; il reato che è stato perpetrato; l'anno e la provincia in cui il delitto è stato commesso; la tipologia di pena che è stata comminata; la presenza di circostanze attenuanti, aggravanti, della recidiva, dei benefici, delle misure di sicurezza e delle pene accessorie; la presenza e la tipologia di pene alternative alla detenzione.

Gli anni in cui sono state emesse le sentenze per le quali si chiede la riabilitazione sono molto vari, e sono caratterizzati da un *range* molto ampio. Infatti non vi sono limiti temporali, se non sicuramente quelli riportati dall'art. 179 c.p., cioè la decorrenza dei tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o in altro modo estinta. Nell'anno 2004, le sentenze sono state emesse in un lasso temporale fra il 1951 e il 2003 (sono presenti cinque sentenze che sono state emesse negli anni 2002 e 2003: le istanze riferite a questi casi sono state dichiarate inammissibili per mancanza del periodo temporale richiesto); nel 2005, le sentenze di colpevolezza sono state emesse fra il 1954 e il 2004 (anche in questo caso possiamo notare come non sia stato rispettato il dettame dei tre anni per quattro volte); nel 2006, il periodo temporale è 1962-2005 (in due casi non sono stati rispettati i tre anni); nel 2007, la prima sentenza è stata pronunciata nel 1955, l'ultima nel 2007 (in due casi, impossibile ricevere la riabilitazione perché non trascorsi i tre anni); nel 2008, le sentenze si riferiscono all'intervallo di tempo fra il 1955 e il 2008 (fra il 2007 e il 2008, per tre sentenze non sono stati rispettati i tre anni richiesti dalla normativa); infine nel 2009, il lasso di tempo è 1950-2008 (due sentenze sono fuori tempo).

È possibile indagare anche gli anni in cui il delitto è stato perpetrato dal reo, che ricalcano spesso quelli riferiti all'anno in cui è stata emessa la sentenza di condanna. In questo caso i periodi temporali di riferimento sono per il 2004 dal 1950 al 2002, per il 2005 dal 1954 al 2001, per il 2006 dal 1963 al 2005, per il 2007 dal 1957 al 2004, per il 2008 dal 1965 al 2005, per il 2009 dal 1950 al 2005. Negli anni 2007 e 2008 è possibile notare come il primo anno di sentenza sia precedente al

primo anno in cui viene commesso un illecito: la causa è da imputare al numero di casi mancanti, presenti anche in questa tipologie di variabili.

Gli anni Novanta rappresentano, per tutti gli anni presi in considerazione e in riferimento alle due tipologie di dati appena analizzati, il periodo temporale con una maggiore frequenza e con percentuali che raggiungono anche il 40%. Si è quindi portati a pensare che un condannato voglia cancellare dal proprio casellario giudiziale quelle condanne che ha subito in un periodo recente, più prossime da un punto di vista temporale: queste sono probabilmente le sentenze che più si ricordano, che più sono “pesanti” da sopportare e che magari provocano più vergogna in quanto maggiormente ricordate dal proprio entourage, e quindi proprio quelle che devono essere eliminate grazie alla riabilitazione. D'altra parte, i reati commessi negli anni Cinquanta o Sessanta presuppongono un autore anziano negli anni 2004-2009, il quale, si può ipotizzare, essere disinteressato, considerata l'età, ad intraprendere un procedimento penale senza la certezza del buon esito finale.

È ora possibile analizzare le diverse tipologie di reati commessi. A causa della varietà e della numerosità di tutti i delitti presenti in ambito penale (per la riabilitazione infatti non è presente alcuna limitazione), si è deciso di suddividere i crimini in categorie in base ai titoli dei libri secondo (“Dei delitti in particolare”) e terzo (“Delle contravvenzioni in particolare”) del codice penale e in base alle stesse aree tematiche. Questa operazione ha il pregio di rendere più agevole e più chiaro il commento, d'altra parte si rischia di perdere la specificità di alcuni reati, che vengono accomunati ad altri, oltre ad essere compresi in uno stesso valore reati che presentano gravità diverse sia in ordine di pena, che di sofferenza per la vittima. Inoltre, a causa dell'evoluzione normativa avvenuta dagli anni Cinquanta ad ora, all'interno di una stessa categoria di reati è possibile trovare una legislazione che è stata abrogata da un'altra successiva. È ovviamente possibile trovare più reati e più sentenze di condanna all'interno di un incartamento processuale: un individuo può quindi essere condannato per una molteplicità di illeciti penali. In appendice sono riportati, nelle corrispondenti tabelle, esattamente quanti e quali reati sono stati commessi come primo, secondo, ecc., mentre in questa sede vengono commentati i delitti cumulati.

Come si può evincere dalla tabella n. 9, sono molto numerose le categorie di reati ed esse abbracciano un ventaglio di tipologie che spaziano dai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla normativa in materia previdenziale, in materia di Codice della Strada e assicurazione obbligatoria dei veicoli, in materia di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e pubblica sicurezza, in materia di trasporti abusivi e pericolosi, ai delitti contro la persona e contro il patrimonio. Sono inoltre presenti anche reati regolati dal codice penale militare di pace, codice approvato con R.D. n. 303 del 1941 assieme al codice penale militare di guerra, e si occupa dei reati

commessi dai militari in tempo di pace. Doveroso ricordare che tali delitti sono stati commessi in un arco temporale di cinquant'anni.

I reati che presentano una maggiore percentuale valida riguardano i delitti contro la persona (13,6% nel 2004, 15,4% nel 2005, 15,7% nel 2006, 13,3% nel 2007, 14,3% nel 2008, 11,1% nel 2009), i delitti contro il patrimonio (26,3% nel 2004, 31,1% nel 2005, 28,1% nel 2006, 25% nel 2007, 32,2% nel 2008, 35,5% nel 2009) e la normativa in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope²⁶⁶ (9,4% nel 2004, 7,9% nel 2005, 9,3% nel 2006, 13,1% nel 2007, 12% nel 2008, 14,4% nel 2009) e tale primato rimarrà costante durante tutti gli anni analizzati.

È possibile inoltre identificare una “seconda fascia” di reati commessi, che comprendono la normativa in materia di Codice della Strada e assicurazione obbligatoria dei veicoli²⁶⁷, normativa in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi²⁶⁸. Infine, hanno una percentuale rilevante i delitti contro la Pubblica Amministrazione²⁶⁹, i delitti contro la fede pubblica²⁷⁰ e le contravvenzioni²⁷¹. Vi è inoltre da rilevare la bassa percentuale di dati mancanti.

Il 2005 mostra la presenza di delitti contro l'economia pubblica²⁷² e di una maggiore frequenza dei reati in materia bancaria²⁷³; nell'anno 2006 è da sottolineare la presenza crescente della normativa in materia di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e pubblica sicurezza²⁷⁴ e della normativa in materia fiscale e tributaria²⁷⁵; nel 2007 i delitti contro l'amministrazione della

²⁶⁶ La normativa di riferimento è il D.P.R. 309/1990.

²⁶⁷ Questa tipologia di delitti è regolata, in riferimenti ai reati reperi, dal D.P.R. 393/1959, dalla L. 1990/1969, dal Nuovo Codice della Strada del 1992.

²⁶⁸ Si fa riferimento per questi delitti alle L.895/1967 e L. 110/1975.

²⁶⁹ I reati contro la pubblica amministrazione (artt. 341-460 c.p.) vengono suddivisi in tre capi: nei primi due sono contenute le singole fattispecie criminose rispettivamente concernenti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e i delitti dei privati commessi contro la pubblica amministrazione, il terzo capo invece indica le figure soggettive che appaiono nelle varie ipotesi delittuose. Quindi nel primo caso “ci si trova in presenza di reati veri e propri, vale a dire realizzabili solo da parte di soggetti portatori di una specifica qualifica, mentre nel secondo si trovano reati comuni, configurabili a carico di chiunque”. In L. Stortoni, “Delitti contro la Pubblica Amministrazione”, in S. Canestrari (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Noceto, 2009, p. 90.

²⁷⁰ I delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.) riguardano l'oggetto materiale sul quale ricadono, in modo diretto o indiretto, le rispettive ipotesi di falsità. Da qui la ripartizione fra falsità in monete, in carte di pubblico credito e valori bollati; falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento; falsità in atti; falsità personali. In M. Mantovani, “Delitti contro la fede pubblica”, in S. Canestrari (a cura di), *op. cit.*

²⁷¹ Nel nostro codice penale i reati sono distinti in “delitti” e “contravvenzioni”. La distinzione fra una tipologia e l'altra è basata sulla pena inflitta: per i primi si parla di ergastolo, reclusione e multa; per i secondi di arresto o ammenda.

²⁷² “L'inserimento del bene giuridico “economia pubblica” nel catalogo degli interessi tutelati nella parte speciale del codice penale sembra costituire, di per sé, un indice evidente del particolare rilievo attribuito dal legislatore alla categoria dei reati in esame (artt. 499-518): la qualifica pubblicistica del bene giuridico protetto mira, altresì, ad evidenziare il proposito di cogliere gli interessi economici nella loro connessione con l'interesse collettivo, di cui si afferma il primato”. In N. Mazzacuva, “I delitti contro l'economia pubblica”, in S. Canestrari (a cura di), *op. cit.*, p. 357. A titolo esplicativo, rientrano in questa categoria di reati l'illecita concorrenza con minaccia o violenza, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, il reato di turbata libertà dell'industria, le frodi contro l'industria nazionale, le frodi nell'esercizio del commercio.

²⁷³ Queste tipologie di delitti vengono regolate dal R.D. 1736/1933; dalla L.386/1990, dal D.lgs 385/1993.

²⁷⁴ Si fa riferimento al R.D. 733/1931 e alla L. 1423/1956.

²⁷⁵ Questa tipologia di reati è regolata dalla L.762/1940, dal D.L. 46/1976, dalla L. 516/1982 e dal D.L. 429/1982.

giustizia²⁷⁶ e i delitti contro l'ordine pubblico²⁷⁷, pur nella loro bassa frequenza, aumentano di numero rispetto agli anni precedenti.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	delitti contro la Pubblica Amministrazione	24 1,0% 3,6%	21 0,7% 3,4%	28 0,8% 4,8%	19 0,7% 3,3%	13 0,5% 2,9%	7 2,0% 4,6%
	delitti contro l'amministrazione della giustizia	8 0,3% 1,2%	2 0,1% 0,3%	5 0,1% 0,9%	7 0,3% 1,2%	2 0,1% 0,4%	2 0,3% 1,6%
	delitti contro il sentimento religioso	1 0,1% 0,1%	1 0,0% 0,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'ordine pubblico	1 0,1% 0,1%	3 0,1% 0,5%	3 0,1% 0,5%	3 0,1% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'incolumità pubblica	1 0,1% 0,1%	1 0,0% 0,2%	1 0,0% 0,2%	1 0,0% 0,2%	2 0,1% 0,4%	2 0,3% 1,6%
	delitti contro la fede pubblica	26 1,1% 3,9%	28 1,0% 4,5%	34 1,0% 5,9%	31 1,1% 5,3%	22 0,8% 4,9%	10 2,9% 6,5%
	delitti contro l'economia pubblica	1 0,1% 0,1%	1 0,0% 0,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	17 0,7% 2,5%	8 0,3% 1,3%	6 0,2% 1,0%	10 0,4% 1,7%	1 0,0% 0,2%	2 0,3% 1,6%
	delitti contro il sentimento degli animali e commercio di animali e vegetali in via di estinzione	1 0,1% 0,1%	3 0,1% 0,5%	1 0,0% 0,2%	1 0,0% 0,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe	0 0,0% 0,0%	1 0,0% 0,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la famiglia	10 0,4% 1,5%	1 0,0% 0,2%	0 0,0% 0,0%	2 0,1% 0,3%	3 0,1% 0,7%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la persona	91 3,7% 13,6%	95 3,4% 15,4%	91 2,6% 15,7%	77 2,8% 13,3%	64 2,4% 14,3%	17 5,0% 11,1%
	delitti contro il patrimonio	176 7,1% 26,3%	192 6,8% 31,1%	163 4,6% 28,1%	145 5,2% 25,0%	145 5,4% 32,2%	54 15,8% 35,3%

²⁷⁶ I delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 c.p.) si articola in tre capi: il primo riguarda i delitti contro l'attività giudiziaria, che comprende le fattispecie di reato che riguardano il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia; il secondo i delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie, che comprende quei reati che hanno come oggetto di tutela l'interesse dello Stato e che le decisioni giudiziali abbiano esecuzione; infine il terzo capo si riferisce alla tutela arbitraria delle private ragioni.

²⁷⁷ "In senso materiale l'ordine pubblico è inteso come regola minima di pacifica convivenza e pace sociale e, nella dimensione soggettiva, come affidamento in esso riposto dai singoli. Questa nozione si connota per lo sforzo inteso ad ancorare più saldamente il concetto ai valori del diritto positivo e, dunque, ad individuare una nozione di ordine pubblico empiricamente apprezzabile". In G. Insolera, "I delitti contro l'ordine pubblico", in S. Canestrari (a cura di), *op. cit.*, p. 252.

normative in materia di disciplina degli stupefacenti	63 2,5% 9,4%	49 1,7% 7,9%	54 1,5% 9,3%	76 2,7% 13,1%	54 2,0% 12,0%	22 6,4% 14,4%
normativa in materia di Codice della Strada e assicurazione	45 1,8% 6,7%	27 1,0% 4,4%	38 1,1% 6,6%	35 1,35% 6,0%	24 0,9% 5,3%	13 3,8% 8,5%
delitti regolati dal Codice Penale Militare di Pace	9 0,4% 1,3%	9 0,3% 1,5%	5 0,1% 0,9%	6 0,2% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di fallimento	12 0,5% 1,8%	10 0,4% 1,6%	14 0,4% 2,4%	13 0,5% 2,2%	11 0,4% 2,4%	1 0,3% 0,7%
normativa in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi	56 2,3% 8,4%	40 1,4% 6,5%	22 0,6% 3,8%	29 1,0% 5,0%	25 0,9% 5,5%	4 1,2% 2,6%
normativa in materia previdenziale	3 0,1% 0,4%	6 0,2% 1,0%	4 0,1% 0,7%	9 0,3% 1,5%	8 0,3% 1,3%	1 0,3% 0,7%
normativa in materia doganale, di contrabbando e vendita di prodotti non autorizzati	19 0,8% 2,8%	18 0,6% 2,9%	12 0,3% 2,1%	29 1,0% 5,0%	15 0,6% 3,3%	4 1,2% 2,6%
normativa in materia di prevenzione persone pericolose e di pubblica sicurezza	16 0,6% 2,4%	17 0,6% 2,8%	13 0,4% 2,2%	5 0,2% 0,9%	10 0,4% 2,2%	1 0,3% 0,7%
normativa in materia fiscale e tributaria	12 0,5% 1,8%	5 0,2% 0,8%	12 0,3% 2,1%	12 0,4% 2,1%	8 0,3% 1,3%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia bancaria	15 0,6% 2,2%	20 0,7% 3,2%	16 0,5% 2,8%	12 0,4% 2,1% 2	4 0,1% 0,9%	1 0,3% 0,7%
normativa in materia di lavoratori extracomunitari e immigrazione clandestina	1 0,1% 0,1%	5 0,2% 0,8%	11 0,3% 1,9%	6 0,2% 1,0%	4 0,1% 0,9%	1 0,3% 0,7%
normativa in materia di navigazione e tutela delle acque	10 0,4% 1,5%	2 0,1% 0,3%	1 0,0% 0,2%	7 0,3% 1,2%	2 0,1% 0,4%	1 0,3% 0,7%
contravvenzioni	22 0,9% 3,3%	16 0,6% 2,6%	14 0,4% 2,4%	11 0,4% 1,9%	16 0,6% 3,5%	1 0,3% 0,7%
normativa in materia di disciplina igienica di sostanze alimentari	5 0,2% 0,7%	4 0,1% 0,6%	7 0,2% 1,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,3% 1,6%
normativa in materia di sfruttamento della prostituzione	5 0,2% 0,7%	4 0,1% 0,6%	4 0,1% 0,7%	9 0,3% 1,5%	7 0,3% 1,6%	1 0,3% 0,7%
normativa in materia lavoro e lavoratori	7 0,3% 1,0%	15 0,5% 2,4%	6 0,2% 1,0%	8 0,3% 1,4%	4 0,1% 0,9%	3 0,9% 2,0%
normativa in materia di urbanistica	4 0,2% 0,6%	0 0,0% 0,0%	3 0,1% 0,5%	2 0,1% 0,3%	2 0,1% 0,4%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di rifiuti	6 0,2% 0,9%	4 0,1% 0,6%	0 0,0% 0,0%	6 0,2% 1,0%	2 0,1% 0,4%	0 0,0% 0,0%
normativa in materi di trasporti abusivi e pericolosi	2 0,1% 0,3%	7 0,2% 1,1%	12 0,3% 2,1%	8 0,3% 1,4%	0 0,0% 0,0%	3 0,9% 2,0%

	normativa in materia di gioco e scommesse clandestine	0 0,0% 0,0%	2 0,1% 0,3%	0 0,0% 0,0%	2 0,1% 0,3%	1 0,0% 0,2%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di leggi sanitarie	0 0,0% 0,0%	1 0,0% 0,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,1% 0,4%	0 0,0% 0,0%
	Total	669 27,0% 100,0%	618 21,8% 100,0%	580 16,4% 100,0%	581 20,9% 100,0%	451 16,9% 100,0%	153 44,7% 100,0%
Missing	mancante	23 0,9%	3 0,1%	4 0,1%	0 0,0%	3 0,1%	4 1,2%
	mancante di sistema	1783 72,0%	2214 78,1%	2944 83,4%	2195 79,1%	2219 83,0%	185 54,1%
	Total	1806 73,0%	2217 78,2%	2948 83,6%	2195 79,1%	2222 83,1%	189 55,3%
Total	2475 100,0%	2835 100,0%	3528 100,0%	2776 100,0%	2673 100,0%	342 100,0%	

Tabella 9 - Reato che è stato perpetrato

Possiamo inoltre indagare sulle province in cui i delitti sopra citati sono stati commessi. Il crimine può essere stato perpetrato da parte del reo in ogni provincia italiana e così è stato riscontrato negli anni esaminati. Se da un lato entrare nello specifico di ogni città incontrata risulterebbe un'operazione complessa, ripetitiva e poco utile al fine del commento dei dati, è sicuramente interessante dall'altro lato indagare su quelle che hanno una percentuale più rilevante. Per ogni anno preso in considerazione, le province riscontrate sono assai numerose, e interessano tutte le regioni d'Italia. Le province però nelle quali il reo ha commesso il maggior numero di reati sono le città dell'Emilia Romagna, in particolare Bologna, Parma, Modena, Ravenna, con percentuali complessive che raggiungono quasi il 40%. Non bisogna dimenticare che l'istanza di riabilitazione deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza esistente nel distretto in cui il richiedente ha la residenza; i residenti in un distretto di Corte di Appello dovranno presentare la domanda al Tribunale di Sorveglianza del medesimo distretto. È quindi possibile ipotizzare che circa un 60% di condannati si sia trasferito dopo aver commesso un delitto (anche se non siamo in grado di sapere se vi è una correlazione fra questi due eventi), che abbia subito la sentenza di condanna in un tribunale dell'Emilia Romagna e che quindi richieda al Tribunale di Sorveglianza di Bologna la riabilitazione. Il restante 40%, invece, percentuale riferita all'Emilia Romagna, si è sempre trattenuto in questa regione.

Si può analizzare anche la tipologia di pena che è stata inflitta ad ogni reato presente nelle sentenze. Le pene che si possono trovare sono solo detentive, solo pecuniarie oppure l'afflizione contemporanea di queste punizioni. Molto sinteticamente, la pena detentiva consiste nella privazione della libertà personale del condannato, la cui presenza all'intero delle carceri ha una durata determinata o indeterminata, cioè per tutta la vita. Il codice penale italiano prevede tre tipi diverse di pena detentiva: la reclusione (ex. art. 25 c.p.), che consiste nella privazione della libertà

personale per un periodo determinato di tempo, dai quindici giorni ai ventiquattro anni, ed è inflitta a coloro che hanno commesso un delitto; l'arresto (ex. art. 25 c.p.), che prevede la privazione della libertà personale per un periodo temporale che si estende dai cinque giorni ai tre anni, ed è destinata a coloro che commettono una contravvenzione; infine l'ergastolo (ex. art. 22 c.p.), che è una pena perpetua. Questa ultima modalità di pena detentiva ovviamente non è presente nei fascicoli esaminati, in quanto un prigioniero condannato all'ergastolo non potrà mai possedere le condizioni temporali per ottenere la riabilitazione.

La pena pecuniaria consiste invece nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro alla pubblica amministrazione. Il codice penale prevede due tipi di pena pecuniaria, entrambi presenti in questo contesto: la multa (ex. art. 24 c.p.), che consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 50€ e non superiore ai 50.000€, inflitta a colui che ha commesso un delitto; l'ammenda (ex. art. 26 c.p.), che si concretizza nel pagamento, da parte di colui che ha commesso un delitto, una somma di denaro allo Stato non inferiore ai 20€, né superiore ai 10.000€.

Sovente queste due tipologie di punizioni (detentiva e pecuniaria) vengono comminate contemporaneamente ed è quello che è stato riscontrato in questo studio: in tutti gli anni considerati è prevalsa la scelta di stabilire pene detentive e pecuniarie al medesimo tempo. Nell'anno 2004, in riferimento a tutti i reati commessi, il 32,9% delle pene inflitte riguarda la pena detentiva, il 23,2% riguarda una pena pecuniaria e il 43,9% riguarda la condanna di una pena detentiva e pecuniaria; l'anno 2005 presenta la seguente situazione: un 24,3% di pene detentive, 12,1% di pene pecuniarie, 63,6% di combinazione fra pene detentive e pecuniarie; nel 2006 sono state inflitte nel 26% dei casi pene detentive, nel 18,8% dei casi pene pecuniarie, e nel 55,2% dei casi la combinazione di pene detentive e pene pecuniarie; l'anno 2007 mostra percentuali simili agli anni precedenti per quanto concerne e diverse tipologie di pene irrogate: 21,4% la sola pena detentiva, 18,2% la sola pena pecuniaria, 60,4% la combinazione di pena detentiva e pecuniaria; nell'anno 2008, ancora una volta è stata privilegiata l'afflizione di una pena pecuniaria e detentiva (68,4%, la percentuale più alta di tutti gli anni esaminati) rispetto ad una pena solamente detentiva (27%) o solamente pecuniaria (13,8%); infine l'anno 2009 indica le seguenti percentuali corrispondenti alle diverse tipologie di pena: 27% riguarda la pena detentiva, 13,8% riguarda la pena pecuniaria, 59,2% riguarda la combinazione di pene.

Per quanto concerne la tipologia di pena detentiva²⁷⁸ (tabella n. 10), in riferimento ai reati intervenuti in uno stesso fascicolo processuale, possiamo notare che prevalgono tipologie di pene "miti", principalmente fino a 6 mesi di carcere; anche la fascia temporale fra i 6 mesi e i 2 anni presenta una percentuale rilevante. Questo dato può essere motivato dal fatto che sono presenti

²⁷⁸ La ripartizione in mesi e anni della pena detentiva è stata creata utilizzando le classificazioni proposte dall'Istat.

sentenze di condanne inflitte nel passato e che una pena detentiva, che oggi consideriamo mite, non poteva essere considerata tale negli anni Sessanta o Settanta.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	fino a 1 mese	90 3,6% 22,9%	90 4,1% 22,2%	88 2,5% 20,8%	83 3,0% 19,4%	77 2,9% 21,9%	16 4,7% 13,8%
	da 1 a 3 mesi	88 3,6% 22,4%	70 3,2% 17,2%	74 2,1% 17,5%	75 2,7% 17,6%	60 2,2% 17,0%	22 6,4% 19,0%
	da 3 a 6 mesi	73 2,9% 18,6%	92 4,2% 22,7%	85 2,4% 20,0%	81 2,9% 19,0%	62 2,3% 17,6%	33 9,6% 28,4%
	da 6 a 12 mesi	51 2,1% 13,0%	66 3,0% 16,3%	89 2,5% 21,0%	68 2,4% 15,9%	59 2,2% 16,8%	11 3,2% 9,5%
	da 1 a 2 anni	60 2,4% 15,3%	49 2,2% 12,1%	48 1,4% 11,3%	76 2,7% 17,8%	46 1,7% 13,1%	21 6,1% 18,1%
	da 2 a 3 anni	10 0,4% 2,5%	20 0,9% 4,9%	23 0,7% 5,4%	22 0,8% 5,2%	25 0,9% 7,1%	5 1,5% 4,3%
	da 3 a 5 anni	13 0,5% 3,3%	13 0,6% 3,2%	14 0,4% 3,3%	15 0,5% 3,5%	19 0,7% 5,4%	8 2,3% 6,9%
	oltre i 5 anni	8 0,3% 2,0%	6 0,3% 1,5%	3 0,1% 0,7%	7 0,3% 1,6%	4 0,1% 1,1%	0 0,0% 0,0%
	Total	393 15,9% 100,0%	406 18,4% 100,0%	424 12,0% 100,0%	427 15,4% 100,0%	352 13,2% 100,0%	116 33,9% 100,0%
	Missing	mancante	7 0,3%	6 0,3%	6 0,2%	2 0,1%	5 0,2%
mancante di sistema		2075 83,3%	1793 81,3%	3098 87,8%	2347 84,5%	2316 86,6%	221 64,6%
Total		2082 84,1%	1799 81,6%	3104 88,0%	2349 84,6%	2321 86,8%	226 66,1%
Total	2475 100,0%	2205 100,0%	3528 100,0%	2776 100,0%	2673 100,0%	342 100,0%	

Tabella 10 - Tipologia di pena detentiva

Per quanto concerne la tipologia di pena pecuniaria, si può subito notare come siano presenti punizioni espresse sia in lire che in euro. Questo perché, come è già stato visto, molte sentenze sono state emesse in anni in cui l'euro ancora non era entrato in vigore, fatto avvenuto in Europa nel 2002. Le pene espresse in lire rappresentano quindi la maggioranza rispetto quelle inflitte in euro. Per questa motivazione, e per rispettare l'originalità delle pene comminate, si è deciso di inserire in tabella le pene così come sono state comminate. Anche per quanto concerne le pene pecuniarie, possiamo dire che prevalga la mitezza. Per quanto riguarda le pene pecuniarie di tutti gli anni esaminati, è da precisare che il valore del denaro muta nel tempo ed è strettamente collegato ed in funzione del periodo temporale in cui è disponibile, quindi, ad esempio, una pena di 100.000£ in passato non ha sicuramente lo stesso valore della stessa pena (o di una pena di 50€ circa)

comminata oggi. Diventa quindi importante ricordarsene e sapere che la maggiore percentuale e frequenza delle tipologie di pene che oggi consideriamo miti, magari non lo erano ai tempi in cui furono prescritte.

La tabella n.11 mostra il valore monetario delle punizioni inflitte: una maggiore percentuale corrisponde a pene fino a 100.000£ (28,1% nel 2004, 29,3% nel 2005, 20,2% nel 2006, 21,9% nel 2007, 23,4% nel 2008, 11,1% nel 2009) e di pene comprese fra i 100.000£ e i 500.000£ (36,4% nel 2004, 38,9% nel 2005, 39,1% nel 2006, 33,2% nel 2007, 31,6% nel 2008, 30,6% nel 2009).

Sono inoltre presenti alti valori corrispondenti alle pene da 500.000£ a 1.000.000£ e da 1.000.000£ a 5.000.000£. Si può notare che le pene pecuniarie inflitte in euro sono l'assoluta minoranza nei primi anni analizzati; dal 2007, invece si vede come esse siano in aumento, in quanto temporalmente ci si avvicina sempre di più dall'anno di entrata in vigore dell'euro.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	fino a 100.000£	101 4,1% 28,1%	113 5,1% 29,3%	79 2,2% 20,2%	88 3,2% 21,9%	75 2,8% 23,4%	12 3,5% 11,1%
	da 100.000£ a 500.000£	131 5,3% 36,4%	150 6,8% 38,9%	153 4,3% 39,1%	133 4,8% 33,2%	101 3,8% 31,6%	33 9,6% 30,6%
	da 500.000£ a 1.000.000£	45 1,8% 12,5%	47 2,1% 12,2%	59 1,7% 15,1%	51 1,8% 12,7%	27 1,0% 8,4%	9 2,6% 8,3%
	da 1.000.000£ a 5.000.000£	55 2,2% 15,3%	43 2,0% 11,1%	48 1,4% 12,3%	54 1,9% 13,5%	36 1,3% 11,3%	15 4,4% 13,9%
	da 5.000.000£ a 10.000.000£	11 0,4% 3,1%	14 0,6% 3,6%	18 0,5% 4,6%	4 0,1% 1,0%	13 0,5% 4,1%	2 0,6% 1,9%
	oltre i 10.000.000£	13 0,5% 3,6%	13 0,6% 3,4%	10 0,3% 2,6%	22 0,8% 5,5%	20 0,7% 6,3%	4 1,2% 3,7%
	fino a 50 €	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,0% 0,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 50€ a 250€	3 0,1% 0,8%	1 0,0% 0,3%	10 0,3% 2,6%	13 0,5% 3,2%	12 0,4% 3,8%	12 3,5% 11,1%
	da 250€ a 500€	0 0,0% 0,0%	4 0,2% 1,0%	7 0,2% 1,8%	6 0,2% 1,5%	14 0,5% 4,4%	6 1,9% 5,6%
	da 500€ a 2.500€	1 0,0% 0,3%	1 0,0% 0,3%	6 0,2% 1,5%	21 0,8% 5,2%	14 0,5% 4,4%	11 3,2% 10,2%
	da 2.500€ a 5.000€	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,0% 0,3%	6 0,2% 1,5%	6 0,2% 1,9%	1 0,3% 0,9%
	oltre i 5.000€	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,1% 0,5%	2 0,1% 0,6%	3 0,9% 2,8%
	Total	360 14,5% 100,0%	386 17,5% 100,0%	391 11,1% 100,0%	401 14,4% 100,0%	320 12,0% 100,0%	108 31,6% 100,0%

Missing	mancante	7 0,3%	6 0,3%	6 0,2%	2 0,1%	5 0,2%	5 1,5%
	mancante di sistema	2108 85,2%	1813 82,2%	3131 88,7%	2373 85,5%	2348 87,8%	229 67,0%
	Total	2115 85,5%	1819 82,5%	3137 88,9%	2375 85,6%	2353 88,0%	234 68,4%
Total		2475 100,0%	2205 100,0%	3528 100,0%	2776 100,0%	2673 100,0%	342 100,0%

Tabella 11 - Tipologia di pena pecuniaria

Oltre ai dati riguardanti il reato e le pene comminate, molte altre informazioni possono essere raccolte da una sentenza di condanna; in questa sede si è deciso di analizzare nello specifico quante sentenze imponessero benefici, misure di sicurezza e pene accessorie e quanti reati presentassero le circostanze attenuanti, quelle aggravanti, la recidiva.

Nel diritto penale italiano, la circostanza attenuante si configura come un elemento di fatto non essenziale per la configurazione del reato e del quale il giudice può tener conto per diminuire la pena o per irrogare una pena di specie meno grave. È regolata dagli artt. 62 e 62bis c.p., i quali stabiliscono un elenco di attenuanti comuni e la possibilità per i giudici di determinare attenuanti generiche al di fuori dell'elenco. Attenuano il reato, quando non sono presenti elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le seguenti condizioni: l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro; l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità; l'essere concorso a determinare l'evento, insieme all'azione o all'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 56 c.p., adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Per quanto concerne gli anni studiati, si può notare l'evoluzione nel corso degli anni nel grafico n.3: è chiaro come sia sempre maggiore percentualmente l'assenza di circostanze attenuanti.




Grafico 3 – Presenza di circostanze attenuanti

L'aggravante invece è intesa come un elemento di fatto o una situazione che accompagna la commissione di un reato e che inasprisce la pena. La misura dell'aumento della pena è di norma indicato dalla legge. Le circostanze aggravanti vengono elencate nell'art. 61 c.p. e riguardano: l'aver agito per motivi abietti o futili; l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; l'aver commesso un delitto durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato; l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità; l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova

illegalmente sul territorio nazionale; l'aver commesso un delitto contro la persona ai anni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione. Nel grafico n.4 è presentata la situazione degli anni 2004-2005: è nettamente prevalente la negazione delle circostanze aggravanti.




Grafico 4 – Presenza di circostanze aggravanti

Altro fattore esaminato è la recidiva, circostanza che è regolata dall'art. 99 c.p. Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della punizione da infliggere per il nuovo delitto. La pena può essere aumentata fino alla metà: se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; se è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; se è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Se concorrono più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Il codice penale prevede tre tipologie di recidiva: la recidiva semplice che consiste nella commissione di un reato a seguito della condanna con sentenza irrevocabile per un altro reato; è indipendente dalla natura del reato successivo e comporta un aumento di pena di un terzo della sanzione da infliggere per il nuovo reato. Vi è poi la recidiva aggravata che consiste nella commissione di un nuovo reato della stessa indole del reato precedente, ovvero nella commissione di un reato entro cinque anni dalla condanna precedente, cioè durante o dopo l'esecuzione della pena inflitta per un reato precedente. In caso ricorra una sola di queste circostanze, si parla di "recidiva monoaggravata": la pena per il nuovo reato andrà aumentata fino alla metà. Nel caso in cui, invece, siano presenti due o più delle sopracitate circostanze, si parlerà di "recidiva

pluriaggravata”, la quale comporterà un aumento fisso della metà, rispetto alla pena da infliggere al nuovo reato. Infine, la recidiva reiterata che è la situazione in cui versa colui che ha commesso un nuovo reato ed è già recidivo. In tal caso l’aumento disposto è fino alla metà se la precedente recidiva è semplice, fino a due terzi se la precedente recidiva è aggravata.

Il grafico n.5 ci illustra che i casi in cui la recidiva è stata riscontrata dal giudice sono abbastanza rari.




Grafico 5 – Presenza della recidiva

Ancora, sono stati esaminati i benefici, cioè quelle “cause di clemenza” che sono elargite dall’autorità giudiziaria: la sospensione condizionale della pena ex. art. 163 c.p. e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p. La prima permette la sospensione dell’esecuzione della condanna per un determinato periodo di tempo, trascorso il quale, se il reo non ha commesso altri reati, si estingue il reato stesso, e quindi la condanna. Se in questo periodo il soggetto commette un altro reato, la sospensione viene revocata. La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere, invece, concessa dal giudice quando, in una prima condanna, è stata inflitta una pena detentiva non superiore a due anni oppure congiuntamente una punizione detentiva non superiore a due anni ed una pecuniaria, che priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato. La situazione degli anni esaminati è presentata dal grafico n.6: i giudici hanno concesso tali benefici moderatamente, anche perché sono presenti, negli anni analizzati, reati considerati gravi, i quali non rientrano nelle condizioni di pena previste dai due precedenti articoli.




Grafico 6 – Presenza di benefici

Le misure di sicurezza sono dei provvedimenti speciali la cui applicazione è prevista nei confronti dei rei considerati socialmente pericolosi. Le misure di sicurezza possono essere di due tipi: personali, cioè limitano la libertà personale dell'individuo, ad esempio è stato riscontrato nelle sentenze analizzate l'espulsione dello straniero dall'Italia; e patrimoniali, cioè incidono sul patrimonio del soggetto, ad esempio la confisca di beni o di sostanze stupefacenti²⁷⁹. Come osservato dal grafico n. 7, gli istanti non sono stati sottoposti a misure di sicurezza nella maggioranza dei casi.




Grafico 7 – Presenza di misure di sicurezza

²⁷⁹ S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Il Mulino, Bologna, 2007.

Le pene accessorie sono punizioni che affiancano le pene principali: non possono essere comminate da sole ma possono solo affiancare le principali. Esse sono regolate dall'art. 19 c.p. e sono previste sia per i delitti che per le contravvenzioni. Le pene accessorie presenti nelle sentenze analizzate sono, ad esempio, l'interdizione dai pubblici uffici; l'interdizione da una professione o un'arte; l'interdizione legale; l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la sospensione della patente. Negli anni esaminati (vedasi grafico n.8), esse sono mediamente presenti nel 6% dei casi.




Grafico 8 – Presenza di pene accessorie

Un'ulteriore informazione che si è ricercata nei fascicoli processuali riguarda la presenza di ordinanze e declaratorie, cioè provvedimenti successivi la sentenza di condanna, emessi durante l'esecuzione della pena. Esse non provvedono in merito alla pretesa punitiva, ma regolano il suo svolgimento. Queste disposizioni sono provvedimenti di vario genere, sovente emanati da organi monocratici e possono essere atti normativi, provvedimenti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali e sono emanate da un giudice in ambito civile, penale, costituzionale o amministrativo. La declaratoria è invece un provvedimento emesso dal giudice avente carattere dichiarativo. Prima di entrare nelle diverse tipologie di provvedimenti, possiamo osservare dal grafico n.9 quanto e se essi siano stati emanati dal giudice. La risposta negativa a questo quesito risulta lampante; il 2006 e il 2009 sembrano avere un picco verticale, rappresentano infatti i due anni che presentano una percentuale maggiore in riferimento alla presenza di declaratorie e ordinanze. Appare quindi abbastanza chiaro che prevale la linea del mantenimento dell'esecuzione della pena decisa in sede sentenziale.




Grafico 9 – Presenza di provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione della pena

In che cosa consistono nel dettaglio questi provvedimenti? Principalmente, in riferimento alle sentenze analizzate, riguardano l'erogazione di pene alternative alla detenzione, che rappresentano ipotesi di espiatione della punizione in modo differente rispetto alla permanenza in carcere. Esse consistono dell'affidamento in prova al servizio sociale, nella detenzione domiciliare (introdotta dalla L. 663/1986), nella semilibertà, nella sospensione condizionale della pena (diffusa dalla L. 207/03), nella liberazione condizionale (inserita nel nostro ordinamento dal codice penale Zanardelli nel 1889) e nella liberazione anticipata (la definizione di questa misura come alternativa alla detenzione è oggetto di controversie, in quanto viene collocata dal legislatore all'interno dell'ordinamento penitenziario al Capo VI – Misure alternative alla detenzione e remissione del debito, ma si sostanzia in una semplice riduzione della pena, perché anticipa il termine finale della sottoposizione del carcerato a privazione della libertà). Tutte questi tipi di misure alternative sono stati riscontrati nei fascicoli.

Vediamo quindi nel dettaglio le tipologie dei provvedimenti emessi. Nella tabella n.12 è presente la distribuzione dei diversi provvedimenti nel corso degli anni analizzati. Sono principalmente tre le tipologie con una maggiore incidenza di casi: l'affidamento in prova al servizio sociale (14,6% nel 2004, 24,2% nel 2005, 23,6% nel 2006, 25,2% 2007, 27,4% nel 2008, 28% nel 2009), l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova (18,5% nel 2004, 23,4% nel 2005, 24,4% nel 2006, 22,9% 2007, 25% nel 2008, 32% nel 2009), che è la naturale conclusione dell'affidamento in prova al servizio sociale; la riduzione della pena per liberazione anticipata (22,5% nel 2004, 16,4% nel 2005, 26% nel 2006, 19,1% 2007, 27,4% nel 2008, 18% nel 2009).

Degni di nota sono anche il condono della pena, cioè l'annullamento della sanzione, e l'applicazione dell'amnistia, che è una causa di estinzione del reato e della pena che consiste nella rinuncia, da parte dello Stato, di perseguire determinati reati. Nel 2005 compaiono, con un solo caso ciascuno, la sospensione esecuzione penale per detenzione domiciliare e la revoca dell'indulto: i provvedimenti quindi possono essere non solamente "premiati", ma anche "afflittivi", in quanto possono revocare una misura che era stata precedentemente elargita dal tribunale. E' presente nel 2006 una nuova tipologia di revoca di un beneficio ottenuto dal reo precedentemente: la revoca della sospensione condizionale della pena .

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	affidamento in prova ai servizi sociali	22 1,1% 14,6%	31 1,6% 24,2%	29 1,2% 23,6%	33 1,4% 25,2%	34 2,3% 27,4%	14 3,1% 28,0%
	estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova	28 1,5% 18,5%	30 1,6% 23,4%	30 1,3% 24,4%	30 1,2% 22,9%	31 2,1% 25,0%	16 3,5% 32,0%
	sospensione esecuzione penale per detenzione domiciliare	0 0,0% 0,0%	1 0,1% 0,8%	0 0,0% 0,0%	2 0,1% 1,5%	2 0,1% 1,6%	3 0,7% 6,0%
	sospensione condizionale dell'esecuzione della pena residua	0 0,0% 0,0%	5 0,3% 3,9%	2 0,1% 1,6%	4 0,2% 3,1%	1 0,1% 0,8%	2 0,4% 4,0%
	riduzione della pena per liberazione anticipata	34 1,8% 22,5%	21 1,1% 16,4%	32 1,4% 26,0%	25 1,0% 19,1%	34 2,3% 27,4%	9 2,0% 18,0%
	ammissione del condannato al regime di semilibertà	8 0,4% 5,3%	3 0,2% 2,3%	5 0,2% 4,1%	2 0,1% 1,5%	10 0,7% 8,1%	0 0,0% 0,0%
	applicazione dell'amnistia	13 0,7% 8,6%	9 0,5% 7,0%	7 0,3% 5,7%	10 0,4% 7,6%	7 0,5% 5,6%	2 0,4% 4,0%
	conversione della pena in libertà controllata	7 0,4% 4,6%	3 0,2% 2,3%	4 0,2% 3,3%	10 0,4% 7,6%	4 0,3% 3,2%	1 0,2% 2,0%
	condono della pena	31 1,6% 20,5%	21 1,1% 16,4%	9 0,4% 7,3%	8 0,3% 6,1%	0 0,0% 0,0%	2 0,4% 4,0%
	dichiarazione di estinzione dei reati	5 0,3% 3,3%	2 0,1% 1,6%	3 0,1% 2,4%	4 0,2% 3,1%	1 0,1% 0,8%	1 0,2% 2,0%
	revoca della sospensione condizionale della pena	3 0,2% 2,0%	1 0,1% 0,8%	2 0,1% 1,6%	3 0,1% 2,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	151 7,8% 100,0%	128 6,8% 100,0%	123 5,2% 100,0%	131 5,4% 100,0%	124 8,4% 100,0%	50 11,0% 100,0%
	Missing	mancante di sistema	1774 92,2%	1762 93,2%	2229 94,8%	2298 94,6%	1361 91,6%
Total		1925 100,0%	1890 100,0%	2352 100,0%	2429 100,0%	1485 100,0%	456 100,0%

Tabella 12 - Tipologia di provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione della pena

I dati riferiti a tutti gli anni ci presentano una situazione sconcertante: perché le misure alternative alla detenzione non vengono utilizzate? Sicuramente l'immaginario collettivo non le riconosce come una vera e propria punizione, diventando scettico nel momento in cui si parla della loro somministrazione. A volte molte persone si indignano quando vengono a conoscenza che è stata concessa una misura alternativa alla detenzione, in quanto viene paragonata ad una semplice "riduzione" della permanenza carceraria. Se questo è il parere del *vulgo*, di altro avviso dovrebbero essere gli operatori della giustizia, riconoscendo che tali misure, erogate nei termini di legge, comportano benefici sia al condannato, in termini di reinserimento della società, sia al fine di contrastare il sovraffollamento delle carceri italiane. Infatti il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna Dott. Francesco Maisto sottolinea la convinzione ampiamente diffusa, eppure errata che le misure alternative alla detenzione siano un'amnistia generale, un condono mascherato. Questo pensiero comune nasce dall'opinione che, se si deve eseguire una pena, anche nelle misure alternative, questa deve essere penosa, cioè deve imporre sacrifici. Al contrario, una punizione ottempera alla sua funzione riabilitativa solamente se agisce per il condannato, non contro di lui²⁸⁰. In più occasioni proprio la corte costituzionale²⁸¹ ha sancito che esse rappresentino proprio una modalità di espiatione della pena.

Quindi non è ben chiaro il motivo secondo il quale le pene alternative vengano elargite così raramente. Il perché può forse essere riscontrato nel fatto che in passato (ricordiamo che le sentenze analizzate comprendono il periodo temporale dagli anni Cinquanta ai giorni nostri) esse venissero utilizzate più sporadicamente, anche in considerazione del fatto che la detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge 663 del 1986, mentre la sospensione condizionale della pena dalla legge 207 del 2003. Inoltre, come osservato dalle tabelle riferite alla tipologia di pena, molte punizioni sono lievi e miti, quindi non necessitano di essere affiancate da una pena alternativa.

4.2.4. Autore e vittima di reato: dati socio-demografici e interazione

L'autore e la vittima di un reato sono i protagonisti dell'azione criminale: "il delitto è interazione, scambio scontro"²⁸². Infatti, all'interno di un procedimento penale sono due gli attori coinvolti: un criminale, che ha procurato alla vittima un danno psicologico, fisico, emozionale, e dall'altra parte una vittima, una persona che "è stata mortificata nella sua dignità umana, frutto di identità fisica, ma anche psicologica"²⁸³.

²⁸⁰ F. Maisto, "Il difficile rapporto autore-vittima e il ruolo del Tribunale di Sorveglianza", Intervento al Convegno internazionale 1991- 2011: un percorso di studio e di ricerca in ambito vittimologico, Bologna, 28 ottobre 2011.

²⁸¹ Corte Costituzionale, sentenza n° 343/87; Corte Costituzionale, sentenza n° 282/89.

²⁸² A. Balloni, *op. cit.*, p.8.

²⁸³ R. Bisi, "Vittime, vittimologia e società", in R. Bisi, P. Faccioli (a cura di), *op. cit.*, p. 104.

Come abbiamo visto, la riabilitazione presuppone come condizione imprescindibile per il suo ottenimento il risarcimento dei danni alla vittima; è possibile quindi presumere la presenza di un'interazione, di un contatto fra questi due attori sociali, una relazione che è iniziata con la commissione del reato, è proseguita con il procedimento penale e trova la sua conclusione proprio nel processo riabilitativo. Appare quindi d'obbligo analizzare prima i rispettivi dati socio-anagrafici, poi le relazioni e l'interazione intercorrente fra l'autore di un reato e la sua vittima: "Infatti, l'autore del reato e la sua vittima, essendo i protagonisti dell'evento criminoso, devono essere esaminati tenendo conto del ruolo che ciascuno ha avuto nella dinamica attraverso la quale si è verificato il delitto"²⁸⁴.

Iniziamo l'analisi con l'istante, cioè colui che ha domandato la riabilitazione.

Il grafico n.10 mostra il sesso dell'istante negli anni presi in esame: essi sono per la quasi totalità dei casi individui di sesso maschile; il genere femminile infatti compare con percentuali che sono comprese fra il 5,5% del 2004 e il 12,5% del 2008.




Grafico 10 – Sesso dell'istante

Si tratta per lo più di persone che sono nate con una maggiore frequenza negli anni Sessanta (grafico n.11) e questo dato è confermato per tutti gli anni analizzati. Le percentuali sono: 40,1% nel 2004, 40,2% nel 2005, 36,6% nel 2006, 42,1% nel 2007, 42,2% nel 2008 e 43,7% nel 2009.

²⁸⁴ A. Balloni, "La voce delle vittime nella realtà quotidiana: una negligenza che parte da lontano", in A. Balloni, R. Bisi, S. Costantino (a cura di), *op. cit.*, p. 15.




Grafico 11 – Anno di nascita dell'istante

La nazionalità dell'autore del reato è a maggioranza italiana, segue quella nord-africana, l'europea e la centro-sudafricana, secondo le percentuali presenti nella tabella n.13.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	italiana	190 69,1%	191 60,6%	222 56,6%	201 57,3%	180 60,0%	53 46,5%
	europea	19 6,9%	28 8,9%	41 10,5%	32 9,2%	27 9,1%	16 14,0%
	nordaficana	42 15,3%	70 22,2%	84 21,4%	80 23,1%	64 21,5%	34 29,8%
	centro-sudafricana	15 5,5%	14 4,4%	26 6,6%	23 6,6%	20 6,7%	8 7,0%
	mediorientale	2 0,7%	3 1,0%	5 1,3%	7 2,0%	0 0,0%	0 0,0%
	asiatica	4 1,5%	4 1,3%	12 3,1%	0 0,0%	3 1,0%	1 0,9%
	nordamericana	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	centro-sudamericana	2 0,7%	5 1,6%	2 0,5%	4 1,2%	3 1,0%	2 1,8%

Total	275 100,0%	315 100,0%	392 100,0%	347 100,0%	297 100,0%	114 100,0%
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Tabella 13 – Nazionalità dell'istante

Tutti questi individui sono residenti in Emilia Romagna, infatti l'istanza di riabilitazione deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza presente nel distretto in cui il richiedente ha la residenza. Le province maggiormente presenti sono Bologna (23,6% nel 2004, 25,6% nel 2005, 22,2% nel 2006, 26,8% nel 2007, 23,6% nel 2008, 17,5% nel 2009), Modena (12% nel 2004, 10,6% nel 2005, 13,3% nel 2006, 17,6% nel 2007, 17,2% nel 2008, 21,9% nel 2009) e Parma (16,7% nel 2004, 16% nel 2005, 14% nel 2006, 8,9% nel 2007, 10,8% nel 2008, 11,4% nel 2009).

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	Bologna	65 23,6%	80 25,6%	87 22,2%	93 26,86%	70 23,6%	20 17,5%
	Modena	33 12,0%	33 10,6%	52 13,3%	61 17,6%	51 17,2%	25 21,9%
	Parma	46 16,7%	50 16,0%	55 14,0%	31 8,9%	32 10,8%	13 11,4%
	Reggio Emilia	25 9,1%	38 12,2%	39 9,9%	34 9,8%	33 11,1%	10 8,8%
	Piacenza	16 5,8%	13 4,2%	23 5,9%	34 9,8%	19 6,4%	12 10,5%
	Ravenna	22 8,0%	19 6,1%	43 11,0%	28 8,1%	21 7,1%	8 7,0%
	Ferrara	19 6,9%	17 5,4%	27 6,9%	18 5,2%	18 6,1%	3 2,6%
	Forlì-Cesena	31 11,3%	38 12,2%	44 11,2%	27 7,8%	28 9,4%	16 14,0%
	Rimini	18 6,5%	24 7,7%	22 5,6%	21 6,1%	25 8,4%	7 6,1%
	Total	275 100,0%	312 ²⁸⁵ 100,0%	392 100,0%	347 100,0%	197 100,0%	114 100,0%

Tabella 14 – Residenza dell'istante

In riferimento allo stato civile, gli istanti della riabilitazione dichiarano di essere coniugati, nella maggioranza dei casi (73,1% nel 2004, 74,9% nel 2005, 76,8% nel 2006, 75,5% nel 2007, 67,6% nel 2008, 69,7% nel 2009), e celibe/nubile (15,2% nel 2004, 14,1% nel 2005, 18,6% nel 2006, 15,7% nel 2007, 18,2% nel 2008, 21,2% nel 2009).

²⁸⁵ Il totale non è 315 perché in tre casi il valore è mancante.




Grafico 12 – Stato civile dell'istante

Come da tabella n. 15²⁸⁶, gli istanti affermano di svolgere prevalentemente, in tutti gli anni analizzati, la “professione qualificata nelle attività commerciali e nei servizi”, “artigiani, operai specializzati, agricoltori”, “conduttori di impianti e di veicoli o operai semi-qualificati”.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	legislatori, dirigenti e imprenditori	10 3,6% 6,5%	13 4,1% 6,2%	18 4,6% 7,3%	1 0,3% 0,5%	3 1,0% 1,7%	1 0,9% 2,6%
	professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	6 2,2% 3,9%	9 2,9% 4,3%	0 0,0% 0,0%	21 6,1% 9,7%	21 7,1% 11,7%	0 0,0% 0,0%
	professioni tecniche	2 0,7% 1,3%	10 3,2% 4,8%	7 1,8% 2,8%	7 2,0% 3,2%	7 2,4% 2,9%	2 1,8% 5,1%
	impiegati	7 2,5% 4,5%	14 4,4% 6,7%	13 3,3% 5,3%	22 6,3% 10,1%	16 5,4% 8,9%	1 0,9% 2,6%

²⁸⁶ La ripartizione delle varie professioni è stata creata utilizzando le classificazioni proposte dall'Istat.

	professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	23 8,4% 14,9%	20 6,3% 9,6%	25 6,4% 10,2%	17 4,9% 7,8%	9 3,0% 5,0%	5 4,4% 12,8%
	artigiani, operai specializzati, agricoltori	30 10,9% 19,5%	30 9,5% 14,4%	36 9,2% 14,6%	28 8,1% 12,9%	18 6,1% 10,0%	5 4,4% 12,8%
	conduttori di impianti e di veicoli o operai semi-qualificati	48 17,5% 31,2%	72 22,9% 34,4%	110 28,1% 44,7%	101 29,1% 46,5%	64 21,5% 35,6%	21 18,4% 53,8%
	professioni non qualificate	8 2,9% 5,2%	16 5,1% 7,7%	19 4,8% 7,7%	8 2,3% 3,7%	22 7,4% 12,2%	2 1,8% 5,1%
	forze dell'ordine e forze armate	4 1,5% 2,6%	1 0,3% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	casalinghe	1 0,4% 0,6%	1 0,3% 0,5%	4 1,0% 1,6%	0 0,0% 0,0%	3 1,0% 1,7%	0 0,0% 0,0%
	studenti	1 0,4% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,6%	1 0,9% 2,6%
	disoccupati	4 1,5% 2,6%	6 1,9% 2,9%	4 1,0% 1,6%	4 1,2% 1,8%	3 1,0% 1,7%	0 0,0% 0,0%
	pensionati	10 3,6% 6,5%	15 4,8% 7,2%	10 2,6% 4,1%	8 2,3% 3,7%	13 4,4% 7,2%	1 0,9% 2,6%
	religiosi	0 0,0% 0,0%	2 0,6% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	154 56,0% 100,05	209 66,3% 100,0%	246 62,8% 100,0%	217 62,5% 100,0%	180 60,6% 100,0%	39 34,2% 100,0%
Missing	mancante	121 44,0%	106 33,7%	146 37,2%	130 37,5%	117 39,4%	75 65,8%
Total		275 100,0%	315 100,0%	392 100,0%	347 100,0%	297 100,0%	114 100,0%

Tabella 15 – Professione dell'istante

È ora possibile focalizzare l'attenzione sulla vittima all'interno del procedimento; infatti è importante studiare ed analizzare tale figura, al fine di promuovere, da un punto di vista operativo, la "progettazione dei servizi a favore delle vittime sarà sempre più importante il riferimento a contesti territoriali specifici che andranno affrontati in una duplice ottica aperta, da un lato, ai grandi orientamenti e dall'altro alla particolarità"²⁸⁷. È attraverso la conoscenza delle caratteristiche socio-demografiche della vittima di reato che è possibile attuare politiche realmente rivolte ai loro bisogni e alle loro necessità. Infatti, "Esiste da tempo una rete di sostegno per coloro che adottano condotte devianti e criminose senza alcun corrispettivo per la vittima. [...] Inoltre, sarebbe opportuno proporre agenzie per la tutela delle vittime non in contrapposizione ma in parallelo a tutte le attività curative e riabilitative previste dalle norme sull'ordinamento penitenziario per

²⁸⁷ R. Bisi, "Quale spazio per la vittima nella società contemporanea?", in A. Balloni (a cura di), *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Clueb, Bologna, 2006, p. 68.

favorire il risarcimento del reo. Se il delitto è interazione, è necessario porre in relazione simmetrica coloro che interagiscono, favorendo la risocializzazione del reo, ma contestualmente favorendo il riadattamento della vittima al proprio ambiente di vita”²⁸⁸.

Dalla ricerca emerge che il numero delle vittime è superiore a quello presente degli autori del reato, in quanto l’istante può avere commesso più di un reato e quindi cagionato un danno a più o di un individuo, oppure perché lo stesso reato configura più di una vittima. Vi è da tenere in considerazione, inoltre, il numero mancante riferito alla presenza di una vittima (tabella n. 16): infatti, è abbastanza alta la presenza, nei fascicoli analizzati, di reati che prevedono una vittima della quale non si conosce nulla, anzi a volte non viene neanche menzionata.

Nel 2004, nel 2005 e nel 2009 si profila la situazione peggiore, in quanto il numero di casi in cui il dato è mancante è quasi di un terzo rispetto a quello in cui invece si ha conoscenza della vittima. Se la vittima non viene menzionata in nessun documento presente all’interno del fascicolo processuale (solitamente le generalità della vittima sono presenti nella sentenza di condanna, ma a sua volta questo atto risulta qualche volta mancante), ciò significa essa può non avere ricevuto alcun tipo di riparazione: ancora una volta, si ha la dimostrazione che la vittima sia in una posizione di assoluto secondo piano nel procedimento per l’ottenimento della riabilitazione da parte del suo autore del reato.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
vittime	497	498	524	509	360	115
dato mancante	159	127	75	81	99	44
totale	656	625	599	590	495	195

Tabella 16 – Numero di vittime

Analizzeremo ora la figura della vittima attraverso gli stessi dati socio-demografici utilizzati per studiare l’autore del reato, ricordando sempre l’alto numero di dati mancanti, presente in ogni valore considerato²⁸⁹.

Per quanto riguarda il sesso della vittima (grafico n.13), possiamo notare che oltre alla differenza di genere maschio e femmina, troviamo anche altri due valori, che sono “ente” e “il reato non prevede una vittima”. Nel primo caso, infatti, “l’attitudine a ricoprire il ruolo di soggetto passivo del reato non è una prerogativa riservata alle persone fisiche. [...] la persona offesa potrebbe essere anche

²⁸⁸ A. Balloni, *op. cit.*, p.22.

²⁸⁹ Le percentuali presenti nelle tabelle e nei grafici sono valide, quindi calcolata senza la percentuale relativa ai dati mancanti. Inoltre sono riferite a tutte le vittime presenti nell’anno considerato. In appendice si possono trovare le tabelle che si riferiscono al numero delle vittime all’interno di uno stesso fascicolo processuale e le relative caratteristiche.

una persona giuridica o un ente sprovvisto di responsabilità giuridica”²⁹⁰. Nel secondo caso, invece, “vi sono poi dei reati senza vittima. Sono i c.d. reati ostatici, la cui incriminazione è volta a prevenire taluni comportamenti che, in sé considerati, sono privi di una riconoscibile offensività e tuttavia prodromici alla realizzazione di fatti, questi sì, concretamente offensivi del bene protetto”²⁹¹. Si pensi, ad esempio, alla detenzione di sostanze stupefacenti o all’effrazione di un reato del codice della strada. E proprio questa ultima tipologia è la più presente, e in ogni anno supera il 50%. Per quanto riguarda invece il sesso della vittima, possiamo notare che vien maggiormente vittimizzato la persona di sesso maschile.




Grafico 16 – Vittima

In riferimento all’anno di nascita delle vittime, possiamo vedere come le vittime sono nate prevalentemente negli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	anni '20	3,4%	4,9%	3,6%	4,0%	0,0%	0,0%
	anni '30	3,4%	9,7%	17,7%	4,0%	0,0%	0,0%
	anni '40	27,6%	29,3%	0,0%	8,0%	14,3%	0,0%
	anni '50	27,6%	14,6%	25,0%	44,0%	21,4%	0,0%

²⁹⁰ S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, op. cit., p. 289.

²⁹¹ *Ibidem*, p. 290.

	anni '60	34,6%	19,5%	32,1%	20,0%	42,9%	0,0%
	anni '70	0,0%	22,0%	21,6%	20,0%	21,4%	0,0%
	anni '80	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabella 17 – Anno di nascita della vittima

Le vittime risultano essere, con una percentuale pari a 88,3% nel 2004, a 89,7% nel 2005, a 84,8% nel 2006, a 80,2% nel 2007, a 81,8% nel 2008, a 82,9% nel 2009, prevalentemente di nazionalità italiana (vedasi tabella n. 18). Inoltre dichiarano di abitare, per la maggior parte, in una città dell'Emilia Romagna, in particolare Bologna e Parma. Questo dato può sorprendere, in quanto, se i reati possono essere commessi in ogni parte d'Italia, così anche la residenza della vittima può essere in qualsiasi provincia del paese. Il dato riferito alla residenza della vittima è però coerente con le provincia in cui il reato è stato commesso, che sono, anche in questo caso, l'Emilia Romagna: possiamo concludere che una vittima subisca un crimine esattamente nel luogo in cui risiede.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	italiana	166 88,3%	182 89,7%	189 84,8%	138 80,2%	117 81,8%	34 82,9%
	europea	14 7,4%	12 5,9%	10 4,5%	14 8,1%	8 5,6%	2 4,9%
	nordafricana	6 3,2%	7 3,4%	18 8,1%	10 5,8%	10 7,0%	5 12,2%
	centro-sudafricana	1 0,5%	1 0,5%	3 1,3%	5 2,9%	6 4,2%	0 0,0%
	mediorientale	1 0,5%	0 0,0%	1 0,4%	0 2,3%	0 0,0%	0 0,0%
	asiatica	0 0,0%	0 0,0%	1 0,4%	0 0,0%	2 1,4%	0 0,0%
	centro-sudamericana	0 0,0%	1 0,5%	1 0,4%	1 0,6%	0 0,0%	0 0,0%
Total		188 100,0%	203 100,0%	223 100,0%	172 100,0%	143 100,0%	41 100,0%

Tabella 19 – Nazionalità della vittima

Il grafico n.17 mostra lo stato civile della vittima di reato: la maggioranza di queste dichiara di essere coniugato, dato che rimane invariato in tutti gli anni esaminati.




Grafico 17 – Stato civile della vittima

La tabella n.19 mostra quale professione svolgono gli individui vittimizzati. Appare subito come le vittime svolgano la professione di forze dell'ordine e forze armate. Questo dato può essere giustificato dal fatto che i reati contro le forze dell'ordine sono ben identificabili, così come lo sono le vittime, dalla lettura della sentenza di condanna.

		2005	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	legislatori, dirigenti e imprenditori	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 3,7%	0 0,0%	0 0,0%
	professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	1 3,6%	3 9,1%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	professioni tecniche	0 0,0%	2 6,1%	0 0,0%	0 0,0%	1 7,7%	0 0,0%
	impiegati	2 7,1%	1 3,0%	3 7,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	2 7,1%	8 24,2%	3 7,3%	1 3,7%	0 0,0%	0 0,0%
	artigiani, operai specializzati, agricoltori	0 0,0%	0 0,0%	1 2,4%	1 3,7%	1 7,7%	0 0,0%
	conduttori di impianti e di veicoli o operai semi-qualificati	2 7,1%	2 6,1%	5 12,2%	3 11,1%	0 0,0%	0 0,0%
	professioni non qualificate	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 3,7%	0 0,0%	0 0,0%

	forze dell'ordine e forze armate	20 71,4%	13 39,3%	29 70,7%	19 70,4%	11 84,6%	3 100,0%
	pensionati	1 3,6%	3 9,1%	0 0,0%	1 3,7%	0 0,0%	0 0,0%
	religiosi	0 0,0%	1 3,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Total		28 100,0%	33 100,0%	41 100,0%	27 100,0%	13 100,0%	3 100,0%

Tabella 19 – Professione svolta dalla vittima

Dopo aver presentato le informazioni socio-demografiche dell'autore e della vittima dei reati, si può indagare in merito sia ai loro rapporti nel momento in cui il crimine è stato commesso, sia all'eventuale interazione intervenuta durante il processo di riabilitazione.

Iniziamo dalle tipologie di rapporti presenti fra rei e vittime. Come si può notare dal grafico n.18, le percentuali²⁹² ci mostrano come sia più frequente la mancanza di rapporti pregressi all'azione criminale. È poi presente il rapporto di conoscenza, che si pone in una posizione intermedia, infine troviamo i rapporti affettivo-sentimentale e rapporti di parentela. Possiamo sicuramente affermare che, in riferimento a quei reati per i quali l'istante chiede la riabilitazione, non vi è un rapporto di precedente conoscenza fra autori e vittime dei crimini. Infatti, la percentuale riferita a “nessun rapporto” di tutti gli anni considerati è comunque maggiore della somma degli altri valori, che identificano una conoscenza, più o meno approfondita, fra i due individui.

Appare comunque utile indagare sulle tipologie di rapporto che legano autore e vittima dei reati, in quanto “La probabilità di divenire vittima di un crimine non è ugualmente distribuita fra tutti gli individui in quanto, indipendentemente dalla predisposizione genetica, esistono delle circostanze, proprie di alcuni soggetti, che favoriscono certi tipi di condotta criminale. Tali circostanze costituiscono una sorta di predisposizione specifica nei confronti di determinati reati”²⁹³.

²⁹² Per ottenere queste percentuali, è stata calcolata la frequenza utilizzando il comando “multiple responses” del programma statistico SPSS.

²⁹³ G. Gulotta, *op. cit.*, p. 23.




Grafico 18 – Tipologie di rapporti fra istanti e vittime

Pertanto si è voluto indagare in profondità ogni tipologia di rapporto pregresso esistente fra autori e vittime di reati. La tabella n.20 ci specifica i rapporti di parentela. I rapporti che sono stati individuati riguardano: genitori-figli, fratelli, cognati, zii-nipoti, suoceri-generi. Gli anni 2004 e 2005 presentano una maggiore varietà di valori, quindi di tipologie di rapporti parentale. La più frequente in questi due anni è la relazione genitori-figli. Negli anni restanti, invece, è stato commesso nel 2006 un reato riguardante la relazione suoceri-generi, nel 2007 un reato fra genitori-figli, nel 2008 un reato fra cognati e nel 2009 un reato fra fratelli. Vi è comunque da sottolineare che il numero di casi è molto basso, infatti questa tipologia di rapporti, come da tabella precedente, rappresenta nel 2004 l'1% del totale, nel 2005 il 4%, nel 2006 lo 0,1%, nel 2007 lo 0,4%, nel 2008 lo 0,3% e nel 2009 l'1,2%

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	genitori-figli	75%	38,9%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	fratelli	12,5%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	cognati	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	zii-nipoti	0,0%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	suoceri-generi	0,0%	16,7%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabella 20 - Rapporto di parentela

La tabella n.21 mostra invece la tipologia di rapporti che concerne l'ambito di una coppia, ancora congiunta durante la commissione del reato, oppure separata ma con un passato sentimentale alle

spalle. Infatti sono presenti come valori i coniugi, i partners e i conviventi che appartengono alla prima categoria, e i separati, divorziati ed ex-partners che appartengono alla seconda. I coniugi, i separati e i conviventi rappresentano le categorie con una percentuale maggiore. Dalla lettura di questi dati, e solo in riferimento a questa ricerca, non credo che si possa parlare di emergenza in riferimento alla violenza domestica²⁹⁴, un reato che al giorno d'oggi sembra essere tristemente molto diffuso ed eseguito. L'unico anno che può destare preoccupazione è il 2006, nel quale la percentuale di rati commessi fra persone legate da un rapporto affettivo-sentimentale raggiunge l'11,40. gli altri anni hanno percentuali basse: l'1,6% di casi nel 2004, l'1,3% di casi nel 2005, l'1,2% di casi nel 2007, lo 0,4% di casi nel 2008, nessun caso presente nel 2009.

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	coniugi	83,4%	25,0%	25,0%	77,8%	33,3%	0,0%
	separati	0,0%	0,0%	75,0%	11,1%	33,3%	0,0%
	divorziati	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%
	partners	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	conviventi	0,0%	50,0%	0,0%	11,1%	0,0%	0,0%
	ex partners	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Tabella 21 - Rapporto affettivo-sentimentale

Infine possiamo indagare sulla tipologia di conoscenza (tabella n.22). Le tipologie riguardano i rapporti amicali, di superficiale conoscenza, fra vicini di casa, fra acquirente ed esercente e le relazioni presenti nel mondo del lavoro, come dissidi fra colleghi di lavoro e fra dipendente e datore di lavoro. Quest'ultimo caso presenta percentuali maggiori, assieme ai rapporti di conoscenza superficiale. Negli anni analizzati, i rapporti di conoscenza spaziano dal un 15,2% del 2004, a un 27,9% del 2009.

²⁹⁴ Con "violenza domestica" si intendono quei maltrattamenti che accadono generalmente all'interno della casa e vengono agite da persone con cui normalmente si convive. La violenza domestica si presenta come una combinazione di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e, nei paesi multiculturali, spirituale e religiosa. Queste sono forme di violenza diverse, ma fra loro strettamente connesse e vengono usate per controllare e condizionare le azioni della vittima. Gli episodi di violenza si ripetono frequentemente nel tempo e tendono ad assumere forme di gravità sempre maggiore: difficilmente chi chiede aiuto ai centri specializzati antiviolenza è stato picchiato sporadicamente o una sola volta. La violenza domestica è trasversale, cioè le vittime appartengono a gruppi etnici diversi, di diversa estrazione sociale, culturale ed economica. In Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, *Maltrattate in famiglia*, Bologna, 1999, in <http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/pubblicazioni/pubblicazioni/manuale1polizia99.pdf>

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valid	amicale	4,3%	9,1%	20,6%	10,5%	3,9%	0,0%
	colleghi di lavoro	22,9%	1,5%	10,9%	1,8%	2,4%	27,8%
	dipendente-datore di lavoro	50,5%	12,3%	12,6%	6,9%	8,0%	0,0%
	vicini di casa	0,9%	8%	0,0%	0,0%	11,6%	0,0%
	acquirente-esercente	4,3%	6,7%	25,5%	0,0%	0,0%	0,0%
	conoscenti	17,1%	62,4%	30,4%	80,8%	74,1%	72,2%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabella 22 - Rapporto di conoscenza

Dopo aver visto la presenza, o l'assenza, di un rapporto fra autori e vittime precedente la commissione di un delitto, ora è possibile analizzare la presenza di un altro fattore, che al momento della concessione della riabilitazione può diventare fondamentale.

È già stato notato come, al fine dell'ottenimento della riabilitazione per il reo, sia necessario un risarcimento alla vittima, indipendentemente che questa si sia costituita o meno parte civile nel procedimento penale. Per poter risarcire la vittima, il reo è obbligato a contattarla, se si esclude il risarcimento monetario prima dell'apertura del dibattimento, quando cioè risulta già dalla sentenza di condanna, con il riconoscimento della circostante attenuante comune di cui all'art. 62 n.6 c.p., e quello dell'assicurazione. Ciò provoca un ulteriore contatto fra i due attori, il quale può avvenire anche a molti anni di distanza, come osservato dalla data in cui il reato è stato commesso. Questo contatto si può palesare nella presenza di dichiarazioni delle vittime, le quali, contattate dal reo allo scopo di elargire il risarcimento, rispondono al suo messaggio tramite lettere, o documenti di scrittura privata. In questi documenti esse, solitamente, dichiarano di accettare il risarcimento offerto e di non avere più nulla da pretendere dall'istante. Si instaura così un dialogo fra i due attori della scena criminale, che molto spesso si chiude con una sorta di "riconciliazione" fra di essi. Le percentuali²⁹⁵ presenti nel grafico n.19, ci presentano come invece questo legame postumo fra autore e vittima sia presente nella minoranza dei casi: il 23,1% nel 2004, il 18,4% nel 2005, il 17,8% nel 2006, il 39,3% nel 2007, il 27,5% nel 2008 e il 38,1% nel 2009.

Si può quindi concludere che autori del reato e vittime non abbiano un rapporto di conoscenza precedente l'evento criminoso e che essi, all'interno del processo riabilitativo, entrino in contatto l'uno con l'altro molto raramente e solamente per quanto concerne il risarcimento del danno: non si può pertanto parlare di una fattiva e proficua interazione fra colui che commette e un delitto e chi invece lo subisce.

²⁹⁵ Anche in questo caso, per queste percentuali, è stata calcolata la frequenza sulle utilizzando le *multiple responses*.




Grafico 19 - Presenza di dichiarazione delle vittime

4.2.5. Le crosstabulations²⁹⁶

4.2.5.1. La concessione della riabilitazione come variabile dipendente

La variabile identificata con la concessione o la negazione della riabilitazione può essere incrociata con alcune altre, in particolare è stata presa in considerazione la relazione fra l'applicazione della riabilitazione e il risarcimento dato alle vittime prima e la tipologia dei reati perpetrati in un secondo momento. Si vuole quindi verificare se queste ultime variabili hanno, e in quale entità, influenzato la concessione o meno della riabilitazione; in altre parole, se vi è una relazione significativa fra queste tipologie di dati.

È possibile identificare dalla tabella n.23 la relazione esistente fra la concessione della riabilitazione e il risarcimento elargito alla vittima²⁹⁷ nel corso degli anni presi in esame, cioè il 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e il 2009. Tale rapporto è ben espresso anche dal relativo grafico n.20: l'elargizione di una qualsiasi forma di risarcimento alla vittima del reato da parte del suo perpetratore favorisce e

²⁹⁶ Nello specifico, le relazioni fra due variabili si descrivono e vengono realizzate mediante le tabelle di contingenza. "Il termine tabella di contingenza (in inglese contingency table) deriva dal fatto che ogni distribuzione, in riga o in colonna, è limitata ai valori su una variabile dei soli dati che presentano un certo valore sull'altra variabile. Si tratta cioè di distribuzioni di frequenza condizionale (in inglese contingent)". In A. Marradi, *Linee guida per l'analisi bivariata dei dati nelle scienze sociali*, Franco Angeli, Milano, 1997, p.21.

²⁹⁷ Come per le variabili successivamente analizzate (reato perpetrato, interazione autore-vittima, natura del risarcimento e motivazioni per le quali non è stato elargito il risarcimento), è stata creata, grazie al comando "multiple responses", un tipo di variabile chiamata insieme a risposta multipla. Gli insiemi a risposta multipla utilizzano più variabili per registrare le "risposte" alle "domande" fornite dalla griglia di rilevazione in cui era possibile più di una risposta. Gli insiemi a risposta multipla vengono creati utilizzando più variabili del file di dati. È possibile definire e salvare più insiemi a risposta multipla in un file di dati, ma non è possibile importare o esportare tali insiemi da o in altri formati di file. In www.spss.it e in SPSS Training, *Multiple Response Variables*, in <http://fc.uni.edu.pe/xyoby/cm274/lab/multresp.pdf>.

influenza il collegio giudicante al fine di concedere la riabilitazione all'istante? Secondo l'art. 179 c.p., come già precedentemente osservato, "Condizione essenziale per la riabilitazione è anche l'adempimento delle obbligazioni civili derivate dal reato (art. 179 C. Pen.) [...]. La dimostrazione dell'adempimento integrale incombe al riabilitando che ha il dovere giuridico di elidere il vantaggio delittuosamente conseguito e di rimediare al pregiudizio arrecato alla vittima"²⁹⁸. Si deve ricordare, inoltre, che "La norma prevede, però, che può essere concesso il beneficio anche nel caso in cui il condannato versi nella impossibilità di soddisfare i bisogni stabiliti dalle disposizioni suindicate. Questa situazione ostativa può dipendere sia da profligate condizioni economiche, sia da altre cause come la irreperibilità del danneggiato, la rinuncia alla pretesa di risarcimento, la prescrizione del credito, purché risultino rigorosamente provate dall'interessato e formino oggetto di un positivo accertamento o di esplicita pronunzia giudiziale"²⁹⁹.

Emerge una situazione che si può definire abbastanza chiara e che si ripropone in tutti gli anni analizzati: se il risarcimento è stato elargito, allora sono più alte le possibilità che la riabilitazione venga concessa. Infatti, come indicato dalla tabella sottostante, nel caso in cui sia stato destinato un risarcimento alla vittima del crimine, allora nel 65,6% dei casi nel 2004, nel 68,5% dei casi nel 2005, nel 70,4% dei casi nel 2006, nel 66,3% dei casi nel 2007 e nel 71,4% dei casi nel 2008 anche la riabilitazione viene accordata. Specularmente, se non è presente nessuna tipologia di risarcimento, allora è più difficile che l'istante possa ottenere la riabilitazione³⁰⁰. Si può quindi concludere che, da un lato, non risarcire la vittima è condizione ostativa all'ottenimento di tale istituto e dall'altro che i quattro membri del collegio giudicante (il presidente, un magistrato di sorveglianza del distretto e due giudici esperti non togati) sono particolarmente attenti e sensibili ad accordare il beneficio in base alla presenza o meno di una qualche forma di riparazione. Infatti, è giusto tenere in considerazione le aspettative della persona offesa "devono essere soddisfatte da un giudice che attivamente presiede all'attuazione della giustizia ripartiva"³⁰¹. Vi è però da precisare che questo ragionamento è possibile solamente nei casi validi, i quali, come è stato osservato in precedenza, riguardano purtroppo una piccola percentuale fra tutti i casi esaminati.

²⁹⁸ A. Azara, E. Eula (diretto da), *Novissimo digesto italiano*, Unione tipografico – editrice Torinese, Torino 1974, p.830.

²⁹⁹ *Ivi.*

³⁰⁰ Bisogna comunque tenere in considerazione l'alto numero di casi mancanti, che equivalgono a 150 nel 2004, a 185 nel 2005, a 287 nel 2006, a 234 nel 2007, a 189 nel 2008 e a 100 nel 2009.

³⁰¹ G. Riccio, *op.cit.*, p.6.

risarcimento													
		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
		sì	no	sì	no								
concessione della riabilitazione	sì	63 65,6%	36 36,7%	63 68,5%	37 28,9%	69 70,4%	17 33,3%	59 66,3%	23 29,1%	50 71,4%	33 35,1%	4 30,8%	0 0,0%
	no	33 34,4%	62 63,3%	29 31,5%	91 71,1%	29 29,6%	34 66,7%	30 33,7%	56 70,9%	20 28,6%	61 64,9%	9 69,2%	7 100%
totale		96 100%	98 100%	92 100%	128 100%	98 100%	51 100%	89 100%	79 100%	70 100%	94 100%	13 100%	7 100%

Tabella 23 – Risarcimento alla vittima * concessione della riabilitazione




Grafico 20 – Concessione della riabilitazione * risarcimento alla vittima

Si può ora indagare se vi sia una particolare tipologia di delitto suscettibile alla concessione o alla negazione della riabilitazione.

Appare utile, anche a fronte della numerosità dei casi e delle imponenti dimensioni che avrebbe una tabella che rappresenta tutti i reati considerati, focalizzarsi solamente su quelle categorie di delitti che presentano una percentuale di incidenza maggiore (così come riscontrato dall'analisi effettuata nel paragrafo 2.3), che sono i delitti contro la persona, i delitti contro il patrimonio, la normativa in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, la normativa in materia di Codice

della Strada e assicurazione obbligatoria dei veicoli, la normativa in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, i delitti contro la Pubblica Amministrazione, i delitti contro la fede pubblica e le contravvenzioni³⁰². E' possibile comunque trovare la tabella completa in appendice.

La tabella n.24 e il grafico n.21 ci mostrano come in realtà non sia possibile trovare una correlazione esistente fra tipologia di reato commessa e concessione della riabilitazione. Le percentuali riferite ad un singolo reato variano nel corso degli anni, così come non è possibile riscontrare un anno che abbia una privilegiata categoria di delitti per i quali si chiede di essere riabilitati. Questo dato è da imputare al fatto che i reati presenti nelle sentenze per le quali si chiede la riabilitazione sono stati commessi, come già precedentemente considerato, in anni differenti fra loro e caratterizzati da un *range* molto ampio, ossia dagli anni Cinquanta sino ai nostri giorni (da ricordare il limite temporale riportate dall'art. 179 c.p., cioè la decorrenza dei tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o in altro modo estinta). Di fatto il collegio giudicante, che comunque varia di composizione per ogni decisione, non sembra prediligere nessuna tipologia di reato. Si può quindi concludere che più della natura del reato perpetrato, è importante che siano rispettate alcune precise condizioni, come l'appena esaminata elargizione di una qualsiasi forma di risarcimento alla vittima.

		delitti contro la Pubblica Amministrazione	delitti contro la fede pubblica	delitti contro la persona	delitti contro il patrimonio	normativa in materia di disciplina degli stupefacenti	normativa in materia di Codice della Strada e assicurazione	normativa in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi	contravvenzioni
2004	sì	12 50%	17 65,4%	42 46,7%	94 53,4%	25 39,7%	15 34,1%	25 46,3%	13 59,1%
	no	12 50%	9 34,6	48 53,3%	82 46,6%	28 60,3%	29 65,9%	29 53,7%	9 40,9%
	totale	24	26	90	176	63	44	54	22
2005	sì	7 33,3%	17 60,7%	44 46,3%	72 37,5%	14 28,6%	13 48,1%	18 45%	9 56,3%
	no	14 66,7%	11 39,3%	51 53,7%	120 62,5%	35 71,4%	14 51,9%	22 55%	7 43,8%
	totale	21	28	95	192	49	27	40	16
2006	sì	20 71,4%	17 50%	44 48,4%	69 42,3%	25 46,3%	14 36,8%	10 45,5%	2 14,3%

³⁰² In questo caso, è stata riscontrato un bassissimo numero di casi mancanti: 7 nel 2004, 1 nel 2005, 4 nel 2006, 0 nel 2007, 3 nel 2008 e 4 nel 2009.

	no	8 28,6%	17 50%	47 51,6%	94 57,7%	29 53,7%	24 63,2%	12 54,5%	12 85,7%
	totale	28	34	91	163	54	38	22	14
2007	sì	10 52,6%	13 41,9%	38 49,4%	72 49,7%	25 32,9%	12 34,3%	9 31%	4 36,4%
	no	9 47,4%	18 58,1%	39 50,6%	73 50,3%	51 67,1%	13 65,7%	20 69%	7 63,6%
	totale	19	31	77	145	76	35	29	11
2008	sì	8 61,5%	6 27,3%	34 53,1%	54 37,2%	26 48,1%	8 33,3%	8 32%	4 25%
	no	5 38,5%	16 72,7%	30 46,9%	91 62,8%	28 51,9%	16 66,7%	17 68%	12 75%
	totale	13	22	64	145	54	24	25	16
2009	sì	1 14,3%	1 10%	0 0%	2 3,7%	1 4,5%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	6 85,7%	9 90%	17 100%	52 96,3%	21 45,5%	13 100%	4 100%	1 100%
	totale	7	10	17	54	22	13	4	1

Tabella 24 – Reato perpetrato * concessione della riabilitazione

Il grafico seguente mostra le percentuali solamente del valore “sì”, cioè della concessione della riabilitazione nel corso degli anni a seconda del reato perpetrato.




Grafico 21 – Reato perpetrato * concessione della riabilitazione

Considerando sempre le tipologie di reati più frequenti (anche in questo caso la tabella completa si trova in appendice), si può osservare se questi possono influenzare l'elargizione o meno del risarcimento alla vittima.

La tabella n.25 non mostra un legame fra i reati perpetrati e la presenza di un risarcimento alla vittima, o quantomeno non mostra un'influenza della prima variabile sulla seconda. Si può segnalare che, solamente per quanto riguarda i delitti contro la persona, questa tabella ci conferma ciò che era già stato osservato nell'analisi monovariata, cioè il fatto che, approssimativamente, vi è un 50% di casi in cui la vittima viene risarcita e altrettanti casi in cui la persona offesa non riceve una compensazione (vedasi paragrafo 4.2.2). Le altre tipologie di reati tendenzialmente dimostrano risultati altalenanti, nei quali non è possibile comunque trovare un filo conduttore. Questa condizione è generalizzabile anche a tutte le altre tipologie di reati non presenti in questa tabella³⁰³.

³⁰³ I missing cases sono 150 nel 2004, 185 nel 2005, 287 nel 2006, 234 nel 2007, 189 nel 2008, 100 nel 2009.

		delitti contro la Pubblica Amministrazione	delitti contro la fede pubblica	delitti contro la persona	delitti contro il patrimonio	normativa in materia di disciplina degli stupefacenti	normativa in materia di Codice della Strada e assicurazione	normativa in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi	contravven- zioni
2004	sì	4 17,4%	1 7,7%	49 36,6%	171 65,7%	2 16,7%	15 68,2%	4 14,3%	12 46,1%
	no	19 82,6%	12 92,3%	85 63,4%	89 34,3%	10 83,3%	7 31,8%	24 85,7%	14 53,9%
	totale	23	13	134	260	12	22	28	26
2005	sì	1 4,7%	1 16,7%	98 56,3%	63 19,7%	6 37,5%	6 27,3%	5 19,2%	7 100%
	no	20 95,3%	5 83,3%	76 43,7%	257 80,3%	10 62,5%	16 72,7%	21 80,8%	0 0%
	totale	21	6	174	320	16	22	26	7
2006	sì	11 91,7%	3 75%	44 69,8%	45 22,9%	3 60%	9 100%	3 50%	0 0%
	no	1 8,3%	1 25%	19 30,2%	152 77,1%	2 40%	0 0%	3 50%	0 0%
	totale	12	4	63	197	5	9	6	0
2007	sì	6 54,5%	1 10%	44 64,7%	140 54,7%	7 41,2%	11 37,9%	13 68,4%	1 100%
	no	5 45,5%	9 90%	24 35,3%	116 45,3%	10 58,8%	18 62,1%	6 31,6%	0 0%
	totale	11	10	68	256	17	29	19	1
2008	sì	2 50%	1 50%	43 54,4%	88 32,8%	0 0%	1 14,3%	8 100%	0 0%
	no	2 50%	1 50%	36 45,6%	180 67,2%	5 100%	6 85,7%	0 0%	7 100%
	totale	4	2	79	268	5	7	8	7
2009	sì	2 100%	0 0%	1 50%	9 56,2%	2 100%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	0 0%	1 50%	7 43,8%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	totale	2	0	2	16	2	0	0	0

Tabella 25 – Reato perpetrato * risarcimento alla vittima

4.2.5.2. Il rapporto autore - vittima del reato quale elemento discriminatorio

Come è già stato sottolineato, un procedimento penale vede implicati due individui: l'autore del reato e la sua vittima, "una persona che soffre a causa del comportamento di un'altra, ne subisce un danno"³⁰⁴. In questa prospettiva risulta sicuramente importante studiare e analizzare la tipologia di relazione fra l'autore di un crimine e la sua vittima e domandarsi se il concetto di riparazione di un danno assume un significato differente. Infatti, "nella rottura della solidarietà sociale operata dal crimine occorre tener conto non solo della reazione sociale e del conseguente risarcimento alla vittima, ma occorre saper sviluppare quegli interventi mirati sulla vittima che possono concorrere a prevenire i rischi di vittimizzazione"³⁰⁵.

Anche se si può affermare che, per quanto concerne quei reati per i quali l'istante chiede la riabilitazione, non vi sia un rapporto di precedente conoscenza fra autori e vittime dei crimini (la percentuale riferita a "nessun rapporto" di tutti gli anni considerati è maggiore della somma degli altri valori, come emerso dal grafico n.18, paragrafo 4.2.4), appare utile comunque indagare la relazione fra autore e vittima così da metterlo in rapporto con il risarcimento. Per esempio, vi sono delle differenze se il criminale e la vittima sono parenti o se sono legati da un rapporto emotivo, o se non vi è conoscenza? È quindi importante studiare la relazione che intercorre fra l'autore e la vittima di un reato, indagando se tale rapporto, che è pregresso all'elargizione o meno di un risarcimento alla vittima, possa influenzarne la frequenza. Inoltre, è interessante indagare se possa essere presente un nesso fra l'interazione autore-vittima e la tipologia di risarcimento concessa o, all'opposto, con le motivazioni alla base delle quali la persona offesa dal reato non è stata risarcita. Tenendo conto dell'alto numero di dati mancanti (rispettivamente 187 nel 2004, 225 nel 2005, 313 nel 2006, 274 nel 2007, 221 nel 2008 e 103 nel 2009, anche in considerazione del fatto che le informazioni riguardo la vittima, e di conseguenza quelle riguardanti il suo rapporto con l'autore del reato sono parziali), si può affermare, come evidenziato dalla tabella n.26 e dal grafico n.22, che la condizione di parentela è quella che più garantisce un risarcimento alla vittima. Salvo per l'anno 2006, anche la presenza di una relazione affettivo-sentimentale rappresenta una "garanzia" all'ottenimento di un risarcimento per il torto subito. Si può quindi affermare che, per quanto concerne quei reati consumati in famiglia, cioè quelli che fanno riferimento alla relazione di parentela e affettivo-sentimentale, l'autore del reato è portato a risarcire la propria vittima. Infatti, se si aggregano i dati riferiti a queste due variabili, si può notare che nel 2004 la persona offesa riceve una compensazione nel 69,2% dei casi, nel 2005 nel 90% dei casi, nel 2007 nell'80% dei casi, nel 2008 nel 50% dei casi; come già sottolineato, il 2006 rappresenta un'anomalia, in quanto il

³⁰⁴ R. Bisi, "Vittimizzazione: l'imprevedibilità di un percorso e la necessità di uno studio", in A. Balloni., R. Bisi, S. Costantino (a cura di), *op. cit.*, p. 27.

³⁰⁵ A. Balloni, *op. cit.*, p.8.

risarcimento è stato elargito solamente nel 18,1% dei casi. È doveroso comunque sottolineare ancora una volta l'alto numero di dati mancanti che si riferiscono alla relazione autore-vittima, dei quali disconosciamo natura e sostanza.

Le percentuali riferite al rapporto di conoscenza sono pressoché paritarie, mentre quelle riferite al “nessun rapporto” variano nel corso degli anni esaminati. Si può così concludere che la presenza di una qualsiasi tipologia di rapporto pre-esistente e precedente la commissione del reato condiziona positivamente la possibilità di ottenere un risarcimento. Ovviamente non si può sapere se tale risarcimento sia un atto spontaneo e segno di un reale pentimento per il danno inferto, oppure solamente funzionale all'ottenimento della riabilitazione; in ogni caso tale azione, qualsiasi possa essere la motivazione sottesa, è sicuramente un piccolo passo che porta verso la realizzazione “dei più ampi diritti alle persone offese, connessi al riconoscimento della qualità di vittima ed al rispetto della sua dignità personale, all'assistenza per le necessità immediate, alla partecipazione al processo, alla protezione da nuove aggressioni del reo ed al conseguimento di un'effettiva riparazione, attraverso il risarcimento del danno, da attuarsi nell'ambito dello stesso processo penale”³⁰⁶.

		Relazione intercorrente fra autore e vittima del reato			
		parentela	affettivo-sentimentale	conoscenza	nessun rapporto
2004	sì	2 40%	7 87,5%	25 65,8%	216 71,1%
	no	3 60%	1 12,5%	13 34,2%	88 28,9%
	totale	5	8	38	304
2005	sì	3 100%	6 85,7%	48 52,7%	109 35,7%
	no	0 0%	1 14,3%	43 47,3%	196 64,3%
	totale	3	7	91	305
2006	sì	1 100%	1 10%	35 47,3%	119 54,1%
	no	0 0%	9 90%	39 52,7%	101 45,9%
	totale	1	10	74	220
2007	sì	0 0%	4 80%	31 46,3%	137 70,3%

³⁰⁶ M. F. Mina, “La tutela della vittima in sede penale: punti di criticità”, in Forum – Associazione Donne Giuriste (a cura di), *Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione*, Franco Angeli, Milano, 2009, p.66.

	no	0 0%	1 20%	36 53,7%	58 29,7%
	totale	0	5	67	195
2008	sì	1 100%	1 33,3%	33 48,5%	86 40,5%
	no	0 0%	2 66,7%	35 51,5%	126 59,5%
	totale	1	3	68	212
2009	sì	0 0%	0 0%	4 57,1%	22 88%
	no	0 0%	0 0%	3 42,9%	3 12%
	totale	0	0	7	25

Tabella 26 – Interazione autore-vittima * risarcimento alla vittima

Il grafico n.22 mostra le percentuali solamente del valore “sì”, cioè del risarcimento elargito alla vittima a seconda del tipo di rapporto intercorrente fra autore e vittima del reato.




Grafico 22 – Interazione autore-vittima * risarcimento alla vittima

Dopo aver analizzato l’influenza del legame pregresso alla commissione del reato intercorrente fra vittima ed autore sull’attribuzione del risarcimento, si può ora indagare se la stessa relazione influisca la natura del risarcimento, cioè la modalità secondo la quale esso è concesso. Come già

sottolineato, sono possibili differenti modi attraverso i quali elargire il risarcimento, ma si può affermare che la natura del risarcimento è in assoluto monetaria³⁰⁷. È infatti di comune pensiero assimilare il risarcimento alla persona offesa ad una somma monetaria e questa riflessione, già fatta per quanto riguarda l'analisi monovariata, non viene smentita neanche dall'influenza di una relazione. Pertanto sia che fra autore e vittima fosse presente una relazione di parentela, affettivo-sentimentale, di semplice conoscenza o che non fosse intervenuto alcun rapporto, la vittima viene risarcita attraverso un pagamento economico.

		Relazione intercorrente fra autore e vittima del reato			
		parentela	affettivo-sentimentale	conoscenza	nessun rapporto
2004	risarcimento monetario	2 100%	6 85,7%	8 32%	53 28,3%
	risarcimento monetario tramite assicurazione	0 0%	0 0%	2 8%	8 4,3%
	risarcimento monetario prima dell'apertura del giudizio	0 0%	1 14,3%	11 44%	106 56,7%
	risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse	0 0%	0 0%	0 0%	3 1,6%
	risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	0 0%	0 0%	0 0%	7 3,8%
	risarcimento tramite una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza	0 0%	0 0%	4 16%	10 5,3%
	totale	2	7	25	187
2005	risarcimento monetario	3 100%	5 83,3%	35 73%	49 44,5%
	risarcimento monetario tramite assicurazione	0 0%	0 0%	4 8,2%	7 6,4%
	risarcimento monetario prima dell'apertura del giudizio	0 0%	1 16,7%	8 16,7%	46 41,9%
	risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse	0 0%	0 0%	0 0%	2 1,8%
	risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	0 0%	0 0%	1 2,1%	4 3,6%
	risarcimento tramite una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza	0 0%	0 0%	0 0%	2 1,8%

³⁰⁷ D'obbligo è ricordare che anche in questo caso il numero dei casi mancanti è molto alto, anzi rappresenta la quasi totalità dei dati analizzati: infatti nel 2004 i casi validi sono 52, mentre quelli mancanti 223; nel 2005 i casi validi sono 53, mentre quelli mancanti 262; nel 2006 i casi validi sono 60, mentre quelli mancanti 332; nel 2007 i casi validi sono 52, mentre quelli mancanti 295; nel 2008 i casi validi sono 46, mentre quelli mancanti 251; infine nel 2009 i casi validi sono 7, mentre quelli mancanti 107.

	totale	3	6	48	110
2006	risarcimento monetario	0	1	15	78
		0%	100%	42,8%	71,5%
	risarcimento monetario tramite assicurazione	0	0	0	2
		0%	0%	0%	1,8%
	risarcimento monetario prima dell'apertura del giudizio	0	0	18	4
		0%	0%	51,4%	3,6%
	risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse	1	0	0	18
	100%	0%	0%	16,6%	
	risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	0	0	0	1
		0%	0%	0%	0,9%
	risarcimento tramite una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza	0	0	2	6
		0%	0%	5,8%	5,6%
	totale	1	1	35	109
2007	risarcimento monetario	0	4	12	32
		0%	100%	25,6%	23,3%
	risarcimento monetario tramite assicurazione	0	0	3	3
		0%	0%	6,4%	2,2%
	risarcimento monetario prima dell'apertura del giudizio	0	0	9	80
		0%	0%	19,1%	58,4%
	risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse	0	0	7	4
	0%	0%	14,9%	2,9%	
	risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	0	0	0	2
		0%	0%	0%	1,5%
	risarcimento tramite una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza	0	0	16	16
		0%	0%	34%	11,7%
	totale	0	4	47	137
2008	risarcimento monetario	1	1	23	31
		100%	10%	69,7%	36,1%
	risarcimento monetario tramite assicurazione	0	0	1	2
		0%	0%	3,1%	2,3%
	risarcimento monetario prima dell'apertura del giudizio	0	0	5	12
		0%	0%	15,1%	13,9%
	risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse	0	0	0	37
	0%	0%	0%	43,1%	
	risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	0	0	4	4
		0%	0%	12,1%	4,6%
	risarcimento tramite una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza	0	0	0	0
		0%	0%	0%	0%
	totale	1	1	33	86
2009	risarcimento monetario	0	0	4	20
		0%	0%	100%	90,9%

risarcimento monetario tramite assicurazione	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
risarcimento monetario prima dell'apertura del giudizio	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	0 0%	0 0%	0 0%	2 9,1%
risarcimento tramite una somma monetaria devoluta ad un ente di beneficenza	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
totale	0	0	4	22

Tabella 27 – Interazione autore-vittima * natura del risarcimento

Se da un lato si parla di natura del risarcimento, dall'altro si possono esaminare le motivazioni che hanno portato a non risarcire la vittima. L'assenza di un risarcimento può essere giustificato da differenti motivi, che possono spaziare dall'incapacità economica del reo, all'irreperibilità della persona offesa, alla rinuncia della vittima a pretese risarcitorie. Tutte queste motivazioni possono essere "incrociate" con la variabile riferita all'interazione autore-vittima. A causa della numerosità delle motivazioni, vengono riportate nella tabella n.28 solamente quelle che hanno una percentuale maggiore, in accordo con la tabella n.8 nel paragrafo 4.2.2 che analizza le frequenze riferite a ciascun motivo³⁰⁸. L'intera tabella è presente in appendice.

L'assenza della motivazione circa il mancato risarcimento alla vittima presenta una percentuale molto alta che si ripropone per tutte le tipologie di relazione. I dati che si riferiscono alla parentela e alla relazione affettivo-sentimentale intercorrente fra autori e vittime sono praticamente inesistenti; mentre per quanto riguarda i valori "conoscenza" e "nessun rapporto" si può notare come essi siano legati principalmente alle motivazioni "irreperibilità della persona offesa" e "l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali". Se il primo motivo non stupisce in relazione al fatto che non era presente alcun rapporto antecedente la commissione del reato, quindi che autore e vittima del reato fossero dei perfetti sconosciuti, esso però stupisce quando si lega alla presenza di un rapporto di conoscenza, più o meno stretto, pre-esistente alla commissione del reato. Evidentemente, l'evento delittuoso ha causato sia un allontanamento emotivo che uno fisico fra l'autore e la vittima di reato, pertanto si può presumere che il primo non sia più in possesso dei dati residenziali e dei contatti utili per rintracciare la persona che ha offeso.

³⁰⁸ Utile è sottolineare come l'alto numero dei casi in cui il dato risulta mancante, in aggiunta alla non specificazione del motivo per il quale è stato negato il risarcimento, rappresenta nel corso degli anni una percentuale altissima, che sovrasta quella riferita alle motivazioni valide. Infatti i *missing cases* nel 2004 sono 235, nel 2005 sono 274, nel 2006 sono 371, nel 2007 sono 323, nel 2008 sono 263, nel 2009 sono 110.

		Relazione intercorrente fra autore e vittima del reato			
		parentela	affettivo- sentimentale	conoscenza	nessun rapporto
2004	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	0 0%	0 0%	0 0%	10 11,2%
	la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché	1 33,3%	0 0%	4 30,7%	2 2,2%
	non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese	0 0%	0 0%	0 0%	22 24,7%
	irreperibilità della parte offesa	1 33,3%	0 0%	5 38,5%	8 9%
	non viene specificato il motivo	0 0%	1 100%	1 7,7%	10 11,2%
2005	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	0 0%	0 0%	1 2,3%	12 6,1%
	la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché	0 0%	1 100%	3 7%	21 10,7%
	non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese	0 0%	0 0%	0 0%	16 8,2%
	irreperibilità della parte offesa	0 0%	0 0%	19 44,2%	21 10,7%
	non viene specificato il motivo	0 0%	0 0%	5 11,6%	91 46,5%
2006	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	0 0%	9 100%	22 56,4%	59 58,4%
	la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché	0 0%	0 0%	1 2,6%	0 0%
	non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	irreperibilità della parte offesa	0 0%	0 0%	7 17,9%	16 15,8%
	non viene specificato il motivo	0 0%	0 0%	4 10,2%	21 20,9%
2007	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché	0 0%	0 0%	0 0%	2 3,4%
	non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese	0 0%	0 0%	0 0%	1 1,7%
	irreperibilità della parte offesa	0 0%	0 0%	3 10%	3 5,2%
	non viene specificato il motivo	0 0%	1 100%	14 46,7%	46 79,3%

2008	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	0 0%	0 0%	4 11,4%	0 0%
	la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché	0 0%	1 50%	0 0%	1 0,7%
	non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese	0 0%	0 0%	2 5,7%	0 0%
	irreperibilità della parte offesa	0 0%	0 0%	5 14,2%	47 37,2%
	non viene specificato il motivo	0 0%	1 50%	2 5,7%	43 34,1%
2009	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	0 0%	0 0%	0 0%	2 66,7%
	la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese	0 0%	0 0%	0 0%	1 33,3%
	irreperibilità della parte offesa	0 0%	0 0%	1 33,3%	0 0%
	non viene specificato il motivo	0 0%	0 0%	2 66,7%	0 0%

Tabella 28 – Interazione autore-vittima * motivazioni secondo le quali non è stato elargito il risarcimento

ANALISI DEI DATI

PARTE II – LA REALTÀ BELGA

4.1. Le “Service Public Fédéral Justice - Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail (BPSM)” - 4.2. L’analisi dei dati 4.2.1. Les statistiques annuelles nationales 4.2.2. Les statistiques dans les cinq Cours d’Appel

4.1. Le “Service Public Fédéral Justice - Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail (BPSM)”

I dati riferiti alla realtà belga riguardano l’istituto della riabilitazione sia a livello del Governo Federale, sia a livello delle cinque Corti d’appello presenti sul territorio, cioè Bruxelles, Gent, Antwerpen, Liège e Mons. Le informazioni si riferiscono agli anni 2008 e 2009, sono stati reperiti presso il “Service Public Fédéral Justice - Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail (BPSM)”. Questi dati sono stati raccolti ed elaborati nell’ambito del progetto “Mesure de la charge de travail dans les cours et tribunaux”³⁰⁹, promosso dal Ministro della Giustizia, dai rappresentanti del Service Public Fédéral Justice e dai rappresentanti della Magistratura, firmato il 4 giugno 2008.

Questo protocollo di intesa³¹⁰ si inserisce in una serie di iniziative destinate ad orientare la “Justice” verso un’organizzazione moderna e chiaramente intelligibile, che possa rispondere ai bisogni e alle necessità dei cittadini, dei magistrati, dei politici e di tutti quegli individui che si trovano ad orbitare nel mondo dell’ordinamento giudiziario. Strumenti indispensabili per garantire un buon funzionamento del sistema giustizia si possono riscontrare nella valutazione dei bisogni di ogni tribunale belga e in una risposta concreta a tali necessità. Attraverso la rilevazione del carico di lavoro che grava su coloro che collaborano in ambito giudiziario, come i magistrati, i cancellieri, i membri del personale amministrativo, è possibile determinare i bisogni specifici di ciascuna corte; al medesimo tempo, questo strumento offre agli stessi tribunali la comparazione e il miglioramento delle procedure e dei metodi di lavoro. Gli obiettivi principali di questo programma sono dunque la determinazione del “fabbisogno” del personale che lavora in tutti i tribunali, nonché il confronto dei diversi metodi e processi di lavoro al fine di migliorarli.

Il Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail rappresenta l’organo operativo di questo progetto, che organizza, coordina ed esegue tutte le attività necessarie alla realizzazione

³⁰⁹ “Misurazione del carico di lavoro all’interno delle corti e dei tribunali” [traduzione mia].

³¹⁰ <http://www.vbsw-bpsm.be/index.php?lang=fr>

degli obiettivi. Il bureau può inoltre contare sull'appoggio della *Commission de Modernisation de l'Ordre Judiciaire*³¹¹, del *Comité de Gestion Informatique de l'Ordre Judiciaire*³¹² e del *Service Public Fédéral Justice*³¹³ e fa rapporto delle sue attività al *Comité d'accompagnement Mesure de la charge de travail*³¹⁴. Accanto a questi specifici obiettivi, esso è incaricato di analizzare e studiare le statistiche riguardanti le attività delle corti e dei tribunali. Infine, è responsabile della comunicazione e della diffusione delle informazioni che emergono dal progetto.

Fino al 2008, all'interno delle corti e dei tribunali belgi non esisteva alcun criterio oggettivo e universalmente riconosciuto che quantificasse i bisogni dei magistrati e di tutto il personale giudiziario. L'assenza di uno strumento in grado di misurare il carico di lavoro dei tribunali ha contribuito a rendere le richieste di un aumento del personale giudiziario (ad esempio, l'ottenimento di ulteriori giudici, cancellieri, ecc...) di più difficile approvazione, provocando così una messa in discussione dell'efficienza di determinate giurisdizioni e sollevando dubbi in merito ad un'equa ripartizione del personale e dei mezzi fra le stesse giurisdizioni. Il bisogno di uno strumento che misurasse in modo affidabile la mole di lavoro dei tribunali si è avvertito particolarmente negli anni Novanta, data l'incapacità delle corti di appello di mantenere gli "output" (cioè il numero degli incartamenti chiusi) ad un livello corrispondente alle quantità di fascicoli nuovi e pendenti. In questo contesto, venne approvata la legge 29 novembre 2001 "Legge che determina un periodo temporale da parte dei consiglieri al fine di assorbire gli arretrati giudiziari nelle corti d'appello"³¹⁵. Per ottemperare ai dettami di questa normativa, venne temporaneamente aumentato il numero di impiegati delle corti d'appello e per decidere se mantenere o meno questo nuovo numero di esperti, venne richiesta una valutazione del carico di lavoro delle corti d'appello, inizialmente per i primi 3 anni, poi tale periodo venne prolungato. Inoltre, venne inserito un nuovo articolo nel Codice giudiziario, il 352bis³¹⁶, che conferisce al Re la competenza, dopo aver ascoltato il parere del Consiglio superiore della Giustizia, di determinare come censire il carico di lavoro dei tribunali e come valutare tali dati. Le stesse corti d'appello hanno sviluppato delle iniziative che promuovessero tali fini, ma non vennero accettate dalle autorità.

Fu l'allora Ministro della Giustizia Madame Onkelinx a sottoscrivere il 4 giugno 2008 il protocollo "*Mesure de la charge de travail dans les cours et tribunaux*", all'interno del quale i firmatari si

³¹¹ Commissione delle modernizzazioni dell'ordine giudiziario [traduzione mia].

³¹² Comitato di gestione informatica dell'ordine giudiziario [traduzione mia].

³¹³ Servizio pubblico federale della giustizia [traduzione mia].

³¹⁴ Comitato di accompagnamento delle misure di del carico do lavoro [traduzione mia].

³¹⁵ Loi 29 novembre 2001 "Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel".

³¹⁶ Art. 352bis Code judiciaire: "Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur de la Justice, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées". Art. 352bis Codice giudiziario: "Il Re determina, dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore della Giustizia, il modo per il quale viene registrato il carico di lavoro del giudice e del ministero pubblico, e anche il modo per il quale questi dati vengano valutati" [traduzione mia].

impegnano, a seconda delle proprie competenze e nel contesto degli obiettivi comuni, ad unire esperienze, risorse e competenze al fine di sviluppare uno strumento che permetta di misurare il carico di lavoro di tutti i tribunali del Belgio per determinarne le specifiche necessità ed esigenze. Venne così creata una struttura *ad hoc*, appunto il *Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail*, strumento operativo del progetto.

Esso è composto da un gruppo di sedici collaboratori, che costituiscono l'équipe responsabile della messa in opera e della realizzazione degli obiettivi del progetto. In particolare, il gruppo è composto da un magistrato che è a capo del progetto, da sette statisti, tre informatici, un giurista, un traduttore, due segretari e un cancelliere distaccato.

Le attività che svolge il *bureau* sono dunque l'elaborazione di una metodologia per sviluppare uno strumento generico di misura del carico di lavoro; la determinazione di tale carico e i bisogni del personale delle corti e dei tribunali; l'informazione e la comunicazione del progetto; la stesura di relazioni annuali; l'organizzazione e il coordinamento dei dati statistici reperiti presso i tribunali; la realizzazione delle statistiche; infine la messa a disposizione dei dati.

Allo scopo di reperire le informazioni in ciascuna giurisdizione, sono stati creati dei gruppi di esperti. Per quanto concerne le corti d'appello e le corti del lavoro, ciascun gruppo deve essere formato da almeno un capo progetto e da un cancelliere di lingua francese e altrettanti di lingua olandese, un cancelliere capo di Bruxelles, un rappresentante della *Commission de Modernisation de l'Ordre Judiciaire* (CMOJ) e uno del *Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail* (BPSM). Per quanto concerne invece tutte le altre giurisdizioni, ciascun gruppo di esperti deve essere composto da almeno due capi progetto e da due cancellieri di lingua francese e altrettanti di lingua olandese, un cancelliere capo di Bruxelles, un rappresentante della *Commission de Modernisation de l'Ordre Judiciaire* (CMOJ) e uno del *Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail* (BPSM). In conformità alle disposizioni dell'art. 4.7.5.3. del Protocollo, ciascun gruppo di esperti deve redigere una relazione finale da inviare all'équipe del *bureau*.

4.2. L'analisi dei dati

4.2.1. *Les statistiques annuelles nationales*

I dati sulla riabilitazione che si riferiscono alla situazione nazionale del Belgio sono stati dunque reperiti grazie alle pubblicazioni del *Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail*³¹⁷. La tabella n.1 ci mostra la situazione generale negli anni 2008 e 2009.

³¹⁷ Service publique fédéral, *Les statistiques annuelles des cours et tribunaux*, Données 2008; Service publique fédéral, *Les statistiques annuelles des cours et tribunaux*, Données 2009, in <http://justice.belgium.be/fr/>

I dati che vengono definiti come “input” sono composti da due elementi e sono il risultato di due parametri: gli *affaires*³¹⁸ che sono già iscritti all’inizio del periodo statistico di riferimento (cioè la prima colonna, “*En Cours 01/01*”) e le nuove cause, che sono state presentate durante l’intervallo di tempo considerato (la colonna numero due della tabella, “*Nouveau*”).

L’ “output” raggruppa invece tutte quelle cause che sono giunte ad una conclusione, cioè che sono state chiuse grazie ad una sentenza passata in giudicato: esse non sono più ovviamente pendenti.

Il numero di *affaires* che sono invece pendenti alla fine del lasso temporale esaminato si trovano nella colonna “*En Cours 31/12*”) e tale cifra è stata ottenuta sottraendo all’input l’output.

Infine, l’ultima colonna della tabella n.1 ci mostra la durata dell’output concernente quei casi giudiziari per i quali si è raggiunta una decisione e corrisponde al numero di giorni trascorsi tra la data dell’iscrizione del dossier presso la corte d’appello e la data della decisione definitiva.

Dalla tabella possiamo dunque leggere i dati che si riferiscono al 2008 e al 2009. Si può subito notare come l’anno 2009 presenti un numero maggiore di casi, sia per quanto concerne i casi nuovi, che quelli chiusi: infatti sono stati 2439 i casi pendenti, a fronte di 2133 nel 2008; sono 1944 le decisioni che sono state prese nel 2009, mentre sono state 1622 nel 2008. Conseguente, a causa quindi del più alto numero di *affaires* chiusi nel 2009, è maggiore anche il numero di giorni, in media, che la corte necessita per decidere sulla concessione o meno della riabilitazione all’istante. Anche le nuove istanze presentate nel 2009 sono numericamente maggiori di quelle presentate nel 2008: sono 1926 le prime e 1627 le seconde. Quindi, si può concludere come vi sia stato un aumento di istanze presentate nel territorio belga nel 2009, incremento che si può interpretare come una maggiore attenzione, che aumenta nel corso del tempo, per quelle misure che incoraggiano il reinserimento sociale e pubblico del condannato.

	En Cours 01/01	Nouveau	Input	Output	En Cours 31/12	Durée Moyenne de l'Output
2008	506	1627	2133	1622	511	88
2009	513	1926	2439	1944	495	119

Tabella 1 - *Tableau global*

Si entrerà ora nello specifico dei dati concernenti l’input e l’output.

³¹⁸ Un *affaire* è un caso giudiziario che è reso pendente davanti alla Corte d’Appello, al quale è stato attribuito un numero e che quindi non è ancora “scomparso” dal carico di lavoro di una specifica corte. Grazie all’attribuzione di un *numéro del rôle*, l’*affaire* diventa quindi pendente.

Per quanto riguarda l'input, è possibile indagare in riferimento alle statistiche della procedura, che rappresentano quelle attività della corte relative agli affari pendenti. Queste si esprimono attraverso i diversi atti amministrativi che il cancelliere può porre in essere all'interno di una procedura pendente e le diverse decisioni alle quali un giudice perviene.

Questi atti amministrativi sono differenti: i *procès verbal*, cioè un riepilogo di ciò che si è svolto, delle parti che sono comparse, quali magistrati avevano la competenza, eccetera; le *ordonnances*, cioè decisioni che possono essere prese dal primo presidente della corte, dal presidente della camera, dal consigliere; gli *arrêts définitifs*, cioè una disposizione che chiude definitivamente il caso processuale, infine gli *arrêts interlocutoires*, misure preliminari che non chiudono propriamente una procedura. Diverse sono le situazioni che possono condurre a tale decisione: la designazione di un esperto o la richiesta, da parte di una delle parti, di una consulenza.

Proprio a causa della natura stessa dell'istituto della riabilitazione, come si può notare dalla tabella n.2, solamente pochissimi casi, fra quelli pendenti, sono riconducibili agli atti appena descritti: quelli riferiti agli *arrêts interlocutoires* e quelli *sinedie*, che rappresentano una tipologia particolare di arresto, cioè senza la fissazione di una data. Fra gli oltre 2000 casi riferiti agli input, nel 2008 ci sono 8 casi che si riferiscono agli *arrêts interlocutoires* e nel 2009 troviamo 1 caso rispettivamente di *arrêts interlocutoires* e di *arrêts interlocutoires sinedie*.

Gli altri casi non presentano alcun atto amministrativo proposto da giudici o cancellieri: la natura stessa della riabilitazione, e la procedura da attuare per il suo ottenimento, non presuppongono evidentemente una difficoltà tale nella fase di raccolta di tutte le informazioni necessarie da giustificare la presenza di aggiuntive documentazioni.

	Input	Arrêts Interlocutoires		Arrêts Interlocutoires Sinedie	
		#Arrêts Interlocutoires	Input Arrêts interlocutoires	#Arrêts interlocutoires Sinedie	input Arrêts interlocutoires Sinedie
2008	2133	8	8	0	0
2009	2439	1	1	1	1

Tabella 2 – Input - Nombre d'affaires

È possibile inoltre indagare sulla specificità degli *arrêts interlocutoires*, cioè in riferimento a quei casi per i quali la Corte d'Appello ordina una perizia d'ufficio o per richiesta di una della parti. L'esperto ha il compito di pronunciarsi tecnicamente su una determinata questione riguardante la disputa fra le parti; è designato dal giudice che definisce esattamente la sua *mission*.

Solamente alcune tipologie di “arresti interlocutori” interessano, per quanto riguarda gli anni 2008 e 2009, la riabilitazione³¹⁹. Nel 2008, fra gli 8 casi di *arrêts interlocutoires*, si trovano 6 casi di *réouverture des débats*, che consiste nella riapertura di un dibattito da parte della corte d’appello nel caso in cui, durante il procedimento, nuovi fatti e/o prove vengono rivelati; 1 caso *autres*, che è una categoria residuale e raggruppa tutte le tipologie non menzionate (ad esempio, quando le parti concludono un accordo su alcuni aspetti della disputa, il giudice approverà l’accordo come “arresto interlocutorio”; contrariamente il caso rimarrebbe pendente in quanto permangono alcuni punti in cui non si è raggiunta un’intesa); 1 caso di *arrêt de remise*, cioè nel caso in cui un procedimento è rinviata ad una data successiva a quella inizialmente fissata.

Il 2009, invece, presenta solamente 1 caso di *arrêt interlocutoire*, quindi 1 caso di *réouverture des débats*.

	Input Arrêts interlocutoires	#Arrêts Interlocutoires	Nombre de arrêts interlocutoires suivant le type de arrêt interlocutoire		
			Réouverture des débats	Autres	Arrêt de remise
2008	8	8	6	1	1
2009	1	1	1	0	0

Tabella 3 – Input - Nombre de arrêts interlocutoires suivant le type de arrêt interlocutoire

Dopo aver focalizzato l’attenzione sugli input della riabilitazione, è ora possibile interessarsi degli output riferiti agli anni 2008 e 2009. Le seguenti statistiche riflettono la tipologia di chiusura di un fascicolo processuale; l’output infatti comprende tutti quegli *affaires* per i quali si è giunti ad una conclusione, che chiude quindi il procedimento. Le tipologie di chiusura di un incartamento

³¹⁹ Altri tipi di *arrêts interlocutoires* sono: l’*instruction complémentaire* (riguarda quegli arresti per i quali la Corte d’appello ordina ulteriori accertamenti), la *demande d’avis CSPR* (solamente per la comunità fiamminga; riguarda una perizia chiesta dal giudice all’*Hoge Raad van het Herstelbeleid* – in francese *Conseil supérieur de la Politique de Réparation* -, un organismo regionale per la politica di stabilità, che si occupa di materia di costruzione), il *Contrôle application MPR* (in conformità con l’art.235ter del *Code d’instruction criminelle*, la *chambre des mises en accusation* può esercitare un controllo sulla regolarità dei metodi di ricerca e di infiltrazione utilizzati), *huis clos* (riguarda quegli *arrêts interlocutoires* per i quali la Corte d’appello ordina che l’udienza si svolga a porte chiuse), le *enquêtes directes* (i testimoni sono chiamati a comparire davanti al tribunale dal pubblico ministero), l’*enquête sociale* (su richiesta dell’assistente di probation, d’ufficio o dell’imputato, il giudice può ordinare un’indagine di tipo sociale o psicologica allo scopo di raccogliere approfondite informazioni sulla personalità e sullo spazio sociale abitato dal criminale), le *expertise médico-psychologique ou sociale* (perizie mediche, psicologiche o sociali ordinate dal giudice in materia di protezione dei minori), *inconnu* (non si conoscono i dettagli), la *recevabilité* (la Corte d’appello stabilisce l’ammissibilità di un ricorso in appello o di una opposizione), la *production de documents* (la produzione di ulteriori documentazioni), la *comparution personnelle* (il giudice può ordinare la comparizione di una parte al processo), le *enquêtes - descente sur les lieux* (si procede ad una indagine sul luogo in cui il delitto è stato commesso), la *question préjudicielle Cour d’arbitrage- Cour constitutionnelle/Cour de Justice* (il giudice pone una domanda pregiudizievole alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia europea di Lussemburgo), la *commission rogatoire* (una commissione rogatoria consiste in una richiesta ufficiale che il giudice indirizza ad un’altra autorità giudiziaria, situata all’estero, al fine di eseguire una misura d’istruzione a suo nome), l’*arrêt interlocutoire sur PV* (riguarda l’incidente d’udienze), la *comparution d’experts* (la Corte d’appello ordina la comparizione nell’udienza di esperti) e il *remplacement d’expert(s)* (la sostituzione di un esperto).

possono essere tre, come osservato dalla tabella n.4: *arrêt interlocutoire complètement cassé par cassation*, che rappresenta un caso eccezionale in cui un “arresto interlocutorio” può fare parte dell’output poiché esso è stato annullato; *Par Jonction*, ci si trova in presenza di un caso legato ad un altro, quindi di una riunione di fascicoli; *arrêt définitif*, una decisione attraverso la quale il giudice esprime il suo potere decisionale con una sentenza che chiude definitivamente il procedimento. L’*arrêt définitif* rappresenta la totalità dei casi di output negli anni analizzati, e questo significa che nel 2008 e nel 2009 tutti i procedimenti riguardanti l’istituto della riabilitazione sono stati chiusi definitivamente tramite una sentenza di concessione o di negazione di tale beneficio.

	Output	Output		
		Arrêt interlocutoire complètement cassé par cassation	Arrêt définitif	Par Jonction
2008	1622	0	1622	0
2009	1944	0	1944	0

Tabella 4 – Output selon le procédé de clôture de l’affaire

Anche in questo caso, si può studiare nel dettaglio le diverse tipologie di *arrêt définitif* che riguardano la riabilitazione penale in Belgio. I dati che sono più interessanti riguardano l’accoglimento o il rifiuto dell’istanza presentata (vedasi tabella n.5, *demande accordée e demande refusée*). Infatti, sia per quanto riguarda il 2008 che il 2009, la riabilitazione viene concessa in 1520 e 1821 casi, secondo una percentuale rispettivamente pari a 97,3% e 93,7%. In Belgio, quindi, un condannato ha la quasi certezza di ottenere il beneficio richiesto nel momento in cui propone l’istanza. La situazione belga differisce dalla realtà bolognese che è stata analizzata, infatti all’interno del Tribunale di Sorveglianza di Bologna si può notare come la riabilitazione non venga concessa in oltre il 50% dei casi, in riferimento a tutti gli anni analizzati.

Nonostante le condizioni per ottenere la riabilitazione siano simili nel panorama legislativo italiano e in quello belga, dal confronto dei dati si può notare come le informazioni reperite che si riferiscono alla concessione o meno di tale istituto siano assai differenti. Le motivazioni possono essere diverse e possono essere ipotizzati diversi scenari; in ogni caso, il Belgio sembra essere più sensibile riguardo al tema del reinserimento sociale del condannato attraverso il ritorno nella condizione giuridica antecedente la commissione del reato. Oppure, più semplicemente, la riabilitazione è una pratica maggiormente conosciuta, e quindi richiesta, dai cittadini.

Oltre ai dati riferiti all'accoglimento o al rifiuto dell'istanza di riabilitazione, sono presenti altri tipi di *arrêt définitif* che hanno riguardato la riabilitazione, anche se sono numericamente molto inferiori: *désistement*, quindi la rinuncia, 1 caso nel 2008; *irrecevabilité*, la non presenza delle condizioni legali per l'ottenimento della riabilitazione, 2 casi nel 2008 e 1 caso nel 2009; *action devenue sans objet*, cioè l'infondatezza dell'azione penale, che ha come conseguenza il fatto di non poter essere trattata, 3 casi nel 2008 e 2 casi nel 2009; *confirmation de la décision*, la conferma di una precedente sentenza, 5 casi nel 2009; *réformation de la décision*, cioè il giudice d'appello modifica interamente la sentenza di prima istanza, 3 casi nel 2008 e 17 nel 2009; *demande accordée partiellement*, cioè l'affaire ancora non è chiuso, 1 caso nel 2008 e nel 2009; *autres*, cioè una categoria residuale che comprende tutti gli *arrêts définitifs* che non sono nominati, 4 casi nel 2008 e 5 casi nel 2009.

	Arrêt définitif	Arrêt définitif - Détail				
		Désistement	Irrecevabilité	Action devenue sans objet	Demande accordée	Demande refusée
2008	1622	1	2	3	1520	88
2009	1944	0	1	2	1821	92

	Arrêt définitif - Détail			
	Confirmation décision	Réformation décision	Demande accordée partiellement	Autres
2008	0	3	1	4
2009	5	17	1	5

Tabella 5 – Output - Classement des arrêts définitifs selon le type d'arrêt définitif

4.2.2. Les statistiques dans les cinq Cours d'Appel

Dopo aver osservato la situazione nazionale belga in riferimento alla riabilitazione penale del condannato, si possono considerare anche i dati che sono propri di ogni Corte d'appello belga: Bruxelles, Antwerpen, Gent, Liège e Mons.

La corte d'appello che si trova ad affrontare un maggior numero di istanze di riabilitazione è quella di Liège, che presenta inevitabilmente anche il maggior numero di giorni intercorsi fra la presentazione della domanda e la decisione della corte: supera l'anno sia nel 2008 che nel 2009. Le corti più piccole numericamente sono quelle di Antwerpen e Mons, che sembrano anche le più

efficienti. La corte d'appello di Bruxelles "si occupa dei contenziosi propri di tutte le corti d'appello del reame. É egualmente dotata di competenze esclusive per certe materie"³²⁰: nonostante ciò, sembra essere quella più attiva, veloce ed efficiente in quanto ha un miglior rapporto fra numero di output e la sua durata media.

		En Cours 01/01	Nouveau	Input	Output	En Cours 31/12	Durée Moyenne de l'Output
Bruxelles	2008	111	452	563	474	89	49
	2009	89	467	556	475	81	48
Antwerpen	2008	18	440	458	454	4	18
	2009	4	571	575	496	79	14
Gent	2008	119	441	560	418	142	118
	2009	143	523	666	547	119	127
Liège	2008	244	156	400	142	258	369
	2009	259	222	481	280	201	415
Mons	2008	14	138	152	134	18	72
	2009	18	143	161	146	15	112

Tabella 6 - *Tableau global*

Il grafico n.1 mostra il "carico di lavoro" delle cinque corti, in quanto sono evidenziate le istanze di riabilitazione che vengono depositate e le domande che si chiudono con una decisione definitiva. Talvolta la differenza fra gli input e gli output è esigua, come ad esempio nel caso di Antwerpen o Mons, talvolta il divario è ampio, come accade a Liège. D'altra parte, proprio la Corte d'appello di Liège è la più ampia territorialmente, perché è competente per le province di Liège, Luxembourg e Namur e per gli *arrondissements judiciaires* d'Arlon, Dinant, Eupen, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Namur, Neufchâteau e Verviers³²¹.

³²⁰ <http://www.juridat.be/appel/bruxelles/index.htm> [traduzione mia].

³²¹ <http://www.juridat.be/appel/liege/index.htm>




Grafico 1 – Input – Output

Anche in riferimento alle cinque corti d'appello si possono indagare le attività della corte e gli atti amministrativi relativi agli affari pendenti. Come prevedibile, questi, dove presenti, sono intervenuti in minima parte.

		Input	Arrêts Interlocutoires		Arrêts Interlocutoires Sinedie	
			#Arrêts Interlocutoires	Input Arrêts interlocutoires	#Arrêts interlocutoires Sinedie	input Arrêts interlocutoires Sinedie
Bruxelles	2008	563	3	3	0	0
	2009	556	0	0	0	0
Antwerpen	2008	458	3	3	0	0
	2009	575	0	0	0	0
Gent	2008	560	0	0	0	0
	2009	666	0	0	0	0
Liège	2008	400	2	2	0	0
	2009	481	0	0	1	1
Mons	2008	152	0	0	0	0
	2009	161	1	1	0	0

Tabella 7 – Input - Nombre d'affaires

Seppur presenti in numero esiguo, i dati contenuti nella tabella n. 8 si riferiscono alla specificazione delle diverse tipologie di *arrêts interlocutoires*. La modalità più frequente è la riapertura dei dibattiti, alla luce di nuovi elementi che possono modificarne l'esito.

		Input Arrêts interlocutoires	#Arrêts Interlocutoires	Nombre de arrêts interlocutoires suivant le type de arrêt interlocutoire		
				Réouverture des débats	Arrêt de remise	Autres
Bruxelles	2008	3	3	2	1	0
	2009	0	0	0	0	0
Antwerpen	2008	3	3	2	0	1
	2009	0	0	0	0	0
Gent	2008	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0
Liège	2008	2	2	2	0	0
	2009	0	0	0	0	0
Mons	2008	0	0	0	0	0
	2009	1	1	1	0	0

Tabella 8 – Input - Nombre de arrêts interlocutoires suivant le type de arrêt interlocutoire

Per quanto concerne invece gli incartamenti processuali sulla riabilitazione definiti con sentenza, la tabella n.9 ci indica che essi, in tutte le corti d'appello belghe e durante gli anni considerati, sono stati chiusi con un *arrêt définitif*.

		Output	Output		
			Arrêt interlocutoire complètement cassé par cassation	Arrêt définitif	Par Jonction
Bruxelles	2008	474	0	474	0
	2009	475	0	475	0
Antwerpen	2008	454	0	454	0
	2009	496	0	496	0
Gent	2008	418	0	418	0
	2009	547	0	547	0
Liège	2008	142	0	142	0
	2009	280	0	280	0
Mons	2008	134	0	134	0
	2009	146	0	146	0

Tabella 9 – Output selon le procédé de clôture de l'affaire

La tabella n.10 mostra le classificazioni degli *arrêt définitif* che hanno chiuso un procedimento di riabilitazione: la concessione e il rifiuto dell'istituto presentano un numero di casi maggiore. Le altre tipologie numericamente rilevanti sono la *réformation de la décision* e *autres*.

		Arrêt définitif	Arrêt définitif - Détail				
			Désistement	Irrecevabilité	Action devenue sans objet	Demande accordée	Demande refusée
Bruxelles	2008	474	0	1	3	416	52
	2009	475	0	0	0	439	33
Antwerpen	2008	454	0	1	0	429	21
	2009	496	0	0	1	473	4
Gent	2008	418	0	0	0	409	6
	2009	547	0	0	0	532	13
Liège	2008	142	1	0	0	136	5
	2009	280	0	1	1	245	33
Mons	2008	134	0	0	0	130	4
	2009	146	0	0	0	132	9

		Arrêt définitif - Détail			
		Confirmation décision	Réformation décision	Demande accordée partiellement	Autres
Bruxelles	2008	0	0	1	1
	2009	0	0	1	2
Antwerpen	2008	0	3	0	0
	2009	0	17	0	1
Gent	2008	0	0	0	3
	2009	0	0	0	2
Liège	2008	0	0	0	0
	2009	2	0	0	0
Mons	2008	0	0	0	0
	2009	5	0	0	0

Tabella 10 – Output - Classement des arrêts définitifs selon le type d'arrêt définitif

Il grafico n.2 mostra solamente quante volte è stata elargita la riabilitazione: è subito chiaro che tale istituto viene concesso la maggioranza delle volte, sia nel 2008 che nel 2009, con percentuali che superano il 90%. Ecco che questo dato riprende quello che è stato osservato nel paragrafo

precedente a livello nazionale: in Belgio, un condannato che proponga istanza di riabilitazione ha pressoché la certezza che tale istituto gli venga concesso.




Grafico 2 – *Demande accordée – Demande refusée*

CAPITOLO QUINTO

L'ANALISI DELLE INTERVISTE

5.1. Caratteristiche dell'intervista qualitativa - 5.2. Intervistati e struttura dell'intervista – 5.3. L'attualità dell'istituto della riabilitazione – 5.4. La riabilitazione per italiani/belgi e stranieri – 5.5. La vittima in Italia e in Belgio – 5.6. Vittimizzazione secondaria, victim impact statement e mediazione penale nel processo riabilitativo – 5.7. Osservazioni conclusive: è possibile un altro modo di “fare giustizia”?

5.1. Caratteristiche dell'intervista qualitativa

L'intervista è uno degli strumenti maggiormente utilizzato nelle ricerche di carattere sociologico e ha lo scopo di rilevare dati della realtà sociale. L'intervista qualitativa “è basata su una conversazione, all'interno della quale viene dato risalto al ricercatore, che pone questioni e ascolta, e all'intervistato, che risponde alle domande”³²² e deve necessariamente essere distinta dall'intervista quantitativa, che è il questionario, rigidamente standardizzato.

Essa può essere definita come una “relazione (intesa come intreccio tra azione e comunicazione) tra almeno due soggetti che interpretano i ruoli distinti di intervistatore(trice) e d'intervistato(a), relazione da cui sia tuttavia esclusa qualsiasi finalità di valutare *performance* e/o di mutare o influire volontariamente su atteggiamenti o su comportamenti, individuali o di gruppo”³²³.

Le interviste si differenziano per il loro grado di standardizzazione, cioè per il diverso grado di libertà o di coercizione che è concesso all'intervistatore e all'intervistato. Si contraddistinguono in quanto sono strumenti aperti, adattabili ai diversi contesti, flessibili secondo differenti gradi. Si contano tre tipologie di interviste³²⁴: strutturate, semi-strutturate, non strutturate. Nelle interviste strutturate l'intervistatore pone agli intervistati le stesse domande, nella medesima formulazione in una identica successione. All'opposto, le interviste non strutturate presentano un ampio margine di elasticità nel contenuto delle domande, che non è prestabilito e può variare da soggetto a soggetto: l'intervistatore ha quindi il compito di esporre i temi che vuole toccare, lasciando all'intervistato lo sviluppo della questione. Egli svolge inoltre funzione di incoraggiamento, stimolo, ma anche di controllo: le interviste non strutturate si caratterizzano “per la determinatezza e per l'immediatezza

³²² C. Warren, “Qualitative interviewing”, in J.F. Gubrium, J.A. Holstein (eds.), *The handbook of interview research. Context and method*, Sage, London, 2002, p.83.

³²³ R. Furlotti, “L'intervista come relazione significativa”, in C. Cipolla, *op. cit.*, p.164.

³²⁴ Si fa riferimento alla ripartizione proposta da Piergiorgio Corbetta, in P. Corbetta, *op. cit.*

con cui il ricercatore riesce a cogliere l'interesse dell'intervistato per i problemi allo studio³²⁵. In una posizione intermedia si colloca l'intervista semi-strutturata; in questo caso, l'intervistatore ha una scaletta degli argomenti che deve toccare durante il colloquio, ma l'ordine e la modalità nella formulazione delle domande è lasciato alla decisione momentanea dell'intervistatore. Egli è inoltre libero di sviluppare temi che ritiene importanti, anche se non sono presenti nella traccia o nelle altre interviste.

La conduzione di un'intervista non è semplice. Il primo problema che un intervistatore si trova ad affrontare è quello di ottenere il consenso dell'intervistato ad essere interrogato e a rispondere alle domande con sincerità ed onestà. Successivamente, "la parte più difficile sta nel 'far parlare' l'intervistato, riuscire a provocare un fluido racconto nel quale l'intervistatore si limiti ad ascoltare e a fare ogni tanto qualche domanda di chiarimento o qualche cauto intervento per riportare la conversazione sui temi centrali"³²⁶: quest'ultimo deve quindi ottenere la piena collaborazione e riuscire a stabilire con l'intervistato un rapporto di fiducia personale.

Al fine di ottenere un buon esito dall'intervista, l'intervistatore dovrà avvalersi dell'utilizzo della tecnica delle domande sonda o *probing*, che gli permettono di assumere il ruolo di catalizzatore che provoca una reazione senza che lui stesso intervenga nella reazione in corso³²⁷. Queste non sono propriamente delle domande, bensì stimoli neutrali che hanno lo scopo di incoraggiare l'intervistato ad andare avanti nell'intervista, a dare maggiori informazioni e ad approfondire la domanda. Tale metodo è definito anche della non-direttività e consiste nella proposizione di interventi che cercano di stimolare la partecipazione dell'intervistato, senza però influenzarlo. I vari modi per declinare questi stimoli sono, ad esempio, ripetizioni delle domande, sintesi delle risposte, incoraggiamenti, espressioni di interesse, pause, richieste di approfondimento.

L'intervistatore svolge un ruolo centrale e determinante nell'intervista qualitativa. Egli deve essere empatico, sensibile, deve svolgere un ruolo attivo di orientamento dell'intervista e per questo conoscere perfettamente l'oggetto di studio, deve dirigere la comunicazione verso i suoi obiettivi limitando le ingerenze e facendo attenzione a non alterare il pensiero dell'intervistato.

5.2. Intervistati e struttura dell'intervista

In questa ricerca sono stati intervistati il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna Dott. Francesco Maisto, contattato personalmente, e il Sostituto Procuratore di Liège Mr. Nicolas Banneux, contattato tramite mail dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Procuratore Generale di

³²⁵ P. Guidicini (a cura di), *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, Franco Angeli, Milano, 1991, p.199.

³²⁶ P. Corbetta, *op. cit.*, p. 423.

³²⁷ P. Guidicini, *op. cit.*

Bruxelles (il quale ha deciso che si potesse somministrare ai giudici belgi competenti di riabilitazione solamente un'intervista)³²⁸.

A questi "osservatori privilegiati", competenti di riabilitazione e particolarmente sensibili alle tematiche criminologiche e vittimologiche, si è sottoposta un'intervista semi-strutturata, al fine di ottenere da tali esperti un punto di vista approfondito e competente della realtà presa in esame. Le interviste sono quindi state realizzate a "persone non in quanto parte del fenomeno studiato, ma in quanto conoscitori ed esperti di questo fenomeno, del quale hanno una visione diretta e profonda per essere collocati in una posizione privilegiata di osservazione"³²⁹. Infatti l'esperienza lavorativa e il particolare ruolo ricoperto sia dal giudice italiano che dal collega belga li pone direttamente in contatto con l'istituto e la procedura della riabilitazione, determinando in loro una profonda padronanza dell'oggetto di ricerca.

L'intervista semi-strutturata si pone l'obiettivo di indagare ed approfondire, per quanto possibile, tematiche riferite non solo al procedimento dell'istituto della riabilitazione, alle condizioni per ottenerla, con particolare riferimento ai crimini che si possono definire "gravi", ma anche inerenti alla condizione della posizione della vittima nel processo di riabilitazione e nel procedimento penale italiano e belga, senza dimenticare le istanze, le necessità e le aspettative di cui esse sono portatrici. Infine si è voluto interrogare i magistrati in tema di giustizia criminale quale "luogo" in cui le persone offese da un reato possano trovare effettiva soluzione alle difficoltà e alle problematiche incontrate nel momento in cui subiscono un crimine.

Una volta che sono state raccolte le interviste ed effettuata la deregistrazione dal supporto digitale, il loro contenuto è stato analizzato grazie al software Atlas.ti, un "potente tavolo di lavoro per l'analisi qualitativa di corpi testuali e di dati grafici e audio"³³⁰.

L'analisi del contenuto, o *content analysis*, è una tecnica di ricerca che "utilizza procedure di scomposizione dei testi, al fine di codificarli"³³¹ e in questo caso è effettuata tramite lo strumento Atlas.ti, un software progettato da Thomas Murh in Germania nella prima metà degli anni Novanta. Egeria di Nallo³³² definisce l'analisi del contenuto come logica, contestuale e soggettiva. In primo luogo, è logica in quanto si articola attorno ad un punto centrale, il nucleo del brano, dal quale il ricercatore individua le linee fondamentali del documento alle quali collegare gli aspetti che egli ritiene secondari. È inoltre contestuale perché esamina il materiale nel contesto spaziale, temporale

³²⁸ Le interviste integrali sono riportate in allegato.

³²⁹ P. Corbetta, *op. cit.*, p. 420.

³³⁰ The Knowledge Workbench, *Visual Qualitative Data. Atlas.ti: Short User's Manual*, Scientific Software Development's, Berlin, 1997, p.1. Atlas.ti è un programma di analisi del contenuto che permette di codificare brani, racconti e interviste, allo scopo di riscontrare, anche da un punto di vista visuale, somiglianze e differenze fra gli estratti scelti. Tale programma consente di scomporre le interviste in aree tematiche precedentemente scelte, metterle in relazione, costruire categorie le cui cessioni possono essere visualizzate attraverso delle associazioni grafiche.

³³¹ P. Corbetta, *op. cit.*, p. 454.

³³² E. Di Nallo, "L'analisi del contenuto", in P. Guidicini (a cura di), *op. cit.*, pp. 309-338.

e disciplinare cui appartiene. Infine è soggettiva in quanto il procedimento posto in essere dal ricercatore è inevitabilmente legato alla sua personalità e alla sua individualità.

Dal punto di vista operativo, l'analisi del contenuto consiste in un "insieme di metodi che [...] utilizzano procedure di scomposizione analitica e di classificazione, normalmente a destinazione statistica, di testi e di altri insiemi simbolici"³³³ al fine di descrivere e delineare il contesto dell'oggetto di studio. Il procedimento consiste in una divisione del brano (unità comunicativa) in elementi più semplici, chiamate unità di classificazioni. Si tratta dunque di creare categorie in cui riunire le unità di analisi nelle quali si è divisa la comunicazione.

Grazie al programma Atlas.ti si può dare applicabilità e operatività ai principi dell'analisi del contenuto, "una tecnica sistematica e replicabile per comprimere molte parole di un testo in un minor numero di categorie basate su regole esplicite di codifica [...] per operare inferenze identificando obiettivamente e sistematicamente specifiche caratteristiche dei messaggi"³³⁴, offrendo un approccio di tipo operativo.

Il software è quindi in grado di rendere possibili analisi del contenuto, in accordo con i principi teorici e i procedimenti operativi della metodologia *Grounded Theory*. Questa teoria conferisce una grande importanza allo studio dei testi e fa emergere criteri di interpretazione degli elementi testuali dai dati stessi, secondo una logica induttiva, "mirando a generare teorie partendo dall'osservazione di fatti, di fenomeni; e con un rigore tale da non incorrere nel rischio di trattare semplicisticamente i dati"³³⁵. Lo scopo è quindi lo sviluppo di teorie soddisfacenti dell'elemento oggetto di studio attraverso una metodologia che prevede una dettagliata raccolta di informazioni e una codifica in categorie allo scopo di evidenziare le relazioni presenti fra i dati. È la continua interazione fra ricercatore, testo da studiare, codici identificati a dare fondatezza al modello teorico: la teoria è quindi il punto di arrivo del percorso di ricerca³³⁶. Tale approccio "ha l'obiettivo di dare un senso a grandi quantità di informazioni, identificando temi ricorrenti e relazioni fra essi negli oggetti di studio principali della ricerca sociale e psicologico-sociale (azioni, atteggiamenti, credenze, emozioni). In opposizione al paradigma neopositivista di verifica delle ipotesi, controllo e previsione dei fenomeni psicologici e sociali, la *Grounded Theory* ha sviluppato un proprio apparato epistemologico, ambiti di applicazione e propri criteri di validità"³³⁷.

Questa metodologia prevede dei passi standard attraverso cui sviluppare il lavoro di ricerca: innanzitutto si inizia dalla lettura dei materiali testuali da analizzare, interrogandosi sul contenuto.

³³³ G. Losito, *op. cit.*, p.8.

³³⁴ M. Lana, *Il testo nel computer. Dal web all'analisi dei testi*, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, p. 263.

³³⁵ *Ibidem*, p. 264.

³³⁶ E. De Gregorio, F. Mosiello, *Tecniche di ricerca qualitativa e di analisi delle informazioni con Atlas.ti*, Edizioni Kappa, Roma, 2004 .

³³⁷ G. De Leo, P. Patrizi, E. De Gregorio, *L'analisi dell'azione deviante. Contributi teorici e proposte di metodo*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 100-101.

Di fronte al testo, infatti, nel corso della lettura, il ricercatore deve porsi delle domande (ad esempio di cosa si sta parlando, a che cosa ci si riferisce, ...), le cui risposte vengono annotate al margine del testo, realizzando così l'operazione di codifica. Dai passi codificati si costruiscono successivamente delle categorie che rappresentano una sintesi del senso del testo analizzato.

Atlas.ti è un programma realizzato proprio per rendere possibile l'attuazione dell'analisi del contenuto secondo i principi teorici e le procedure operative della metodologia della *Grounded Theory*. Il software permette di analizzare materiale testuale, immagini, audio, video. In questa ricerca tale programma ha permesso di studiare le interviste effettuate al Presidente Maisto e al Sostituto Procuratore Banneux, al fine di esaminare e di confrontare i punti chiave delle risposte offerte, effettuando collegamenti per giungere a conclusioni sul fenomeno della riabilitazione penale del condannato e sullo "spazio" della vittima all'interno della giustizia penale.

Il primo passo per utilizzare Atlas.ti nell'analisi dei brani selezionati consiste nella creazione di *unità ermeneutiche*, che consistono nell'insieme dei materiali oggetto di studio, alle quali vengono assegnati i documenti primari, o *primary documents*, cioè i files da analizzare, che rappresentano la base empirica di lavoro. Successivamente il ricercatore deve compiere l'operazione di codifica, mediante la quale "l'informazione contenuta nei testi viene sintetizzata e ricondotta a nuclei concettuali fondamentali"³³⁸; specificare le *quotations*, i brani di testo più importanti; assegnare i *codes*, le etichette che sintetizzano l'informazione ottenuta. L'output che si ottiene è una rete concettuale, "una struttura reticolare implicita che viene trasposta in un modello grafico (*network view*)"³³⁹.

Partendo dunque da una lettura attenta delle interviste, sono stati codificati i brani rilevanti che presentano un interesse maggiore, cioè sono state inserite delle brevi etichette di testo che ne identificano il contenuto³⁴⁰. Successivamente sono stati realizzati dei grafici (figura n.1 e figura n.2), al fine di meglio visualizzare i codici identificati e i corrispettivi brani.

³³⁸ E. De Gregorio, F. Mosiello, *op. cit.*, p. 58.

³³⁹ *Ibidem*, p. 86.

³⁴⁰ Per quanto concerne l'intervista al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna Dott. Francesco Maisto, sono stati individuati i seguenti codici: "condizione per ottenere la riabilitazione", "motivazioni addotte per richiedere la riabilitazione", "due tipologie di riabilitazione", "aspettative e necessità delle vittime nei confronti del sistema giudiziario", "diritti delle vittime nel procedimento penale", "vittimizzazione secondaria nel procedimento penale", "finalità della riabilitazione", "coinvolgimento delle vittime nel processo riabilitativo", "victim impact statement nel processo riabilitativo", "possibilità di un altro modo di fare giustizia", mediazione nel processo riabilitativo". Per quanto riguarda invece l'intervista sottoposta a Mr. Nicolas Banneux, Substitut du Procureur Général à Liège, i codici scelti sono: "conditions pour obtenir le réhabilitation", "motivations pour demander la réhabilitation", "besoins et attentes des victimes vers le système judiciaire", "droits des victimes dans le procès criminel", "victimization secondaire dans le procès criminel", "but de la réhabilitation", "participation de la victime dans le procès de la réhabilitation", "victim impact statement dans le procès de la réhabilitation", "possibilité de un autre façon de faire justice", "mediation dans le procès de la réhabilitation".




Figura 1 – Intervista al Presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Francesco Maisto




Figura 2 – Intervista al Substitut du Procureur Général à Liège Mr. Nicolas Banneux

5.3. L'attualità dell'istituto della riabilitazione

Uno degli argomenti indagati nel corso delle interviste riguarda l'attualità della riabilitazione, cioè se, nell'opinione degli intervistati, le condizioni, le finalità, le motivazioni legate a tale istituto possano essere riformulate e/o modificate in base alle mutazioni sociali, economiche e storiche avvenute nel corso del tempo. È d'obbligo infatti ricordare che sia in Italia che in Belgio la riabilitazione è da un punto di vista legislativo un istituto datato nel tempo³⁴¹.

³⁴¹ In Italia, infatti, l'istituto della riabilitazione venne introdotto nel panorama legislativo, nella sua formulazione definitiva, grazie al Codice Rocco del 1930 (artt. 178, 179, 180, 181 c.p.) ed è tutt'ora in vigore. L'unica modifica all'istituto della riabilitazione venne operata dalla Legge 11 Giugno 2004, n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato", che varia sostanzialmente le condizioni temporali secondo le quali si può richiedere la riabilitazione. A norma dell'art.179 c.p., modificato dall'art.3 L.145/2004, un condannato può chiedere la riabilitazione quando sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o in altro modo estinta e se egli ha dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine viene esteso ad otto anni se si tratta di soggetti recidivi, mentre il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e tale limite decorre dal giorno in cui è stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Prima di tale normativa, infatti, il termine previsto era di cinque anni, esteso a dieci anni per persone recidive. In Belgio, invece, la riabilitazione, ex artt. 621-634 del *Code d'instruction criminelle*, venne originariamente regolata dalla legge del 25 aprile

Per quanto concerne le condizioni che un istante deve soddisfare al fine di ottenere la riabilitazione, i due intervistati si trovano su posizioni differenti. Da un lato, si trova l'opinione del Pres. Maisto, il quale afferma che, proprio perché la riabilitazione è un istituto datato, *“bisogna fare purtroppo degli sforzi interpretativi per riuscire a mettere in connessione, ad armonizzare questi requisiti per ottenere la riabilitazione con le nuove tipologie di reati, soprattutto quando si tratta di reati particolarmente repellenti”*. Dunque è necessario che i requisiti che si devono soddisfare al fine di ottenere la riabilitazione siano “aggiornati” di fronte alle nuove fattispecie di reato che sono sorte nel corso degli anni. Il giudice prosegue indicando la condizione che, avendo un significato molto esteso, può essere interpretata in maniera più ampia e quindi attualizzata: *“Certo è che si può interpretare soprattutto la condizione di merito più ampia, quella delle prove effettive e costanti di buona condotta, in senso più ampio o in senso più restrittivo”*. La questione che emerge riguarda quindi la condizione “prove effettive e costanti di buona condotta”, che deve essere compresa e definita a seconda del caso specifico e del rapporto fra l'autore e la vittima di reato, relazione che oggi ricopre una funzione e un ruolo completamente diversi rispetto al passato: *“forse sarebbe necessario riuscire a tipicizzare, cioè a normativizzare, ad indicare più specificamente una condizione che riguardi il rapporto fra vittima e autore, naturalmente non in senso sloganistico o modularistico standardizzato, ma in un modo più appropriato in relazione alla tipologia di reato”*. Quindi i punti di criticità in riferimento alle condizioni non vengono identificate nel lasso temporale intercorrente fra l'espiazione della pena e la domanda di riabilitazione, oppure nell'adempimento delle condizioni civili nascenti dal reato, bensì vengono individuate in relazione al fatto se e quanto si possa ampliare il concetto di prove effettive e costanti di buona condotta.

Di parere opposto risulta il pensiero del collega belga, il quale commenta che, attualmente, le condizioni necessarie per ottenere la riabilitazione sono relativamente nuove³⁴² ed elogia in particolar modo quella della buona condotta, presupposto con un significato molto ampio, che spazia, ad esempio, dal non avere commesso delitti, ad avere comportamenti disonesti, ad assumere sostanze stupefacenti. Mr. Banneux afferma *“che questo è un potere di giudizio molto forte in mano ai magistrati”*.

Differenti risultano quindi le posizioni degli intervistati: se dal lato italiano vengono enfatizzati l'arretratezza di tale istituto e lo sforzo interpretativo che il collegio giudicante deve porre in essere quando esamina un'istanza di riabilitazione, in particolar modo in riferimento alle condizioni effettive e costanti di buona condotta; dal versante belga proprio tale requisito viene elogiato per il

1896, che è stata completata sostanzialmente dalla legge 7 aprile 1964, modificata dalla legge del 12 giugno 1984 e dalla legge 9 gennaio 1991.

³⁴² Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono state modificate con la Legge 7 aprile 1964: prima dell'intervento di questa legge, esse riguardavano essenzialmente l'espiazione della pena e il fatto di non essere condannato per altri reati.

suo esteso significato e viene definito come “*relativamente nuovo*” e “*molto ampio*”. La caratteristica sulla quale entrambi gli intervistati si sono focalizzati riguarda dunque la condizione delle prove di buona condotta: lo stesso dettame quindi assume connotazioni differenti nei due paesi. Entrambi i giudici sono comunque concordi nel ritenere necessaria e fondamentale tale condizione.

Gli intervistati si ritrovano in accordo quando si pone loro il quesito relativo alla possibilità di prevedere due tipologie diverse di riabilitazione penale del condannato, al fine di differenziare coloro che hanno commesso reati più gravi da coloro che hanno commesso crimini di natura bagatellare. Entrambi concordano nel ritenere superflua una diversificazione dell’istituto: secondo il pensiero del Pres. Maisto perché “*il legislatore quando l’ha voluto prevedere l’ha prevista: la riabilitazione per il minorenni è diversa rispetto alla riabilitazione per gli adulti, diversi sono i requisiti per la riabilitazione militare, quindi le tipologie sono già diversificate per grossi settori*”; il Sost. Procuratore Mr. Banneux sostiene che “*ci sono già delle differenze di trattamento, specialmente per coloro che si rendono colpevoli di abusi sessuali sui minori [...] e dunque per i criminali sessuali la legislazione prevede l’obbligo di domandare un rapporto di uno psichiatra, di uno psicologo, di uno specialista in materia di delinquenti sessuali e, di conseguenza, ci sono già delle condizioni supplementari, ci sono delle verifiche supplementari che devono essere fatte*”.

Dunque in Italia la riabilitazione penale non è l’unica tipologia, sono infatti presenti nel panorama legislativo anche la riabilitazione penale impropria, la riabilitazione penale per i minorenni, la riabilitazione militare e la riabilitazione civile del fallito³⁴³. La differenziazione non andrebbe quindi fatta, secondo l’opinione dell’intervistato, secondo le tipologie di reato, bensì articolando normativamente il requisito delle prove effettive e costanti di buona condotta, che devono presupporre una valutazione del rapporto vittima-autore di reato.

In Belgio invece esiste già una differenziazione per quanto concerne i reati più gravi: infatti l’art. 629, ultimo comma, del *Code d’instruction criminelle* prevede che coloro che hanno compiuto violenza sui minori debbano presentare anche un documento che esponga il parere di un servizio specializzato nella cura e nel trattamento dei delinquenti sessuali.

Entrambi i magistrati concordano inoltre nel sottolineare il fatto che la riabilitazione debba essere un beneficio accessibile a tutti; le parole di Mr Banneux esprimono il pensiero dei due intervistati: “*tutti possono essere riabilitati [...] piuttosto che dire che le persone non possono essere riabilitate, [il sistema legale] pone delle condizioni differenti*”. Ciò non significa che la riabilitazione sia garantita per i crimini considerati più gravi, in quanto il tribunale deve sempre effettuare una valutazione di merito nel momento in cui deve decidere se elargire o meno la riabilitazione.

³⁴³ Per approfondimenti, vedasi paragrafo 1.9.3.

Per quanto riguarda invece l'obiettivo più importante di questo istituto, viene indicata la riparazione del danno da parte dei criminali alle vittime: un delinquente, per essere riabilitato, deve infatti avere risarcito le persone offese. All'interno del sistema riabilitativo, questo momento, come sottolineato dal Sost. Procuratore Mr. Banneux, è l'unico in cui la vittima viene interpellata; essa è considerata solamente dal punto di vista della compensazione finanziaria: *“la riabilitazione non tiene conto della vittima se non per sapere se ella è stata indennizzata o se lei non lo è stata”*. Il Pres. Maisto sottolinea inoltre che *“Quando si parla di riparazione del danno, in genere c'è una assimilazione, che è del tutto errata, con il risarcimento del danno. Sono due concetti totalmente diversi. La riparazione non è il risarcimento e il danno non è necessariamente solo il danno economico”*. Egli propone, come accade in alcuni contesti avanzati, la realizzazione di forme riparative da parte dello Stato laddove l'autore del reato non riesce a provvedere per questioni economiche o per bassi livelli di cultura, oppure direttamente da parte dello Stato e delle autorità locali indipendentemente dalle possibilità dell'autore del reato.

5.4. La riabilitazione per italiani/belgi e stranieri

Un aspetto che è emerso dalla lettura delle interviste riguarda la diversità delle motivazioni e delle richieste di riabilitazione proposte dagli stranieri rispetto a quelle presentate dai connazionali italiani e belgi. Nonostante entrambi gli intervistati affermino che non sono presenti statistiche in merito, per i cittadini italiani e belgi i motivi ricorrenti maggiormente richiesti riguardano l'ottenimento di un lavoro, l'iscrizione ad in certo albo professionale e autorizzazioni e licenze da parte dell'autorità amministrativa, cioè la licenza di commercio, di porto d'armi. In Belgio viene inoltre riscontrata dal Sostituto Procuratore la tendenza dei condannati a voler ristabilire il proprio onore: è questo il caso di *“anziani che hanno delle vecchie condanne che non necessitano di un lavoro perché non lavorano più ma vogliono, prima di morire, essere riabilitati”*. Le persone anziane, inoltre, possono chiedere la riabilitazione per domandare dei vantaggi in materia pensionistica e per ottenere alloggi sociali, in quanto in Belgio viene richiesto un estratto del casellario giudiziale, che deve essere *“senza macchia”*.

Per quanto concerne gli stranieri, invece, la richiesta della riabilitazione riguarda l'ottenimento del permesso di soggiorno o della cittadinanza italiana/belga. Sia in Italia che in Belgio, infatti, coloro che si sono trasferiti sul suolo statale e ne domandano la nazionalità devono risiedere sul territorio continuativamente da lungo tempo, cioè 10 anni in Italia e 7 anni in Belgio, e non essere colpevoli di fatti penali, quindi avere pulito il certificato penale. In particolare, proprio legato all'ottenimento della cittadinanza italiana, è stato riscontrato, sia dal Pres. Maisto che dall'analisi dei fascicoli processuali, all'interno del Tribunale di Sorveglianza di Bologna *“un fenomeno tutto bolognese,*

perché non mi risulta che presso altri tribunali di sorveglianza vengano presentate istanze da parte di cittadini extracomunitari clandestini”. Quello che emerge riguarda quindi la richiesta dell’istituto della riabilitazione da parte di cittadini extracomunitari che non soggiornano regolarmente sul suolo italiano. Nell’ordinamento penale italiano è presente il reato di clandestinità, illecito introdotto dalla L.15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

Il dibattito in riferimento all’immigrazione clandestina e alla possibilità che debba o meno essere considerata un reato è da lungo tempo presente in Italia, sin dall’attuazione della L.40/1998, denominata legge Turco-Napolitano che si propone di regolare organicamente l’intera materia dell’immigrazione, e della L.189/2002, la c.d. “Bossi-Fini”, sull’attività di contrasto alla immigrazione clandestina, che prevede l’espulsione, emessa in via amministrativa dal Prefetto della Provincia in cui viene rintracciato lo straniero, e l’immediato accompagnamento del clandestino alla frontiera da parte della forza pubblica. La legislazione italiana nei confronti dell’extracomunitario irregolare ha subito da sempre una maggiore pressione in senso repressivo, sino ad introdurre il reato di clandestina con la L.94/2009. La stessa Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo, con la sentenza del 28 aprile 2011, prima sezione, ha partecipato alla disputa italiana, decidendo di bocciare il reato contravvenzionale di immigrazione clandestina e stabilendo che “una sanzione penale come quella prevista dalla legislazione italiana può compromettere la realizzazione dell’obiettivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali”³⁴⁴. La norma introdotta nel 2009 sarebbe infatti in contrasto con la direttiva europea sui rimpatri dei cittadini dei paesi terzi, che sancisce che la partenza del cittadino extracomunitario o il suo trasferimento coattivo avvenga secondo modalità meno coercitive possibili e che vieta l’introduzione di qualsiasi normativa nazionale che punisca con la reclusione l’immigrato che non abbia rispettato volontariamente il decreto espulsivo. Il giudice italiano, incaricato di applicare le disposizioni previste dall’Unione Europea, è tenuto a disapplicare ogni disposizione nazionale contraria alla direttiva”³⁴⁵. Con la sentenza 16 dicembre 2001, n.331, la Corte Costituzionale dichiara “illegittimità costituzionale”³⁴⁶ dell’art. 1 comma 26 lettera f) della L.94/2009, che prevede che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, è applicata la custodia cautelare in carcere (salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari). Il reato di clandestinità, ancora presente in Italia nonostante i dettami europei e la recente sentenza della Corte Costituzionale, non è sicuramente compatibile con le condizioni di buona condotta che vengono richieste agli istanti: la permanenza e l’ingresso abusivo nel territorio dello

³⁴⁴ <http://www.altalex.com/index.php?idnot=14089>

³⁴⁵ *Ivi.*

³⁴⁶ <http://www.altalex.com/index.php?idnot=16693>

Stato, rappresenta un ostacolo insormontabile all'ottenimento della riabilitazione. Lo stesso Presidente sottolinea che *“se poi la giurisprudenza di legittimità, cioè la Corte di Cassazione, dovesse arrivare al punto di dire che questa condizione non è ostativa, allora ci adegueremo [...] Noi continuiamo a dichiarare inammissibili tutte le istanze che riguardano persone che non abbiano il permesso di soggiorno”*.

5.5. La vittima in Italia e in Belgio

Aspettative, necessità, diritti delle vittime sono altre tematiche affrontate nel corso dell'intervista. La vittima, nel momento in cui entra in relazione con il mondo giudiziario, diventa portatrice di specifiche aspettative e precise necessità, come ad esempio il bisogno di una riparazione, monetaria o simbolica, del danno subito. Inoltre, la persona offesa deve ottenere e deve vedersi riconosciuta dei diritti fondamentali proprio all'interno del procedimento penale. Il Pres. Maisto sottolinea che, purtroppo, in Italia non è presente un modulo *“abbastanza collaudato che prenda in considerazione seriamente la vittima di reato fin dal momento in cui denuncia un fatto e fin dal momento in cui vengono svolte le indagini [...] non c'è una cultura dell'accoglienza e dell'accompagnamento della vittima”*. La mancanza di una presa in carico della persona offesa dal reato dal momento in cui decide di denunciare un crimine sino alla fine del procedimento provoca in lei sentimenti di confusione, di sfiducia e di sopruso nei confronti del sistema giustizia, emozioni che si ripercuoteranno sull'unico momento in cui una vittima ha parola, cioè quando viene chiamata a deporre come testimone. Gli operatori del diritto devono infatti lavorare con un sistema penale e processuale ancora assai antiquato, che non prevede e non favorisce l'ingresso della vittima nel mondo giudiziario. Vi è però da sottolineare che dove il sistema giudiziario, e soprattutto dove si trovano giudici particolarmente sensibili in materie criminologiche e vittimologiche, ha aperto un dialogo e si è dimostrato più permeabile verso le culture non giuridiche, come la psicologia, la psichiatria, la pedagogia, *“questa commistione è stata favorevole, è stata positiva. Laddove invece la cultura giuridica e giudiziaria è stata impermeabile, è chiaro che i risultati sono stati negativi e si sono fatti disastri”*. Questa è dunque la situazione italiana: la vittima non riesce a trovare una collocazione all'interno del procedimento penale, il quale, anche a causa della sua arretratezza, è incapace di accogliere le istanze, i bisogni, i diritti delle persone offese dal reato.

La realtà belga, invece, dalle parole del Sostituto Procuratore di Liège, appare sensibilmente diversa; *“dal 1998 la vittima ha diritti molto molto forti e il sistema si è evoluto verso una grande presa in carico della vittima nel sistema penale, anche se questa presa in carico non rimette ancora in discussione lo schema tradizionale”*. Come già osservato precedentemente³⁴⁷, infatti, l'azione

³⁴⁷ Vedasi paragrafo 2.3.5. e paragrafo 3.3.

penale è dovuta all’iniziativa di una persona privata, una vittima, la quale può costituirsi parte civile e reclamare i diritti che le competono, come quello di una riparazione finanziaria, e dare così inizio al procedimento penale. Sono dunque stati “*accordati molti diritti alla vittima, in questo momento*”: può costituirsi parte civile, oppure, se non vuole mettere in moto l’azione pubblica, può dichiararsi *personne lésée* davanti alla legge ed esserne informata di tutti gli stadi del procedimento penale. Se si costituisce parte civile, la vittima ha la possibilità di intervenire nelle differenti fasi del processo per controllarne l’andamento, di verificare lo stadio di avanzamento dell’inchiesta, di domandare la realizzazione di precise richieste, viene presa in carico dai servizi sociali e viene infine risarcita finanziariamente. “*Dunque, attualmente, il sistema tiene molto in conto la vittima [...] per il momento, la vittima è tenuta in considerazione in un modo più che adeguato nel sistema penale belga*”.

Se la vittima è detentrica di determinati benefici, almeno nel sistema giudiziario belga, ci si può domandare se essa possa avere anche il diritto di essere contattata, ad esempio da un giudice, un cancelliere, un operatore sociale, dopo la decisione di riabilitare un condannato, oppure se, più in generale, sia giusto coinvolgerla nel processo decisionale della riabilitazione. Le risposte degli intervistati sono state unanimi: no. Secondo la legislazione italiana e belga, le vittime non vengono consultate sull’opportunità di concedere la riabilitazione al condannato e non sono informate direttamente del fatto che una riabilitazione ha avuto luogo. Esse sono solamente avvisate del fatto che un’istanza è stata presentata nel momento in cui si deve verificare se la condizione della riparazione del danno è stata soddisfatta. “*La vittima non viene considerata nel processo della riabilitazione, che è un procedimento statale e pubblico, dunque gli interessi privati della vittima non possono intervenire*”³⁴⁸. Un coinvolgimento della vittima, secondo l’opinione dei magistrati, non è nemmeno auspicabile, infatti, “*la riabilitazione arriva da ultima rispetto ad un percorso necessario e preliminare del rapporto della vittima con la giustizia e della vittima con l’autore di reato. Allora il rapporto della vittima con la giustizia o della vittima con l’autore di reato, con la mediazione della giustizia, innanzitutto deve passare attraverso le attività connesse alla polizia e alle prime indagini. In secondo luogo passerà nel processo penale, poi passerà nell’esecuzione della pena, quando bisogna decidere se dare o non dare le misure alternative*”³⁴⁹. Infatti il contatto con la vittima al livello della riabilitazione arriverebbe a distanza di anni, se non di decenni, dalla commissione del reato, e quindi proprio il sistema penale potrebbe provocare una vittimizzazione secondaria, o quantomeno risvegliare nella vittima sensazioni e sentimenti di dolore, sofferenza, frustrazione, legati all’evento criminoso e la suo rapporto con l’autore del delitto.

³⁴⁸ Intervista realizzata al Substitut du Procureur Général à Liège Mr. Nicolas Banneux.

³⁴⁹ Intervista realizzata al Presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Francesco Maisto.

5.6. Vittimizzazione secondaria, *victim impact statement* e mediazione penale nel processo riabilitativo

La vittimizzazione secondaria rappresenta un ulteriore tema indagato nell'intervista. Talvolta una vittima, durante il processo penale, quando si trova ad interagire con le autorità competenti o i servizi sociali, soffre della cosiddetta "vittimizzazione secondaria", che consiste nel rivivere il trauma provocato dall'evento criminoso attraverso i ricordi emersi dai colloqui con i rappresentanti delle istituzioni. Le vittime di crimini quindi subiscono una seconda vittimizzazione da parte delle istituzioni, degli operatori sociali, dall'esposizione mediatica non voluta. Se tale problema è assai frequente nel corso del procedimento penale, ci si è domandato se tale difficoltà è presente anche in quello riabilitativo. Per quanto riguarda il processo ordinario, la questione della vittimizzazione secondaria può essere superata, come suggerito dal giudice italiano, avviando in maniera adeguata l'incidente probatorio, che deve essere compiuto rapidamente, nelle occasioni e nei momenti giusti, non a distanza di tempo rispetto a quando è stato commesso il fatto. Inoltre deve essere eseguito con personale adeguato da un punto di vista professionale, negli ambienti adatti e con giudici specializzati. Il problema della vittimizzazione secondaria invece non riguarda l'istituto della riabilitazione, come ben sottolineato da Mr. Banneux: *“Questo non è il caso della riabilitazione. Nel caso della riabilitazione la vittima non è presa in conto; vero è che la vittimizzazione secondaria può sorgere talvolta quando si chiede alla vittima se è stata indennizzata”*. Vi è quindi un'unica occasione in cui si può manifestare tale complicazione: è il momento in cui la vittima del reato viene contattata al fine di indagare se è stata risarcita per il danno subito. In ogni caso, i due magistrati concordano nell'affermare che la vittimizzazione secondaria non costituisce un problema contingente per le vittime all'interno processo riabilitativo.

Alla stessa conclusione sono giunti i magistrati anche per quanto riguarda il *“Victim Impact Statement”*, che consiste in una dichiarazione presentata dalle vittime in forma scritta o orale che permette loro di raccontare i danni causati dal crimine e di esprimere la propria rabbia e le proprie frustrazioni, oltre alle conseguenze subite da un punto di vista fisico, psicologico e finanziario. Esso intende dare voce alle vittime all'interno del procedimento penale, le quali hanno così la possibilità di essere ascoltate dalla corte. Il *victim impact statement* nell'opinione degli intervistati non è una pratica che riguarda il processo per ottenere la riabilitazione. *“Per la riabilitazione, ho già detto che arriva da ultima, quindi questo problema non si pone”*³⁵⁰; *“Dunque non si dà la parola alla vittima, cioè lei non è convocata all'udienza di riabilitazione e non prende parola davanti la Corte d'Appello”*³⁵¹.

³⁵⁰ Intervista realizzata al Presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Francesco Maisto.

³⁵¹ Intervista realizzata al Substitut du Procureur Général à Liège Mr. Nicolas Banneux.

Il processo penale italiano non prevede la possibilità per le vittime di realizzare un *victim impact statement*, a nessun stadio o livello procedimentale. Il Pres. Maisto manifesta la necessità di riuscire comunque a trovare delle modalità di “*esplicitazione, estrinsecazione e di verbalizzazione di tutto questo: io sono pienamente d’accordo. Si devono trovare delle sedi proprie, che sarà o la mediazione o sarà l’accoglienza e l’ascolto o sarà quant’altro, questo si può studiare, ma che questo avvenga nel processo penale non sono favorevole*”. Devono essere identificate delle sedi *ad hoc* in cui la vittima possa trovare la possibilità di esprimere i propri sentimenti, soprattutto ove ci sia un “*giudice specializzato, che riesce a contenere le istanze difensive degli avvocati e degli imputati, si può fare esprimere la vittima ove lo voglia*”. Non bisognerebbe dunque bloccare delle modalità spontanee di espressione, ma ammettere per legge un tale coinvolgimento dell’offeso comporterebbe, secondo l’opinione del magistrato italiano, la creazione di un contraddittorio non sui fatti oggettivi, bensì sull’esplicitazione emotiva ed emozionale. Il procedimento penale italiano è infatti un processo strutturato e basato sui fatti, in contraddittorio, alla presenza di difensori spesso volte agguerriti: sarebbe quindi pericoloso e frustrante per le vittime di reato narrare circostanze e situazioni che non si attengono strettamente all’oggettività dei fatti, con il rischio di divenire facili prede degli avvocati della controparte.

Come suggerito dagli intervistati, la mediazione penale potrebbe essere uno spazio d’espressione proprio delle vittime. Essi concordano nel ritenere che la mediazione penale possa essere auspicabile all’interno di un processo penale, ma non in quello riabilitativo: “*la mediazione è conclusa prima della condanna. Qui la riabilitazione resta un affare fra lo Stato e il condannato*”³⁵². Dunque la mediazione, che consiste in un incontro fra vittima e autore del reato alla presenza di un mediatore terzo, non è desiderabile, nell’opinione dei magistrati, nel procedimento per ottenere la riabilitazione, in quanto tale istituto coinvolge principalmente lo Stato e il reo, mentre la vittima viene contattata solamente per quanto concerne il risarcimento. Il Sost. Procuratore Mr. Banneux considera la mediazione una valida pratica all’interno del procedimento penale in tutti quei casi in cui si può evitare il passaggio in tribunale, non quando “*giustizia già è stata fatta*”. La mediazione gli appare inoltre opportuna solamente in determinati casi, al fine di evitare alla vittima una inutile vittimizzazione secondaria.

5.7. Osservazioni conclusive: è possibile un altro modo di “fare giustizia”?

Il quadro che emerge dalle interviste si può definire differenziato e talvolta contraddittorio, proprio a causa delle due realtà penali studiate, quella italiana e quella belga, che hanno storia, caratteristiche e peculiarità differenti.

³⁵² Intervista realizzata al Substitut du Procureur Général à Liège Mr. Nicolas Banneux.

Come già osservato, la persona lesa da un reato presenta diverse caratteristiche all'interno del procedimento penale italiano e in quello belga e tale differenza è sottolineata anche dall'opinione dei due intervistati. Il Pres. Maisto sottolinea la mancanza italiana di una cultura dell'accoglienza e dell'accompagnamento della vittima, carenza che può essere colmata creando luoghi *ad hoc* deputati alla tutela delle vittime e rendendo permeabile la cultura giuridica ad un approccio interdisciplinare, con tematiche che spaziano dalla psicologia, alla psichiatria, alla pedagogia. Mr Banneux afferma invece di essere soddisfatto della presa in carico della vittima del sistema penale belga, che tiene in considerazione la persona offesa in una maniera più che adeguata attribuendole, di fatto, diritti molto forti.

Entrambi i magistrati concordano nell'elogiare la riabilitazione quale istituto che ha la facoltà di reintegrare il condannato nella società e riconoscono come necessario ed indice di civiltà la possibilità che ogni persona possa essere riabilitata. Il magistrato belga sottolinea come la riabilitazione dia compimento al *“diritto a dimenticare: una persona è condannata ed ha il diritto che la si dimentichi [...], è l'oblio della persona condannata, si dimentica la condanna dopo la riabilitazione in funzione degli sforzi compiuti dalla persona”*.

Se, come è stato sottolineato dagli intervistati, la riabilitazione presenta elementi positivi per il condannato, si devono mettere in pratica delle esperienze e delle pratiche virtuose che aiutino anche l'altro attore della scena criminale, cioè la vittima. In relazione a ciò, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza indica la giustizia ripartiva come paradigma *“più vicino alle vittime di reato”*, quindi un modello che coinvolge persona lesa, reo e comunità nella ricerca di una soluzione al conflitto emerso al fine di promuovere la riparazione e la conciliazione.

In Italia sono presenti alcune esperienze di giustizia ripartiva, *“ma tutto ciò che è previsto dal codice in realtà è poco, però bisogna anche dire che queste esperienze nella previsione delle recessione, della crisi economica e finanziaria potrebbero avere una brutta sorte”*. Lo stesso Presidente ha evidenziato come si sia spesso pensato a forme riparatorie e risarcitorie più decentrate sul territorio e più vicine alle vittime per quei reati di natura bagatellare, in quanto *“credo che noi viviamo in una fase in cui dobbiamo fare delle sperimentazioni virtuose, e bisogna cominciare”*. È dunque avvertita la necessità di mettere in pratica delle esperienze che abbiano lo scopo di soddisfare finalmente le vittime, senza però dimenticare che bisogna confrontarsi con problemi di natura economica e normativa.

CONCLUSIONI

Dal lavoro svolto emerge una concezione della riabilitazione penale ambivalente e a volte contrastante. Questo istituto, che si inserisce nella normativa italiana tra le cause di estinzione del reato e della pena, ha il pregio di “perseguire finalità sociali ed umane in quanto tende a favorire il recupero morale e sociale del condannato ed il suo reinserimento nel consorzio civile, reintegrandolo nella situazione giuridica antecedente alla condanna attraverso il riacquisto delle facoltà giuridiche escluse o menomate per effetto di essa”³⁵³. Gli effetti positivi e concreti che conseguono la concessione di questo beneficio sono ben identificabili e riconosciuti nell’ambito accademico e giuridico italiano³⁵⁴. Le conseguenze apprezzabili riguardano infatti sia la dimensione personale che sociale dell’individuo. Ecco perché stupisce la scarsità di letteratura e di informazioni reperibili sulla riabilitazione, nonché la mancanza di ricerche e studi a livello empirico che possano dare una stima del fenomeno in Italia, sia a livello locale che nazionale. Non è quindi stato possibile confrontare lo studio condotto presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna con precedenti ricerche.

Anche in Belgio si può delineare una situazione analoga: è da evidenziare una scarsità di materiale teorico ed empirico sulla riabilitazione e la mancanza di indagini ad essa collegate. Vi è però da sottolineare un particolare interesse governativo in materia, che si esplicita con la presenza di *brochures* scaricabili dal sito della giustizia e di documentazione divulgativa all’interno di siti internet statali³⁵⁵.

L’attività di ricerca ha preso il via dalla realizzazione di uno studio approfondito e sistematico della letteratura esistente in materia, il quale però si è rivelato difficoltoso a causa della scarsità di documentazione relativa alle tematiche analizzate. L’indagine si è poi sviluppata seguendo due traiettorie: l’analisi dei dati delle 1740 istanze presentate presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna negli anni 2004-2009 e delle *statistique* belghe reperite presso il *Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail* (2008 e 2009); e lo studio delle interviste sottoposte al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna Dott. Francesco Maisto e al Sostituto Procuratore di Liège Mr. Nicolas Banneux.

³⁵³ M. L. Covino, *op. cit.*, p.1.

³⁵⁴ Il riferimento è a Canepa M., Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010; Covino M. L., “Riabilitazione”, *Enciclopedia giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, volume XXVII, Tomo I, Roma, 1991, pp.1-6; Pavarini M., *Codice commentato dell’esecuzione penale*, Volume I, UTET, Torino, 2002; Prelati G., *Manuale del tribunale e dell’ufficio di sorveglianza, aggiornato alle ultime riforme legislative e alle ultime novità giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2005; Romano M., Grasso G., Padovani T., *Commentario sistematico del codice penale*, Giuffrè, Milano, 2011; Sciuto S., *La riabilitazione: penale, speciale per minorenni, militare, civile del fallito; gratuito patrocinio; dottrina, giurisprudenza, formulario per magistrati, uffici giudiziari, avvocati, ecc.*, Bucalo, Latina, 1975.

³⁵⁵ Ad esempio, ci si riferisce a www.belgium.be; www.droitbelge.be; <http://justice.belgium.be/fr/>.

L'analisi dei dati italiani e belgi hanno permesso di verificare l'applicazione dell'istituto della riabilitazione penale, quindi il numero delle istanze presentate e delle domande che sono state accettate o rifiutate e l'incidenza della concessione di questo beneficio.

Per quanto concerne la città di Bologna, nell'anno 2004 sono state presentate 284 richieste di riabilitazione, nel 2005 321, nel 2006 405, nel 2007 263, nel 2008 371 e nel 2009 211. Di tutte queste domande, i casi che hanno presentato un accoglimento o meno dell'istanza sono nel 2004 275, nel 2005 315, nel 2006 392, nel 2007 347, nel 2008 297, nel 2009 114³⁵⁶.

I dati riferiti alla nazione belga riguardano la riabilitazione penale sia a livello del Governo Federale, sia a livello delle cinque Corti d'appello presenti sul territorio, cioè Bruxelles, Gent, Antwerpen, Liège e Mons e si riferiscono agli anni 2008 e 2009. Per quanto riguarda il livello nazionale, sono state prese 1622 decisioni nel 2008 e 1944 nel 2009. Le domande presentate nel 2008 sono state 1627, mentre quelle del 2009 sono 1926; vi è però da tenere in considerazione che le istanze totali del 2008 sono 2133 e quelle del 2009 sono 2439³⁵⁷. In Belgio è dunque maggiore sia il numero delle richieste presentate, che quelle archiviate; ciò dipende dal fatto che i dati prendono in considerazione tutto il territorio nazionale, mentre i dati della realtà italiana sono riferiti solo alla città di Bologna.

Le Corti d'appello belghe presentano una situazione che, per estensione del territorio e numero di abitanti, si avvicina maggiormente a quella della realtà bolognese. Conseguentemente, anche il numero di istanze presentate e passate in giudicato è simile. A Bruxelles nel 2008, su 563 istanze presenti, 474 sono giunte ad una conclusione; nel 2009, su 556 domande, 475 hanno trovato una decisione finale. Nella Corte di Antwerpen, nel 2008 sono state presentate 458 istanze e 454 sono state giudicate; nel 2009 rispettivamente 575 e 496. A Gent, nel 2008, le istanze riguardano 560 *input* e 418 *output*; nel 2009 666 e 574. A Liège, nel 2008 sono presenti 400 istanze totali e 142 archiviate; nel 2009, rispettivamente 481 e 280. Infine, a Mons nel 2008 ci sono 152 istanze totali e 134 passate in giudicato, nel 2009 161 e 146. Talvolta la differenza fra gli *input* e gli *output* propri di ogni Corte è esigua, come ad esempio nel caso di Antwerpen o Mons, talvolta il divario è ampio, come accade a Liège. Se nel caso bolognese l'aumento della differenza fra le istanze presentate e quelle chiuse con una decisione del giudice è da imputare ad un fatto temporale, in quanto il 2009 rappresenta un anno recente e vicino al momento in cui i dati sono stati reperiti (si passa infatti da 9 fascicoli non definiti del 2004 a 97 del 2009), nel caso belga non si osservano diversità da un punto di vista temporale, bensì territoriale. Il caso che si discosta numericamente dal gruppo è quello

³⁵⁶ Si può quindi osservare che, nel momento in cui sono stati consultati gli incartamenti processuali, non erano presenti in archivio, perché pendenti o definiti ma riuniti in altre cartelle, 9 fascicoli del 2004, 6 del 2005, 13 del 2006, 16 del 2007, 74 del 2008, 97 del 2009.

³⁵⁷ Questo numero rappresenta la somma dei casi presentati nell'anno di riferimento e di quelli rimasti pendenti dall'anno precedente.

rappresentato dalla Corte d'appello di Liège, ma questa differenza con le altre città belghe è costituita dal fatto che è la Corte più ampia geograficamente, competente per un numero maggiore di province e *arrondissements judiciaires*, quindi con un carico di lavoro maggiore da fronteggiare. Da una generale lettura di questi dati, si può osservare che la realtà belga, sia a livello federale che delle Corti d'appello, presenta un numero maggiore di istanze di riabilitazione; ciò significa che un maggior numero di cittadini domanda di essere riabilitato. Questo dato si può interpretare come una maggiore conoscenza, da parte del cittadino, per quelle misure che incoraggiano il reinserimento sociale e giuridico del condannato. La maggiore attenzione prestata a questo istituto è sicuramente merito del governo belga, che attua campagne informative efficaci e diffuse sul territorio. Nella figura n.1 si può notare, ad esempio, la promozione della cancellazione e della riabilitazione sul portale istituzionale [belgium.be](http://www.belgium.be).




Figura 1 – Portale [belgium.be](http://www.belgium.be)

È stato, inoltre, molto più semplice reperire nozioni concernenti la riabilitazione penale in Belgio piuttosto che in Italia, grazie anche alla presenza di una pratica *brochure* (vedasi un estratto nella figura n.2) riguardante “*L'effacement et la réhabilitation*”, che spiega esattamente gli effetti, la condizioni e la procedura per ottenere questi benefici, reperibile sul sito del *Service Public fédéral – Justice*³⁵⁸.

³⁵⁸ <http://justice.belgium.be/fr/>




Figura 2 - Brochure "L'effacement et la réhabilitation"

Un altro dato confrontabile proprio delle due situazioni nazionali riguarda il numero delle riabilitazioni concesse o rifiutate.

A Bologna, si può notare come la riabilitazione non venga concessa in oltre il 50% dei casi, in riferimento a tutti gli anni analizzati. Nel 2004 la riabilitazione non viene elargita nel 49,3% dei casi, quindi non vi è una reale differenza fra la concessione o il rifiuto della riabilitazione. Questo divario è però destinato ad aumentare parallelamente allo scorrere degli anni: nel 2005, essa non è accordata nel 55,2% dei casi, nel 2006 nel 55,1% dei casi, nel 2007 nel 60,5% dei casi e nel 2008 nel 59,3% dei casi, sino a raggiungere il massimo nell'anno 2009, dove troviamo un 96,5% di rifiuto. Una spiegazione dell'aumento della negazione del beneficio è da riscontrare sicuramente nell'aumento del numero, nel corso degli anni, delle istanze presentate da parte di stranieri irregolari e quindi non in possesso del requisito della buona condotta. Infatti, dalla lettura dei fascicoli processuali, si può notare come, nel 2008 (3,8%) e nel 2009 (38,5%), si riscontra una concentrazione rilevante di motivazioni "trattasi di straniero irregolare perché manca il permesso di soggiorno (istanza n. 313 del 2009), "inammissibilità dell'istanza perché manca il permesso di soggiorno" (ad esempio nei fascicoli n. 133 del 2009, n. 1177 del 2009, n. 3008 del 2009) e "non è concedibile la riabilitazione perché non è allegata all'istanza il permesso di soggiorno (decisioni n. 2701 del 2008, n. 3323 del 2008, n. 3439 del 2008, n. 27 del 2009).

In Belgio, per quanto concerne i dati nazionali, troviamo una situazione opposta: il beneficio viene concesso la maggior parte della volte, secondo una percentuale pari a 97,3% (nel 2008) e 93,7% (nel 2009). Qui un condannato ha dunque la quasi certezza di ottenere l'istituto richiesto nel momento in cui propone l'istanza, condizione che differisce dalla realtà bolognese, dove si osserva che la riabilitazione non viene concessa nella metà dei casi in tutti gli anni considerati.

Anche per quanto riguarda i dati riferiti alle Corti d'appello belghe, è subito chiaro che il beneficio viene, sia nel 2008 che nel 2009, quasi sempre concesso, e le percentuali superano il sempre il 90%. Questo dato riprende la situazione che si profila a livello nazionale: in Belgio, un condannato che proponga istanza di riabilitazione ha ottime probabilità che tale istituto gli venga concesso.

Le condizioni per ottenere la riabilitazione, come già osservato, sono simili nel panorama legislativo italiano e belga: non vi è quindi una differenza di "accessibilità" o presupposti maggiormente ostativi in una nazione rispetto all'altra. Nonostante ciò, dal confronto fra le due realtà si può notare che i dati riferiti alla concessione o meno di tale istituto sono assai differenti. Le spiegazioni possono essere diverse, e possono essere ipotizzati differenti scenari; in ogni caso, il Belgio ha mostrato una maggiore attenzione riguardo al tema del reinserimento sociale del condannato attraverso il ritorno nella condizione giuridica antecedente la commissione del reato e per questo la riabilitazione penale è una pratica maggiormente conosciuta, e quindi richiesta, dai cittadini.

Il filone di ricerca italiano è poi proseguito con l'analisi delle 1740 istanze di riabilitazione tramite una griglia di rilevazione creata appositamente, composta da 42 etichette standardizzate. Per facilitare il processo di analisi sono state individuate alcune aree tematiche, riguardanti la natura del risarcimento elargito alle vittime; la severità della sentenza di condanna per la quale l'istante domanda la riabilitazione; le caratteristiche socio-demografiche e il rapporto fra l'autore e vittima di reato.

Come più volte sottolineato, uno dei presupposti che un condannato deve ottemperare al fine di ricevere la riabilitazione è il risarcimento del danno alla persona offesa. I rei devono quindi risarcire le vittime, o i loro eredi, indipendentemente dalla costituzione di parte civile, oppure sono tenuti a dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di compiere questo dovere. Dall'analisi dei dati emerge che il risarcimento dei danni è stato elargito in un numero maggiore di casi nel 2006 (65,8%), nel 2007 (53%) e nel 2009 (65%) e proprio in questi anni si può riscontrare il fatto che nei fascicoli processuali sono presenti le informazioni socio-demografiche relative alla vittima³⁵⁹. Risulta quindi collegata e direttamente proporzionale la presenza del risarcimento e di notizie relative alla persona offesa dal reato. A conferma di ciò, si possono citare alcuni fascicoli, analizzati nel corso degli anni:

³⁵⁹ Vedasi tabella n.16 del Cap.4 – Analisi dei dati. Parte I. La realtà italiana.

ad esempio, nel fascicolo n. 3693 del 2004 l'offeso indica, in un atto di quietanza e liberatoria, "che il condannato ha adempiuto da tempo a tutte le obbligazioni civili derivanti dal reato (£3 milioni), elidendo ogni effetto e conseguenza civile del reato e risarcendomi di ogni danno causato patrimoniale e non, rimborsandomi tutte le spese anche legali sostenute. Gli viene accordato il perdono richiesto e accetta le sue scuse". Un altro dossier processuale, il n. 365 del 2006, contiene un documento, firmato dalla vittima, la quale asserisce "di aver ricevuto e incassato un assegno bancario pari a €150 e con tale importo di essere completamente risarcito del danno patito. Dichiaro inoltre di nulla avere più a pretendere dall'istante, né dai suoi parenti e affini". Infine, si può citare il n. 1196 del 2006 in cui, a fronte di una irreperibilità della persona lesa, il reo ha deciso di evolvere un versamento ad un ente di beneficenza.

Al contrario, il risarcimento non è stato dato nel 2004 (50,5%), nel 2005 (58,2%) e nel 2008 (57,3%): si può dunque parlare di situazione più o meno egualitaria. Ad esempio, nel fascicolo n.1678 del 2004, "l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato remoto nel tempo e nella sua condizione di pensionato".

Maggiore interesse è comunque da imputare ad un altro valore, cioè quello mancante: all'interno del fascicolo giudiziario è presente la vittima, ma non viene indicato se e quale tipologia di risarcimento è stato elargito. È dunque assente un'informazione la cui importanza è basilare al fine della concessione della riabilitazione. In particolare, anche un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino³⁶⁰ ha ben rimarcato la necessità e l'importanza del risarcimento alle vittime di reato. Questa infatti, per quanto concerne il "notevole lasso di tempo trascorso dai fatti", che ha impedito un "ristoro dei danni subiti dalla p.o.", indica che ciò: "non può esimere il soggetto da un tentativo diligente di operare il detto risarcimento, poiché il mancato assolvimento da parte dell'interessato del dovere di adempiere alle obbligazioni *ex delicto*, ritenuto sintomatico della carenza della buona condotta, comporta, in via di massima, la valutazione negativa della domanda di riabilitazione".

Risulta pertanto strano ed inspiegabile che dall'analisi dei fascicoli processuali il dato riferito al risarcimento alla vittima sia assente: ciò che emerge principalmente da questo studio risulta proprio essere la mancanza dell'informazione. Si constata una sostanziale parità fra i casi in cui è avvenuto il risarcimento e quelli in cui non è avvenuto se invece si osservano i dati in cui si rileva la presenza delle vittime. È comunque necessario tenere in considerazione perché il condannato non ha potuto elargire il risarcimento alla persona offesa, come l'ordinanza sopracitata ha rimarcato: "Il principio non è tuttavia assoluto, sia perché la stessa legge (art. 179, 4° co., n. 2), c.p.) pone il correttivo della possibilità per l'interessato della prova di non essere in grado di adempiere, sia soprattutto perché il

³⁶⁰ Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 17.10.2007.

collegamento operato dalla giurisprudenza tra il mancato assolvimento della condizione legale concernente le obbligazioni civili derivanti da reato e la valutazione complessiva della buona condotta del soggetto, ha consentito di introdurre, nella valutazione giudiziale del mancato adempimento, l'elemento della *volontarietà* dello stesso. In altri termini, la giurisprudenza ha stabilito il principio che, per giustificare la reiezione della domanda di riabilitazione, tenuto conto che il mancato risarcimento del danno da reato deve essere valutato non quale elemento a sé, bensì inserito nel giudizio complessivo sulla buona condotta; per assumere rilevanza negativa esso deve dipendere da fatto colpevole del condannato, potendogli essere imputato quale manifestazione di 'cattiva condotta'. La giurisprudenza quindi stabilisce che “a esempio, per potersi valutare il mancato risarcimento dei danni a favore della parte offesa, o comunque l'omessa tacitazione delle ragioni creditorie di questa, alla stregua di un elemento condizionante la concessione della riabilitazione; occorre accertare: se il debito sia liquido ed esigibile, se vi sia stata quantificazione di esso da parte del creditore, se, in sintesi, l'inadempimento sia stato volontario o non già, per qualsiasi ragione, necessitato (dalla constatata non abbenza del debitore, dall'inesistenza di richieste risarcitorie da parte del creditore, dalla impossibilità di quantificare il danno nel silenzio della sentenza o da altri elementi capaci di incidere sulla volontarietà dell'inadempimento in questione (Cass. I, 14.1.92, n. 80, Pallucchini, *CED Cass.*). Allo stesso modo è valutata l'eventuale espressa rinuncia del creditore a pretendere il risarcimento del danno (Cass. I, 24.5.93, n. 2477, Di Brigida, *CED Cass.*), o l'irreperibilità degli aventi diritto (Cass. II, 2.5.75, ord. 547, Gallucci, *CED Cass.*), mentre non ha valore giustificativo la mera assenza di richiesta del risarcimento dei danni ovvero dell'adempimento della relativa obbligazione da parte della persona offesa (Cass. I, 19.9.91, n. 3242, Nucera, *CED Cass.*)”.

Dall'analisi dei dati dei fascicoli processuali, per quanto concerne proprio le motivazioni per le quali non è stato elargito il risarcimento alle vittime, risulta innanzitutto chiaro un alto numero di casi in cui il dato risulta mancante³⁶¹ e di quelli in cui non è stato specificato il motivo per il quale è stato negato il risarcimento³⁶². La somma di questi due variabili raggiunge nel corso degli anni una percentuale altissima, che sovrasta quella riferita alle motivazioni valide. Le altre giustificazioni maggiormente riscontrate sono l'irreperibilità della persona offesa³⁶³, l'istante non ha potuto risarcire la vittima in quanto dispone di ridotti mezzi patrimoniali³⁶⁴ e la mancata richiesta di risarcimento della persona offesa³⁶⁵. A conferma di ciò, nel dossier n. 5638 del 2004 viene dichiarato da parte del collegio giudicante che “l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle

³⁶¹ 6,5% nel 2004, 6,5% nel 2005, 4,7% nel 2006, 4,8% nel 2007, 3,9% nel 2008, 20,1% nel 2009.

³⁶² 38,8% nel 2004, 41,4% nel 2005, 19,6% nel 2006, 59,2% nel 2007, 42,6% nel 2008, 14,3% nel 2009.

³⁶³ 13,3% nel 2004, 14,1% nel 2005, 21,6% nel 2006, 59,2% nel 2007, 23,4% nel 2008, 14,3% nel 2009.

³⁶⁴ 4,1% nel 2004, 12,5% nel 2005, 39,2% nel 2006, 5,3% nel 2007, 12,8% nel 2008, 49,2% nel 2009.

³⁶⁵ 13,3% nel 2004, 14,1% nel 2005, 21,6% nel 2006, 11,8% nel 2007, 23,4% nel 2008, 14,3% nel 2009.

obbligazioni civili derivanti dal reato in termini di reperibilità delle persone offese e della sua capacità economica”; nel n. 4910 del 2005 si espone invece che il condannato “scrive una lettera alla p.o. in cui porge le più sentite scuse e in cui comunica l’intenzione di fare pervenire una somma di denaro, quale risarcimento del danno patito. Non ha mai ricevuto risposta”.

Si può quindi concludere, come suggerito dalla stessa ordinanza, che “la categoria delle 'cause di giustificazione' del mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato si caratterizza per il suo comprendere l’ indefinita serie di circostanze che possono – nella prudente valutazione del giudice – essere poste a fondamento dell’impossibilità incolpevole dell’adempimento da parte del soggetto riabilitando, comprendendo tutte le situazioni non addebitabili al condannato che gli impediscono l’adempimento cui è tenuto al fine di conseguire il beneficio (Cass. I, 9.11.93, n. 4737, Ferreris, *CED Cass.*; Cass. III, 11.2.00, n. 685, Fortin, *CED Cass.*)”.

Dallo studio dei dati dei fascicoli processuali presenti negli archivi del Tribunale di Bologna si può comunque concludere che, indipendentemente dalla motivazione, è concreta la possibilità che nel processo riabilitativo una vittima non riceva alcun risarcimento, la quale ricopre così una posizione marginale e secondaria ed appare come una figura trascurabile e non essenziale.

La variabile “presenza di un risarcimento” è stata incrociata con quella identificata nella concessione o negazione della riabilitazione, per verificare se l’elargizione o meno di un indennizzo ha, e in quale misura, influenzato il conferimento dell’istituto, verificando quindi se vi è una relazione significativa fra queste tipologie di dati. Dallo studio emerge, per tutti gli anni presi in considerazione e per quanto concerne i soli casi validi, che se il risarcimento è stato elargito, allora sono più alte le possibilità che la riabilitazione venga concessa³⁶⁶. Specularmente, se non è presente nessuna tipologia di risarcimento, allora è più difficile che l’istante possa ottenere la riabilitazione.

Nel primo caso, ad esempio, si può nominare il fascicolo n. 848 del 2005: il condannato ha ottenuto la riabilitazione in quanto ha provveduto a risarcire il danno. La persona lesa infatti attesta di “non aver nulla a pretendere dall’istante essendo stata completamente risarcita del danno ricevuto. Dichiaro altresì che nessuna azione di risarcimento danni è in corso o verrà intrapresa contro lui”. La seconda circostanza, cioè il caso in cui l’offeso non ha ottenuto un risarcimento e la riabilitazione non è stata elargita, è presente nel dossier n. 4513 del 2004, in cui il collegio giudicante si esprime affermando che “manca la prova di costante buona condotta, come dimostrano il non effettuato risarcimento del danno alla parte civile costituita, il non documentato pagamento delle spese di giustizia, le non buone informazioni di polizia” e nel n. 889 del 2008, in cui il reo non

³⁶⁶ Nel caso in cui sia stato destinato un risarcimento alla vittima del crimine, allora nel 65,6% dei casi nel 2004, nel 68,5% dei casi nel 2005, nel 70,4% dei casi nel 2006, nel 66,3% dei casi nel 2007, nel 71,4% dei casi nel 2008 anche la riabilitazione viene accordata.

ottiene il beneficio in quanto “non è presente il risarcimento alla parte offesa per somme rilevanti e per 40 anni”.

Si può quindi concludere che, laddove l'informazione è presente nel fascicolo, vengono tenute in considerazione le aspettative di risarcimento della persona offesa in relazione con l'elargizione dell'istituto. I magistrati di sorveglianza di Bologna risultano dunque essere particolarmente attenti e sensibili ad accordare il beneficio in base alla presenza o meno di una qualche forma di riparazione: non risarcire la vittima è quindi condizione ostativa all'ottenimento della riabilitazione. Un ulteriore studio affrontato riguarda l'analisi della sentenza di condanna per la quale l'istante domanda la riabilitazione. Le categorie di reato riscontrate sono molto numerose, abbracciano un ventaglio di tipologie molto ampio e sono stati compiuti in un arco di tempo di cinquant'anni. I crimini che presentano una maggiore percentuale valida riguardano i delitti contro la persona³⁶⁷, i delitti contro il patrimonio³⁶⁸ e la normative in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope³⁶⁹ e tale primato rimarrà costante durante tutti gli anni analizzati. È stata inoltre analizzata il tipo di pena comminata: detentiva, pecuniaria oppure la contemporanea afflizione di queste due tipologie di punizioni. Quest'ultima modalità presenta una percentuale maggiore delle altre³⁷⁰. Le condanne imposte dai diversi giudici nel corso degli anni, pur tenendo conto della loro severità che muta con lo scorrere del tempo, sono caratterizzate dalla mitezza. Bisogna infatti ricordare che la funzione della pena non deve essere meramente afflittiva, come già teorizzava Beccaria nella pubblicazione “*Dei delitti e delle pene*” nel 1763, bensì, come sancito dall'art. 27 terzo comma della nostra Costituzione, esse “non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. A tal proposito, il Presidente Maisto, nel suo intervento durante il Convegno internazionale “1991- 2011: un percorso di studio e di ricerca in ambito vittimologico”³⁷¹, ha sottolineato proprio la costituzionale funzione riabilitativa della pena, evidenziando la necessità di “mettere a fuoco” periodicamente il significato di rieducazione della punizione. Questo fine deve essere perseguito ed agevolato da tutti gli operatori sociali e della giustizia allo scopo di riportare il condannato all'interno della società. Ciò può avvenire solamente grazie ad un percorso di reinserimento personalizzato ottenuto attraverso una serie di risorse sociali. Come anche sottolineato dall'intervento della guardasigilli Paola Severino in Cassazione in occasione dell'inaugurazione Anno Giudiziario 2012, “non v'è dubbio, però, che la

³⁶⁷ 13,6% nel 2004, 15,4% nel 2005, 15,7% nel 2006, 13,3% nel 2007, 14,3% nel 2008, 11,1% nel 2009.

³⁶⁸ 26,3% nel 2004, 31,1% nel 2005, 28,1% nel 2006, 25% nel 2007, 32,2% nel 2008, 35,5% nel 2009.

³⁶⁹ 9,4% nel 2004, 7,9% nel 2005, 9,3% nel 2006, 13,1% nel 2007, 12% nel 2008, 14,4% nel 2009.

³⁷⁰ Nel 2004, vi è la contemporanea afflizione di una pena detentiva e pecuniaria nel 43,9% dei casi, nel 2005 nel 63,6% dei casi, nel 2006 nel 55,2% dei casi, nel 2007 nel 60,4% dei casi, nel 2008 del 68,4% dei casi e nel 2009 nel 59,2% dei casi.

³⁷¹ F. Maisto, “Il difficile rapporto autore-vittima e il ruolo del Tribunale di Sorveglianza”, Intervento al Convegno internazionale *1991- 2011: un percorso di studio e di ricerca in ambito vittimologico*, Bologna, 28 ottobre 2011.

responsabilità per le scelte fondamentali in materia gravi sul Governo e sul Parlamento, chiamati ad individuare un corretto equilibrio tra aspetto afflittivo ed aspetto rieducativo della pena, tra carattere umanitario del trattamento del condannato e tutela del diritto dei cittadini alla sicurezza, tra riconoscimento dei più elementari principi di civiltà anche a chi è detenuto e pieno soddisfacimento dei diritti delle vittime e dei loro familiari”³⁷².

All’interno del binomio afflizione-rieducazione della pena non sono certamente da sottovalutare le conseguenze sociali per un reo provocate da una sentenza di condanna. Ogni verdetto è infatti costituito da un aspetto “più formale” e da uno “meno formale”. La punizione, comprensiva dei benefici, delle misure di sicurezza, delle pene accessorie, della recidiva, delle circostanze attenuanti e aggravanti, costituisce la parte ufficiale della sentenza di condanna. Queste disposizioni sono scritte e pubbliche, possono modificare nel corso del tempo, ma sono da considerarsi come risolutive del procedimento in corso. Dall’altro lato si può identificare la componente ufficiosa della sentenza, che riguarda la sfera privata dell’individuo, la cui natura e il cui impatto possono solo essere ipotizzabili: “la locuzione 'le conseguenze sociali di una sentenza di condanna' viene utilizzata per identificare quegli effetti successivi ad una sentenza che non sono formalmente una parte di essa e che non vengono specificati”³⁷³. Ad esempio, in caso di pena privativa della libertà, si fa riferimento alle condizioni di vita presenti all’interno delle carceri³⁷⁴, che preclude lo svolgersi delle normali relazioni con il mondo esterno. Una tematica particolarmente dolorosa riguarda il mantenimento delle relazioni parentali e amicali, che si concretizzano in scambi epistolari e in brevi visite alla presenza di terzi estranei, ad esempio le forze dell’ordine o gli assistenti sociali. Non bisogna pertanto ignorare le reali ed immediate difficoltà che un condannato si trova ad affrontare, nel momento in cui viene condannato, nei confronti della famiglia, dei colleghi, degli amici, dei vicini di casa. La pubblicità di una sentenza di condanna ha infatti effetti diffusi, come ben illustrato da David Garland: “oggi, anche se le sanzioni penali non sono quasi più eseguite pubblicamente, esistono ancora prassi penali rivolte – e dunque comunicate – alla comunità sociale. Si pensi, in particolare, al dispositivo della sentenza e a ogni ulteriore commento che il giudice decide di aggiungere a questo importantissimo atto discorsivo: la pronuncia (o l’atto performativo) riguarda sicuramente il reo, ma anche le vittime, i potenziali delinquenti e il pubblico nella sua totalità, e ciò

³⁷² 26 gennaio 2012 - Procura generale della Corte suprema di cassazione: inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 – Intervento della guardasigilli Paola Severino, www.cortedicassazione.it

³⁷³ J.P.Martin, D. Webster, *The social consequences of a conviction*, Heinemann, London, 1971, p. 3 [traduzione mia].

³⁷⁴ A tal proposito si è chiaramente espresso il primo presidente della Corte di Cassazione Ernesto Lupo nella sua relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011 durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012: “C’è una quarta priorità su cui il Governo si è particolarmente impegnato e che voglio subito sottolineare: la tragica situazione carceraria, una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma, per la sofferenza quotidiana – fino all’impulso a togliersi la vita – di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un eufemismo’. Queste le parole angosciate con cui il Presidente della Repubblica ha sollecitato la coscienza morale di tutto il Paese, nel Convegno svoltosi in un’aula parlamentare il 28 luglio scorso [...].”, in www.cortedicassazione.it

grazie alla diffusione dei media e allo spazio riservato agli spettatori nella stessa aula del processo”³⁷⁵.

La pena ha quindi l’obbligo di reinserire socialmente il reo e una sentenza di condanna deve cercare di contenere al minimo le “conseguenze sociali” negative che inevitabilmente si vengono a creare: se da un lato la legge ha l’obbligo di tutelare l’autore di un reato, dall’altro essa deve attuare gli stessi programmi di protezione anche nei confronti dell’altro attore della scena criminale, cioè la vittima. Il processo di reinserimento del condannato e l’attuazione di politiche a favore delle parti offese non possono prescindere dalla nozione di assunzione di responsabilità: il livello di responsabilità di molti condannati in carico alla magistratura di sorveglianza è molto vario e diverso ed è spesso la risultante di condotte sociali, ambientali o familiari che concorrono a formare il vissuto di ogni persona. In queste situazioni il recupero delle condizioni sociali di vita di un condannato passa attraverso un percorso di costruzione della responsabilità individuale. Questo lavoro “sulla persona”, non sui fatti, non è semplice, ma è finalizzato affinché la persona “si muova e non rimanga come un Prometeo incatenato”. Il “movimento” a cui si riferisce il Pres. Maisto si riferisce al principio di flessibilità dell’azione penale, che si concretizza grazie anche alla concessione di misure alternative alla detenzione. Una punizione infatti non è un qualcosa di fisso e immutabile, ma può modificare in base alle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge e al fatto che la quantità e la qualità di pena espiata abbia assolto o meno il fine rieducativo. La non immobilità è però da leggere in riferimento anche ad un funzionamento sano e efficiente del mondo giustizia e dei suoi operatori, che, secondo le parole del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione Vitaliano Esposito nell’Assemblea Generale della Corte sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011, devono restare “uniti nel rispetto della dignità umana, quale solco entro cui si colloca lo Stato di diritto; uniti sul rispetto dei diritti umani quale obbligo giuridico non solo dello Stato e delle sue articolazioni, ma di tutti noi; uniti, quindi, nel rispetto delle regole, giuridiche e di correttezza, e dei doveri di solidarietà; uniti, allora per rendere il processo e la sua esecuzione un diritto della persona, espressione del rispetto della dignità delle parti; uniti, infine, per la tutela giuridica anche dei diritti delle generazioni future e dei correlativi nostri doveri e responsabilità”³⁷⁶. Grazie alle riabilitazione penale dunque un reato e una pena si possono cancellare, il condannato è reintegrato nella società ripristinando in questo modo la sua capacità giuridica menomata. Se quindi da un lato i delitti commessi sono “dimenticabili”, ci si domanda se lo stesso può avvenire per una vittima. Essa può dimenticare il torto che le è stato inferto? Non si può e non si deve trascurare che un

³⁷⁵ D. Garland, *op. cit.*, p. 297.

³⁷⁶ 26 gennaio 2012 – Procura generale della Corte suprema di cassazione: inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 - Intervento orale del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione Vitaliano Esposito nell’Assemblea Generale della Corte sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011, www.cortedicassazione.it

torto fatto non potrà raddrizzarsi e ciò che manca non potrà essere colmato: un'ingiustizia commessa non si può pesare, né misurare e nessun risarcimento riscatta il male fatto. Una vittima non potrà non tenere conto dell'offesa ricevuta, dimenticare il reato subito è impossibile. Ecco che allora nel processo di vittimizzazione, è da tenere in considerazione non solo il danno, ma anche l'offesa, che spesso volte risulta più insopportabile del danno stesso³⁷⁷.

Proprio del rapporto della vittima e dell'autore del reato si è occupata l'ultima sezione dell'analisi dei dati provenienti dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Si è infatti voluto indagare la relazione intercorsa nel momento in cui il crimine è stato commesso. In riferimento ai vari gradi di interazione pregressi l'azione criminale, le percentuali³⁷⁸ ci mostrano come sia più frequente una mancanza di rapporto fra parte offesa e criminale; vi è poi il rapporto di conoscenza, che si pone in una posizione intermedia, infine troviamo i rapporti affettivo-sentimentale e rapporti di parentela. Vi è da sottolineare che il numero di casi riferiti a "nessun rapporto", in tutti gli anni, è maggiore della somma degli altri valori, che identificano una conoscenza, più o meno approfondita, fra i due individui. Si può affermare quindi che in riferimento a quei reati per i quali l'istante chiede la riabilitazione, non vi è un rapporto di precedente conoscenza fra autori e vittime dei crimini: non si può pertanto parlare di una fattiva e proficua interazione fra colui che commette un delitto e chi invece lo subisce. In ogni caso, sia che sia presente una relazione pregressa o meno, il terreno irregolare dei rapporti vittima-reo deve avere contenimenti certi e confini ben precisi³⁷⁹ e necessita di adeguati spazi di studio e approfondimenti. Ad esempio, per quanto riguarda un rapporto di amicizia in relazione al risarcimento, si può citare il fascicolo n. 3189 del 2005. Nello specifico, la parte offesa dichiara, in una scrittura privata, che "in virtù del rapporto di amicizia, di non accettare nessuna somma o denaro in relazione a quello che è accaduto. Lo ho perdonato". In questo caso, la vittima ha deciso di non acconsentire al risarcimento offertogli dal suo offensore proprio grazie ad un rapporto amicale pregresso. Al contrario, si può citare il caso processuale 724 del 2006: la parte offesa, carrozziere di fiducia del reo da molti anni, afferma di aver ricevuto €1000 quale risarcimento del danno e di ritenersi pertanto soddisfatto. Egli dichiara inoltre di non avere più nulla a che pretendere dal condannato a titolo di rimborso.

³⁷⁷ F. Maisto, "Il difficile rapporto autore-vittima e il ruolo del Tribunale di Sorveglianza", Intervento al Convegno internazionale *1991- 2011: un percorso di studio e di ricerca in ambito vittimologico*, Bologna, 28 ottobre 2011.

³⁷⁸ Le percentuali riferite a "nessun rapporto" sono: 82,2% nel 2004, 73% nel 2005, 69,2% nel 2006, 76,2% nel 2007, 82,1% nel 2008 e 70,9% nel 2009. Le percentuali riferite a "conoscenza" sono: 15,2% nel 2004, 21,7% nel 2005, 19,3% nel 2006, 22,2% nel 2007, 17,2% nel 2008 e 27,9% nel 2009. Le percentuali riferite ad un rapporto "affettivo sentimentale" sono: 1,6% nel 2004, 1,3% nel 2005, 11,4% nel 2006, 1,2% nel 2007, 0,3% nel 2008 e 0,0% nel 2009. Le percentuali riferite al rapporto di "parentela" sono: 1% nel 2004, 4% nel 2005, 0,1% nel 2006, 0,4% nel 2007, 0,4% nel 2008 e 1,2% nel 2009.

³⁷⁹ F. Maisto, "Il difficile rapporto autore-vittima e il ruolo del Tribunale di Sorveglianza", Intervento al Convegno internazionale *1991- 2011: un percorso di studio e di ricerca in ambito vittimologico*, Bologna, 28 ottobre 2011.

Dall'analisi del contenuto delle interviste emerge una situazione che sottolinea una serie di criticità legate al coinvolgimento della persona offesa nel processo di riabilitazione, le differenze esistenti fra la situazione italiana e quella belga, nonché una carenza di risorse finanziarie. Queste ultime sono infatti preziose per sovvenzionare la creazione e lo sviluppo di pratiche *ad hoc* che coinvolgono la vittima nel mondo giudiziario.

Per quanto concerne la prima tematica affrontata, è da sottolineare l'estraneità della figura della vittima all'interno del procedimento riabilitativo. Esso infatti è una procedura che coinvolge esclusivamente lo Stato e il condannato attraverso un *iter* giudiziario che lascia ben poca voce all'offeso e finalizzato esclusivamente al reinserimento giuridico del reo nella società e non al ristoro della parte lesa. Essa è implicata esclusivamente nel momento in cui il reo deve ottemperare alla condizione del risarcimento del danno. Questo, presente in teoria, viene smentito nella prassi, infatti dall'analisi empirica dei dati provenienti da Tribunale di Sorveglianza di Bologna si osserva come la riabilitazione viene elargita anche quando la vittima non è risarcita. Infatti, nel fascicolo processuale n. 3043 del 2004, il collegio dei giudici scrive nel documento in cui si attesta l'avvenuta riabilitazione del condannato che “[...] egli si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato lontano nel tempo, stante la mancanza di reddito, ma documenta l'intenzione di dedicarsi ad attività lecite e regolari”. Inoltre, si possono citare anche il dossier n. 2472 del 2005 e il n. 640 del 2008: nel primo l'istante non può “adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato in quanto col reddito attuale non potrebbe risarcire il danno rilevato senza un grave turbamento del proprio regime di vita”; nel secondo lo stesso ottiene la riabilitazione, ma si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivato dal reato per mancanza di reddito.

Ci si è quindi interrogati se il coinvolgimento della vittima potesse essere auspicabile. La risposta negativa degli intervistati è stata unanime; oltretutto, ciò non può essere né desiderabile, né possibile da un punto di vista normativo, in quanto il procedimento riabilitativo arriva alla fine di un più lungo percorso giudiziario, iniziato con la denuncia del reo e con la sentenza di condanna. Viene inoltre messa in dubbio la stessa bontà dell'azione del risarcimento nel caso in cui esso avvenga dopo anni, se non decenni, di distanza dal compimento del reato e quando provoca la riapertura di una ferita che si era ormai chiusa. Questo stesso concetto è stato ribadito dal Pres. Maisto anche durante il suo intervento al Convegno internazionale “1991- 2011: un percorso di studio e di ricerca in ambito vittimologico”. Egli infatti è cosciente del fatto che, in questi casi, la questione del risarcimento equivale a porre al condannato una situazione che il danneggiato stesso probabilmente non avrebbe voluto. Si tratta infatti di complicare al condannato il suo progetto di reinserimento esterno con una ulteriore questione e di ostacolare il sereno svolgimento della vita della vittima, che

si trova coinvolta nuovamente in un rapporto al quale non avrebbe pensato e dal quale è molto improbabile che ricavi qualche ristoro³⁸⁰.

La differenza di presa in carico della vittima da parte dello stato italiano e belga si ripercuote sui servizi a loro offerti. Secondo l'opinione del Sostituto Procuratore, in Belgio siamo alla presenza di un mondo giuridico soddisfacente che riflette i diritti delle persone offese e che attribuisce loro, di fatto, poteri di partecipazione e di intervento molto forti. Ciò è possibile grazie anche alle numerose prestazioni offerte a coloro che sono stati lesi da un reato, come i servizi di supporto offerti dalla polizia, la cura e l'assistenza apportate dagli assistenti di giustizia e il supporto psicologico fornito dai centri di supporto alle vittime.

L'Italia è invece caratterizzata dalla mancanza di una cultura dell'accompagnamento delle persone offese durante le fasi del procedimento penale e della loro cura. Devono sicuramente essere sviluppate delle "virtuose sperimentazioni" che possano dare soddisfazione e benessere agli offesi al fine di promuovere la riparazione e la conciliazione. Esse possono esplicitarsi nel paradigma della giustizia ripartiva e in particolare nella pratica di mediazione. Si possono quindi incrementare delle politiche di *restorative justice*, non alternative, bensì complementari a quelle della giustizia ordinaria, allo scopo di incontrare il vissuto personale dei singoli individui per cercare di ricostituire la frattura provocata dal reato, in un'ottica di ricomposizione del conflitto sviluppatosi fra autore e vittima. Così anche le pratiche di mediazione, in Italia possibili solamente per i reati commessi da minorenni e da quelli di competenza del giudice di pace penale, possono aiutare offensore e offeso a proseguire il loro cammino di vita. Il valore della mediazione in ambito penale consiste nella sua attitudine a tendere verso la ricostruzione di un legame fra due persone, spezzato dalla commissione di un reato. Queste pratiche atte a sostenere le vittime non sono però esenti da pericoli e problematiche: infatti, come osservato dal Pres. Maisto, vi è il rischio che la giustizia ripartiva, ponendo l'accento sulle vittime, dimentichi il colpevole, se non per costruire un suo senso di colpa e generare un intervento ripartivo al di sopra, al di fuori e al là di esigenze risarcitorie. In questo scenario verrebbe a mancare la funzione riabilitativa della pena, intesa come lo sviluppo dell'inserimento sociale del condannato. Inoltre, nel caso eccezionale in cui il rapporto fra autore e vittima del reato venga tenuto in considerazione nel corso dell'esecuzione penale, questa relazione rischia nella pratica di ridursi a tecnica di colloquio paraclinico o di generica mediazione, tralasciando i grandi temi della verità, della responsabilità, del potere e dell'autorità, che invece sono strutturalmente collegati con il ravvedimento e la rieducazione³⁸¹.

Oltre ai rischi insiti nel paradigma di giustizia riparativo, l'attuazione di tali pratiche non può prescindere e non può non confrontarsi con problemi di natura economica, diffusi a tutti i livelli

³⁸⁰ *Ibidem.*

³⁸¹ *Ibidem.*

giudiziari. Il Pres. Maisto durante l'intervista ben sottolinea la carenza di mezzi monetari per riuscire ad attuare attività riparatorie e tale mancanza è ben sottolineata anche dell'intervento dell'Avv. Prof. Guido Alpa durante inaugurazione dell'anno giudiziario 2012: "i rimedi al dissesto della giustizia non si possono varare in modo frammentario, in via d'urgenza, senza coinvolgere tutti gli operatori della giustizia e ricorrendo prevalentemente alla modificazione dei testi normativi. Occorre recuperare risorse finanziarie, completare la pianta organica, statuire definitivamente sui giudici onorari, allestire efficientemente il processo telematico, bandire i concorsi per il personale amministrativo, ridurre gli sprechi senza sacrificare la giustizia di prossimità"³⁸².

Lo scopo di una società che si possa ritenere civile deve quindi essere quello di operare e agire in aiuto della persona offesa, dal momento in cui essa entra viene vittimizzata sino al compimento più estremo della vicenda giudiziaria, rappresentato dal procedimento riabilitativo. Infatti, rimanere inattivi nei confronti delle vittime significherebbe avallare indirettamente quanto è avvenuto. Il silenzio non può essere complice³⁸³.

³⁸² 26 gennaio 2012 – Procura generale della Corte suprema di cassazione: inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 – Sintesi dell'intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Prof. Guido Alpa, www.cortedicassazione.it

³⁸³ F. Maisto, "Il difficile rapporto autore-vittima e il ruolo del Tribunale di Sorveglianza", Intervento al Convegno internazionale 1991- 2011: un percorso di studio e di ricerca in ambito vittimologico, Bologna, 28 ottobre 2011.

BIBLIOGRAFIA

- Achilles M., Zehr H., “Restorative Justice for Crime Victims: the Promise, the Challenge”, in G. Bazemore, M. Schiff (eds.), *Restorative Community Justice. Repairing harm and transforming communities*, Anderson Publishing, Cincinnati, 2001, pp. 87-99.
- Aertsen I., Peters T., “Mediation for reparation: The victim’s perspective”, in Fattah E., Peters T. (eds.) *Support for crime victims in a comparative perspective. A collection of essays dedicated to the memory of Prof. Frederic McClintock*. With a preface by E. Fattah and T. Peters, Leuven University Press, Leuven, 1998, pp. 229-251.
- Aertsen I., “Victim-offender mediation in Belgium”, in The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (eds.), *Victim-offender mediation in Europe: Making restorative justice work. With an introduction by Tony Peters*, Leuven University Press, Leuven, 2000, pp. 153-192.
- Aertsen I., Mackay R., Pelikan C., Willemsens J., Wright M., *Rebuilding community connections: mediation and restorative justice in Europe*, Council of Europe publishing, Strasbourg, 2004.
- Aertsen I., “The intermediate position of restorative justice: the case of Belgium”, in Aertsen I., Daems T. and Robert L., *Institutionalizing restorative justice*, Willan Publishing, Cullompton, 2006, pp. 68-92.
- Aertsen I., “Restorative justice through networking: a report from Europe”, in Glazewski, J., Van Der Spuy E., Parmentier S., Dissel A. (eds.), *Restorative justice: politics, policies and prospects*, Juta, Cape Town, 2007, pp. 91-112.
- Aron R., *Le tappe del pensiero sociologico*, Mondadori, Milano, 1972.
- Ashworth A., “Responsibilities, Rights and Restorative Justice”, “Special Issue: Practice, Performance and Prospects for Restorative Justice”, *The British Journal of Criminology*, 42, 3, 2002, pp. 578-595.
- Avison N.H., “Victims of Homicide”, in Drapkin I., Viano E. (eds.), *Victimology: A New Focus*, vol. 4, Lexington, Mass, 1975.
- Azara A., Eula E. (diretto da), *Novissimo digesto italiano*, Unione tipografica – editrice Torinese, Torino 1974.
- Bachman R., Paternoster R., *Statistical Methods for Criminology and Criminal Justice*, McGraw Hill, New York, 2009.

- Badriotti A., Fornasini M., Vaneecloo C., “L’evoluzione della Costituzione in Belgio e in Italia: un’analisi delle relazioni fiscali intergovernative”, *Rivista di politica economica*, luglio-agosto 2006, pp. 229-260.
- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983.
- Balloni A. (a cura di), *Vittime, crimine, difesa sociale*, Clueb, Bologna, 1989.
- Balloni A., Viano E., (a cura di), *IV Congresso mondiale di vittimologia: atti della giornata bolognese*, Clueb, Bologna, 1989.
- Balloni A., “Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia”, in *La vittima del reato, questa dimenticata, Atti tavola rotonda della conferenza annuale della ricerca*, 5 dicembre 2000, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2001, pp. 13-25.
- Balloni A., *Il vigile di quartiere a Milano*, Franco Angeli, Milano, 2003.
- Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Patron editore, Bologna, 2004.
- Balloni A., Mosconi G., Prina F. (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Balloni A., Bisi R., “The Evolution of Victimology: a View over Italy and Europe through Research”, *International Perspectives in Victimology*, Volume 1, Numero 1, Tokiwa International Victimology Institute Journal, 2004, pp. 52-72.
- Balloni A., “Prefazione”, in Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 7-9.
- Balloni A. (a cura di), *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Clueb, Bologna, 2006.
- Balloni A., Bisi R. (a cura di), *Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle vittime*, *Rivista Salute e Società*, VII(I), Franco Angeli, Milano, 2008.
- Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2008.
- Balloni A., “La voce delle vittime nella realtà quotidiana: una negligenza che parte da lontano”, in Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 13-25.
- Barbaranelli C., D’Olimpio F., *Analisi dei dati con SPSS. I. Le analisi di base*, LED Edizioni, Milano, 2007.
- Bazemore G., Schiff M., *Restorative Community Justice. Repairing harm and transforming communities*, Anderson Publishing, Cincinnati, 2001.
- Berzano L., Prina F., *Sociologia della devianza*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1995.

- Bianchini E., Sicurella S., “Il crimine organizzato in Italia: analisi evolutiva”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Anno 1, numero 3, Settembre-Dicembre 2007, pp. 111-127.
- Bianchini E., “Processi di vittimizzazione e competenze penali del giudice di pace”, *Salute e Società*, Anno VII, 1/2008, numero monografico a cura di Balloni A, Bisi R., “Processi di vittimizzazione e reti di sostegno alle vittime”, pp. 27-39.
- Bianchini E., “Attività del giudice di pace in ambito penale: una ricerca presso il Tribunale di Bologna”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Anno 2, numero 2, Maggio-Agosto 2008, pp. 33-76.
- Bianchini E., “Le vittime dei reati: servizi di sostegno e prevenzione”, in Bertelli B., *Devianza, Forme di Giustizia, Prevenzione*, Valentina Trentini Editore, Trento, 2008, pp. 261-283.
- Bianchini E., “Fino alla riabilitazione”, *I Martedì*, Anno 33, numero 4 *Dalla parte della vittima*, Maggio 2009, pp. 34-37.
- Bianchini E., Sicurella S., *Recensione “Vida Social Y Derecho” di Castillo E.*, Editorial Juridica Continental, San José, C.R., 2008, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Anno 2, numero 1, Gennaio-Aprile 2009, pp. 90-91.
- Bianchini E. e Sicurella S., “Gis: a New Tool for Criminology and Victimology’s Studies”, in Sette R., *Cases on Technologies for Teaching Criminology and Victimology: Methodologies and Practices*, Information Science Publishing, Hershey, 2009, pp.87-110.
- Bianchini E., “Le football malade en Italie”, *Cahiers de la Sécurité*, n.11, janvier-mars 2010, pp.110-121.
- Bianchini E., Sicurella S., “*Certo malvagia la era: il ricordo di Leonarda Cianciulli 70 anni dopo la commissione dei delitti*”, in Balloni A., Bisi R., Monti C., *Triplice omicidio tra soda caustica, allume di rocca e pece greca. Il caso di Leonarda Cianciulli*, Minerva Edizioni, Bologna, 2010, pp. 155-171.
- Bianchini E., Sicurella S., “Gis: un nuovo strumento per la ricerca in criminologia e vittimologia”, in Sette R. (a cura di), *Criminologia e vittimologia: metodologia e case studies*, Minerva, Bologna, 2011, pp.149-179.
- Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima*, Franco Angeli, Milano, 1996.
- Bisi R., “Vittime, vittimologia e società”, in Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Franco Angeli, Milano, 1996, pp. 71-109.

- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Bisi R. (a cura di), *Psicodiagnostica e storia di vita in criminologia*, Angeli, Milano, 2004.
- Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Bisi R., “Quale spazio per la vittima nella società contemporanea?”, in A. Balloni (a cura di), *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Clueb, Bologna, 2006, pp. 61-72.
- Bisi R. (a cura di), *Scena del crimine e profili investigativi. Quale tutela per le vittime?*, Angeli, Milano, 2006.
- Bisi R. (a cura di), *Tossicodipendenze comunità e trattamento. Strumenti di analisi*, Clueb, Bologna, 2006.
- Bisi R., “Vittimizzazione: l'imprevedibilità di un percorso e la necessità di uno studio”, in Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 26-46.
- Bocken H., De Bondt W. (eds.), *Introduction to Belgian Law*, Bruylant, Bruxelles, 2001.
- Bombois T., Dupont N., “Le droit constitutionnelle belge receptionne-t-il la theorie du «droit vivant»? Juridiction constitutionnelle et interpretation consolidee de la loi”, in Cavino M., *Esperienze di diritto vivente. La giurisprudenza negli ordinamenti di diritto legislativo*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 113-154.
- Bosly H.D., De Béco R., Kellens G., *La libération conditionnelle: analyse des lois des 5 mars et 18 mars 1998*, La Charte, Bruxelles, 1999.
- Bosly H.D., Vandermeersch D., Beernaert M.A., *Droit de la procédure pénale*, La Charte, Bruges, 2008.
- Bottoms A., Roberts J.V. (eds.), *Hearing the victim. Adversarial justice, crime victims and the State*, Willan Publishing, Cullompton, 2010.
- Canepa M., Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010.
- Canestrari S., Cornacchia L., De Simone G., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Il Mulino, Bologna, 2007.
- Canestrari S. (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Noceto, 2009.
- Cennamo A., “La tutela della vittima (di reato): una fattispecie di rilevanza meramente civilistica?”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Anno 1, numero 2, Maggio-Agosto 2007, pp. 84-86.

- Ciappi S., Coluccia A., *Giustizia criminale: retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Chiavario M. (a cura di), *Procedure penali d'Europa. Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia*, CEDAM, Padova, 2001.
- Cipolla C., *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano, 1998.
- Corbetta P.G., *Metodologia e tecnica della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 1999.
- Correrà M., Riponti D., *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale: un approccio criminologico*, CEDAM, Padova, 1990.
- Covino M. L., "Riabilitazione", *Enciclopedia giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, volume XXVII, Tomo I, Roma, 1991, pp. 1-6.
- Crawford A., Goodey J., *Integrating a Victim Perspective within Criminal Justice. International database*, Ashgate, Dartmouth, 2000.
- Craenen G. (eds.), *The institutions of federal Belgium: an introduction to Belgian public law*, Acco, Leuven, 2001.
- Cremonini F., "Il ciclo metodologico dell'informazione scientifica", in C. Cipolla (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano, 1998, pp. 63-89.
- Cryer R., Friman H., Robinson D., Wilmschurst E., *An introduction to international criminal law and procedure*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- Daems T., *Making sense of penal change: punishment, victimization and society*, Thesys, 2007.
- D'Aiuto G., *Reati in materia di stupefacenti. Questioni processuali*, Giuffrè, Milano, 2008.
- Degl'Innocenti L., Faldi F., *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Giuffrè, Milano, 2006.
- De Gregorio E., Mosiello F., *Tecniche di ricerca qualitativa e di analisi delle informazioni con Atlas.ti*, Edizioni Kappa, Roma, 2004.
- De Leo G., Patrizi P., De Gregorio E., *L'analisi dell'azione deviante. Contributi teorici e proposte di metodo*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- Della Casa F., *La magistratura di sorveglianza: organizzazione, competenze, procedure*, G. Giappichelli, Torino, 1994.
- Delpérée F., "Belgio", in Palici Di Suni Prat E., Cassella F., Comba M. (a cura di), *Le costituzioni dei paesi dell'Unione europea*, CEDAM, Padova, 2001, pp. 169-218.
- Delvigne A., *Boundaries in victim-offender mediation: reflection on mediation in certain cases and crimes*, Seventh International Conference on Conferencing, Circles and Other Restorative Practice, Manchester, England, 9-11 November 2005.

- De Nauw A., Rozie J., “Criminal law”, in Bocken H., De Bondt W. (eds.), *Introduction to Belgian Law*, Bruylant, Bruxelles, 2001, pp. 401-419.
- Department of Economic and Social Affairs. Statistics Division. *Studies in Methods, Manual for the Development of a System of Criminal Justice Statistics*, United Nations, New York, 2003.
- Di Franco G., *EDS: esplorare, descrivere e sintetizzare i dati. Guida pratica all'analisi dei dati nella ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano, 2001.
- Di Franco G., *L'analisi dei dati con SPSS. Guida alla programmazione e alla sintassi dei comandi*, Franco Angeli, Milano, 2009.
- Di Gennaro G., Bonomo M., Breda R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione: commento alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimenti al regolamento di esecuzione, e alla legge 12 gennaio 1977, n.1, contenente modificazioni all'ordinamento penitenziario e all'art. 385 del codice penale*, Giuffrè, Milano, 1977.
- Dignan J., *Understanding victims and restorative justice*, Open University Press, Maidenhead, 2005.
- Di Nallo E., “L'analisi del contenuto”, in Guidicini P. (a cura di), *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, Franco Angeli, Milano, 1991, pp. 309-338.
- Di Ronza P., *Diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario*, CEDAM, Padova, 2006.
- Drake D., Muncie J., Westmarland L., “Interrogating criminal justice”, in Drake D., Muncie J. and Westmarland L. (eds.), *Criminal Justice: Local and Global*, Willan Publishing, Cullompton, 2010, pp. 1-35.
- Esposito C.A., “Aspetti problematici delle misure alternative alla detenzione”, in A. Scalfati (a cura di), *Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti*, Padova, CEDAM, 2004.
- Erez E., Rogers L., “Victim impact statements and sentencing outcomes and processes: the perspectives of legal professionals”, in Williams B., Goodman Chong H. (eds.), *Victims and Victimization*, Mc Graw Hill, New York, 2008. pp. 244-264.
- Fanci G., “La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Anno 5, numero 3, Settembre-Dicembre 2011, pp. 53-66.
- Fattah E., Parmentier S. (eds.), *Victim Policies and Criminal Justice on the Road to Restorative Justice. A collection of essays in honour of Tony Peters*, Leuven University Press, Leuven, 2001.
- Fiorentin F., Marcheselli A., *Il giudice di sorveglianza: la giurisprudenza dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza*, Milano, Giuffrè, 2008.

- Fondaroli D., *Illecito penale e riparazione del danno*, Giuffrè, Milano, 1999.
- Franchimont M, Jacobs A., Masset A., *Manuel de procédure pénale*, Larcier, Bruxelles, 2006.
- Furlotti R., “L’intervista come relazione significativa”, in Cipolla C., *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano, 1998, pp. 164-212.
- Garland D., *Pena e società moderna*, Il saggiatore, Milano, 1999 [traduzione di Ceretti A. e Gibellini F.].
- Giunta F. (a cura di), *Diritto penale*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008.
- Goodey J., *Victims and Victimology. Research, policy and practice*, Pearson Education Limited, Harlow, 2004.
- Gubrium J.F., Holstein J.A. (eds.), *The handbook of interview research. Context and method*, Sage, London, 2002.
- Guidicini P. (a cura di), *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, Franco Angeli, Milano, 1991.
- Guidicini P., *L'utilizzo del dato qualitativo nella ricerca sociologica*, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Gulotta G., *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976.
- Hennau C., Verhaegen J., *Droit pénal general*, Bruylant, Bruxelles, 2003.
- Hudson B., “Victims and Offenders”, in Von Hirsch E.A. (eds.), *Restorative justice and criminal justice: competing or reconcilable paradigms?*, Hart Publishing, Oxford, 2003, pp. 177-194.
- Kaptein H., Malsch M, (eds.), *Crime, Victims and Justice. Essays on principles and practice*, Ashgate, Aldershot, 2004.
- Insolera G., “I delitti contro l’ordine pubblico”, in Canestrari S. (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Noceto, 2009, pp. 251-314.
- Lana M., *Il testo nel computer*, Bollati Boringhieri, Torino, 2004.
- Leroy M., “Il federalismo belga”, in D’Atena A. (a cura di), *I cantieri del federalismo in Europa*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 59-70.
- Lo Monte E., “Sulla valutazione del requisito della buona condotta ai fini della riabilitazione”, *Cassazione Penale*, n. 3, marzo-aprile 2009, pp. 1033-1041.
- Losito G., *L’analisi del contenuto nella ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano, 1993.
- Macilotti G., “Attività del giudice di pace in ambito penale: una ricerca presso il Tribunale di Forlì”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Anno 2, numero 2, Maggio-Agosto 2008, pp. 77-115.

- Maisto F., “Introduzione”, *Questione giustizia*, n. 5, 2002, pp. 1026-1030.
- Maisto F., “Il difficile rapporto autore-vittima e il ruolo del Tribunale di Sorveglianza”, Intervento al Convegno internazionale *1991- 2011: un percorso di studio e di ricerca in ambito vittimologico*, Bologna, 28 ottobre 2011.
- Mannheim H., *Trattato di criminologia comparata*, Einaudi, Torino, 1975.
- Mantovani M., “Delitti contro la fede pubblica”, in Canestrari S. (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Noceto, 2009, pp. 315-336.
- Margara S., “Quale giustizia? Repetita non iuvant: ancora sulla pena e sul carcere”, *Questione giustizia*, n. 5, 2002, pp. 1031-1078”.
- Marradi A., *Linee guida per l’analisi bivariata dei dati nelle scienze sociali*, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Marradi A., *Metodologia delle scienze sociali*, Il Mulino, Bologna, 2007.
- Martin D., “Place et attentes des victimes dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle”, in Bosly H.D., Malevé B., Charlier P. (eds.), *La libération conditionnelle: évaluation des pratiques. Actes du colloque du 4 avril 2000*, Jeune Barreau, Nivelles, 2000, pp. 21-42.
- Martin J.P., Webster D., *The social consequences of a conviction*, Heinemann, London, 1971.
- Mary P., *Le système pénal en Belgique: bilan critique des connaissances*, Bruylant, Bruxelles, 2002.
- Mastroilli A., Petitta L., Borgogni L., Steca P., *L’ABC del programma SPSS. Come avviarsi alla pratica del pacchetto statistico*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Mazzacuva N., “I delitti contro l’economia pubblica”, in Canestrari S. (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Noceto, 2009, pp. 357-386.
- McKay R.E., “An ethical justification for the theory of Law as a Peacemaking”, in Glazewski J., Van Der Spuy E., Parmentier S., Dissel A. (eds.), *Restorative justice: politics, policies and prospects*, Juta, Cape Town, 2007, pp. 73-90.
- Melossi D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano, 2002.
- Mendelsohn B., “New Bio-psychosocial Horizons: Victimology”, *American Law Review*, vol. 13, 1974.
- Mendelsohn B., “Victimology and Contemporary Society’s Trends”, *Victimology: An International Journal*, vol. I, Number I, Spring 1976.

- Mina M. F., “La tutela della vittima in sede penale: punti di criticità”, in Forum – Associazione Donne Giuriste (a cura di), *Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell’ordinamento, gli ordini di protezione*, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 65-77.
- Monducci J., “Il ruolo della vittima del reato nel procedimento penale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Anno 3, numero 1, Gennaio-Aprile 2009, pp. 32-41.
- Muschitiello A., Neve E. (a cura di), *Dei delitti e delle pene. Servizio sociale e giustizia*, Franco Angeli, Milano, 2003.
- Negri D., “Commento all’Art. 21 – Ricorso immediato al giudice”, in Chiavario M., Marzaduri E. (a cura di), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e alle successive modifiche*, UTET, Torino, 2002, pp. 195-214.
- Nuzzo F., “Nuovo profili del rapporto fra patteggiamento e riabilitazione”, *Cassazione Penale*, n.11, novembre-dicembre 2007, pp. 4216-4222.
- Palazzo F., “Esecuzione progressiva e benefici penitenziari”, in AA. VV., *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano, Giuffrè, 2002.
- Palazzo F., *Corso di diritto penale. Parta generale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011.
- Pali B., “Building social support for RJ through the media by crafting a strategy based on the importance of public opinion”, *Nuove esperienze di giustizia minorile*, Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile, Roma, numero unico 2009, pp. 41-47.
- Palici Di Suni Prat E., Cassella F., Comba M. (a cura di), *Le costituzioni dei paesi dell’Unione europea*, CEDAM, Padova, 2001.
- Pallant J., *SPSS survival manual. A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows*, Open university press, Buckingham, Philadelphia, 2001.
- Pavarini M., *Lo scambio penitenziario. Manifesto e latente nella flessibilità della pena in fase esecutiva*, Edizioni Martina, Piacenza, 1996.
- Pavarini M., *Codice commentato dell’esecuzione penale*, Volume I, UTET, Torino, 2002.
- Peters T., Aertsen I., “Restorative justice. In search of new avenues in judicial dealing with crime”, in Fijnaut C. et al. (eds.) *Changes in society, crime and criminal justice in Europe, vol. I*, Kluwer, Antwerpen, 1995, pp.311-342.
- Ponti G. (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 1995.
- Prelati G., *Il tribunale di sorveglianza: manuale pratico aggiornato con il nuovo regolamento penitenziario (D.P.R. 230/00) e con le leggi n. 4/01, n. 40/01, n. 134/01*, Giuffrè, Milano, 2001.

- Prelati G., *Manuale del tribunale e dell'ufficio di sorveglianza, aggiornato alle ultime riforme legislative e alle ultime novità giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2005.
- Riccio G., “Prefazione”, in Aghina E., Piccialli P. (a cura di), *Il giudice di pace penale. Commento organico al D. lgs. 28-8-2000, n. 274*, Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2001.
- Rinella A., “La costituzione del Belgio (1994)”, in Cerrina Feroni G., Frsini T.E., Torre A., *Codice delle Costituzioni*, vol. I, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pp. 1-50.
- Roberts J.V., Erez E., “Communication at sentencing: the expressive function of Victim Impact Statement”, in Bottoms A. and Roberts J.V. (eds.), *Hearing the victim. Adversarial justice, crime victims and the State*, Willan Publishing, Cullompton, 2010, pp. 232-254.
- Romano M., Grasso G., Padovani T., *Commentario sistematico del codice penale*, Giuffrè, Milano, 2011.
- Saponaro A., *Vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2004.
- Scalfati A., *Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti*, Padova, CEDAM, 2004.
- Sciuto S., *La riabilitazione: penale, speciale per minorenni, militare, civile del fallito; gratuito patrocinio; dottrina, giurisprudenza, formulario per magistrati, uffici giudiziari, avvocati, ecc.*, Bucalo, Latina, 1975.
- Scivoletto C., “Giustizia e vittime di maltrattamenti”, in Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Franco Angeli, Milano, 1996, pp. 42-49.
- Sette R., “Vittime e operatori del controllo sociale”, in Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 36-50
- Sette R., “L’omicidio a Bologna nella seconda metà del XX secolo. Scenari di vittimizzazione”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Anno I, numero 2, Maggio-Agosto 2007, pp. 61-83.
- Sette R., *Controllo sociale e prevenzione. Un approccio criminologico*, Clueb, Bologna, 2008.
- Sette R. (a cura di), *Cases on Technologies for Teaching Criminology and Victimology. Methodologies and Practices*, Information Science Reference, Hershey, 2010.
- Sette R. (a cura di), *Criminologia e vittimologia: metodologie e strategie operative*, Minerva Edizioni, Bologna, 2011.
- Shapland J., “Restorative Justice and Criminal Justice: just responses to Crime?”, in Von Hirsch E.A. (eds.), *Restorative justice and criminal justice: competing or reconcilable paradigms?*, Hart Publishing, Oxford, 2003, pp. 195-217.

- Shapland J., “The conceptual and theoretical basis of victimology: an introduction”, in Williams B., Goodman Chong H. (eds.), *Victims and Victimization*, Mc Graw Hill, New York, 2008. pp. 207-211.
- Shapland J., “Fiefs and peasants: accomplishing change for victims in the criminal justice system”, in Williams B., Goodman Chong H. (eds.), *Victims and Victimization*, Mc Graw Hill, New York, 2008. pp. 265-272.
- Shapland J., Hall M., “Victims at court: necessary accessories or principal players at centre stage?”, in Bottoms A., Roberts J.V. (eds.), *Hearing the victim. Adversarial justice, crime victims and the State*, Willan Publishing, Cullompton, 2010, pp. 163-199.
- Sicurella S., *Vittime e istituzioni locali. Quale dialogo?*, Clueb, Bologna, 2010.
- Siracusano D., Galati A., Tranchina G., Zappalà E., *Diritto processuale penale. Volume primo*, Giuffrè, Milano, 2001.
- Sparks R. F., *Research on Victims of Crime: Accomplishments, Issues and New Directions*, Rockville, Md: National Institute of Mental Health, Centre for Studies of Crime and Delinquency, U.S. Department of Health and Human Services, 1982.
- Strang H., *Repair or Revenge. Victims and Restorative Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2002.
- Stortoni L., “Delitti contro la Pubblica Amministrazione”, in Canestrari S. (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Noceto, 2009, pp. 90-194.
- Taylor I., Walton P., Young J., *Criminologia sotto accusa*, Guaraldi, Firenze, 1975.
- The Knowledge Workbench, *Visual Qualitative Data. Atlas.ti: Short User's Manual*, Scientific Software Development's, Berlin, 1997.
- Tulkens F., Van De Kerchove M., *Introduction au droit pénal: aspects juridiques et criminologiques*, Story-Scientia, Bruxelles, 1998.
- Van Camp T., Lemonne A., *Critical reflection on the development of restorative justice and victim policy in Belgium*, Eleventh United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, Thailand, 18-25 April 2005.
- Vandermeersch D., *Eléments de droit pénal et de procédure pénale*, Die Keure, Brugge, 2009.
- Van Dijk J., Van kesteren J., Smith P., *Criminal victimisation in international perspective: key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS*, Boom juridische uitgevers, Den Haag, 2007.

- Van Kalthouthout A.M., Tak P.J.P., “Belgium”, in Van Kalthouthout A.M., Tak P.J.P., *Sanctions-system in the member-states on the Council of Europe. Part II*, Lluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 1992, pp. 395-428.
- Vasaturo G., “Le proposte di riforma a sostegno delle vittime di reato”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Anno 1, numero 1, Gennaio-Aprile 2007, pp. 1-13.
- Venafro E., Piemontese C., *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*. Giappichelli Editore, Torino, 2004.
- Verdussen M., Degrave E., *La clémence et la constitution belge: amnistie, grâce et prescription*, Bruylant Bruxelles, 2006.
- Von Hentig H., *The Criminal and His Victims*, Schocken Books, New York, 1979.
- Walkate S., *Handbook of victims and victimology*, Willan Publishing, Cullompton, 2007.
- Warren C., “Qualitative interviewing”, in Gubrium J.F., Holstein J.A. (eds.), *The handbook of interview research. Context and method*, Sage, London, 2002, pp.83-101.
- Williams B., Hall M., “Victims in the criminal justice process”, in Hucklesby A., Wahidin A. (eds.), *Criminal Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp.279-294.
- Williams F.P, Mc Shane M.D., *Devianza e criminalità*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- Wolfgang M.E., *Patterns of Criminal Homicide*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Pennsylvania, 1958.
- Zappa G., Massetti C., *Codice penitenziario e della sorveglianza: con il commento, la giurisprudenza, le circolari e il formulario*, La Tribuna, Piacenza, 2008.
- Zincani V., “Vittime e diritto penale”, in Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Franco Angeli, Milano, 1996, pp. 50-55.

SITI WEB CONSULTATI

- en.jurispedia.org/index.php/Belgium
- eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:it:PDF
- SPSS Training, *Multiple Response Variables*, in fc.uni.edu.pe/xyoby/cm274/lab/multresp.pdf
- [wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec\(99\)19&Sector=CM&Lang=en](http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(99)19&Sector=CM&Lang=en)
- www.altalex.com
- <http://www.altalex.com/index.php?idnot=14089>
- <http://www.altalex.com/index.php?idnot=16693>
- www.belgium.be
- www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/origine_et_essor/premiere_constitution_unitaire/
- www.belgium.be/fr/justice/victime/
- www.belgiumlex.be
- www.camera.it
- Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, *Maltrattate in famiglia*, Bologna, 1999, <http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/pubblicazioni/pubblicazioni/manuale1polizia99.pdf>
- www.cortedicassazione.it
- www.crcvc.ca/docs/VictimImpactStatements.pdf
- Service publique fédéral, *Victim Support Policy in Belgium*, in www.droitbelge.be/codes.asp
- www.droitsdesvictimes.just.fgov.be/site/index.php?lg=fr&idPage=Fr-2
- www.droitsdesvictimes.just.fgov.be/site/index.php?lg=fr&idPage=Fr-11
- www.droitsdesvictimes.just.fgov.be/site/index.php?lg=fr&idPage=Fr-12
- www.droitsdesvictimes.just.fgov.be/site/index.php?lg=fr&idPage=Fr-14
- www.euforumrj.org
- Van Dijk J., Manchin R., Van Kesteren J., Nevala S. and Hideg G., *The Burden of Crime in the EU. Research Report: a comparative analysis of the European Crime and Safety Survey (EU ICS)*, 2005, in <http://www.europeansafetyobservatory.eu/downloads/EUICS%20-%20The%20Burden%20of%20Crime%20in%20the%20EU.pdf>www.vbsw-bpsm.be/index.php?lang=fr
- www.interno.it
- www.istat.it

- www.giustizia.it
- www.juridat.be
- www.juridat.be/appe/bruxelles/index.htm
- www.juridat.be/appe/liege/index.htm
- www.juriglobe.ca/eng/syst-demo/tableau-popu.php
- www.just.fgov.be
- Service publique fédéral, *Les statistiques annuelles des cours et tribunaux*, Données 2008, in <http://justice.belgium.be/fr/>
- Service publique fédéral, *Les statistiques annuelles des cours et tribunaux*, Données 2009, in <http://justice.belgium.be/fr/>
- Service publique fédéral, *L'effacement e la réhabilitation*, in <http://justice.belgium.be/fr/>
- Service publique fédéral, *Vous êtes victime*, in <http://justice.belgium.be/fr/>
- www.police.ac.be
- Mosconi G., *La giustizia riparativa come alternativa al carcere*, in <http://www.ristretti.it/giornale/numeri/42007/giustiziariparativa.htm>
- www.senate.be/doc/const_fr.html
- www.senato.it
- www.slachtofferrechten.just.fgov.be/site/index.php?lg=fr&idPage=Fr-1
- www.spss.it
- www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
- United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Economic Commission for Europe, *Manual on Victimization Surveys*, United nations, Geneva, 2010, in http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf
- www.vittimologia.it
- www.vittimologia.it/rivista
- www.worldsocietyofvictimology.org/

SENTENZE ITALIANE

- Corte Costituzionale, sentenza n° 343/87
- Corte Costituzionale, sentenza n° 282/89
- Cassazione penale, sez. V, sentenza 19.06.1998 n° 2793
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 16.08.1998 n° 3644
- Cassazione penale, sez. V, sentenza 8.10.1999 n° 4731
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 15.04.1999 n° 3002
- Cassazione penale, sez. V, sentenza 21.10.1999 n° 5048
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 1.12.1999 n° 6617
- Cassazione penale, sez. III, sentenza 31.03.2000 n° 685
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 5.05.2000 n° 3372
- Cassazione penale, sez. IV, sentenza 23.10.2000 n° 4255
- Cassazione penale, sez. IV, sentenza 14.03.2001 n° 665
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 12.04.2001 n° 25525
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 3.12.2002 n° 196
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 18.05.2005 n° 21348
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 2.12.2005 n° 44934
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 12.04.2006 n° 16025
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 27.10.2006 n° 41314
- Cassazione penale, sentenza 11.07.2007 n° 28469
- Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 28.03.2007
- Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 17.10.2007
- Cassazione penale, sez. IV, sentenza 20.11.2007 n° 42704
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 25.06.2008 n° 25743
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 17.08.2009 n° 35545
- Cassazione penale, sez. I, sentenza 20.12.2010 n° 44570
- Corte di Giustizia Europea, sez. I, sentenza 28.04.2011
- Corte Costituzionale, sentenza 16.12.2011 n° 311

JURISPRUDENCE BELGE

- Court de Cassation, 23 avril 1997, 1997, 500, “Chronique semestrielle de jurisprudence”, *Revue de droit pénal et de criminologie*, décembre 1999, 79^e année (1999), p. 1351.
- Court de Cassation (2^eme ch.), 4 février 1998, n° P.97.1363.F., “Jurisprudence”, *Revue de droit pénal et de criminologie*, janvier 1999, 79^e année (1999), p. 94.
- Court de Cassation (2^eme ch.), 25 février 2004, n° P.03.1514.F., “Jurisprudence”, *Revue de droit pénal et de criminologie*, novembre 2004, 84^e année (2004), pp. 1068-1069.
- Court de Cassation (2^eme ch.), 21 mai 2008, n° P.08.0145.F., “Jurisprudence”, *Revue de droit pénal et de criminologie*, décembre 2008, 88^e année (2008), pp. 1246-1247.
- Loi 22 Juin 2005, *Loi introduisant de s dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénal et dans le Code d’instruction criminelle.*

APPENDICE

APPENDICE 1 – TABELLE

1. La concessione o la negazione della riabilitazione

		I motivazione	II motivazione	III motivazione	IV motivazione
Valid	sono trascorsi i termini previsti dall'art. 179 cp	93 33,8% 68,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha adempiuto alle spese di giustizia	1 0,4% 0,7%	14 5,1% 10,4%	6 2,2% 6,7%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato	28 10,2% 20,7%	0 0,0% 0,0%	63 22,9% 70,8%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha dato prova effettiva e costante di buona condotta	12 4,4% 8,9%	119 43,3% 88,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante è regolarmente inserito in Italia	1 0,4% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 0,7%	17 6,2% 19,1%	0 0,0% 0,0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato stante la mancanza di reddito	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 1,1%	1 0,4% 50,0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato in termini di reperibilità delle parti offese	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,7% 2,2%	0 0,0% 0,0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato in quanto è stata rifiutata l'offerta equa in base al danno	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 50,0%
	Total	135 49,1% 100,0%	134 48,7% 100,0%	89 32,4% 100,0%	2 0,7% 100,0%
Missing	mancante di sistema	140 50,9%	141 51,3%	186 67,6%	273 99,3%
Total		275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%

Tabella 1 - Motivazioni della concessione della riabilitazione 2004

		I motivazione	II motivazione	III motivazione	IV motivazione	V motivazione
Valid	sono trascorsi i termini previsti dall'art. 179 cp	75 23,8%	2 0,6%	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%
		53,2%	1,4%	0,0%	5,9%	0,0%

	l'istante ha adempiuto alle spese di giustizia	0 0,0% 0,0%	2 0,6% 1,4%	17 5,4% 22,4%	6 1,9% 35,3%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato	51 16,2% 36,2%	16 5,1% 11,3%	50 15,9% 65,8%	3 1,0% 17,6%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha dato prova effettiva e costante di buona condotta	15 4,8% 10,6%	121 38,4% 85,8%	5 1,6% 6,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	3 1,0% 3,9%	6 1,9% 35,3%	0 0,0% 0,0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato stante la mancanza di reddito	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 1,3%	1 0,3% 5,9%	1 0,3% 100,0%
	Total	141 44,8% 100,0%	141 44,8% 100,0%	76 24,1% 100,0%	17 5,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante di sistema	174 55,2%	174 55,2%	239 75,9%	298 94,6%	314 99,7%
Total		315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%

Tabella 2 - Motivazioni della concessione della riabilitazione 2005

		I motivazione	II motivazione	III motivazione	IV motivazione
Valid	sono trascorsi i termini previsti dall'art. 179 cp	47 12,0% 26,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato	129 32,9% 73,3%	30 7,7% 17,1%	7 18,7% 17,5%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha dato prova effettiva e costante di buona condotta	0 0,0% 0,0%	145 37,9% 82,9%	30 7,7% 75,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	3 0,8% 7,5%	2 0,5% 100,0%
	Total	176 44,9% 100,0%	175 44,6% 100,0%	40 10,2% 100,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante di sistema	261 55,1%	217 55,4%	352 89,8%	390 99,5%
Total		392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%

Tabella 3 - Motivazioni della concessione della riabilitazione 2006

		I motivazione	II motivazione	III motivazione
Valid	l'istante ha adempiuto alle spese di giustizia	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%

		0,7%	0,0%	0,0%
	l'istante ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato	134 38,6% 97,8%	1 0,3% 0,7%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha dato prova effettiva e costante di buona condotta	2 0,6% 1,5%	132 38,0% 98,5%	0 0,0% 0,0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,7%	6 1,7% 100,0%
	Total	137 39,5% 100,0%	134 38,6% 100,0%	341 98,3%
Missing	mancante di sistema	210 60,5%	213 61,4%	0 0,0%
Total		347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%

Tabella 4 - Motivazioni della concessione della riabilitazione 2007

		I motivazione	II motivazione	III motivazione
Valid	sono trascorsi i termini previsti dall'art. 179 cp	1 0,3% 0,8%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%
	l'istante ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato	119 40,1% 98,3%	2 0,7% 1,7%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha dato prova effettiva e costante di buona condotta	1 0,3% 0,8%	118 39,7% 98,3%	1 0,3% 33,3%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%
	Total	121 40,7% 100,0%	120 40,4% 100,0%	3 1,0% 100,0%
Missing	mancante di sistema	176 59,3%	177 59,6%	294 99,0%
Total		297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%

Tabella 5 - Motivazioni della concessione della riabilitazione 2008

		I motivazione	II motivazione
Valid	l'istante ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato	4 3,5% 100,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha dato prova effettiva e costante di buona condotta	0 0,0% 0,0%	4 3,5% 100,0%
Missing	mancante di sistema	110 96,5%	110 96,5%
Total		114 100,0%	114 100,0%

Tabella 6 - Motivazioni della concessione della riabilitazione 2009

		I motivazione	II motivazione	III motivazione	IV motivazione
Valid	inammissibilità dell'istanza non avendo l'istante adempiuto alle obbligazioni civili	1 0,4% 0,7%	1 0,4% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato il patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.)	7 2,5% 5,1%	1 0,4% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza poiché non è documentata l'identità del riabilitando	4 1,5% 2,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza considerato l'irreperibilità dell'istante	4 1,5% 2,9%	1 0,4% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza perché le condanne subite sono numerose e gravi	1 0,4% 0,7%	1 0,4% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza poiché trattasi di condanne revocabili (ex art. 673 c.p.p.)	60 21,8% 43,5%	1 0,4% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di reati estinti	1 0,4% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di pena estinta	1 0,4% 0,7%	1 0,4% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevata la mancanza del requisito della buona condotta	15 5,5% 10,9%	3 1,1% 10,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza poiché l'istante non ha manifestato sicuro ravvedimento	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza per le pendenze giudiziarie	1 0,4% 0,7%	1 0,4% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza per la mancanza di lavoro	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 3,6%	1 0,4% 50,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza per la mancanza del risarcimento alla parte offesa	9 3,3% 6,5%	11 4,0% 39,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 100,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che nulla risulta dal certificato penale	5 1,8% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che non è decorso il periodo temporale richiesto	5 1,8% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza perché si tratta di persona la cui presenza sul territorio è irregolare	1 0,4% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che l'istante non ha pagato le spese di giustizia	11 4,0% 8,0%	5 1,8% 17,9%	1 0,4% 50,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di mera reiterazione di istanza già respinta	2 0,7% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che l'istante è già riabilitato	1 0,4% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	inammissibilità dell'istanza trattandosi di istanza relativa a soggetto espulso dal territorio italiano	1 0,4% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza in quanto la pena non è mai stata scontata	5 1,8% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di istanza relativa a condanne non identificabili	1 0,4% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che il richiedente è deceduto	2 0,7% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	138 50,2% 100,0%	28 10,2% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,4% 100,0%
Missing	mancante	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	136 49,5%	247 89,8%	273 99,3%	274 99,6%
	Total	137 49,8%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Total	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	

Tabella 7 - Motivazioni del rifiuto della concessione della riabilitazione 2004

		I motivazione	II motivazione	III motivazione
Valid	inammissibilità dell'istanza rilevato il patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.)	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza poiché non è documentata l'identità del riabilitando	1 0,3% 0,6%	2 0,6% 5,1%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza considerato l'irreperibilità dell'istante	1 0,3% 0,6%	1 0,3% 2,6%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza perché le condanne subite sono numerose e gravi	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza poiché trattasi di condanne revocabili (ex art. 673 c.p.p.)	83 26,3% 47,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di reati estinti	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di pena estinta	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevata la mancanza del requisito della buona condotta	21 6,7% 12,1%	1 0,3% 2,6%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza per le pendenze giudiziarie	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 25,0%
	inammissibilità dell'istanza per la mancanza di lavoro	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	inammissibilità dell'istanza per la mancanza del risarcimento alla parte offesa	14 4,4% 8,0%	21 6,7% 53,8%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che nulla risulta dal certificato penale	9 2,9% 5,2%	1 0,3% 2,6%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che non è decorso il periodo temporale richiesto	9 2,9% 5,2%	1 0,3% 2,6%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che l'istante non ha pagato le spese di giustizia	23 7,3% 13,2%	8 2,5% 20,5%	3 1,0% 75,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di istanza relativa a soggetto espulso dal territorio italiano	1 0,3% 0,6%	1 0,3% 2,6%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza in quanto la pena non è mai stata scontata	5 1,6% 2,9%	3 1,0% 7,7%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che il richiedente è deceduto	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	174 55,2% 100,0%	39 12,4% 100,0%	4 1,3% 100,0%
Missing	mancante di sistema	141 44,8%	276 87,6%	311 98,7%
Total		315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%

Tabella 8 - Motivazioni del rifiuto della concessione della riabilitazione 2005

		I motivazione	II motivazione
Valid	inammissibilità dell'istanza non avendo l'istante adempiuto alle obbligazioni civili	1 0,3% 0,5%	1 0,3% 11,1%
	inammissibilità dell'istanza rilevato il patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.)	22 5,6% 10,2%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza poiché non è documentata l'identità del riabilitando	11 2,8% 5,1%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza considerato l'irreperibilità dell'istante	5 1,3% 2,3%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza perché le condanne subite sono numerose e gravi	1 0,3% 0,5%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza poiché trattasi di condanne revocabili (ex art. 673 c.p.p.)	30 7,7% 13,9%	1 0,3% 11,1%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di reati estinti	1 0,3% 0,5%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevata la mancanza del requisito della buona condotta	14 3,6% 6,5%	1 0,3% 11,1%
	inammissibilità dell'istanza per le pendenze giudiziarie	3 0,8% 1,4%	1 0,3% 11,1%

	inammissibilità dell'istanza per la mancanza del risarcimento alla parte offesa	5 1,3% 2,3%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che nulla risulta dal certificato penale	4 1,0% 1,9%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che non è decorso il periodo temporale richiesto	17 4,3% 7,9%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che l'istante non ha pagato le spese di giustizia	42 10,7% 19,4%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di mera reiterazione di istanza già respinta	1 0,3% 0,5%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza in quanto la pena non è mai stata scontata	1 0,3% 0,5%	5 1,3% 55,6%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che l'istante può chiedere la cancellazione dal certificato del casellario (ex art. 460 c.p.p.)	58 14,8% 26,9%	0 0,0% 0,0%
	Total	216 55,1% 100,0%	9 2,3% 100,0%
Missing	mancante di sistema	176 44,9%	383 97,7%
Total		392 100,0%	392 100,0%

Tabella 9 - Motivazioni del rifiuto della concessione della riabilitazione 2006

		I motivazione	II motivazione	III motivazione
Valid	inammissibilità dell'istanza rilevato il patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.)	2 0,6% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza poiché non è documentata l'identità del riabilitando	5 1,4% 2,4%	2 0,6% 5,6%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza considerato l'irreperibilità dell'istante	2 0,6% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza poiché trattasi di condanne revocabili (ex art. 673 c.p.p.)	97 28,0% 46,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di reati estinti	2 0,6% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di pena estinta	6 1,7% 2,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevata la mancanza del requisito della buona condotta	13 3,7% 6,2%	2 0,6% 5,6%	1 0,3% 25,0%
	inammissibilità dell'istanza per le pendenze giudiziarie	6 1,7% 2,9%	3 0,9% 8,3%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza per la mancanza del risarcimento alla parte offesa	17 4,9% 8,1%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 25,0%

	inammissibilità dell'istanza rilevato che nulla risulta dal certificato penale	16 4,6% 7,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che non è decorso il periodo temporale richiesto	9 2,6% 4,3%	1 0,3% 2,8%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza perché si tratta di persona la cui presenza sul territorio è irregolare	1 0,3% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che l'istante non ha pagato le spese di giustizia	23 6,6% 11,0%	11 3,2% 30,6%	1 0,3% 25,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di mera reiterazione di istanza già respinta	5 1,4% 2,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza in quanto la pena non è mai stata scontata	5 1,4% 2,4%	6 1,7% 16,7%	1 0,3% 25,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che l'istante può chiedere la cancellazione dal certificato del casellario (ex art. 460 c.p.p.)	1 0,3% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	210 60,5% 100,0%	36 10,4% 100,0%	4 1,2% 100,0%
Missing	mancante di sistema	137 39,5%	311 89,6%	343 98,8%
Total		347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%

Tabella 10 - Motivazioni del rifiuto della concessione della riabilitazione 2007

		I motivazione	II motivazione	III motivazione
Valid	inammissibilità dell'istanza rilevato il patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.)	14 4,7% 8,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza poiché non è documentata l'identità del riabilitando	4 1,3% 2,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza considerato l'irreperibilità dell'istante	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%
	inammissibilità dell'istanza poiché trattasi di condanne revocabili (ex art. 673 c.p.p.)	42 14,1% 23,9%	1 0,3% 3,3%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di reati estinti	2 0,7% 1,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di pena estinta	3 1,0% 1,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevata la mancanza del requisito della buona condotta	14 4,7% 8,0%	1 0,3% 3,3%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza per le pendenze giudiziarie	1 0,3% 0,6%	2 0,7% 6,7%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza per la mancanza del risarcimento alla parte offesa	19 6,4% 10,8%	9 3,0% 30,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza per la mancanza delle condizioni ex art.683, Il cpp	16 5,4% 9,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	inammissibilità dell'istanza rilevato che nulla risulta dal certificato penale	10 3,4% 5,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che non è decorso il periodo temporale richiesto	9 3,0% 5,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza perché si tratta di persona la cui presenza sul territorio è irregolare	7 2,4% 4,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che l'istante non ha pagato le spese di giustizia	20 6,7% 11,4%	14 4,7% 46,7%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di mera reiterazione di istanza già respinta	7 2,4% 4,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza in quanto la pena non è mai stata scontata	7 2,4% 4,0%	3 1,0% 10,0%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che l'istante può chiedere la cancellazione dal certificato del casellario (ex art. 460 c.p.p.)	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	176 59,3% 100,0%	30 10,1% 100,0%	2 0,7% 100,0%
Missing	mancante di sistema	121 40,7%	267 89,9%	295 99,3%
Total		297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%

Tabella 11 - Motivazioni del rifiuto della concessione della riabilitazione 2008

		I motivazione	II motivazione
Valid	inammissibilità dell'istanza non avendo l'istante adempiuto alle obbligazioni civili	1 0,9% 0,9%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato il patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.)	24 21,1% 21,8%	1 0,9% 14,3%
	inammissibilità dell'istanza poiché trattasi di condanne revocabili (ex art. 673 c.p.p.)	3 2,6% 2,7%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza per la mancanza del risarcimento alla parte offesa	1 0,9% 0,9%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza per la mancanza delle condizioni ex art.683, Il cpp	3 2,6% 2,7%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che nulla risulta dal certificato penale	2 1,8% 1,8%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza perché si tratta di persona la cui presenza sul territorio è irregolare	40 35,1% 36,4%	5 4,4% 71,4%
	inammissibilità dell'istanza rilevato che l'istante non ha pagato le spese di giustizia	3 2,6% 2,7%	1 0,9% 14,3%
	inammissibilità dell'istanza trattandosi di mera reiterazione di istanza già respinta	2 1,8% 1,8%	0 0,0% 0,0%

	inammissibilità dell'istanza in quanto la pena non è mai stata scontata	2 1,8% 1,8%	0 0,0% 0,0%
	inammissibilità dell'istanza per mancanza della documentazione richiesta	29 25,4% 26,4%	0 0,0% 0,0%
	Total	110 96,5% 100,0%	7 6,1% 100,0%
Missing	mancante di sistema	4 3,5%	107 93,9%
Total		114 100,0%	114 100,0%

Tabella 12 - Motivazioni del rifiuto della concessione della riabilitazione 2009

		I motivazione	II motivazione	III motivazione	IV motivazione	V motivazione	VI motivazione
Valid	sussistono le condizioni di merito	8 2,9% 3,0%	2 0,7% 1%	3 1,1% 2,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	sussistono sia le condizioni oggettive che quelle soggettive	8 2,9% 3,0%	7 2,5% 3,5%	5 1,8% 3,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	il Tribunale ha dichiarato la cessazione della pericolosità	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	ha adempiuto a tutte le obbligazioni civili nascenti dal reato	0 0,0% 0,0%	3 1,1% 1,5%	8 2,9% 5,3%	8 2,9% 10,3%	3 1,1% 12,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha provveduto al risarcimento dei danni	8 2,9% 3,0%	3 1,1% 1,5%	3 1,1% 2,0%	6 2,2% 7,7%	1 0,4% 4,0%	0 0,0% 0,0%
	non sussistono obbligazioni civili derivanti dal reato	1 0,4% 0,4%	1 0,4% 0,5%	3 1,1% 2,0%	2 0,7% 2,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	la vittima dichiara di essere interamente risarcita	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 4,0%	0 0,0% 0,0%
	nessuna richiesta di risarcimento è mai stata proposta dalla parte lesa	0 0,0% 0,0%	3 1,1% 1,5%	1 0,4% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	le obbligazioni civili per il risarcimento sono cadute in prescrizione	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 0,5%	1 0,4% 0,7%	4 1,5% 5,1%	2 0,7% 8,0%	0 0,0% 0,0%
	è stato concesso all'istante il beneficio della sospensione della pena	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non è stato sottoposto a misure di sicurezza	2 0,7% 0,7%	4 1,5% 2,0%	15 5,5% 10,0%	5 1,8% 6,4%	3 1,1% 12,0%	0 0,0% 0,0%
	sono state pagate le spese di giustizia	8 2,9% 3,0%	12 4,4% 6,0%	8 2,9% 5,3%	7 2,5% 9,0%	3 1,1% 12,0%	0 0,0% 0,0%
	è decorso il termine previsto dall'art. 179cp	97 35,3% 36,2%	18 6,5% 9,0%	6 2,2% 4,0%	4 1,5% 5,1%	1 0,4% 4,0%	0 0,0% 0,0%

	l'istante non ha commesso altri reati	6 2,2% 2,2%	11 4,0% 5,5%	0 0,0% 0,0%	2 0,7% 2,6%	1 0,4% 4,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha avuto altre condanne	27 9,8% 10,1%	19 6,9% 9,5%	13 4,7% 8,7%	5 1,8% 6,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha pendenze giudiziarie	1 0,4% 0,4%	25 9,1% 12,5%	19 6,9% 12,7%	13 4,7% 16,7%	3 1,1% 12,0%	1 0,4% 50,0%
	costante ed effettiva buona condotta dell'istante	32 11,6% 11,9%	74 26,9% 37,0%	52 18,9% 34,7%	15 5,5% 19,2%	4 1,5% 16,0%	0 0,0% 0,0%
	i fatti commessi sono di oggettiva lievit�	1 0,4% 0,4%	3 1,1% 1,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	occasionalit� della condotta criminosa	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha commesso reati remoti nel tempo	1 0,4% 0,4%	0 0,0% 0,0%	2 0,7% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	le pene sono state espiate	13 4,7% 4,9%	4 1,5% 2,0%	1 0,4% 0,7%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 4,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non � stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 0,5%	0 0,0% 0,0%	3 1,1% 3,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante � in possesso di regolare permesso di soggiorno	1 0,4% 0,4%	1 0,4% 0,5%	4 1,5% 2,7%	1 0,4% 1,3%	1 0,4% 4,0%	1 0,4% 50,0%
	l'istante intende pagare le multe e le spese di giustizia	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 0,5%	1 0,4% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante intende risarcire i danni o chiedere il perdono	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,7% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha provveduto alla restituzione della merce rubata	1 0,4% 0,4%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante � privo di collegamenti con ambienti criminali	3 1,1% 1,1%	2 0,7% 1,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 1,3%	1 0,4% 4,0%	0 0,0% 0,0%
	impossibilit� di reperire la parte offesa	0 0,0% 0,0%	2 0,7% 1,0%	1 0,4% 0,7%	1 0,4% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non allega motivazioni	50 18,2% 18,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	268 97,5% 100,0%	200 72,7% 100,0%	150 54,5% 100,0%	78 28,4% 100,0%	25 9,1% 100,0%	2 0,7% 100,0%
Missing	valore mancante	7 2,5%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	0 0,0%	75 27,3%	125 45,5%	197 71,6%	250 90,9%	273 99,3%
Total		275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%

Tabella 13 - Motivazioni della richiesta della riabilitazione 2004

		I	II	III	IV	V	VI
		motivazione	motivazione	motivazione	motivazione	motivazione	motivazione
Valid	sussistono le condizioni di merito	8 2,5% 2,6%	1 0,3% 0,4%	1 0,3% 0,6%	1 0,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	sussistono sia le condizioni oggettive che quelle soggettive	1 0,3% 0,3%	7 2,2% 3,1%	4 1,3% 2,5%	1 0,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	il Tribunale ha dichiarato la cessazione della pericolosità	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	ha adempiuto a tutte le obbligazioni civili nascenti dal reato	1 0,3% 0,3%	2 0,6% 0,9%	5 1,6% 3,2%	5 1,6% 7,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha provveduto al risarcimento dei danni	6 1,9% 1,9%	5 1,6% 2,2%	13 4,1% 8,2%	5 1,6% 7,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	non sussistono obbligazioni civili derivanti dal reato	3 1,0% 1,0%	3 1,0% 1,3%	2 0,6% 1,3%	3 1,0% 4,7%	1 0,3% 7,1%	0 0,0% 0,0%
	nessuna richiesta di risarcimento è mai stata proposta dalla parte lesa	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,6%	2 0,6% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	le obbligazioni civili per il risarcimento sono cadute in prescrizione	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	6 1,9% 1,9%	5 1,6% 2,2%	3 1,0% 1,9%	1 0,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non è stato sottoposto a misure di sicurezza	10 3,2% 3,2%	10 3,2% 4,4%	16 5,1% 10,1%	5 1,6% 7,8%	1 0,3% 7,1%	0 0,0% 0,0%
	sono state pagate le spese di giustizia	10 3,2% 3,2%	17 5,4% 7,4%	13 4,1% 8,2%	7 2,2% 10,9%	3 1,0% 21,4%	0 0,0% 0,0%
	è decorso il termine previsto dall'art.179cp	101 32,1% 32,3%	27 8,6% 11,8%	15 4,8% 9,5%	2 0,6% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha commesso altri reati	11 3,5% 3,5%	11 3,5% 4,8%	2 0,6% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha avuto altre condanne	26 8,3% 8,3%	23 7,3% 10,0%	13 4,1% 8,2%	3 1,0% 4,7%	1 0,3% 7,1%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha pendenze giudiziarie	10 3,2% 3,2%	23 7,3% 10,0%	23 7,3% 14,6%	11 3,5% 17,2%	2 0,6% 14,3%	0 0,0% 0,0%
	costante ed effettiva buona condotta dell'istante	52 16,5% 16,6%	86 27,3% 37,6%	43 13,7% 27,2%	14 4,4% 21,9%	4 1,3% 28,6%	1 0,3% 100,0%
	occasionalità della condotta criminosa	1 0,3% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	le pene sono state espiate	11 3,5% 3,5%	4 1,3% 1,7%	2 0,6% 1,3%	1 0,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza	0 0,0% 0,0%	3 1,0% 1,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante è in possesso di regolare permesso di	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%

	soggiorno	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	7,1%	0,0%
	impossibilità di reperire la parte offesa	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,4%	1 0,3% 0,6%	1 0,3% 1,6%	1 0,3% 7,1%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non allega motivazioni	56 17,8% 17,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	313 99,4% 100,0%	229 72,7% 100,0%	158 50,2% 100,0%	64 20,3% 100,0%	14 4,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	valore mancante	2 0,6%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	0 0,0%	86 27,3%	157 49,8%	251 79,7%	301 95,6%	341 99,7%
Total		315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%

Tabella 14 - Motivazioni della richiesta della riabilitazione 2005

		I motivazione	II motivazione	III motivazione	IV motivazione	V motivazione	VI motivazione
Valid	sussistono le condizioni di merito	13 3,3% 3,3%	4 1,0% 1,4%	5 1,3% 2,4%	1 0,3% 1,0%	1 0,3% 5,3%	0 0,0% 0,0%
	sussistono sia le condizioni oggettive che quelle soggettive	0 0,0% 0,0%	6 1,5% 2,2%	5 1,3% 2,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	ha adempiuto a tutte le obbligazioni civili nascenti dal reato	5 1,3% 1,3%	3 0,8% 1,1%	12 3,1% 5,9%	4 1,0% 4,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha provveduto al risarcimento dei danni	16 4,1% 4,1%	7 1,8% 2,5%	7 1,8% 3,4%	2 0,5% 2,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non è stato sottoposto a misure di sicurezza	8 2,0% 2,1%	15 3,8% 5,4%	11 2,8% 5,4%	15 3,8% 15,0%	4 1,0% 21,1%	1 0,3% 33,3%
	sono state pagate le spese di giustizia	17 4,3% 4,4%	12 3,1% 4,3%	12 3,1% 5,9%	11 2,8% 11,0%	2 5,0% 10,5%	0 0,0% 0,0%
	è decorso il termine previsto dall'art.179cp	126 32,1% 32,3%	31 7,9% 11,2%	11 2,8% 5,4%	5 1,3% 5,0%	3 8,0% 15,8%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha commesso altri reati	17 4,3% 4,4%	17 4,3% 6,2%	10 2,6% 4,9%	3 0,8% 3,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha avuto altre condanne	27 6,9% 6,9%	28 7,1% 10,1%	34 8,7% 16,6%	6 1,5% 6,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha pendenze giudiziarie	6 1,5% 1,5%	28 7,1% 10,1%	40 10,2% 19,5%	30 7,7% 30,0%	5 1,3% 26,3%	0 0,0% 0,0%
	costante ed effettiva buona condotta dell'istante	70 17,9% 17,9%	110 28,1% 39,9%	49 12,5% 19,5%	18 4,6% 18,0%	4 1,0% 21,1%	2 0,5% 66,7%
	occasionalità della condotta criminosa	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%

		0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	l'istante ha commesso reati remoti nel tempo	1 0,3% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	le pene sono state espiate	15 3,8% 3,8%	6 1,5% 2,2%	4 1,0% 2,0%	2 0,5% 2,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza	3 0,8% 0,8%	4 1,0% 1,4%	3 0,8% 1,5%	1 0,3% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante è in possesso di regolare permesso di soggiorno	1 0,3% 0,3%	3 0,8% 1,1%	1 0,3% 0,5%	1 0,3% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha provveduto alla restituzione della merce rubata	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante è privo di collegamenti con ambienti criminali	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non allega motivazioni	65 16,6% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	390 99,5% 100,0%	276 70,4% 100,0%	205 52,3% 100,0%	100 25,5% 100,0%	19 4,8% 100,0%	3 0,8% 100,0%
Missing	valore mancante	2 0,5%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	0 0,0%	116 29,6%	187 47,7%	292 74,5%	373 95,2%	389 99,3%
Total		392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%

Tabella 15 - Motivazioni della richiesta della riabilitazione 2006

		I motivazione	II motivazione	III motivazione	IV motivazione	V motivazione	VI motivazione
Valid	sussistono le condizioni di merito	6 1,7%	2 0,6% 0,8%	2 0,6% 1,2%	1 0,3% 1,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	sussistono sia le condizioni oggettive che quelle soggettive	0 0,0%	4 1,2% 1,6%	1 0,3% 0,6%	1 0,3% 1,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	ha adempiuto a tutte le obbligazioni civili nascenti dal reato	1 0,3%	3 0,9% 1,2%	15 4,3% 8,9%	3 0,9% 4,5%	5 1,4% 35,7%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha provveduto al risarcimento dei danni	13 3,7%	10 2,9% 4,0%	7 2,0% 4,2%	4 1,2% 6,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	non sussistono obbligazioni civili derivanti dal reato	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 1,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non è stato sottoposto a misure di sicurezza	2 0,6%	8 2,3% 3,2%	10 2,9% 6,0%	6 1,7% 9,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 100,0%

sono state pagate le spese di giustizia	25 7,2%	18 5,2% 7,3%	9 2,6% 5,4%	16 4,6% 23,9%	3 0,9% 21,4%	0 0,0% 0,0%
è decorso il termine previsto dall'art.179cp	127 36,6%	20 5,8% 8,1%	10 2,9% 6,0%	5 1,4% 7,5%	1 0,3% 7,1%	0 0,0% 0,0%
l'istante non ha commesso altri reati	17 4,9%	8 2,3% 3,2%	7 2,0% 4,2%	1 0,3% 1,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
l'istante non ha avuto altre condanne	17 4,9%	27 7,8% 10,9%	22 6,3% 13,1%	4 1,2% 6,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
l'istante non ha pendenze giudiziarie	5 1,4%	24 6,9% 9,7%	37 10,7% 22,0%	13 3,7% 19,4%	4 1,2% 28,6%	0 0,0% 0,0%
costante ed effettiva buona condotta dell'istante	56 16,1%	113 32,6% 46,6%	37 10,7% 22,0%	11 3,2% 16,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
occasionalità della condotta criminosa	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
le pene sono state espiate	10 2,9%	6 1,7% 2,4%	9 2,6% 5,4%	1 0,3% 1,5%	1 0,3% 7,1%	0 0,0% 0,0%
l'istante non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza	2 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
l'istante intende pagare le multe e le spese di giustizia	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
l'istante è privo di collegamenti con ambienti criminali	2 0,6%	3 0,9% 1,2%	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
l'istante non allega motivazioni	64 18,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Total	347 100,0%	248 71,5% 100,0%	168 48,4% 100,0%	67 19,3% 100,0%	14 4,0% 100,0%	1 0,3% 100,0%
mancante di sistema	0 0,0%	99 28,5%	179 51,6%	280 80,7%	333 96,0%	346 99,7%
Total	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%

Tabella 16 - Motivazioni della richiesta della riabilitazione 2007

	I motivazione	II motivazione	III motivazione	IV motivazione	V motivazione	
Valid	sussistono le condizioni di merito	3 1,0% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 1,8%	0 0,0% 0,0%
	sussistono sia le condizioni oggettive che quelle soggettive	2 0,7% 0,7%	1 0,3% 0,5%	2 0,7% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	ha adempiuto a tutte le obbligazioni civili nascenti dal reato	1 0,3% 0,3%	1 0,3% 0,5%	2 0,7% 1,4%	1 0,3% 1,8%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha provveduto al risarcimento dei danni	6 2,0%	8 2,7%	6 2,0%	6 2,0%	0 0,0%

		2,0%	3,7%	4,3%	10,5%	0,0%
	impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non è stato sottoposto a misure di sicurezza	6 2,0% 2,0%	10 3,4% 4,7%	16 5,4% 11,4%	6 2,0% 10,5%	1 0,3% 16,7%
	sono state pagate le spese di giustizia	17 5,7% 5,7%	10 3,4% 4,7%	18 6,1% 12,9%	13 4,4% 22,8%	2 0,7% 33,3%
	è decorso il termine previsto dall'art.179cp	129 43,4% 43,6%	22 7,4% 10,2%	9 3,0% 6,4%	3 1,0% 5,3%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha commesso altri reati	8 2,7% 2,7%	6 2,0% 2,8%	10 3,4% 7,1%	4 1,3% 7,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha avuto altre condanne	14 4,7% 4,7%	26 8,8% 12,1%	14 4,7% 10,0%	5 1,7% 8,8%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha pendenze giudiziarie	1 0,3% 0,3%	21 7,1% 9,8%	28 9,4% 20,0%	11 3,7% 19,3%	2 0,7% 33,3%
	costante ed effettiva buona condotta dell'istante	59 19,9% 19,9%	102 34,3% 47,4%	28 9,4% 20,0%	7 2,4% 12,3%	1 0,3% 16,7%
	le pene sono state espiate	4 1,3% 1,4%	2 0,7% 0,9%	3 1,0% 2,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza	1 0,3% 0,3%	1 0,3% 0,5%	2 0,7% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante intende risarcire i danni o chiedere il perdono	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha provveduto alla restituzione della merce rubata	0 0,0% 0,0%	5 1,7% 2,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non allega motivazioni	45 15,2% 15,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	296 99,7% 100,0%	215 72,4% 100,0%	140 47,1% 100,0%	57 19,2% 100,0%	6 2,0% 100,0%
Missing	valore mancante	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	0 0,0%	82 27,6%	157 52,9%	240 80,8%	291 98,0%
Total		297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%

Tabella 17 - Motivazioni della richiesta della riabilitazione 2008

		I motivazione	II motivazione	III motivazione	V motivazione	V motivazione
Valid	sussistono le condizioni di merito	1 0,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	sussistono sia le condizioni oggettive che quelle soggettive	1 0,9%	0 0,0% 0,0%	3 2,6% 6,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha provveduto al risarcimento dei danni	0 0,0%	0 0,0% 0,0%	3 2,6% 6,1%	0 0,0% 0,0%	1 0,9% 20,0%
	non sussistono obbligazioni civili derivanti dal reato	1 0,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	0 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,9% 2,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non è stato sottoposto a misure di sicurezza	1 0,9%	6 5,3% 7,4%	3 2,6% 6,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	sono state pagate le spese di giustizia	2 1,8%	0 0,0% 0,0%	5 4,4% 10,2%	4 3,5% 25,0%	2 1,8% 40,0%
	è decorso il termine previsto dall'art.179cp	52 45,6%	7 6,1% 8,6%	2 1,8% 4,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha commesso altri reati	3 2,6%	0 0,0% 0,0%	1 0,9% 2,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha avuto altre condanne	4 3,5%	6 5,3% 7,4%	7 6,1% 14,3%	4 3,5% 25,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante non ha pendenze giudiziarie	1 0,9%	11 9,6% 13,6%	13 11,4% 26,5%	6 5,3% 37,5%	1 0,9% 20,0%
	costante ed effettiva buona condotta dell'istante	24 21,1%	47 41,2% 58,0%	4 3,5% 8,2%	1 0,9% 6,3%	0 0,0% 0,0%
	le pene sono state espiate	1 0,9%	2 1,8% 2,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante è in possesso di regolare permesso di soggiorno	0 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,9% 2,0%	1 0,9% 6,3%	0 0,0% 0,0%
	l'istante intende pagare le multe e le spese di giustizia	0 0,0%	1 0,9% 1,2%	1 0,9% 2,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha provveduto alla restituzione della merce rubata	2 1,8%	0 0,0% 0,0%	1 0,9% 2,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante è privo di collegamenti con ambienti criminali	0 0,0%	1 0,9% 1,2%	4 3,5% 8,2%	0 0,0% 0,0%	1 0,9% 20,0%
	l'istante non allega motivazioni	21 18,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	Total	114 100,0%	81 71,3% 100,0%	49 43,0% 100,0%	16 14,0% 100,0%	4 4,4% 100,0%
mancante	mancante di sistema	0 0,0%	33 28,9%	65 57,0%	98 86,0%	109 95,6%
Total		114 100,0%	114 100,0%	114 100,0%	114 100,0%	114 100,0%

Tabella 18 - Motivazioni della richiesta della riabilitazione 2009

2. La natura del risarcimento elargito alle vittime

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	sì	56 20,4% 47,1%	15 5,5% 42,9%	8 2,9% 53,3%	6 2,2% 60,0%	4 1,5% 57,1%	3 1,1% 75,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,4% 100,0%	1 0,4% 100,0%
	no	63 22,9% 52,9%	20 7,3% 57,1%	7 2,5% 46,7%	4 1,5% 40,0%	3 1,1% 42,9%	1 0,4% 25,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	119 43,3% 100,0%	35 12,7% 100,0%	15 5,5% 100,0%	10 3,6% 100,0%	7 2,5% 100,0%	4 1,5% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,4% 100,0%	1 0,4% 100,0%
Missing	mancante	87 31,6	40 14,5%	16 5,8%	11 4,0%	4 1,5%	2 0,7%	0	0	0
	mancante di sistema	69 25,1%	200 72,7%	244 88,7%	254 92,4%	264 96,0%	269 97,8%	273 99,3%	274 99,6%	274 99,6%
	Total	156 56,7%	240 87,3%	260 94,5%	265 96,4%	268 97,5%	271 98,5%	273 99,3%	274 99,6%	274 99,6%
Total		275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%

Tabella 19 - La vittima è stata risarcita 2004

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	sì	57 18,1% 47,1%	23 7,3% 48,9%	8 2,5% 28,6%	2 0,6% 14,3%	2 0,6% 28,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	no	64 20,3% 52,9%	24 7,6% 51,1%	20 6,3% 71,4%	12 3,8% 85,7%	5 1,6% 71,4%	2 0,6% 100,0%	1 0,3% 100,0%
	Total	121 38,4% 100,0%	47 14,9% 100,0%	28 8,9% 100,0%	14 4,4% 100,0%	7 2,2% 100,0%	2 0,6% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	92 29,2%	35 11,1%	11 3,5%	4 1,3%	1 0,3%	1 0,3%	0 0,0%
	mancante di sistema	102 32,4%	233 74,0%	276 87,6%	297 94,3%	307 97,5%	312 99,0%	314 99,7%
	Total	194 61,6%	268 85,1%	287 91,1%	301 95,6%	308 97,8%	313 99,4%	314 99,7%
Total		315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%

Tabella 20 - La vittima è stata risarcita 2005

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	sì	78 19,9% 75,0%	9 2,3% 47,4%	6 1,5% 54,5%	3 0,8% 42,9%	2 0,5% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	no	26 6,6%	10 2,6%	5 1,4%	4 10,0%	2 0,5%	1 0,3%	1 0,3%	1 0,3%	1 0,3%

		25,0%	52,6%	45,5%	57,1%	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Total	104 26,5% 100,0%	19 4,8% 100,0%	11 2,8% 100,0%	7 1,8% 100,0%	4 1,0% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	132 33,7%	22 5,6%	8 2,0%	4 1,0%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	156 39,8%	351 89,5%	373 95,2%	381 97,2%	387 98,7%	391 99,7%	391 99,7%	391 99,7%	391 99,7%
	Total	288 73,5%	373 95,2%	381 97,3%	385 98,2%	388 99,0%	391 99,7%	391 99,7%	391 99,7%	391 99,7%
Total	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%

Tabella 21- La vittima è stata risarcita 2006

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	si	63 18,2% 56,3%	12 3,5% 40,0%	12 3,5% 40,0%	4 1,2% 57,1%	2 0,6% 66,7%	3 0,9% 75,0%	0 0,0% 0,0%
	no	49 14,1% 43,8%	18 5,2% 60,0%	18 5,2% 60,0%	3 0,9% 42,9%	1 0,3% 33,3%	1 0,3% 25,0%	1 0,3% 100,0%
	Total	112 32,3% 100,0%	30 8,6% 100,0%	30 8,6% 100,0%	7 2,0% 100,0%	3 0,9% 100,0%	4 1,2% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	85 24,5%	20 5,8%	20 5,8%	3 0,9%	3 0,9%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	150 43,2%	297 85,6%	297 85,6%	337 97,1%	341 98,3%	343 98,8%	346 99,7%
	Total	235 67,7%	317 91,4%	317 91,4%	340 98,0%	347 99,1%	343 98,8%	346 99,7%
Total	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%

Tabella 22 - La vittima è stata risarcita 2007

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Valid	si	54 18,2% 51,4%	9 3,0% 28,1%	2 0,7% 14,3%	1 0,3% 16,7%	2 0,7% 66,7%	2 0,7% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	no	51 17,2% 48,6%	23 7,7% 71,9%	12 4,0% 85,7%	5 1,7% 83,3%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
	Total	105 35,4% 100,0%	32 10,8% 100,0%	14 4,7% 100,0%	6 2,0% 100,0%	3 1,0% 100,0%	0 0,0% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	72 24,2%	17 5,7%	6 2,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	120 40,4%	248 83,5%	277 93,3%	291 98,0%	294 99,0%	295 99,3%	296 99,7%	296 99,7%
	Total	192 64,6%	265 89,2%	283 95,3%	291 98,0%	294 99,0%	295 99,3%	296 99,7%	296 99,7%
Total	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%

Tabella 23 - La vittima è stata risarcita 2008

		I	II	III
Valid	sì	8 7,0% 57,1%	3 2,6% 75%	2 1,8% 100,0%
	no	6 5,3% 42,9%	1 0,9% 25,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	14 12,3% 100,0%	4 3,5% 100,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	54 47,4%	13 11,4%	2 1,8%
	mancante di sistema	46 40,4%	97 85,1%	110 96,5%
	Total	100 87,7%	110 96,5%	112 98,2%
Total		114 100,0%	114 100,0%	114 100,0%

Tabella 24 - La vittima è stata risarcita 2009

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	risarcimento monetario	27 9,8% 50,0%	5 1,8% 35,7%	2 0,7% 28,6%	3 1,1% 60,0%	1 0,4% 33,3%	1 0,4% 33,3%	1 0,4% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento monetario tramite assicurazione	4 1,5% 7,4%	2 0,7% 14,3%	0 0,0% 0,0%						
	risarcimento monetario prima dell'apertura del giudizio	13 4,7% 24,1%	5 1,8% 35,7%	3 1,1% 42,9%	2 0,7% 40,0%	2 0,7% 66,7%	2 0,7% 66,7%	1 0,4% 50,0%	1 0,4% 100,0%	1 0,4% 100,0%
	risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse	1 0,4% 1,9%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 14,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	5 1,8% 9,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite somma monetaria un ente di beneficenza	4 1,5% 7,4%	2 0,7% 14,3%	1 0,4% 14,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	54 19,6% 100,0%	14 5,1% 100,0%	7 2,5% 100,0%	5 2,8% 100,0%	3 1,1% 100,0%	3 1,1% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,4% 100,0%	1 0,4% 100,0%
	Missing	mancante	89 32,4%	41 14,9%	17 6,2%	12 4,4%	5 1,8%	2 0,7%	0 0,0%	0 0,0%
mancante di sistema		132 48,0%	220 80,0%	251 91,3%	258 93,8%	267 97,1%	270 98,2%	273 99,3%	274 99,6%	274 99,6%
Total		221 80,4%	261 94,9%	268 97,5%	270 98,2%	272 98,9%	272 98,9%	273 99,3%	274 99,6%	274 99,6%
Total		275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%

Tabella 25 - Natura del risarcimento 2004

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	risarcimento monetario	23 7,1% 41,1%	15 4,8% 65,3%	4 1,3% 50,0%	1 0,3% 50,0%	2 0,6% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento monetario tramite assicurazione	5 1,6% 8,9%	2 0,6% 8,7%	3 1,0% 37,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento monetario prima dell'apertura del giudizio	17 5,4% 30,4%	6 1,9% 26,1%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse	2 0,6% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	7 2,2% 12,5%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 12,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite somma monetaria un ente di beneficenza	2 0,6% 3,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	56 17,8% 100,0%	23 7,3% 100,0%	8 2,5% 100,0%	2 0,6% 100,0%	2 0,6% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Missing	mancante	93 29,5%	35 11,1%	11 3,5%	4 1,3%	1 0,3%	1 0,3%
	mancante di sistema	166 52,7%	257 81,6%	296 94,0%	309 98,1%	312 99,0%	314 99,7%	315 100,0%
	Total	259 82,2%	292 92,7%	307 97,5%	313 99,4%	313 99,4%	314 99,7%	315 100,0%
Total		315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%

Tabella 26 - Natura del risarcimento 2005

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	risarcimento monetario	38 9,7% 48,7%	5 1,3% 55,6%	3 0,8% 50,0%	2 0,5% 66,7%	2 0,5% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento monetario tramite assicurazione	2 0,5% 2,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento monetario prima dell'apertura del giudizio	15 3,8% 19,2%	1 0,3% 11,1%	2 0,5% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse	4 1,0% 5,1%	1 0,3% 11,1%	1 0,3% 16,7%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	13 3,1% 15,4%	1 0,3% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite somma monetaria un ente di	7 1,8% 9,0%	1 0,3% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total									

	beneficienza									
	Total	78 19,9% 100,0%	9 2,3% 100,0%	6 1,5% 100,0%	3 0,8% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	132 33,7%	22 5,6%	8 2,0%	4 1,0%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	182 46,4%	361 92,1%	378 96,4%	385 98,2%	389 99,2%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%
	Total	314 80,1%	383 97,7%	386 98,5%	389 99,2%	390 99,5%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%
Total		392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%				

Tabella 27 - Natura del risarcimento 2006

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	risarcimento monetario	29 8,4% 46,0%	4 1,2% 33,3%	1 0,3% 20,0%	1 0,3% 25,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento monetario tramite assicurazione	5 1,4% 7,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento monetario prima dell'apertura del giudizio	22 6,3% 34,9%	5 1,4% 41,7%	2 0,6% 40,0%	2 0,6% 50,0%	1 0,3% 50,0%	2 0,6% 66,7%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse	4 1,2% 6,3%	2 0,6% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	3 0,9% 4,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite somma monetaria un ente di beneficienza	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 8,3%	2 0,6% 40,0%	1 0,3% 25,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%
	Total	63 18,2% 100,0%	12 3,5% 100,0%	5 1,4% 100,0%	4 1,2% 100,0%	2 0,6% 100,0%	3 0,9% 100,0%	0 0,0% 0,0%
	Missing	mancante	84 24,2%	20 5,8%	5 1,4%	3 0,9%	2 0,6%	0 0,0%
mancante di sistema		200 57,6%	315 90,8%	337 97,1%	340 98,0%	343 98,8%	344 99,1%	347 100,0%
Total		284 81,8%	335 96,5%	342 98,6%	343 98,8%	345 99,4%	344 99,1%	347 100,0%
Total		347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	

Tabella 28 - Natura del risarcimento 2007

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Valid	risarcimento monetario	35 11,8% 64,8%	4 1,3% 44,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento monetario tramite assicurazione	5 1,7% 9,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento monetario prima dell'apertura del giudizio	7 2,4% 13,0%	3 1,0% 33,3%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite l'invio di una lettera di scuse	2 0,7% 3,7%	1 0,3% 11,1%	1 0,3% 50,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 50,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	5 1,7% 9,3%	1 0,3% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	54 18,2% 100,0%	9 3,0% 100,0%	2 0,7% 100,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,7% 100,0%	2 0,7% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Missing	mancante	72 24,2%	17 5,7%	6 2,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
mancante di sistema		171 57,6%	271 91,2%	289 97,3%	296 99,7%	295 99,3%	295 99,3%	297 100,0%	297 100,0%
Total		243 81,8%	288 97,0%	295 99,3%	296 99,7%	295 99,3%	295 99,3%	297 100,0%	297 100,0%
Total	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%			

Tabella 29 - Natura del risarcimento 2008

		I	II	III
Valid	risarcimento monetario	6 5,3% 75,0%	3 2,6% 100,0%	2 1,8% 100,0%
	risarcimento tramite la restituzione del bene sottratto	2 1,8% 25,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	8 7,0% 100,0%	3 2,6% 100,0%	2 1,8% 100,0%
Missing	mancante	54 47,4%	13 11,4%	2 1,85
	mancante di sistema	52 45,6%	98 86,0%	110 96,5%
	Total	106 93,0%	111 97,4%	112 98,2%
Total	114 100,0%	114 100,0%	114 100,0%	

Tabella 30 - Natura del risarcimento 2009

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	IX
Valid	l'istante non deve più nulla	1 0,4% 1,6%	1 0,4% 5,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	2 0,7% 3,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	2 0,7% 3,2%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 14,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha arrecato un danno di lieve valore	1 0,4% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	la persona offesa ha rifiutato un'offerta equa	1 0,4% 1,6%	1 0,4% 5,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	la persona offesa ha rinunciato ad ottenere alcunché	7 2,5% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	non sono arrivate richieste di risarcimento	8 2,9% 12,7%	5 1,8% 20,0%	1 0,4% 14,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	irreperibilità della persona offesa	12 4,4% 19,0%	1 0,4% 5,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	il risarcimento è caduto in prescrizione	1 0,4% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	non è stato arrecato alcun danno risarcibile alla persona offesa	2 0,7% 3,2%	1 0,4% 5,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	decesso della persona offesa	3 1,1% 4,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	il reato è lontano nel tempo	1 0,4% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante dichiara di essere disponibile, se necessario, a risarcire il danno cagionato	1 0,4% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	l'istante ha inviato offerte di risarcimento senza ottenere risposta	2 0,7% 3,2%	1 0,4% 5,0%	1 0,4% 14,3%	1 0,4% 25,0%	1 0,4% 33,3%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	non viene specificato il motivo	19 6,9% 30,2%	10 3,6% 50,0%	4 1,5% 57,1%	3 1,1% 75,0%	2 0,7% 66,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	63 22,9% 100,0%	20 7,3% 100,0%	7 2,5% 100,0%	4 1,5% 100,0%	3 1,1% 100,0%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	87 31,6%	41 14,9%	16 5,8%	11 4,0%	4 1,5%	2 0,7%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%
	mancante di sistema	125 45,5%	214 77,8%	252 91,6%	260 94,5%	268 97,5%	272 98,9%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	Total	212 77,1%	255 92,7%	268 97,5%	271 98,5%	272 98,9%	274 99,6%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%
Total	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%				

Tabella 31 - Motivazioni per le quali non è stato elargito il risarcimento alle vittime 2004

		I	II	III	IV	V	VI	VII	
Valid	impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	2 0,6% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	7 2,2% 10,9%	5 1,6% 20,8%	2 0,6% 10,0%	1 0,3% 8,3%	1 0,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	l'istante ha arrecato un danno di lieve valore	2 0,6% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	il reato è reciproco	2 0,6% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	la persona offesa ha rifiutato un'offerta equa	2 0,6% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	la persona offesa ha rinunciato ad ottenere alcunché	4 1,3% 6,3%	2 0,6% 8,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 8,3%	1 0,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	non sono arrivate richieste di risarcimento	3 1,0% 4,7%	2 0,6% 8,3%	1 0,3% 5,0%	1 0,3% 8,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	irreperibilità della persona offesa	11 3,5% 17,2%	4 1,0% 12,5%	4 1,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	il risarcimento è caduto in prescrizione	2 0,6% 3,1%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 5,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	non è stato arrecato alcun danno risarcibile alla persona offesa	1 0,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	decesso della persona offesa	1 0,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	2 0,6% 10,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	

	l'istante dichiara di essere disponibile, se necessario, a risarcire il danno cagionato	2 0,6% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha inviato offerte di risarcimento senza ottenere risposta	3 1,0% 4,7%	2 0,6% 8,3%	1 0,3% 5,0%	2 0,6% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	non viene specificato il motivo	22 7,0% 34,4%	10 3,2% 41,7%	9 2,9% 45,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,6% 40,0%	2 0,6% 100,0%	1 0,3% 100,0%
	Total	64 20,3% 100,0%	24 7,6% 100,0%	20 6,3% 100,0%	12 3,8% 100,0%	5 1,6% 100,0%	2 0,6% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	92 29,3%	35 11,1%	11 3,5%	4 1,3%	1 0,3%	1 0,3%	0 0,0%
	mancante di sistema	159 50,5%	256 81,3%	284 90,2%	299 94,9%	309 98,1%	312 99,0%	314 99,7%
	Total	251 79,7%	291 91,4%	295 93,7%	303 96,2%	310 98,4%	312 99,3%	314 99,7%
Total	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%

Tabella 32 - Motivazioni per le quali non è stato elargito il risarcimento alle vittime 2005

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	IX
Valid	impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	1 0,3% 3,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	6 1,5% 23,1%	3 0,8% 30,0%	3 0,8% 60,0%	2 0,5% 50,0%	2 0,5% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
	la persona offesa ha rinunciato ad ottenere alcunché	1 0,3% 3,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	non sono arrivate richieste di risarcimento	2 0,5% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	irreperibilità della persona offesa	6 1,5% 23,1%	4 1,0% 40,0%	1 0,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	decesso della persona offesa	2 0,5% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 25,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante dichiara di essere disponibile, se necessario, a risarcire il danno cagionato	2 0,5% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha inviato offerte di risarcimento senza ottenere risposta	1 0,3% 3,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	non viene specificato il motivo	5 1,3% 19,2%	3 0,8% 30,0%	1 0,3% 20,0%	1 0,3% 25,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	Total	26 6,6% 100,0%	10 2,6% 100,0%	5 1,3% 100,0%	4 1,0% 100,0%	2 0,5% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	132 33,7%	22 5,6%	8 2,0%	4 1,0%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	234 59,7%	360 91,8%	379 96,7%	384 98,0%	389 99,2%	391 99,7%	391 99,7%	391 99,7%	391 99,7%
	Total	366 93,4%	382 97,4%	387 98,7%	388 99,0%	390 99,5%	391 99,7%	391 99,7%	391 99,7%	391 99,7%
Total		392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%

Tabella 33- Motivazioni per le quali non è stato elargito il risarcimento alle vittime 2006

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	4 1,2% 8,2%	1 0,3% 6,7%	1 0,3% 16,7%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	4 1,2% 8,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	la persona offesa ha rinunciato ad ottenere alcunché	1 0,3% 2,0%	1 0,3% 6,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	non sono arrivate richieste di risarcimento	1 0,3% 2,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	irreperibilità della persona offesa	9 2,6% 18,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	l'istante ha inviato offerte di risarcimento senza ottenere risposta	5 1,4% 10,2%	2 0,6% 13,3%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	non viene specificato il motivo	25 7,2% 51,0%	11 3,2% 73,3%	4 1,2% 66,7%	2 0,6% 66,7%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
	Total	49 14,1%	15 4,3% 100,0%	6 1,7% 100,0%	3 0,9% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	85 24,5%	22 6,3%	5 1,4%	3 0,9%	2 0,6%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	213 61,4%	310 89,3%	336 96,8%	341 98,3%	344 99,1%	346 99,7%	346 99,7%
	Total	298 85,9%	332 95,7%	341 98,3%	344 99,1%	346 99,7%	346 99,7%	346 99,7%
Total	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	

Tabella 34 - Motivazioni per le quali non è stato elargito il risarcimento alle vittime 2007

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
Valid	l'istante dispone di ridotti mezzi	6 2,0%	3 1,0%	2 0,7%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%

	patrimoniali	11,8%	13,0%	16,7%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	non sono arrivate richieste di risarcimento	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	irreperibilità della persona offesa	14 4,7%	5 1,7%	1 0,3%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%
	decesso della persona offesa	0 0,0%	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,3%
	l'istante ha inviato offerte di risarcimento senza ottenere risposta	4 1,3%	4 1,3%	3 1,0%	1 0,3%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	non viene specificato il motivo	23 7,7%	10 3,4%	5 1,7%	3 0,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	Total	51 17,2%	23 7,7%	12 4,0%	5 1,7%	1 0,3%	0 0,0%	1 0,3%	1 0,3%
Missing	mancante	71 23,9%	15 5,1%	6 2,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	175 58,9%	259 87,2%	279 93,9%	292 98,3%	296 99,7%	297 100,0%	296 99,7%	296 99,7%
	Total	246 82,8%	274 92,3%	285 96,0%	292 98,3%	296 99,7%	297 100,0%	296 99,7%	296 99,7%
Total	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%

Tabella 35 - Motivazioni per le quali non è stato elargito il risarcimento alle vittime 2008

		I	II	III
Valid	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	2 1,8%	1 0,9%	0 0,0%
	non sono arrivate richieste di risarcimento	33,3%	100,0%	0,0%
	irreperibilità della persona offesa	1 0,9%	0 0,0%	0 0,0%
	l'istante dichiara di essere disponibile, se necessario, a risarcire il danno cagionato	16,7%	0,0%	0,0%
	non viene specificato il motivo	1 0,9%	0 0,0%	0 0,0%
	Total	6 5,3%	1 0,9%	0 0,0%
Missing	mancante	54 47,4%	13 11,4%	2 1,8%
	mancante di sistema	54 47,4%	100 87,7%	112 98,2%
	Total	108 94,7%	113 99,1%	114 100,0%
Total	114 100,0%	114 100,0%		

Tabella 36 - Motivazioni per le quali non è stato elargito il risarcimento alle vittime 2009

3. La severità della sentenza di condanna

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	delitti contro la Pubblica Amministrazione	12 4,4% 4,5%	8 2,9% 5,2%	2 0,7% 2,0%	1 0,4% 1,4%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 4,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'amministrazione della giustizia	3 1,1% 1,1%	2 0,7% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	3 1,1% 7,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro il sentimento religioso	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 4,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'ordine pubblico	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'incolumità pubblica	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la fede pubblica	9 3,3% 3,3%	8 2,9% 5,2%	4 1,5% 4,1%	2 0,7% 2,9%	2 0,7% 5,3%	1 0,4% 4,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'economia pubblica	1 0,4% 0,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	6 2,2% 2,2%	5 1,8% 3,2%	4 1,5% 4,1%	1 0,4% 1,4%	1 0,4% 2,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro il sentimento degli animali e commercio di animali e vegetali in via di sviluppo	1 0,4% 0,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la famiglia	3 1,1% 1,1%	2 0,7% 1,3%	1 0,4% 1,0%	3 1,1% 4,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 8,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la persona	40 14,5% 14,9%	17 6,2% 11,0%	17 6,2% 17,3%	9 3,3% 13,0%	4 1,5% 10,5%	2 0,7% 9,5%	2 0,7% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro il patrimonio	78 28,4% 29,0%	31 11,3% 20,0%	25 9,1% 25,5%	19 6,9% 27,5%	13 4,7% 34,2%	6 2,2% 28,6%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 20,0%	1 0,4% 50,0%
	normative in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope	31 11,3% 11,5%	8 2,9% 5,2%	11 4,0% 11,2%	8 2,9% 11,6%	3 1,1% 7,9%	2 0,7% 9,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di Codice della Strada e assicurazione obbligatoria dei veicoli	17 6,2% 6,3%	13 4,7% 8,4%	6 2,2% 6,1%	3 1,1% 4,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 4,8%	1 0,4% 8,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti regolati dal Codice Penale Militare di Pace	5 1,8% 1,9%	2 0,7% 1,3%	2 0,7% 2,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di fallimento	5 1,8% 1,9%	3 1,1% 1,9%	2 0,7% 2,0%	1 0,4% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 50,0%
	normativa in materia di controllo delle armi,				11	4	2	2	2	

14

16

5

0

	munizioni ed esplosivi	5,1% 5,1%	5,8% 10,3%	1,8% 5,1%	4,0% 15,0%	1,5% 10,5%	0,7% 9,5%	0,7% 16,7%	0,7% 40,0%	0,0% 0,0%
	normativa in materia previdenziale	2 0,7% 0,7%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia doganale, di contrabbando e vendita di prodotti non autorizzati	7 2,5% 2,6%	7 2,5% 4,5%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e pubblica sicurezza	4 1,5% 1,5%	5 1,8% 3,2%	0 0,0% 0,0%	3 1,1% 4,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 4,8%	1 0,4% 8,3%	1 0,4% 20,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia fiscale e tributaria	3 1,1% 1,1%	5 1,8% 3,2%	2 0,7% 2,0%	1 0,4% 1,4%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 4,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia bancaria	3 1,1% 1,1%	2 0,7% 1,3%	2 0,7% 2,0%	1 0,4% 1,4%	1 0,4% 2,6%	3 1,1% 14,3%	2 0,7% 16,7%	1 0,4% 20,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia dei lavoratori extracomunitari e immigrazione clandestina	1 0,4% 0,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di navigazione e tutela delle acque	4 1,5% 1,5%	3 1,1% 1,9%	1 0,4% 1,0%	1 0,4% 1,4%	1 0,4% 2,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	contravvenzioni	8 2,9% 3,0%	8 2,9% 5,2%	3 1,1% 3,1%	1 0,4% 1,4%	1 0,4% 2,6%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 8,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di disciplina igienica di sostanze alimentari e bevande	4 1,5% 1,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di sfruttamento della prostituzione	3 1,1% 1,1%	2 0,7% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia lavoro e lavoratori	2 0,7% 0,7%	3 1,1% 1,9%	1 0,4% 1,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 2,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia urbanistica	2 0,7% 0,7%	1 0,4% 0,6%	1 0,4% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di rifiuti	0 0,0% 0,0%	2 0,7% 1,3%	3 1,1% 3,1%	1 0,4% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di trasporti abusivi e pericolosi	1 0,4% 0,4%	1 0,4% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	269 97,8% 100,0%	155 56,4% 100,0%	98 35,6% 100,0%	69 25,1% 100,0%	38 13,8% 100,0%	21 7,6% 100,0%	12 4,4% 100,0%	5 1,8% 100,0%	2 0,7% 100,0%
Missing	mancante	6 2,2%	3 1,1%	2 0,7%	2 0,7%	2 0,7%	2 0,7%	2 0,7%	2 0,7%	2 0,7%
	mancante di sistema	0 0,0%	117 42,5%	175 63,6%	204 74,2%	235 85,5%	252 91,6%	261 94,9%	268 97,5%	271 98,5%

	Total	6 2,2%	120 43,6%	117 64,4%	206 74,9%	237 86,2%	254 92,4%	263 95,6%	270 98,2%	273 99,3%
Total		275 100,0%								

Tabella 37 - Reato che è stato perpetrato 2004

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	delitti contro la Pubblica Amministrazione	14 4,4% 4,5%	5 1,6% 3,2%	2 0,6% 2,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'amministrazione della giustizia	1 0,3% 0,3%	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro il sentimento religioso	1 0,3% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'ordine pubblico	1 0,3% 0,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 1,4%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 5,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'incolumità pubblica	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la fede pubblica	14 4,4% 4,5%	9 2,9% 5,7%	4 1,3% 5,5%	1 0,3% 2,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'economia pubblica	1 0,3% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	5 1,6% 1,6%	2 0,6% 1,3%	1 0,3% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro il sentimento degli animali e commercio di animali e vegetali in via di sviluppo	1 0,3% 0,3%	2 0,6% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe	1 0,3% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la famiglia	1 0,3% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la persona	51 16,2% 16,2%	23 7,3% 14,6%	121 3,8% 16,4%	3 1,0% 7,9%	3 1,0% 15,8%	2 0,6% 22,2%	1 0,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro il patrimonio	100 31,7% 31,8%	41 13,0% 25,9%	23 7,3% 31,5%	18 5,7% 47,4%	4 1,3% 21,1%	4 1,3% 44,4%	2 0,6% 40,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normative in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope	26 8,3% 8,3%	10 3,2% 6,3%	7 2,2% 9,6%	2 0,6% 5,3%	4 1,3% 21,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di Codice della Strada e assicurazione obbligatoria dei veicoli	18 5,7% 5,7%	7 2,2% 4,4%	1 0,3% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%

delitti regolati dal Codice Penale Militare di Pace	4 1,3% 1,3%	2 0,6% 1,3%	1 0,3% 1,4%	1 0,3% 2,6%	1 0,3% 5,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di fallimento	4 1,3% 1,3%	3 1,0% 1,9%	1 0,3% 1,4%	2 0,6% 5,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi	20 6,3% 6,4%	13 4,1% 8,2%	1 0,3% 1,4%	3 10,0% 7,9%	3 1,0% 15,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia previdenziale	3 1,0% 1,0%	1 0,3% 0,6%	1 0,3% 1,4%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 5,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia doganale, di contrabbando e vendita di prodotti non autorizzati	10 3,2% 3,2%	4 1,3% 2,5%	3 1,0% 4,1%	1 0,3% 2,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e pubblica sicurezza	7 2,2% 2,2%	7 2,2% 4,4%	1 0,3% 1,4%	1 0,3% 2,6%	1 0,3% 5,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia fiscale e tributaria	3 1,0% 1,0%	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 2,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia bancaria	9 2,9% 2,9%	7 2,2% 4,4%	3 1,0% 4,1%	1 0,3% 2,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia dei lavoratori extracomunitari e immigrazione clandestina	2 0,6% 0,6%	2 0,6% 1,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 2,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di navigazione e tutela delle acque	1 0,3% 0,3%	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
contravvenzioni	4 1,3% 1,3%	7 2,2% 4,4%	4 1,3% 5,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di disciplina igienica di sostanze alimentari e bevande	1 0,3% 0,3%	2 0,6% 1,3%	1 0,3% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di sfruttamento della prostituzione	3 1,0% 1,0%	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia lavoro e lavoratori	4 1,3% 1,3%	3 1,0% 1,9%	2 0,6% 2,7%	1 0,3% 2,6%	1 0,3% 5,3%	1 0,3% 11,1%	1 0,3% 20,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
normativa in materia di rifiuti	1 0,3% 0,3%	2 0,6% 1,3%	1 0,3% 1,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	normativa in materia di trasporti abusivi e pericolosi	3 1,0% 1,0%	1 0,3% 0,6%	2 0,6% 2,7%	1 0,3% 2,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di gioco e scommesse clandestine	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 1,4%	1 0,3% 2,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia sanitaria	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	314 99,7% 100,0%	158 50,2% 100,0%	73 23,2% 100,0%	38 12,1% 100,0%	19 6,0% 100,0%	9 2,9% 100,0%	5 1,6% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	1 0,3%	1 0,3%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	0 0,0%	156 49,5%	241 76,5%	277 87,9%	296 94,0%	306 97,1%	310 98,4%	314 99,7%	314 99,7%
	Total	1 0,3%	157 49,8%	242 76,8%	277 87,9%	296 94,0%	306 97,1%	310 98,4%	314 99,7%	314 99,7%
Total	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%

Tabella 38 - Reato che è stato perpetrato 2005

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	delitti contro la Pubblica Amministrazione	20 5,1% 5,2%	4 1,0% 3,4%	2 0,5% 6,3%	2 0,5% 11,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'amministrazione della giustizia	4 1,0% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'ordine pubblico	2 0,5% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 5,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'incolumità pubblica	1 0,3% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la fede pubblica	23 5,9% 5,9%	9 2,3% 7,6%	1 0,3% 3,1%	1 0,3% 5,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	6 1,5% 1,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro il sentimento degli animali e commercio di animali e vegetali in via di sviluppo	1 0,3% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la persona	68 17,3% 17,5%	17 4,3% 14,3%	5 1,3% 15,6%	1 0,3% 5,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro il patrimonio	11 28,3% 28,6%	24 6,1% 20,2%	12 3,1% 37,5%	7 1,2% 41,2%	3 0,8% 33,3%	1 0,3% 16,7%	2 0,5% 50,0%	1 0,3% 33,3%	2 0,5% 100,0%
	normative in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope	38 9,7% 9,8%	11 2,8% 9,2%	2 0,5% 6,3%	1 0,3% 5,9%	1 0,3% 1,1%	1 0,3% 16,7%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

normativa in materia di Codice della Strada e assicurazione obbligatoria dei veicoli	19 4,8% 4,9%	17 4,3% 14,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 1,1%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
delitti regolati dal Codice Penale Militare di Pace	3 0,8% 0,8%	1 0,3% 0,8%	1 0,3% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di fallimento	11 2,8% 2,8%	2 0,5% 1,7%	1 0,3% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi	13 3,3% 3,4%	7 1,8% 5,9%	2 0,5% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia previdenziale	2 0,5% 0,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 25,0%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia doganale, di contrabbando e vendita di prodotti non autorizzati	10 2,6% 2,6%	2 0,5% 1,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e pubblica sicurezza	6 1,5% 1,5%	5 1,3% 4,2%	1 0,3% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia fiscale e tributaria	9 2,3% 2,3%	2 0,5% 1,7%	1 0,3% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia bancaria	6 1,5% 1,5%	5 1,3% 4,2%	2 0,5% 6,3%	2 0,5% 11,8%	1 0,3% 1,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia dei lavoratori extracomunitari e immigrazione clandestina	8 2,0% 2,1%	3 0,8% 2,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di navigazione e tutela delle acque	1 0,3% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
contravvenzioni	9 2,3% 2,3%	3 0,8% 2,5%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 5,9%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di disciplina igienica di sostanze alimentari e bevande	7 1,8% 1,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di sfruttamento della prostituzione	4 1,0% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia lavoro e lavoratori	2 0,5% 0,5%	3 0,8% 2,5%	1 0,3% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia urbanistica	1 0,3% 0,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,5% 22,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	normativa in materia di trasporti abusivi e pericolosi	3 0,8% 0,8%	4 1,0% 3,4%	1 0,3% 3,1%	1 0,3% 5,9%	1 0,3% 1,1%	1 0,3% 16,7%	1 0,3% 25,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	388 99,0% 100,0%	119 30,4%	32 8,2% 100,0%	17 4,3% 100,0%	9 2,3% 100,0%	6 1,5% 100,0%	4 1,0% 100,0%	3 0,8% 100,0%	2 0,5% 100,0%
Missing	mancante	4 1,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	0 0,0%	273 69,6%	360 91,8%	375 95,7%	383 97,7%	386 98,5%	388 99,0%	389 99,2%	390 99,5%
	Total	4 1,0%	273 69,6%	360 91,8%	375 95,7%	383 97,7%	386 98,5%	388 99,0%	389 99,2%	390 99,5%
Total	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%

Tabella 39 - Reato che è stato perpetrato 2006

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Valid	delitti contro la Pubblica Amministrazione	14 4,0% 4,0%	2 0,6% 1,6%	0 0,0% 0,0%	2 0,6% 7,7%	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'amministrazione della giustizia	3 0,9% 0,9%	2 0,6% 1,6%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 3,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 10,0%	0 0,0% 0,0%	
	delitti contro l'ordine pubblico	3 0,9% 0,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	delitti contro l'incolumità pubblica	1 0,3% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	delitti contro la fede pubblica	22 6,3% 6,3%	6 1,7% 4,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,6% 11,1%	1 0,3% 6,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	4 1,2% 1,2%	4 1,2% 3,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 3,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 10,0%	0 0,0% 0,0%	
	delitti contro il sentimento degli animali e commercio di animali e vegetali in via di sviluppo	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 0,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	delitti contro la famiglia	1 0,3% 1,3%	1 0,3% 0,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	delitti contro la persona	49 14,1% 14,1%	22 6,3% 18,0%	3 0,9% 7,1%	1 0,3% 3,8%	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 10,0%	0 0,0% 0,0%	
	delitti contro il patrimonio	94 27,1% 27,1%	17 4,9% 13,9%	9 2,6% 21,4%	8 2,3% 30,8%	8 2,3% 44,4%	6 1,7% 40,0%	3 0,9% 10,0%	0 0,0% 0,0%	
	normative in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope	50 14,4% 14,4%	16 4,6% 13,1%	7 2,0% 16,7%	2 0,6% 7,7%	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	normativa in materia di Codice della Strada e assicurazione obbligatoria dei veicoli	18 5,2% 5,2%	10 2,9% 8,2%	5 1,4% 11,9%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 100,0%	
	delitti regolati dal Codice Penale Militare di Pace	5 1,4% 1,4%	1 0,3% 0,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	

	normativa in materia di fallimento	7 2,0% 2,0%	2 0,6% 1,6%	2 0,6% 4,8%	1 0,3% 3,8%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 6,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi	14 4,0% 4,0%	10 2,9% 8,2%	1 0,3% 2,4%	1 0,3% 3,8%	0 0,0% 0,0%	2 0,3% 13,3%	1 0,3% 10,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia previdenziale	5 1,4% 1,4%	1 0,3% 0,8%	1 0,3% 2,4%	1 0,3% 3,8%	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia doganale, di contrabbando e vendita di prodotti non autorizzati	12 3,5% 3,5%	7 2,0% 5,7%	3 0,9% 7,1%	3 0,9% 11,5%	2 0,6% 11,1%	1 0,3% 6,7%	1 0,3% 10,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e pubblica sicurezza	4 1,2% 1,2%	1 0,3% 0,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia fiscale e tributaria	6 1,7% 1,7%	3 0,9% 2,5%	2 0,6% 4,8%	1 0,3% 3,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia bancaria	3 0,9% 0,9%	3 0,9% 2,5%	4 1,2% 9,5%	2 0,6% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia dei lavoratori extracomunitari e immigrazione clandestina	3 0,9% 0,9%	2 0,6% 1,6%	1 0,3% 2,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di navigazione e tutela delle acque	4 1,2% 1,2%	2 0,6% 1,6%	1 0,3% 2,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	contravvenzioni	9 2,6% 2,6%	1 0,3% 0,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 6,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di sfruttamento della prostituzione	6 1,7% 1,7%	2 0,6% 1,6%	1 0,3% 2,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia lavoro e lavoratori	4 1,2% 1,2%	1 0,3% 0,8%	2 0,6% 4,8%	1 0,3% 3,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia urbanistica	2 0,6% 0,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di rifiuti	2 0,6% 0,6%	4 1,2% 3,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di trasporti abusivi e pericolosi	1 0,3% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 3,8%	1 0,3% 5,6%	3 0,9% 20,0%	2 0,6% 20,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di gioco e scommesse clandestine	1 0,3% 1,3%	1 0,3% 0,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	347 100,0%	122 32,2% 100,0%	42 12,1% 100,0%	26 7,5% 100,0%	18 5,2% 100,0%	15 4,3% 100,0%	10 2,9% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Mising	mancante di sistema	0 0,0%	225 64,8%	305 87,9%	321 92,5%	329 94,8%	332 95,7%	337 97,1%	346 99,7%
Total		347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%

Tabella 40 - Reato che è stato perpetrato 2007

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	delitti contro la Pubblica Amministrazione	13 4,4% 4,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'amministrazione della giustizia	3 1,0% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,3% 50,0%	1 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'incolumità pubblica	0 0,0% 0,0%	2 0,7% 2,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la fede pubblica	17 5,7% 5,8%	4 1,3% 4,5%	1 0,3% 2,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 1,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la famiglia	3 1,0% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la persona	41 13,8% 13,9%	14 4,7% 5,9%	5 1,7% 13,5%	1 0,3% 7,1%	1 0,3% 11,1%	1 0,3% 25,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro il patrimonio	79 26,6% 26,9%	34 11,4% 38,6%	17 5,7% 45,9%	8 2,7% 57,1%	4 1,3% 44,4%	1 0,3% 25,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 100,0%
	normative in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope	46 15,5% 15,6%	6 2,0% 6,8%	2 0,7% 5,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di Codice della Strada e assicurazione obbligatoria dei veicoli	12 4,0% 4,1%	7 2,4% 8,0%	4 1,3% 10,8%	1 0,3% 7,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di fallimento	11 3,7% 3,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi	15 5,1% 5,1%	3 1,0% 3,4%	3 10,0% 8,1%	1 0,3% 7,1%	1 0,3% 11,1%	1 0,3% 25,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia previdenziale	6 2,0% 2,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 2,7%	1 0,3% 7,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia doganale, di contrabbando e vendita di prodotti non autorizzati	11 3,7% 3,7%	1 0,3% 1,1%	2 0,7% 5,4%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e pubblica sicurezza	6 2,0% 2,0%	4 1,3% 4,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 25,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia fiscale e tributaria	4 1,3% 1,4%	4 1,3% 4,5%	1 0,3% 2,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	normativa in materia bancaria	3 1,0% 1,0%	1 0,3% 1,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia dei lavoratori extracomunitari e immigrazione clandestina	3 1,0% 1,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di navigazione e tutela delle acque	3 1,0% 1,0%	1 0,3% 1,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	contravvenzioni	12 4,0% 4,1%	1 0,3% 1,1%	0 0,0% 0,0%	2 0,7% 14,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di sfruttamento della prostituzione	3 1,0% 1,0%	4 1,3% 4,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia lavoro e lavoratori	3 1,0% 1,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 2,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia urbanistica	2 0,7% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di rifiuti	0 0,0% 0,0%	2 0,7% 2,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia di gioco e scommesse clandestine	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 1,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	normativa in materia sanitaria	2 0,7% 0,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	294 99,0% 100,0%	88 29,6% 100,0%	37 12,5% 100,0%	14 4,7% 100,0%	9 3,0% 100,0%	4 1,3% 100,0%	2 0,7% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	3 1,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	0 0,0%	209 70,4%	260 87,5%	283 95,3%	288 97,8%	293 98,7%	295 99,3%	295 99,3%	296 99,7%
Total		297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%

Tabella 41 - Reato che è stato perpetrato 2008

		I	II	III
Valid	delitti contro la Pubblica Amministrazione	4 3,5% 3,6%	3 2,6% 8,1%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'amministrazione della giustizia	2 1,8% 1,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro l'incolumità pubblica	1 0,9% 0,9%	1 0,9% 2,7%	0 0,0% 0,0%
	delitti contro la fede pubblica	8 7,0%	2 1,8%	0 0,0%

		7,3%	5,4%	0,0%
delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	2 1,8% 1,8%		0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
delitti contro la persona	14 12,3% 12,7%		1 0,9% 2,7%	3 1,8% 33,3%
delitti contro il patrimonio	37 3,2% 33,6%		14 12,3% 37,8%	3 2,6% 50,0%
normative in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope	17 14,9% 15,5%		4 3,5% 10,8%	1 0,9% 16,7%
normativa in materia di Codice della Strada e assicurazione obbligatoria dei veicoli	7 6,1% 6,4%		6 5,3% 16,2%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di fallimento	1 0,9% 0,9%		0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi	2 1,8% 1,8%		2 1,8% 5,4%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia previdenziale	0 0,0% 0,0%		1 0,9% 2,7%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia doganale, di contrabbando e vendita di prodotti non autorizzati	4 3,5% 3,6%		0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e pubblica sicurezza	1 0,9% 0,9%		0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia bancaria	1 0,9% 0,9%		0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia dei lavoratori extracomunitari e immigrazione clandestina	1 0,9% 0,9%		0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di navigazione e tutela delle acque	1 0,9% 0,9%		0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
contravvenzioni	1 0,9% 0,9%		0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di disciplina igienica di sostanze alimentari e bevande	1 0,9% 0,9%		1 0,9% 2,7%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di sfruttamento della prostituzione	0 0,0% 0,0%		1 0,9% 2,7%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia lavoro e lavoratori	2 1,8% 1,8%		1 0,9% 2,7%	0 0,0% 0,0%
normativa in materia di trasporti abusivi e pericolosi	3 2,6% 2,7%		0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
Total	110 96,5%		37 32,5% 100,0%	6 5,3% 100,0%

Missing	mancante di sistema	4	77	108
		3,5%	67,5%	94,7%
Total		114	114	114
		100,0%	100,0%	100,0%

Tabella 42 - Reato che è stato perpetrato 2009

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	fino a 1 mese	40 14,5% 18,4%	25 9,1% 29,1%	14 5,1% 30,4%	2 0,7% 9,1%	4 1,5% 33,3%	2 0,7% 33,3%	2 0,7% 100,0%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%
	da 1 a 3 mesi	51 18,5% 23,5%	21 7,6% 24,4%	7 2,5% 15,2%	6 2,2% 27,3%	1 0,4% 8,3%	2 0,7% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 3 a 6 mesi	37 13,5% 17,1%	18 6,5% 20,9%	10 3,6% 21,7%	5 1,8% 22,7%	3 1,1% 25,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 6 a 12 mesi	28 10,2% 12,9%	7 2,5% 8,1%	8 2,9% 17,4%	6 2,2% 27,3%	1 0,4% 8,3%	1 0,4% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 1 a 2 anni	39 14,2% 18,0%	12 4,4% 14,0%	4 1,5% 8,7%	2 0,7% 9,1%	2 0,7% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 100,0%
	da 2 a 3 anni	6 2,2% 2,8%	2 0,7% 2,3%	2 0,7% 4,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 3 a 5 anni	9 3,3% 4,1%	1 0,4% 1,2%	1 0,4% 2,2%	1 0,4% 3,5%	1 0,4% 8,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	oltre i 5 anni	7 2,5% 3,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	217 78,9% 100,0%	86 31,3% 100,0%	46 16,7% 100,0%	22 8,0% 100,0%	12 4,4% 100,0%	6 2,2% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,4% 100,0%	1 0,4% 100,0%
	Missing	mancante	5 1,8%	1 0,4%	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
mancante di sistema		53 19,3%	188 68,4%	228 82,9%	253 92,0%	263 95,6%	269 97,8%	273 99,3%	274 99,6%	274 99,6%
Total		58 21,1%	189 68,7%	229 83,3%	253 92,0%	263 95,6%	269 97,8%	273 99,3%	274 99,6%	274 99,6%
Total	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	

Tabella 43 - Tipologia di pena detentiva 2004

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	fino a 1 mese	55 17,5% 21,8%	22 7,0% 25,9%	11 3,5% 30,6%	1 0,3% 5,6%	1 0,3% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 1 a 3 mesi	45 14,3% 17,9%	14 4,4% 16,5%	4 1,3% 11,1%	3 1,0% 16,7%	3 1,0% 33,3%	1 0,3% 25,0%	0 0,0% 0,0%
	da 3 a 6 mesi	49 15,6% 19,4%	25 7,9% 29,4%	10 3,2% 27,8%	6 1,9% 33,3%	1 0,3% 11,1%	1 0,3% 25,0%	0 0,0% 0,0%
	da 6 a 12	46	9	4	5	0	2	0

	mesi	14,6% 18,3%	2,9% 10,6%	1,3% 11,1%	1,6% 27,8%	0,0% 0,0%	0,6% 50,0%	0,0% 0,0%
	da 1 a 2 anni	31 9,8% 12,3%	7 2,2% 8,2%	5 1,6% 13,9%	3 1,0% 16,7%	2 0,6% 22,2%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%
	da 2 a 3 anni	14 4,4% 5,6%	4 1,3% 4,7%	1 0,3% 2,8%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 3 a 5 anni	9 2,9% 3,6%	3 1,0% 3,5%	1 0,3% 2,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	oltre i 5 anni	3 1,0% 1,2%	1 0,3% 1,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 11,1%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%
	Total	252 80,0% 100,0%	85 27,0% 100,0%	36 11,4% 100,0%	18 5,7% 100,0%	9 2,9% 100,0%	4 1,3% 100,0%	2 0,6% 100,0%
Missing	mancante	3 1,0%	2 0,6%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	60 19,0%	228 72,4%	278 88,3%	297 94,3%	306 97,1%	311 98,7%	313 99,4%
	Total	63 20,0%	230 73,0%	279 88,6%	297 94,3%	306 97,1%	311 98,7%	313 99,4%
Total		315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%

Tabella 44- Tipologia di pena detentiva 2005

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Valid	fino a 1 mese	64 16,3% 19,8%	16 4,1% 30,2%	4 1,0% 21,1%	2 0,5% 18,2%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 1 a 3 mesi	56 14,3% 17,3%	8 2,0% 15,1%	3 0,8% 15,8%	3 0,8% 27,3%	1 0,3% 16,7%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	2 0,5% 66,7%	0 0,0% 0,0%	
	da 3 a 6 mesi	65 16,6% 20,1%	9 2,3% 17,0%	6 1,5% 31,6%	3 0,8% 27,3%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 6 a 12 mesi	71 18,1% 21,9%	10 2,6% 19,8%	3 0,8% 15,8%	1 0,3% 9,1%	2 0,5% 33,3%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	
	da 1 a 2 anni	35 8,9% 10,8%	6 1,5% 11,3%	3 0,8% 15,8%	2 0,5% 18,2%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	
	da 2 a 3 anni	17 4,3% 5,2%	3 0,8% 5,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	
	da 3 a 5 anni	13 3,3% 4,0%	1 0,3% 1,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	oltre i 5 anni	3 0,8% 0,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	Total	324 82,7% 100,0%	53 13,5% 100,0%	19 4,8% 100,0%	11 2,8% 100,0%	6 1,5% 100,0%	3 0,8% 100,0%	3 0,8% 100,0%	3 0,8% 100,0%	3 0,8% 100,0%	2 0,5% 100,0%
	Missing	mancante	6 1,5%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
mancante di sistema		62 15,8%	339 86,5%	373 95,2%	381 97,2%	386 98,5%	389 99,2%	389 99,2%	389 99,2%	390 99,5%	

	Total	68 17,3%	339 86,5%	373 95,2%	381 97,2%	386 98,5%	389 99,2%	389 99,2%	389 99,2%	390 99,5%
Total		392 100,0%								

Tabella 45- Tipologia di pena detentiva 2006

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Valid	fino a 1 mese	50 14,4% 17,3%	16 4,6% 26,7%	7 2,0% 29,2%	2 0,6% 11,8%	2 0,6% 13,3%	2 0,6% 16,7%	3 0,9% 33,3%	1 0,3% 100,0%
	da 1 a 3 mesi	49 14,1% 17,0%	12 3,5% 20,0%	2 0,6% 8,3%	4 1,2% 23,5%	2 0,6% 13,3%	2 0,6% 16,7%	4 1,2% 44,4%	0 0,0% 0,0%
	da 3 a 6 mesi	57 16,4% 19,7%	7 2,0% 11,7%	3 0,9% 12,5%	5 1,4% 29,4%	3 0,9% 20,0%	5 1,4% 41,7%	1 0,3% 11,1%	0 0,0% 0,0%
	da 6 a 12 mesi	49 14,1% 17,0%	10 2,9% 16,7%	2 0,6% 8,3%	2 0,6% 11,8%	4 1,2% 26,7%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 11,1%	0 0,0% 0,0%
	da 1 a 2 anni	49 14,1% 17,0%	12 3,5% 20,0%	7 2,0% 29,2%	4 1,2% 23,5%	2 0,6% 13,3%	2 0,6% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 2 a 3 anni	17 4,9% 5,9%	1 0,3% 1,7%	2 0,6% 8,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 6,7%	1 0,3% 8,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 3 a 5 anni	14 4,0% 4,8%	1 0,3% 1,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	oltre i 5 anni	4 1,2% 1,4%	1 0,3% 1,7%	1 0,3% 4,2%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 6,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	289 83,3% 100,0%	60 17,3% 100,0%	24 6,9% 100,0%	17 4,9% 100,0%	15 4,3% 100,0%	12 3,5% 100,0%	9 2,6% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	2 0,6%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	56 16,1%	287 82,7%	323 93,1%	330 95,1%	332 95,7%	336 96,5%	338 97,4%	346 99,7%
	Total	58 16,7%	287 82,7%	323 93,1%	330 95,1%	332 95,7%	336 96,5%	338 97,4%	346 99,7%
Total	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	

Tabella 46 - Tipologia di pena detentiva 2007

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	fino a 1 mese	48 16,2% 19,3%	16 5,4% 30,2%	5 1,7% 17,2%	3 1,0% 37,5%	2 0,7% 33,3%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	1 0,3% 100,0%
	da 1 a 3 mesi	38 12,8% 15,3%	12 4,0% 22,6%	7 2,4% 24,1%	1 0,3% 12,5%	2 0,7% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 3 a 6 mesi	42 14,1% 16,9%	7 2,4% 13,2%	8 2,7% 27,6%	3 1,0% 37,5%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	1 0,3% 50,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%
	da 6 a 12 mesi	42 14,1%	8 2,7%	5 1,7%	1 0,3%	1 0,3%	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%

		16,9%	15,1%	17,2%	12,5%	16,7%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%
	da 1 a 2 anni	40 13,5% 16,1%	3 1,0% 5,7%	2 0,7% 6,9%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 2 a 3 anni	18 6,1% 7,2%	6 2,0% 11,3%	1 0,3% 3,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 3 a 5 anni	17 5,7% 6,8%	1 0,3% 1,9%	1 0,3% 3,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	oltre i 5 anni	4 1,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	249 83,8% 100,0%	53 17,8% 100,0%	29 9,8% 100,0%	8 2,7% 100,0%	6 2,0% 100,0%	2 0,7% 100,0%	2 0,7% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	5 1,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	43 14,5%	244 82,2%	268 90,2%	289 97,3%	291 98,0%	295 99,3%	295 99,3%	295 99,3%	296 99,7%
	Total	48 16,2%	244 82,2%	268 90,2%	289 97,3%	291 98,0%	295 99,3%	295 99,3%	295 99,3%	296 99,7%
Total	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%

Tabella 47 - Tipologia di pena detentiva 2008

		I	II	III
Valid	fino a 1 mese	11 9,6% 12,1%	5 4,4% 23,8%	0 0,0% 0,0%
	da 1 a 3 mesi	19 16,7% 20,9%	2 1,8% 9,5%	1 0,9% 25,0%
	da 3 a 6 mesi	25 21,9% 27,5%	8 7,0% 38,1%	0 0,0% 0,0%
	da 6 a 12 mesi	8 7,0% 8,8%	1 0,9% 4,8%	2 1,8% 50,0%
	da 1 a 2 anni	19 16,7% 20,9%	1 0,9% 4,8%	1 0,9% 25,0%
	da 2 a 3 anni	4 3,5% 4,4%	1 0,9% 4,8%	0 0,0% 0,0%
	da 3 a 5 anni	5 4,4% 5,5%	3 2,6% 14,3%	0 0,0% 0,0%
	Total	91 79,8% 100,0%	21 18,4% 100,0%	4 3,5% 100,0%
Missing	mancante	5 4,4%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	18 15,8%	93 81,6%	110 96,5%
	Total	23 20,2%	93 81,6%	110 96,5%
Total	114 100,0%	114 100,0%	114 100,0%	

Tabella 48 - Tipologia di pena detentiva 2009

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	fino a 100.000€	56 20,4% 28,6%	27 9,8% 33,8%	9 3,3% 22,5%	4 1,5% 18,2%	3 1,1% 22,1%	2 0,7% 33,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%
	da 100.000€ a 500.000€	65 23,6% 33,2%	31 11,3% 38,8%	15 5,5% 37,5%	9 3,3% 40,9%	8 2,9% 61,5%	2 0,7% 33,3%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 500.000€ a 1.000.000€	22 8,0% 11,2%	11 4,0% 13,8%	7 2,5% 17,5%	4 1,5% 18,2%	1 0,4% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 1.000.000€ a 5.000.000€	38 13,8% 19,4%	7 2,5% 8,8%	5 1,8% 12,5%	2 0,7% 9,1%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 16,7%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 5.000.000€ a 10.000.000€	5 1,8% 2,6%	2 0,7% 2,5%	2 0,7% 5,0%	2 0,7% 9,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	oltre i 10.000.000€	8 2,9% 4,1%	0 0,0% 0,0%	2 0,7% 5,0%	1 0,4% 4,5%	1 0,4% 7,7%	1 0,4% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 50€ a 250€	2 0,7% 1,0%	1 0,4% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 500€ a 2.500€	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	196 71,3% 100,0%	80 29,1% 100,0%	40 14,5% 100,0%	22 8,0% 100,0%	13 4,7% 100,0%	6 2,2% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	5 1,8%	1 0,4%	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	74 26,9%	194 70,5%	234 85,1%	253 92,0%	262 95,3%	269 97,8%	273 99,3%	274 99,6%	0 0,0%
	Total	79 28,7%	195 70,9%	235 85,5%	253 92,0%	262 95,3%	269 97,8%	273 99,3%	274 99,6%	0 0,0%
Total	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%

Tabella 49 - Tipologia di pena pecuniaria 2004

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	fino a 100.000€	63 20,0% 26,4%	22 7,0% 27,5%	16 5,1% 43,2%	8 2,5% 42,1%	2 0,6% 33,3%	2 0,6% 50,0%	0 0,0% 0,0%
	da 100.000€ a 500.000€	95 30,2% 39,7%	34 10,8% 42,5%	10 3,2% 27,0%	6 1,9% 31,6%	3 1,0% 50,0%	2 0,6% 50,0%	0 0,0% 0,0%
	da 500.000€ a 1.000.000€	31 9,8% 13,0%	10 3,2% 12,5%	3 1,0% 8,1%	3 1,0% 15,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 1.000.000€ a 5.000.000€	27 8,6% 11,35	10 3,2% 12,5%	4 1,3% 10,8%	1 0,3% 5,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 100,0%
	da 5.000.000€ a 10.000.000€	10 3,2% 4,2%	1 0,3% 1,3%	2 0,6% 5,4%	1 0,3% 5,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	oltre i 10.000.000€	8 2,5% 33,3%	2 0,6% 2,5%	2 0,6% 5,4%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	da 50€ a 250€	1 0,3% 0,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 250€ a 500€	3 1,0% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 500€ a 2.500€	1 0,3% 0,4%	1 0,3% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	239 75,9% 100,0%	80 25,4% 100,0%	37 11,7% 100,0%	19 6,0% 100,0%	6 1,9% 100,0%	4 1,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	3 1,0%	2 0,6%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	73 23,2%	233 74,0%	277 87,9%	296 94,0%	309 98,1%	311 98,7%	314 99,7%
	Total	76 24,1%	235 74,6%	278 87,9%	296 94,0%	309 98,1%	311 98,7%	314 99,7%
Total	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	

Tabella 50 - Tipologia di pena pecuniaria 2005

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Valid	fino a 100.000£	59 15,1% 21,6%	11 2,8% 16,9%	4 1,0% 19,0%	2 0,5% 18,2%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 20,0%	2 0,5% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 100.000£ a 500.000£	98 25,0% 35,9%	31 7,9% 47,7%	8 2,0% 38,1%	7 1,8% 63,6%	5 1,3% 62,5%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 25,0%	2 0,5% 100,0%	1 0,3% 50,0%	
	da 500.000£ a 1.000.000£	42 10,7% 15,3%	9 2,3% 13,8%	4 1,0% 19,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 12,5%	3 0,8% 60,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 1.000.000£ a 5.000.000£	34 8,7% 12,5%	8 2,0% 12,3%	4 1,0% 19,0%	2 0,5% 18,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 5.000.000£ a 10.000.000£	14 3,6% 5,1%	2 0,5% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,5% 25,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	oltre i 10.000.000£	8 2,0% 2,9%	1 0,3% 1,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 50€ a 250€	8 2,0% 2,9%	2 0,5% 3,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 250€ a 500€	6 1,5% 2,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	
	da 500€ a 2.500€	3 0,8% 1,1%	1 0,3% 1,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 25,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 2.500€ a 5.000€	1 0,3% 0,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	Total	273 69,6% 100,0%	65 16,6% 100,0%	21 5,4% 100,0%	11 2,8% 100,0%	8 2,0% 100,0%	5 1,3% 100,0%	3 0,8% 100,0%	2 0,5% 100,0%	2 0,5% 100,0%	
	Missing	mancante	6 1,5%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
		mancante di	113	327	371	381	384	387	398	390	390

	sistema	28,8%	83,4%	94,6%	97,2%	98,0%	98,7%	99,2%	99,5%	99,5%
	Total	119 30,4%	327 83,4%	371 94,6%	381 97,2%	384 98,0%	387 98,7%	398 99,2%	390 99,5%	390 99,5%
Total		392 100,0%								

Tabella 51 - Tipologia di pena pecuniaria 2006

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Valid	fino a 100.000£	54 15,6% 20,8%	14 4,0% 22,6%	9 2,6% 30,0%	4 1,2% 23,5%	1 0,3% 7,7%	4 1,2% 36,4%	2 0,6% 28,6%	0 0,0% 0,0%
	da 100.000£ a 500.000£	75 21,6% 28,8%	22 6,3% 35,5%	11 3,2% 36,7%	8 2,3% 47,1%	9 2,6% 69,2%	4 1,2% 36,4%	4 1,2% 57,1%	0 0,0% 0,0%
	da 500.000£ a 1.000.000£	35 10,1% 13,5%	8 2,3% 12,9%	3 0,9% 10,0%	2 0,6% 11,8%	2 0,6% 15,4%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 14,3%	1 0,3% 100,0%
	da 1.000.000£ a 5.000.000£	39 11,2% 15,0%	8 2,3% 12,9%	1 0,3% 3,3%	3 0,9% 17,6%	0 0,0% 0,0%	2 0,6% 18,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 5.000.000£ a 10.000.000£	3 0,9% 1,2%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 3,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	oltre i 10.000.000£	18 5,2% 6,9%	2 0,6% 3,2%	2 0,6% 6,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	fino a 50€	1 0,3% 0,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 50€ a 250€	8 2,3% 3,1%	4 1,2% 6,5%	1 0,3% 3,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 250€ a 500€	5 1,4% 1,9%	1 0,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 500€ a 2.500€	15 4,3% 5,8%	2 0,6% 3,2%	2 0,6% 6,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 9,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 2.500€ a 5.000€	5 1,4% 1,9%	1 0,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	oltre i 5.000€	2 0,6% 0,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	260 74,9% 100,0%	62 17,9% 100,0%	30 8,6% 100,0%	17 4,9% 100,0%	13 3,7% 100,0%	11 3,2% 100,0%	7 2,0% 100,0%	1 0,3% 100,0%
	Missing	mancante	2 0,6%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
mancante di sistema		85 24,5%	285 82,1%	317 91,4%	330 95,1%	334 96,3%	336 96,8%	340 98,0%	346 99,7%
Total		87 25,1%	285 82,1%	317 91,4%	330 95,1%	334 96,3%	336 96,8%	340 98,0%	346 99,7%
Total	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	

Tabella 52 - Tipologia di pena pecuniaria 2007

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Valid	fino a 100.000€	51 17,2% 24,1%	12 4,0% 20,7%	6 2,0% 20,7%	4 1,3% 40,0%	1 0,3% 16,7%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 100.000€ a 500.000€	54 18,2% 25,5%	23 7,7% 39,7%	13 4,4% 44,8%	4 1,3% 40,0%	5 1,7% 83,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 100,0%	
	da 500.000€ a 1.000.000€	18 6,1% 8,5%	7 2,4% 12,1%	2 0,7% 6,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 1.000.000€ a 5.000.000€	24 8,1% 11,3%	7 2,45% 12,1%	4 1,3% 13,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 5.000.000€ a 10.000.000€	10 3,4% 4,7%	3 1,0% 5,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	oltre i 10.000.000€	18 6,1% 8,5%	1 0,3% 0,7%	1 0,3% 3,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 50€ a 250€	6 2,0% 2,8%	4 1,3% 6,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 250€ a 500€	11 3,7% 5,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 10,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 500€ a 2.500€	12 4,0% 5,7%	1 0,3% 0,7%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 10,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	da 2.500€ a 5.000€	6 2,0% 2,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	oltre i 5.000€	2 0,7% 0,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	Total	212 71,4% 100,0%	58 19,5% 100,0%	29 9,8% 100,0%	10 3,4% 100,05	6 20,0% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,3% 100,0%	
	Missing	mancante	5 1,7%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
		mancante di sistema	80 26,9%	239 80,5%	268 90,2%	287 96,6%	291 98,0%	296 99,7%	296 99,7%	295 99,3%	296 99,7%
Total		85 28,6%	239 80,5%	268 90,2%	287 96,6%	291 98,0%	296 99,7%	296 99,7%	295 99,3%	296 99,7%	
Total	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%		

Tabella 53 - Tipologia di pena pecuniaria 2008

		I	II	III
Valid	fino a 100.000€	10 8,8% 12,7%	2 1,8% 7,4%	0 0,0% 0,0%
	da 100.000€ a 500.000€	23 20,2% 29,1%	9 7,9% 33,3%	1 0,9% 50,0%
	da 500.000€ a 1.000.000€	6 5,3% 7,6%	2 1,8% 7,4%	1 0,9% 50,0%

	da 1.000.000£ a 5.000.000£	8 7,0% 10,1%	7 6,1% 25,9%	0 0,0% 0,0%
	da 5.000.000£ a 10.000.000£	2 1,8% 2,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	oltre i 10.000.000£	1 0,9% 1,3%	3 2,6% 11,1%	0 0,0% 0,0%
	da 50€ a 250€	12 10,5% 15,25%	3 2,6% 11,1%	0 0,0% 0,0%
	da 250€ a 500€	3 2,6% 3,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	da 500€ a 2.500€	10 8,8% 12,7%	1 0,9% 3,7%	0 0,0% 0,0%
	da 2.500€ a 5.000€	1 0,9% 1,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	oltre i 5.000€	3 2,6% 3,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	79 69,3% 100,0%	27 23,7% 100,0%	2 1,8% 100,0%
Missing	mancante	5 4,4%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	30 26,3%	87 76,3%	112 98,2%
	Total	35 30,7%	87 76,3%	112 98,2%
Total		114 100,0%	114 100,0%	114 100,0%

Tabella 54 - Tipologia di pena pecuniaria 2009

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	affidamento in prova ai servizi sociali	5 1,8% 9,8%	7 2,5% 19,4%	6 2,2% 20,0%	3 1,1% 15,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 25,0%	0 0,0% 0,0%
	estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova	11 4,0% 21,96%	3 1,1% 8,3%	8 2,9% 26,7%	5 1,8% 25,0%	1 0,4% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	riduzione della pena per liberazione anticipata	14 5,1% 27,5%	5 1,8% 13,9%	7 2,5% 23,3%	2 0,7% 10,0%	4 1,5% 44,4%	2 0,7% 50,0%	0 0,0% 0,0%
	ammissione del condannato al regime di semilibertà	1 0,4% 2,0%	5 1,8% 13,9%	1 0,4% 3,3%	1 0,4% 5,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	applicazione dell'amnistia	4 1,5% 7,8%	4 1,5% 11,1%	2 0,7% 6,7%	1 0,4% 5,0%	1 0,4% 11,1%	1 0,4% 25,0%	0 0,0% 0,0%
	conversione della pena in libertà controllata	0 0,0% 0,0%	4 1,5% 11,1%	1 0,4% 3,3%	2 0,7% 10,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	condono della pena	11 4,0%	7 2,5%	4 1,5%	6 2,2%	3 1,1%	0 0,0%	0 0,0%

		21,6%	19,4%	13,3%	30,0%	33,3%	0,0%	0,0%
	dichiarazione di estinzione dei reati	2 0,7% 3,9%	1 0,4% 2,8%	1 0,4% 3,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 100,0%
	revoca della sospensione condizionale della pena	3 1,1% 5,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	51 18,5% 100,0%	36 13,1%	30 10,9% 100,0%	20 7,3% 100,0%	9 3,3% 100,0%	4 1,5% 100,0%	1 0,4% 100,0%
Missing	mancante di sistema	224 81,5%	239 86,9%	245 89,1%	255 92,7%	266 96,7%	271 98,5%	274 99,6%
Total		275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%

Tabella 55 - Tipologia di provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione della pena 2004

		I	II	III	IV	V	VI
Valid	affidamento in prova ai servizi sociali	21 6,7% 33,3%	3 1,0% 8,1%	1 0,3% 7,1%	4 1,3% 66,7%	2 0,6% 28,6%	0 0,0% 0,0%
	estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova	0 0,0% 0,0%	18 5,7% 48,6%	5 1,6% 35,7%	1 0,3% 16,7%	5 1,6% 71,4%	1 0,3% 100,0%
	sospensione esecuzione penale per detenzione domiciliare	1 0,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	sospensione condizionale dell'esecuzione della pena residua	5 1,6% 7,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	riduzione della pena per liberazione anticipata	10 3,2% 15,9%	6 1,9% 16,2%	5 1,6% 35,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	ammissione del condannato al regime di semilibertà	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 2,7%	1 0,3% 7,1%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	applicazione dell'amnistia	8 2,5% 12,7%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 7,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	conversione della pena in libertà controllata	3 1,0% 4,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	condono della pena	12 3,8% 19,0%	9 2,9% 24,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	dichiarazione di estinzione dei reati	2 0,6% 3,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	revoca della sospensione condizionale della pena	1 0,3% 1,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	revoca dell'indulto	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 7,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	63	37	14	6	7	1

		20,0%	11,7%	4,4%	1,9%	2,2%	0,3%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Missing	mancante di sistema	252	278	301	309	308	314
		80,0%	88,3%	95,6%	98,1%	97,8%	99,7%
Total		315	315	315	315	315	315
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabella 56 - Tipologia di provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione della pena 2005

		I	II	III	IV	V	VI	
Valid	affidamento in prova ai servizi sociali	22 5,6% 37,3%	4 1,0% 9,8%	3 0,8% 23,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova	1 0,3% 1,7%	20 5,1% 48,8%	5 1,3% 38,5%	4 1,0% 66,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	sospensione condizionale dell'esecuzione della pena residua	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	1 0,3% 50,0%	
	riduzione della pena per liberazione anticipata	15 3,8% 25,4%	13 3,3% 31,7%	2 0,5% 15,4%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	
	ammissione del condannato al regime di semilibertà	4 1,0% 6,8%	1 0,3% 2,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	applicazione dell'amnistia	4 1,5% 10,2%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	conversione della pena in libertà controllata	2 0,5% 3,4%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	condono della pena	5 1,3% 8,5%	2 0,5% 4,9%	1 0,3% 7,7%	1 0,3% 16,7%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	
	dichiarazione di estinzione dei reati	5 0,8% 5,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	revoca della sospensione condizionale della pena	1 0,3% 1,7%	1 0,3% 2,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	Total	59 15,1%	41 10,5% 100,0%	13 3,3% 100,0%	6 1,5% 100,0%	2 0,5% 100,0%	2 0,5% 100,0%	
	Missing	mancante di sistema	333 84,9%	351 89,5%	379 96,7%	386 98,5%	390 99,5%	390 99,5%
	Total		392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%

Tabella 57 - Tipologia di provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione della pena 2006

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	affidamento in prova ai servizi sociali	24 6,9% 38,1%	3 0,9% 7,3%	1 0,3% 7,1%	3 0,9% 50,0%	1 0,3% 25,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%
	estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova	1 0,3% 1,6%	17 4,9% 41,5%	6 1,7% 42,9%	1 0,3% 16,7%	3 0,9% 75,0%	1 0,3% 50,0%	1 0,3% 100,0%
	sospensione esecuzione penale per detenzione domiciliare	1 0,3% 1,6%	1 0,3% 2,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	sospensione condizionale dell'esecuzione della pena residua	2 0,6% 3,2%	2 0,6% 4,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	riduzione della pena per liberazione anticipata	12 3,5% 19,0%	10 2,9% 24,4%	3 0,9% 21,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	ammissione del condannato al regime di semilibertà	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 2,4%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	applicazione dell'amnistia	7 2,0% 11,1%	2 0,6% 4,9%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	conversione della pena in libertà controllata	5 1,4% 7,9%	3 0,9% 7,3%	2 0,6% 14,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	condono della pena	5 1,4% 7,9%	2 0,6% 4,9%	1 0,3% 7,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	dichiarazione di estinzione dei reati	3 0,9% 4,8%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 7,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	revoca della sospensione condizionale della pena	3 0,9% 4,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	63 18,2% 100,0%	41 11,8% 100,0%	14 4,0% 100,0%	6 1,7% 100,05	4 1,2% 100,0%	2 0,6% 100,0%	1 0,3% 100,0%
	Missing	mancante di sistema	284 81,8%	306 88,2%	333 96,0%	341 98,3%	343 98,8%	345 99,4%
Total		347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%

Tabella 58 - Tipologia di provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione della pena 2007

		I	II	III	IV	V
Valid	affidamento in prova ai servizi sociali	22 7,4% 40,7%	7 2,4% 15,9%	3 1,0% 17,6%	2 0,7% 28,6%	0 0,0% 0,0%
	estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova	1 0,3% 0,9%	19 6,4% 43,2%	7 2,4% 41,7%	3 1,0% 42,9%	2 0,7% 100,0%

	sospensione esecuzione penale per detenzione domiciliare	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 5,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	sospensione condizionale dell'esecuzione della pena residua	1 0,3% 0,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	riduzione della pena per liberazione anticipata	22 7,4% 40,7%	8 2,7% 18,2%	3 1,0% 17,6%	1 0,3% 14,3%	0 0,0% 0,0%
	ammissione del condannato al regime di semilibertà	2 0,7% 3,7%	6 2,0% 13,6%	2 0,7% 11,8%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	applicazione dell'amnistia	4 1,3% 7,4%	2 0,7% 4,5%	1 0,3% 5,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	conversione della pena in libertà controllata	1 0,3% 0,9%	2 0,7% 4,5%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 14,3%	0 0,0% 0,0%
	dichiarazione di estinzione dei reati	1 0,3% 0,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	54 18,3% 100,0%	44 14,8% 100,0%	17 5,7% 100,0%	7 2,4% 100,0%	2 0,7% 100,0%
Missing	mancante di sistema	243 81,8%	253 85,2%	280 94,3%	290 97,6%	295 99,3%
Total		297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%

Tabella 59 - Tipologia di provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione della pena 2008

		I	II	III	IV
Valid	affidamento in prova ai servizi sociali	12 10,5% 50,0%	0 0,0% 0,0%	2 1,8% 33,3%	0 0,0% 0,0%
	estinzione della pena e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova	3 2,6% 12,5%	9 7,9% 52,9%	2 1,8% 33,3%	2 1,8% 66,7%
	sospensione esecuzione penale per detenzione domiciliare	2 1,8% 8,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,9% 16,7%	0 0,0% 0,0%
	sospensione condizionale dell'esecuzione della pena residua	2 1,8% 8,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	riduzione della pena per liberazione anticipata	2 1,8% 8,3%	6 5,3% 35,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,9% 33,3%
	applicazione dell'amnistia	2 1,8% 8,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	conversione della pena in libertà controllata	0 0,0% 0,0%	1 0,9% 5,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	condono della pena	1 0,9% 4,2%	1 0,9% 5,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	dichiarazione di estinzione dei reati	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,9% 16,7%	0 0,0% 0,0%
	Total	24	17	6	3

		21,1%	14,9%	5,3%	2,6%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Missing	mancante di sistema	90	97	108	111
		78,9%	85,1%	94,7%	97,4%
Total		114	114	114	114
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabella 60 - Tipologia di provvedimenti successivi emessi durante l'esecuzione della pena 2009

4. Autore e vittima di reato: dati socio-demografici e interazione

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	maschio	63 22,9% 30,9%	31 11,3% 27,9%	16 5,8% 25,0%	13 4,7% 23,6%	8 2,9% 29,6%	5 1,8% 26,3%	1 ,4% 9,1%	1 0,4% 20,0%	1 0,4% 100,0%
	femmina	27 9,8% 13,2%	6 2,2% 5,4%	7 2,5% 10,9%	8 2,9% 14,5%	2 0,7% 7,4%	3 1,1% 15,8%	2 0,7% 18,2%	1 0,4% 20,0%	0 0,0% 0,0%
	azienda	13 4,7% 6,4%	1 0,4% 0,9%	1 0,4% 1,6%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 3,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	il reato non prevede una vittima	101 36,7% 49,5%	73 26,5% 65,8%	40 14,5% 62,5%	34 12,4% 61,8%	16 5,8% 59,3%	11 4,0% 57,9%	8 2,9% 72,7%	3 1,1% 60,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	204 74,2% 100,0%	111 40,4% 100,0%	64 23,3% 100,0%	55 20,0% 100,0%	27 9,8% 100,0%	19 6,9% 100,0%	11 4,0% 100,0%	5 1,8% 100,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	71 25,8%	34 12,4%	25 9,1%	10 3,6%	13 4,7%	4 1,5%	1 0,4%	0 0,0%	1 0,4%
	mancante di sistema	0 0,0%	130 47,3%	186 67,6%	210 76,4%	235 85,5%	252 91,6%	263 95,6%	270 98,2%	273 99,3%
	Total	71 25,8%	164 59,6%	211 76,7%	220 80,0%	248 90,2%	256 93,1%	264 96,0%	0 0,0%	274 99,6%
Total	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%

Tabella 61- Sesso della vittima 2004

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	1922	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1934	1 0,4% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1941	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%

		5,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1942	2 0,7% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1946	1 0,4% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1947	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 20,0%	1 0,4% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1948	1 0,4% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1950	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1955	1 0,4% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1956	1 0,4% 5,6%	1 0,4% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1957	3 1,1% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1960	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1961	1 0,4% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1963	1 0,4% 5,6%	1 0,4% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1964	2 0,7% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1966	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1967	1 0,4% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1969	1 0,4% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1983	1 0,4% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	18 6,5% 100,0%	5 1,8% 100,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,7% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	143 52,0%	66 24,0%	46 16,7%	29 10,5%	22 8,0%	12 4,4%	3 1,1%	2 0,7%	2 0,7%
	mancante di sistema	114 41,5%	204 74,2%	227 82,5%	244 88,7%	252 91,6%	263 95,6%	271 98,5%	273 99,3%	273 99,3%
	Total	257 93,5%	270 98,2%	273 99,3%	273 99,3%	274 99,6%	275 100,0%	274 99,6%	275 100,0%	275 100,0%
Total	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%		275 100,0%			

Tabella 62 - Anno di nascita della vittima 2004

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	italiana	78 28,4% 88,6%	32 11,6% 88,9%	20 7,3% 90,9%	19 6,9% 95,0%	8 2,9% 88,9%	6 2,2% 85,7%	2 0,7% 66,7%	1 0,4% 50,0%	1 0,4% 100,0%
	europea	4 1,5% 4,5%	3 1,1% 8,3%	1 0,4% 4,5%	1 0,4% 5,0%	1 0,4% 11,1%	1 0,4% 14,3%	1 0,4% 33,3%	1 0,4% 50,0%	0 0,0% 0,0%
	nordafriicana	4 1,5% 4,5%	1 0,4% 2,8%	1 0,4% 4,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	centro- sudafricana	1 0,4% 1,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	mediorientale	1 0,4% 1,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	88 32,0% 100,0%	36 13,1% 100,0%	22 8,0% 100,0%	20 7,3% 100,0%	9 3,3% 100,0%	7 2,5% 100,0%	3 1,1% 100,0%	2 0,7% 100,0%	0 0,0% 0,0%
	Missing	mancante	73 26,5%	35 12,7%	26 9,5%	11 4,0%	14 5,1%	5 1,8%	1 0,4%	0 0,0%
mancante di sistema		114 41,5%	204 74,2%	227 82,5%	244 88,7%	252 91,6%	263 95,6%	271 98,5%	273 99,3%	273 99,3%
Total		187 68,0%	239 86,9%	253 92,0%	255 92,7%	266 96,7%	268 97,5%	272 98,9%	273 99,3%	274 99,6%
Total		275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%

Tabella 63 - Nazionalità della vittima 2004

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	coniugato	3 1,1% 60,0%	2 0,7% 66,7%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 100,0%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	separato	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	divorziato	1 0,4% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	celibe	1 0,4% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	5 1,8% 100,0%	3 1,1% 100,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 100,0%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Missing	mancante	156 56,7%	68 24,7%	48 17,5%	30 10,9%	22 8,0%	12 4,4%	3 1,1%	2 0,7%
mancante di sistema		114 41,5%	204 74,2%	227 82,5%	244 88,7%	252 91,6%	263 95,6%	271 98,5%	273 99,3%	273 99,3%
Total		270 98,2%	272 98,9%	275 100,0%	274 99,6%	274 99,6%	275 100,0%	274 99,6%	275 100,0%	275 100,0%
Total		275 100,0%	275 100,0%	0 0,0% 0,0%	275 100,0%	275 100,0%	0 0,0% 0,0%	275 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

Tabella 64 - Stato civile della vittima 2004

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	1 0,4% 8,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	impiegati	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 14,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	2 0,7% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	conduttori di impianti e di veicoli o operai semi-qualificati	2 0,7% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	forze dell'ordine e forze armate	6 2,2% 50,0%	6 2,2% 85,7%	2 0,7% 100,0%	3 1,1% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,4% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	pensionati	1 0,4% 8,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	12 4,4% 100,0%	7 2,5% 100,0%	2 0,7% 100,0%	3 1,1% 100,0%	2 0,7% 100,0%	2 0,7% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	147 53,5%	64 23,3%	46 16,7%	28 10,2%	21 7,6%	10 3,6%	4 1,5%	2 0,7%	1 0,4%
	mancante di sistema	116 42,2%	204 74,2%	227 82,5%	244 88,7%	252 91,6%	263 95,6%	271 98,5%	273 99,3%	274 99,6%
	Total	263 95,6%	268 97,5%	273 99,3%	272 98,9%	273 99,3%	273 99,3%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%
Total	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%	275 100,0%				

Tabella 65 - Professione della vittima 2004

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	maschio	88 27,9% 34,4%	32 10,2% 26,2%	20 6,3% 35,1%	9 2,9% 36,0%	5 1,6% 23,8%	3 1,0% 50,0%	1 0,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	femmina	25 7,9% 9,8%	11 3,5% 9,0%	3 1,0% 5,3%	6 1,9% 24,0%	3 1,0% 14,3%	1 0,3% 16,7%	1 0,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	azienda	20 6,3% 7,8%	5 1,6% 4,1%	3 1,0% 5,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	il reato	123 39,0%	74 23,5%	31 9,8%	10 3,2%	13 4,1%	2 0,6%	3 1,0%	1 0,3%	1 0,3%

	non prevede una vittima	48,0%	60,7%	54,4%	40,0%	61,9%	33,3%	60,0%	100,0%	100,0%
	Total	256 81,3% 100,0%	122 38,7% 100,0%	57 18,1% 100,0%	25 7,9% 100,0%	21 6,7% 100,0%	6 1,9% 100,0%	5 1,6% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	57 18,1%	35 11,1%	14 4,4%	13 4,1%	3 1,0%	4 1,3%	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%
	mancante di sistema	2 0,6%	158 50,2%	244 77,5%	277 87,9%	291 92,4%	305 96,8%	309 98,1%	314 99,7%	314 99,7%
	Total	59 18,7%	193 61,3%	258 81,9%	290 92,1%	294 93,3%	309 98,1%	310 98,4%	314 99,7%	314 99,7%
Total		315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%

Tabella 66 - Sesso della vittima 2005

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	1920	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1927	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1930	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1933	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1934	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1938	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1940	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 7,7%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1942	0 0,0% 0,0%	2 0,6% 15,4%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1947	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1948	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,6% 66,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1949	2 0,6% 11,1%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1950	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1953	0	1	0	0	0	0	0

		0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1955	1	0	0	0	0	0	0
		0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		5,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1956	1	0	0	0	0	0	0
		0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		5,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1957	1	1	0	0	0	0	0
		0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		5,6%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1960	0	0	0	0	1	0	0
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	1961	1	1	0	0	0	0	0
		0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		5,6%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1963	1	0	0	0	0	0	0
		0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		5,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1965	2	0	1	0	0	0	0
		0,6%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		11,1%	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1966	1	0	0	0	0	0	0
		0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		5,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1970	0	2	0	0	0	0	0
		0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		0,0%	15,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1972	1	0	0	0	0	0	0
		0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		5,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1973	1	0	1	0	0	0	0
		0,3%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		5,6%	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1974	2	1	0	0	0	0	0
		0,6%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		11,1%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1976	0	0	1	0	0	0	0
		0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Total	17	13	6	3	1	0	0
		5,4%	4,1%	1,9%	1,0%	0,3%	0,0%	0,0%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Missing	mancante	153	65	31	25	10	8	3
		48,6%	20,6%	9,8%	7,9%	3,2%	2,5%	1,0%
	mancante di sistema	145	237	278	287	304	307	312
		46,0%	75,2%	88,3%	91,1%	96,5%	97,5%	99,0%
	Total	298	302	309	312	314	315	315
		94,6%	95,9%	98,1%	99,0%	99,7%	100,0%	100,0%
Total		315	315	315	315	315		
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		

Tabella 67 - Anno di nascita della vittima 2005

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	italiana				14	7	3	2
		100	36	20	4,4%	2,2%	1,0%	0,6%
		31,7%	11,4%	6,3%				

		90,1%	87,8%	90,9%	93,3%	87,5%	75,0%	100,0%
	europea	4 1,3% 3,6%	3 1,0% 7,3%	2 0,6% 9,1%	1 0,3% 6,7%	1 0,3% 12,5%	1 0,3% 25,0%	0 0,0% 0,0%
	nordaficana	5 1,6% 4,5%	2 0,6% 4,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	centro- sudafricana	1 0,3% 0,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	centro- sudamericana	1 0,3% 0,9%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	111 35,2% 100,0%	41 13,0% 100,0%	22 7,0% 100,0%	15 4,8% 100,0%	8 2,5% 100,0%	4 1,3% 100,0%	2 0,6% 100,0%
Missing	mancante	59 18,7%	37 11,7%	15 4,8%	13 4,1%	3 1,0%	4 1,3%	1 0,3%
	mancante di sistema	145 46,0%	237 75,2%	278 88,3%	287 91,1%	304 96,5%	307 97,5%	312 99,0%
	Total	204 64,8%	274 87,0%	293 93,0%	300 95,2%	307 97,5%	311 98,7%	313 99,4%
Total	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%

Tabella 68 - Nazionalità della vittima 2005

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	coniugato	7 2,2% 77,8%	4 1,3% 100,0%	2 0,6% 66,7%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	celibe	2 0,6% 22,2%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	9 2,9% 100,0%	4 1,3% 100,0%	3 1,0% 100,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	161 51,1%	74 23,5%	34 10,8%	27 8,6%	11 3,5%	8 2,5%	3 1,0%
	mancante di sistema	145 46,0%	237 75,2%	278 88,3%	287 91,1%	304 96,5%	307 97,5%	312 99,0%
	Total	306 97,1%	311 98,7%	312 99,0%	314 99,7%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%
Total	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%				

Tabella 69 - Stato civile della vittima 2005

		I	II	III	IV	V	VI	VII
Valid	professioni intellettuali, scientifiche e di	2 0,6% 11,1%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	elevata specializzazione								
	professioni tecniche	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	impiegati	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	3 1,0% 16,7%	1 0,3% 16,7%	1 0,3% 20,0%	2 0,6% 66,7%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	conduttori di impianti e di veicoli o operai semi-qualificati	2 0,6% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	forze dell'ordine e forze armate	6 1,9% 33,3%	4 1,3% 66,7%	3 1,0% 60,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	pensionati	2 0,6% 11,1%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
	Total	18 5,7% 100,0%	6 1,9% 100,0%	5 1,6% 100,0%	3 1,0% 100,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	
Missing	mancante	151 47,9%	72 22,9%	32 10,2%	25 7,9%	10 3,2%	8 2,5%	3 1,0%	
	mancante di sistema	146 46,3%	237 75,2%	278 88,3%	287 91,1%	304 96,5%	307 97,5%	312 99,0%	
	Total	297 94,3%	309 98,1%	310 98,4%	312 99,0%	314 99,7%	315 100,0%	315 100,0%	
Total	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%	315 100,0%				

Tabella 70 - Professione della vittima 2005

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	maschio	103 26,3% 30,9%	33 8,4% 28,4%	15 3,8% 46,9%	11 2,8% 55,0%	4 1,0% 36,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%	1 0,3% 100,0%
	femmina	37 9,4% 11,1%	12 3,1% 10,3%	3 0,8% 9,4%	1 0,3% 5,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	1 0,7% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	azienda	30 7,7% 9,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 5,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	il reato non prevede una vittima	163 41,9% 48,9%	71 18,1% 61,2%	13 3,3% 40,6%	7 1,8% 35,0%	7 1,8%	5 1,3% 83,3%	2 0,5% 66,7%	2 0,5% 66,7%	0 0,0% 0,0%

	Total	333 84,9% 100,0%	116 29,6% 100,0%	31 7,9% 100,0%	20 5,1% 100,0%	11 2,8% 100,0%	6 1,5% 100,0%	3 0,8% 100,0%	3 0,8% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	59 15,1%	6 1,5%	5 1,3%	3 0,5%	2 0,5%	0 0,0% 0,0%	1 0,3%	0 0,0% 0,0%	1 0,3%
	mancante di sistema	0 0,0% 0,0%	270 68,9%	356 90,8%	370 94,4%	379 96,7%	386 98,5%	388 99,0%	389 99,2%	390 99,5%
	Total	59 15,1%	276 70,4%	361 92,1%	372 94,9%	381 97,2%	386 98,5%	389 99,2%	389 99,2%	391 99,7%
Total		392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%

Tabella 71 - Sesso della vittima 2006

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	1927	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1930	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1931	0 0,0% 0,0%	2 0,5% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1938	2 0,5% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1951	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1952	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1954	1 0,3% 5,6%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1958	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1959	2 0,5% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1961	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	2 0,5% 66,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1962	2 0,5% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1964	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1966	2 0,5% 11,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1967	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%

	1969	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1970	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1972	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1973	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1975	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1976	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1978	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	18 4,6% 100,0%	6 1,5% 100,0%	1 0,3% 100,0%	3 0,8% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	181 46,2%	45 11,5%	21 5,4%	11 2,8%	6 1,5%	1 0,3%	2 0,5%	1 0,3%	2 0,5%
	mancante di sistema	193 49,2%	341 87,0%	370 94,4%	378 96,4%	386 98,5%	391 99,7%	390 99,5%	391 99,7%	390 99,5%
	Total	374 95,4%	386 98,5%	391 99,7%	389 99,2%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%
Total	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%						

Tabella 72 - Anno di nascita della vittima 2006

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	italiana	116 29,6% 82,9%	39 9,9% 86,7%	15 3,8% 83,3%	11 2,8% 91,7%	4 1,0% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
	europea	7 1,8% 5,0%	3 0,8% 6,7%	0 0,0% 0,0%						
	nordaficana	11 2,8% 7,9%	3 0,8% 6,7%	3 0,8% 16,7%	1 0,3% 8,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	centro- sudafricana	3 0,8% 2,1%	0 0,0% 0,0%							
	mediorientale	1 0,3% 0,7%	0 0,0% 0,0%							
	asiatica	1 0,3% 0,7%	0 0,0% 0,0%							
	centro- sudamericana	1 0,3% 0,7%	0 0,0% 0,0%							

	Total	140 35,7% 100,0%	45 11,5% 100,0%	18 4,6% 100,0%	12 3,1% 100,0%	4 1,0% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	59 15,1%	6 1,5%	4 1,0%	2 0,5%	2 0,5%	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%	1 0,3%
	mancante di sistema	193 49,2%	341 87,0%	370 94,4%	378 96,4%	386 98,5%	391 99,7%	390 99,5%	391 99,7%	390 99,5%
	Total	252 64,3%	347 88,5%	374 95,4%	380 96,9%	388 99,0%	391 99,7%	391 99,7%	391 99,7%	391 99,7%
Total		392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%

Tabella 73 - Nazionalità della vittima 2006

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	coniugato	2 0,5% 66,7%	0 0,0% 0,0%							
	separato	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%							
	Total	3 0,8%	0 0,0% 0,0%							
Missing	mancante	196 50,0%	51 13,0%	22 5,6%	14 3,6%	6 1,5%	1 0,3%	2 0,5%	1 0,3%	2 0,5%
	mancante di sistema	193 49,2%	341 87,0%	370 94,4%	378 96,4%	386 98,5%	391 99,7%	390 99,5%	391 99,7%	390 99,5%
	Total	389 99,2%	392 100,0%							
Total		392 100,0%								

Tabella 74 - Stato civile della vittima 2006

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	impiegati	3 0,8% 12,5%	0 0,0% 0,0%							
	professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	2 0,5% 8,3%	1 0,3% 8,3%	0 0,0% 0,0%						
	artigiani, operai specializzati, agricoltori	1 0,3% 4,2%	0 0,0% 0,0%							

	conduttori di impianti e di veicoli o operai semi-qualificati	4 1,0% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 33,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	forze dell'ordine e forze armate	14 3,6% 58,3%	11 2,8% 91,7%	2 0,5% 100,0%	2 0,5% 66,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	24 6,1% 100,0%	12 3,1% 100,0%	2 0,5% 100,0%	3 0,8% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	175 44,6%	39 9,9%	20 5,1%	11 2,8%	6 1,5%	1 0,3%	2 0,5%	1 0,3%	2 0,5%
	mancante di sistema	193 49,2%	341 87,0%	370 94,4%	378 96,4%	386 98,5%	391 99,7%	390 99,5%	391 99,7%	390 99,5%
	Total	368 93,9%	380 96,9%	290 99,5%	389 99,2%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%
Total	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%	392 100,0%						

Tabella 75 - Professione della vittima 2006

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Valid	maschio	63 18,2% 21,5%	26 7,5% 22,6%	7 2,0% 15,6%	3 0,9% 13,6%	2 0,6% 14,3%	4 1,2% 30,8%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%
	femmina	34 9,8% 11,6%	16 4,6% 13,9%	9 2,6% 20,0%	5 1,4% 22,7%	2 0,6% 14,3%	1 0,3% 7,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	azienda	26 7,5% 8,9%	1 0,3% 0,9%	1 0,3% 2,2%	0 0,0% 0,0%	2 0,6% 14,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	il reato non prevede una vittima	170 49,0% 58,0%	72 20,7% 62,6%	28 8,1% 62,2%	14 4,0% 63,6%	8 2,3% 57,1%	8 2,3% 61,5%	5 1,4% 83,3%	1 0,3% 100,0%
	Total	293 84,4% 100,0%	115 33,1% 100,0%	45 13,0% 100,0%	22 6,3% 100,0%	14 4,0% 100,0%	13 3,7% 100,0%	6 1,7% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	53 15,3%	7 2,0%	5 1,4%	5 1,4%	5 1,4%	2 0,6%	4 1,2%	0 0,0% 0,0%
	mancante di sistema	1 0,3%	225 64,8%	297 85,6%	320 92,2%	328 94,5%	332 95,7%	337 97,1%	346 99,7%
	Total	54 15,6%	232 66,9%	302 87,0%	325 93,7%	333 96,0%	334 96,3%	341 98,3%	346 99,7%
Total	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%

Tabella 76 - Sesso della vittima 2007

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Valid	1929	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1939	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1940	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1949	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1953	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1955	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1956	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1957	0 0,0% 0,0%	3 0,9% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1958	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	3 0,9% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1959	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1961	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1963	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1964	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1965	2 0,6% 12,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1972	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1974	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1975	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1976	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1979	1 0,3% 6,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	16 4,6% 100,0%	6 1,7% 100,0%	3 0,9% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	134 38,6%	43 12,3%	18 5,2%	13 3,7%	9 2,6%	7 2,0%	5 1,4%	0 0,0%

	mancante di sistema	197 56,8%	298 85,9%	326 93,9%	344 96,3%	338 97,4%	340 98,0%	342 98,6%	347 100,0%
	Total	331 95,4%	341 98,3%	344 99,1%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%
Total		347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%					

Tabella 77 - Anno di nascita della vittima 2007

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Valid	italiana	83 23,9% 86,5%	31 8,9% 73,8%	9 2,6% 56,3%	6 1,7% 75,0%	3 0,9% 75,0%	5 1,4%	1 0,3% 100,0%	0 0,0%
	europea	5 1,4% 5,2%	4 1,2% 9,5%	2 0,6% 12,5%	2 0,6% 25,0%	1 0,3% 25,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	nordaficana	3 0,9% 3,1%	3 0,9% 7,1%	4 1,2% 25,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	centro-sudafricana	2 0,6% 2,1%	2 0,6% 4,6%	1 0,3% 6,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	mediorientale	3 0,9% 3,1%	1 0,3% 2,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	centro-sudamericana	0 0,0%	1 0,3% 2,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	Total	96 27,7% 100,0%	42 12,1% 100,0%	16 4,6% 100,0%	8 2,3% 100,0%	4 1,2% 100,0%	5 1,4% 100,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0%
	Missing	mancante	54 15,6%	7 2,0%	5 1,4%	5 1,4%	5 1,4%	2 0,6%	4 1,2%
	mancante di sistema	197 56,8%	298 85,9%	326 93,9%	334 96,3%	338 97,4%	340 98,0%	342 98,6%	347 100,0%
	Total	251 72,3%	305 87,9%	311 95,4%	339 97,7%	343 98,8%	342 98,6%	346 99,7%	347 100,0%
Total		347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	

Tabella 78 - Nazionalità della vittima 2007

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Valid	coniugato	7 2,0% 100,0%	3 0,9% 100,0%	3 0,9% 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
	Total	7 2,0% 100,0%	3 0,9% 100,0%	3 0,9% 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Missing	mancante	143 41,2%	46 13,3%	18 5,2%	13 3,7%	9 2,6%	7 2,0%	4 1,4%	0 0,0%

	mancante di sistema	197 56,8%	298 85,9%	326 93,9%	334 96,35	338 97,4%	340 98,0%	342 98,6%	347 100,0%
	Total	340 98,0%	344 99,1%	344 99,1%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%
Total		347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%					

Tabella 79 - Stato civile della vittima 2007

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Valid	legislatori, dirigenti e imprenditori	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	artigiani, operai specializzati, agricoltori	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	conduttori di impianti e di veicoli o operai semi-qualificati	1 0,3% 5,6%	1 0,3% 12,5%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	professioni non qualificate	1 0,3% 5,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	forze dell'ordine e forze armate	12 3,5% 66,7%	7 2,0% 87,5%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	18 5,2% 100,0%	8 2,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Missing	mancante	132 38,0%	41 11,8%	20 5,8%	13 3,7%	9 2,6%	7 2,0%	5 1,4%
mancante di sistema		197 56,8%	298 85,9%	326 93,9%	334 96,3%	338 97,4%	340 98,0%	342 98,6%	347 100,0%
Total		329 94,8%	339 97,7%	346 99,7%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%
Total	347 100,0%	347 100,0%	347 100,0%						

Tabella 80 - Professione della vittima 2007

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Valid	maschio	61 20,5% 25,3%	16 5,4% 23,9%	8 2,7% 29,6%	4 1,3% 36,4%	2 0,7% 33,3%	2 0,7% 50,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 100,0%
	femmina	27 9,1% 11,2%	13 4,4% 19,4%	4 1,3% 14,8%	3 1,0% 27,3%	1 0,3% 16,7%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	azienda	14 4,7% 5,8%	5 1,7% 7,5%	2 0,7% 7,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	il reato non prevede una vittima	139 46,8% 57,7%	33 11,1% 49,3%	13 4,4% 48,1%	4 1,3% 36,4%	3 1,0% 50,0%	2 0,7% 50,0%	1 0,3% 50,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	241 81,1%	67 22,6% 100,0%	27 9,1% 100,0%	11 3,7% 100,0%	6 2,0% 100,0%	4 1,3% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%	1 0,3% 100,0%
Missing	mancante	56 18,9%	23 7,7%	11 3,7%	5 1,7%	3 1,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,3%	0 0,0%	
	mancante di sistema		207 69,7%	259 87,2%	281 94,6%	288 97,0%	293 98,7%	295 99,3%	295 99,3%	296 99,7%	

Tabella 81 - Sesso della vittima 2008

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	1943	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1947	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1951	1 0,3% 9,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1952	1 0,3% 9,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1959	1 0,3% 9,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1960	1 0,3% 9,1%	1 0,3% 50,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1964	2 0,7% 18,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1966	1 0,3% 9,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1968	1 0,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%

		9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1973	2 0,7% 18,2%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	1977	1 0,3% 9,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	11 3,7% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
Missing	mancante	133 44,8%	50 16,8%	22 7,4%	12 4,0%	6 2,0%	2 0,7%	1 0,3%	1 0,3%	1 0,3%
	mancante di sistema	153 51,5%	245 82,5%	274 92,3%	285 96,0%	291 98,0%	295 99,3%	296 99,7%	296 99,7%	296 99,7%
	Total	286 96,3%	295 99,3%	296 99,7%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%
Total	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%							

Tabella 82 - Anno di nascita della vittima 2008

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	italiana	72 24,2% 81,8%	23 7,7% 79,3%	10 3,4% 83,3%	5 1,7% 71,4%	3 1,0% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 100,0%
	europea	5 1,7% 5,7%	2 0,7% 6,9%	1 0,3% 8,3%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	nordafriicana	5 1,7% 5,7%	2 0,7% 6,9%	1 0,3% 8,3%	2 0,7% 28,6%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	centro-sudafricana	5 1,7% 5,7%	1 0,3% 3,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	asiatica	1 0,3% 1,1%	1 0,3% 3,4%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	88 29,6% 100,0%	29 9,8% 100,0%	12 4,0% 100,0%	7 2,4% 100,0%	3 1,0% 100,0%	2 0,7% 100,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%	1 0,3% 100,0%
	Missing	mancante	56 18,9%	23 7,7%	11 3,7%	5 1,7%	3 1,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,3%
mancante di sistema		153 51,5%	245 82,5%	274 92,3%	285 96,0%	291 98,0%	295 99,3%	296 99,7%	296 99,7%	296 99,7%
Total		209 70,4%	268 90,2%	285 96,0%	290 97,6%	294 99,0%	295 99,3%	297 100,0%	297 100,0%	296 99,7%
Total	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%	297 100,0%				297 100,0%

Tabella 83 - Nazionalità della vittima 2008

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	coniugato	3 1,0% 60,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%						
	separato	1 0,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	convivente	1 0,3% 20,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	5 1,7% 100,0%	1 0,3% 100,0%	0 0,0% 0,0%						
Missing	mancante	139 46,8%	51 17,3%	23 7,7%	12 4,0%	6 2,0%	2 0,7%	1 0,3%	1 0,3%	1 0,3%
	mancante di sistema	153 51,5%	245 82,5%	274 92,3%	285 96,0%	291 98,0%	295 99,3%	296 99,7%	296 99,7%	296 99,7%
	Total	292 98,3%	296 99,7%	297 100,0%						
Total	297 100,0%	297 100,0%								

Tabella 84 - Stato civile della vittima 2008

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Valid	legislatori, dirigenti e imprenditori	1 0,3% 9,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	artigiani, operai specializzati, agricoltori	1 0,3% 9,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	forze dell'ordine e forze armate	9 3,0% 81,8%	2 0,7% 100,0%	0 0,0% 0,0%						
	Total	11 3,7% 100,0%	2 0,7% 100,0%	0 0,0% 0,0%						
Missing	mancante	132 44,4%	50 16,8%	23 7,7%	12 4,0%	6 2,0%	2 0,7%	1 0,3%	1 0,3%	1 0,3%
	mancante di sistema	154 51,9%	245 82,5%	274 92,3%	285 96,0%	291 98,0%	295 99,3%	296 99,7%	296 99,7%	296 99,7%
	Total	286 96,3%	295 99,3%	297 100,0%						
Total	297 100,0%	297 100,0%								

Tabella 85 - Professione della vittima 2008

		I	II	III
Valid	maschio	15 13,2% 19,2%	10 8,8% 31,3%	4 3,5% 80,0%
	femmina	8 7,0% 10,3%	5 4,4% 15,6%	0 0,0% 0,0%
	azienda	4 3,5% 5,1%	0 0,0% 0,0%	0 0,0% 0,0%
	il reato non prevede una vittima	51 44,7% 65,4%	17 14,9% 53,1%	1 0,9% 20,0%
	Total	78 68,4% 100,0%	32 28,1% 100,0%	5 4,4% 100,0%
Missing	mancante	36 31,6%	6 5,3%	2 1,8%
	mancante di sistema		76 66,7%	107 93,9%
	Total	36 31,6%	82 71,9%	109 95,6%
Total		114 100,0%	114 100,0%	114 100,0%

Tabella 86 - Sesso della vittima 2009

		I	II	III
Valid	italiana	20 17,5% 87,0%	12 10,5% 85,7%	2 1,8% 50,0%
	europea	1 0,9% 4,3%	1 0,9% 7,1%	0 0,0% 0,0%
	nordafricana	2 1,8% 8,7%	1 0,9% 7,1%	2 1,8% 50,0%
	Total	23 20,2% 100,0%	14 12,3% 100,0%	4 3,5% 100,0%
Missing	mancante	36 31,6%	7 6,1%	2 1,8%
	mancante di sistema	55 48,2%	93 81,6%	108 94,7%
	Total	91 79,8%	100 87,7%	110 96,5%
Total		114 100,0%	114 100,0%	114 100,0%

Tabella 87 - Nazionalità della vittima 2009

		I	II	III
Missing	mancante	59 51,8%	21 18,4%	6 5,3%
	mancante di sistema	55 48,2%	93 81,6%	108 94,7%
	Total	114 100,0%	114 100,0%	114 100,0%

Tabella 88 - Stato civile della vittima 2009

		I	II	III
	forze dell'ordine e forze armate	2 1,8% 100,0%	1 0,9% 100,0%	0 0,0% 0,0%
	Total	2 1,8% 100,0%	1 0,9% 100,0%	0 0,0% 0,0%
	Missing	mancante	57 50,0%	20 17,5%
	mancante di sistema	55 48,2%	93 81,6%	108 94,7%
	Total	112 98,2%	113 99,1%	114 100,0%
Total		114 100,0%	114 100,0%	

Tabella 89 - Professione della vittima 2009

5. Le crosstabulations

		delitti contro la Pubblica Amministrazione	delitti contro l'amministrazione della giustizia	delitti contro il sentimento religioso	delitti contro l'ordine pubblico	delitti contro l'incolumità pubblica	delitti contro la fede pubblica	delitti contro l'economia pubblica
2004	si	12 50%	1 12,5%	1 100%	0 0%	0 0%	17 65,4%	0 0%
	no	12 50%	7 87,5%	0 0%	1 100%	1 100%	9 34,6%	1 100%
	totale	24	8	1	1	1	26	1
2005	si	7 33,3%	2 100%	0 0%	0 0%	0 0%	17 60,7%	1 100%
	no	14 66,7%	0 0%	1 100%	3 100%	1 100%	11 39,3%	0 0%
	totale	21	2	1	3	1	28	1
2006	si	20 71,4%	3 60%	0 0%	2 66,7%	1 100%	17 50%	0 0%

	no	8 28,6%	2 40%	0 0%	1 33,3%	0 0%	17 50%	0 0%
	totale	28	5	0	3	1	34	0
2007	si	10 52,6%	4 57,1%	0 0%	0 0%	0 0%	13 41,9%	0 0%
	no	9 47,4%	3 42,9%	0 0%	3 100%	1 100%	18 58,1%	0 0%
	totale	19	7	0	3	1	31	0
2008	si	8 61,5%	0 0%	0 0%	0 0%	1 50%	6 27,3%	0 0%
	no	5 38,5%	2 100%	0 0%	0 0%	1 50%	16 72,7%	0 0%
	totale	13	2	0	0	2	22	0
2009	si	1 14,3%	1 50%	0 0%	0 0%	0 0%	1 10%	0 0%
	no	6 85,7%	1 50%	0 0%	0 0%	2 100%	9 90%	0 0%
	totale	7	2	0	0	2	10	0

		delitti contro la morale	delitti contro il sentimento degli animali	delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe	delitti contro la famiglia	delitti contro la persona	delitti contro il patrimonio	normativa in materia di disciplina degli stupefacenti	normativa in materia di Codice della Strada e assicurazione
2004	si	10 58,8%	0 0%	0 0%	2 20%	42 46,7%	94 53,4%	25 39,7%	15 34,1%
	no	7 41,2%	1 100%	0 0%	8 80%	48 53,3%	82 46,6%	28 60,3%	29 65,9%
	totale	17	1	0	10	90	176	63	44
2005	si	6 75%	0 0%	0 0%	1 100%	44 46,3%	72 37,5%	14 28,6%	13 48,1%
	no	2 25%	3 100%	1 100%	0 0%	51 53,7%	120 62,5%	35 71,4%	14 51,9%
	totale	8	3	1	1	95	192	49	27
2006	si	3 50%	0 0%	0 0%	0 0%	44 48,4%	69 42,3%	25 46,3%	14 36,8%
	no	3 50%	1 100%	0 0%	0 0%	47 51,6%	94 57,7%	29 53,7%	24 63,2%
	totale	6	1	0	0	91	163	54	38
2007	si	7 70%	0 0%	0 0%	1 50%	38 49,4%	72 49,7%	25 32,9%	12 34,3%
	no	3 30%	1 100%	0 0%	1 50%	39 50,6%	73 50,3%	51 67,1%	13 65,7%
	totale	10	1	0	2	77	145	76	35

2008	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	34 53,1%	54 37,2%	26 48,1%	8 33,3%
	no	1 100%	0 0%	0 0%	3 100%	30 46,9%	91 62,8%	28 51,9%	16 66,7%
	totale	1	0	0	3	64	145	54	24
2009	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 3,7%	1 4,5%	0 0%
	no	2 100%	0 0%	0 0%	0 0%	17 100%	52 96,3%	21 45,5%	13 100%
	totale	2	0	0	0	17	54	22	13

		delitti regolati dal Codice Penale Militare di Pace	normativa in materia di fallimento	normativa in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi	normativa in materia previdenziale	normativa in materia doganale, di contrabbando e vendita di prodotti non autorizzati	normativa in materia di prevenzione persone pericolose e di pubblica sicurezza	normativa in materia fiscale e tributaria	normativa in materia bancaria
2004	si	8 88,9%	3 25%	25 46,3%	0 0%	12 63,2%	15 93,8%	9 75%	0 0%
	no	1 11,1%	9 75%	29 53,7%	3 100%	7 36,8%	1 6,3%	3 25%	12 100%
	totale	9	12	54	3	19	16	12	12
2005	si	8 88,9%	4 40%	18 45%	4 66,7%	7 38,9%	10 58,8%	1 20%	2 10%
	no	1 11,1%	6 60%	22 55%	2 33	11 61,1%	7 41,2%	4 80%	18 90%
	totale	9	10	40	63%	18	17	5	20
2006	si	5 100%	4 28,6%	10 45,5%	1 25%	6 50%	6 46,2%	7 58,3%	1 6,3%
	no	0 0%	10 71,4%	12 54,5%	3 75%	6 50%	7 53,8%	5 41,7%	15 93,8%
	totale	5	14	22	4	12	13	12	16
2007	si	2 33,3%	4 30,8%	9 31%	0 0%	11 37,9%	2 40%	4 33,3%	0 0%
	no	4 66,7%	9 69,2%	20 69%	9 100%	18 62,1%	3 60%	8 66,7%	12 100%
	totale	6	13	29	9	29	5	12	12
2008	si	0 0%	2 18,2%	8 32%	3 37,5%	3 20%	5 50%	3 37,5%	0 0%
	no	0 0%	9 81,8%	17 68%	5 62,5%	12 80%	5 50%	5 62,5%	4 100%
	totale	0	11	25	8	15	10	8	4
2009	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%

	no	0 0%	1 100%	4 100%	1 100%	4 100%	1 100%	0 0%	1 100%
	totale	0	1	4	1	4	1	0	1

		normativa in materia di lavoratori extracomunitari e immigrazione clandestina	normativa in materia di navigazione e tutela delle acque	contravvenzioni	normativa in materia di disciplina igienica di sostanze alimentari	normativa in materia di sfruttamento della prostituzione	normativa in materia lavoro e lavoratori	normativa in materia di urbanistica
2004	si	0 0%	7 70%	13 59,1%	1 10%	1 10%	3 42,9%	1 25%
	no	1 100%	3 30%	9 40,9%	4 80%	4 80%	4 57,1%	3 75%
	totale	1	10	22	5	5	7	4
2005	si	2 40%	2 100%	9 56,3%	4 100%	0 0%	1 6,7%	0 0%
	no	3 60%	0 0%	7 43,8%	0 0%	4 100%	14 93,3%	0 0%
	totale	5	2	16	4	4	15	0
2006	si	2 18,2%	0 0%	2 14,3%	3 42,9%	2 50%	0 0%	2 66,7%
	no	9 81,8%	1 100%	12 85,7%	4 57,1%	2 50%	6 100%	1 33,3%
	totale	11	1	14	7	4	6	3
2007	si	1 16,7%	2 28,6%	4 36,4%	0 0%	4 44,4%	1 12,5%	2 100%
	no	5 83,3%	5 71,4%	7 63,6%	0 0%	5 55,6%	7 87,5%	0 0%
	totale	6	7	11	0	9	8	2
2008	si	2 50%	2 100%	4 25%	0 0%	1 14,3%	1 25%	1 50%
	no	2 50%	0 0%	12 75%	0 0%	6 85,7%	3 75%	1 50%
	totale	4	2	16	0	7	4	2
2009	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	1 100%	1 100%	1 100%	2 100%	1 100%	3 100%	0 0%
	totale	1	1	1	2	1	3	0

		normativa in materia di rifiuti	normativa in materia di trasporti abusivi e pericolosi	normativa in materia di gioco e scommesse clandestine	normativa in materia di leggi sanitarie
2004	sì	2 33,3%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	4 66,7%	2 100%	0 0%	0 0%
	totale	6	2	0	0
2005	sì	0 0%	3 42,9%	0 0%	0 0%
	no	4 100%	4 57,1%	2 100%	0 0%
	totale	4	7	2	0
2006	sì	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	12 100%	0 0%	0 0%
	totale	0	12	0	0
2007	sì	1 83,3%	2 25%	1 50%	0 0%
	no	5 16,7%	6 75%	1 50%	0 0%
	totale	6	8	2	0
2008	sì	0 0%	0 0%	1 100%	0 0%
	no	2 100%	0 0%	0 0%	2 100%
	totale	2	0	1	2
2009	sì	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	3 100%	0 0%	0 0%
	totale	0	3	0	0

Tabella 90 – Reato perpetrato * concessione della riabilitazione

		delitti contro la Pubblica Amministrazione	delitti contro l'amministrazione della giustizia	delitti contro il sentimento religioso	delitti contro l'ordine pubblico	delitti contro l'incolumità pubblica	delitti contro la fede pubblica	delitti contro l'economia pubblica
2004	sì	4 17,4%	1 12,5%	0 0%	4 57,1%	0 0%	1 7,7%	0 0%
	no	19 82,6%	7 87,5%	0 0%	3 42,9%	0 0%	12 92,3%	1 100%
	totale	23	8	0	7	0	13	1

2005	si	1 4,7%	0 0%	0 0%	2 100%	0 0%	1 16,7%	1 11,1%
	no	20 95,3%	1 100%	1 100%	0 0%	3 100%	5 83,3%	8 88,9%
	totale	21	1	1	2	3	6	9
2006	si	11 91,7%	0 0%	0 0%	10 90,9%	1 100%	3 75%	0 0%
	no	1 8,3%	5 100%	0 0%	1 9,1%	0 0%	1 25%	0 0%
	totale	12	5	0	11	1	4	0
2007	si	6 54,5%	0 0%	0 0%	0 0%	1 100%	1 10%	0 0%
	no	5 45,5%	1 100%	0 0%	0 0%	0 0%	9 90%	0 0%
	totale	11	1	0	0	1	10	0
2008	si	2 50%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 50%	0 0%
	no	2 50%	1 100%	0 0%	0 0%	0 0%	1 50%	0 0%
	totale	4	1	0	0	0	2	0
2009	si	2 100%	1 100%	0 0%	0 0%	4 100%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	totale	2	1	0	0	4	0	0

		delitti contro la morale	delitti contro il sentimento degli animali	delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe	delitti contro la famiglia	delitti contro la persona	delitti contro il patrimonio	normativa in materia di disciplina degli stupefacenti	normativa in materia di Codice della Strada e assicurazione
2004	si	5 29,4%	0 0%	0 0%	6 60%	49 36,6%	171 65,7%	2 16,7%	15 68,2%
	no	12 70,6%	0 0%	0 0%	4 40%	85 63,4%	89 34,3%	10 83,3%	7 31,8%
	totale	17	0	0	10	134	260	12	22
2005	si	3 50%	0 0%	0 0%	0 0%	98 56,3%	63 19,7%	6 37,5%	6 27,3%
	no	3 50%	1 100%	0 0%	0 0%	76 43,7%	257 80,3%	10 62,5%	16 72,7%
	totale	6	1	0	0	174	320	16	22
2006	si	2 66,7%	1 100%	0 0%	0 0%	44 69,8%	45 22,9%	3 60%	9 100%

	no	1 33,3%	0 0%	0 0%	0 0%	19 30,2%	152 77,1%	2 40%	0 0%
	totale	3	1	0	0	63	197	5	9
2007	si	5 50%	0 0%	0 0%	0 0%	44 64,7%	140 54,7%	7 41,2%	11 37,9%
	no	5 50%	2 100%	0 0%	1 100%	24 35,3%	116 45,3%	10 58,8%	18 62,1%
	totale	10	2	0	1	68	256	17	29
2008	si	0 0%	0 0%	0 0%	1 33,3%	43 54,4%	88 32,8%	0 0%	1 14,3%
	no	0 0%	0 0%	0 0%	2 66,7%	36 45,6%	180 67,2%	5 100%	6 85,7%
	totale	0	0	0	3	79	268	5	7
2009	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 50%	9 56,2%	2 100%	0 0%
	no	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 50%	7 43,8%	0 0%	0 0%
	totale	0	0	0	0	2	16	2	0

		delitti regolati dal Codice Penale Militare di Pace	normativa in materia di fallimento	normativa in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi	normativa in materia previdenziale	normativa in materia doganale, di contrabbando e vendita di prodotti non autorizzati	normativa in materia di prevenzione persone pericolose e di pubblica sicurezza	normativa in materia fiscale e tributaria	normativa in materia bancaria
2004	si	3 100%	2 50%	4 14,3%	0 0%	8 72,7%	1 16,7%	1 33,3%	4 100%
	no	0 0%	2 50%	24 85,7%	0 0%	3 27,3%	5 83,3%	2 66,7%	0 0%
	totale	3	4	28	0	11	6	3	4
2005	si	0 0%	0 0%	5 19,2%	1 50%	2 28,6%	3 100%	0 0%	2 12,5%
	no	0 0%	9 100%	21 80,8%	1 50%	5 71,4%	0 0%	1 100%	14 87,5%
	totale	0	9	26	2	7	3	1	16
2006	si	2 100%	0 0%	3 50%	0 0%	2 100%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	0 0%	3 50%	0 0%	0 0%	5 100%	0 0%	5 100%
	totale	2	0	6	0	2	5	0	5
2007	si	6 85,7%	0 0%	13 68,4%	0 05	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	1 14,3%	11 100%	6 31,6%	2 1005	3 100%	0 0%	3 100%	15 100%

	totale	7	11	19	2	3	0	3	15
2008	si	0 0%	1 14,3%	8 100%	0 0%	5 100%	0 0%	0 0%	1 100%
	no	0 0%	6 85,7%	0 0%	0 0%	0 05	0 0%	2 100%	0 0%
	totale	0	7	8	0	5	0	2	1
2009	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	1 100%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	totale	0	1	0	0	0	0	0	0

		normativa in materia di lavoratori extracomunitari e immigrazione clandestina	normativa in materia di navigazione e tutela delle acque	contravvenzioni	normativa in materia di disciplina igienica di sostanze alimentari	normativa in materia di sfruttamento della prostituzione	normativa in materia di lavoro e lavoratori	normativa in materia di urbanistica
2004	si	0 0%	4 100%	12 46,1%	0 0%	1 33,3%	4 50%	3 100%
	no	0 0%	0 0%	14 53,9%	1 100%	2 66,7%	4 50%	0 0%
	totale	0	4	26	1	3	8	3
2005	si	0 0%	0 0%	7 100%	6 100%	0 0%	1 100%	0 0%
	no	0 0%	1 100%	0 0%	0 0%	5 100%	0 0%	0 0%
	totale	0	1	7	6	5	1	0
2006	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 100%	0 0%	1 100%
	totale	0	0	0	0	2	0	1
2007	si	0 0%	0 0%	1 100%	0 0%	1 12,5%	0 0%	0 0%
	no	1 100%	1 100%	0 0%	0 0%	7 87,5%	0 0%	0 0%
	totale	1	1	1	0	8	0	0
2008	si	1 100%	1 100%	0 0%	0 0%	2 28,6%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	0 0%	7 100%	0 0%	5 71,4%	0 0%	0 0%
	totale	1	1	7	0	7	0	0

2009	si	0 0%						
	no	0 0%						
	totale	0	0	0	0	0	0	0

		normativa in materia di rifiuti	normativa in materia di trasporti abusivi e pericolosi	normativa in materia di gioco e scommesse clandestine	normativa in materia di leggi sanitarie
2004	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	2 100%	0 0%	0 0%
	totale	0	2	0	0
2005	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	totale	0	0	0	0
2006	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	totale	0	0	0	0
2007	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	9 100%	0 0%	0 0%
	totale	0	9	0	0
2008	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	totale	0	0	0	0
2009	si	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	no	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	totale	0	0	0	0

Tabella 91 – Reato perpetrato * risarcimento alla vittima

		Relazione intercorrente fra autore e vittima del reato			
		parentela	affettivo- sentimentale	conoscenza	Nessun rapporto
2004	l'istante non deve più nulla	0 0%	0 0%	1 7,7%	0 0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	0 0%	0 0%	0 0%	10 11,2%
	l'istante ha arrecato un danno di lieve valore	0 0%	0 0%	1 7,7%	0 0%
	il reato è reciproco	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	la persona offesa ha rifiutato un'offerta equa	0 0%	0 0%	0 0%	3 3,5%
	la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché	1 33,3%	0 0%	4 30,7%	2 2,2%
	non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese	0 0%	0 0%	0 0%	22 24,7%
	irreperibilità della parte offesa	1 33,3%	0 0%	5 38,5%	8 9%
	il risarcimento del danno è caduto in prescrizione	0 0%	0 0%	0 0%	2 2,2%
	non è stato arrecato alcun danno risarcibile alla persona offesa	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	decesso della persona offesa	1 33,4%	0 0%	1 7,7%	1 1,2%
	il reato è lontano nel tempo	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante dichiara di essere disponibile, se necessario, a risarcire il danno cagionato	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante ha inviato offerte di risarcimento senza ottenere risposta	0 0%	0 0%	0 0%	31 34,8%
	non viene specificato il motivo	0 0%	1 100%	1 7,7%	10 11,2%
totale	3	1	13	89	
2005	l'istante non deve più nulla	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	0 0%	0 0%	1 2,3%	12 6,1%

	l'istante ha arrecato un danno di lieve valore	0 0%	0 0%	0 0%	4 2%
	il reato è reciproco	0 0%	0 0%	0 0%	5 2,6%
	la persona offesa ha rifiutato un'offerta equa	0 0%	0 0%	1 2,3%	1 0,5%
	la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché	0 0%	1 100%	3 7%	21 10,7%
	non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese	0 0%	0 0%	0 0%	16 8,2%
	irreperibilità della parte offesa	0 0%	0 0%	19 44,2%	21 10,7%
	il risarcimento del danno è caduto in prescrizione	0 0%	0 0%	0 0%	3 1,5%
	non è stato arrecato alcun danno risarcibile alla persona offesa	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	decesso della persona offesa	0 0%	0 0%	7 16,3%	7 3,6%
	il reato è lontano nel tempo	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante dichiara di essere disponibile, se necessario, a risarcire il danno cagionato	0 0%	0 0%	0 0%	1 0,5%
	l'istante ha inviato offerte di risarcimento senza ottenere risposta	0 0%	0 0%	7 16,3%	14 7,1%
	non viene specificato il motivo	0 0%	0 0%	5 11,6%	91 46,5%
	totale	0	1	43	196
2006	l'istante non deve più nulla	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	0 0%	9 100%	22 56,4%	59 58,4%
	l'istante ha arrecato un danno di lieve valore	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	il reato è reciproco	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	la persona offesa ha rifiutato un'offerta equa	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché	0 0%	0 0%	1 2,6%	0 0%
	non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%

	irreperibilità della parte offesa	0 0%	0 0%	7 17,9%	16 15,8%
	il risarcimento del danno è caduto in prescrizione	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	non è stato arrecato alcun danno risarcibile alla persona offesa	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	decesso della persona offesa	0 0%	0 0%	1 2,6%	5 4,9%
	il reato è lontano nel tempo	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante dichiara di essere disponibile, se necessario, a risarcire il danno cagionato	0 0%	0 0%	3 7,7%	0 0%
	l'istante ha inviato offerte di risarcimento senza ottenere risposta	0 0%	0 0%	1 2,6%	0 0%
	non viene specificato il motivo	0 0%	0 0%	4 10,2%	21 20,9%
	totale	0	9	39	101
2007	l'istante non deve più nulla	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	0 0%	0 0%	6 20%	0 0%
	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante ha arrecato un danno di lieve valore	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	il reato è reciproco	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	la persona offesa ha rifiutato un'offerta equa	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché	0 0%	0 0%	0 0%	2 3,4%
	non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese	0 0%	0 0%	0 0%	1 1,7%
	irreperibilità della parte offesa	0 0%	0 0%	3 10%	3 5,2%
	il risarcimento del danno è caduto in prescrizione	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	non è stato arrecato alcun danno risarcibile alla persona offesa	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	decesso della persona offesa	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	il reato è lontano nel tempo	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%

	l'istante dichiara di essere disponibile, se necessario, a risarcire il danno cagionato	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante ha inviato offerte di risarcimento senza ottenere risposta	0 0%	0 0%	7 23,3%	6 10,4%
	non viene specificato il motivo	0 0%	1 100%	14 46,7%	46 79,3%
	totale	0	1	30	58
2008	l'istante non deve più nulla	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	0 0%	0 0%	4 11,4%	0 0%
	l'istante ha arrecato un danno di lieve valore	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	il reato è reciproco	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	la persona offesa ha rifiutato un'offerta equa	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché	0 0%	1 50%	0 0%	1 0,7%
	non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese	0 0%	0 0%	2 5,7%	0 0%
	irreperibilità della parte offesa	0 0%	0 0%	5 14,2%	47 37,2%
	il risarcimento del danno è caduto in prescrizione	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	non è stato arrecato alcun danno risarcibile alla persona offesa	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	decesso della persona offesa	0 0%	0 0%	4 11,4%	7 5,5%
	il reato è lontano nel tempo	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante dichiara di essere disponibile, se necessario, a risarcire il danno cagionato	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
	l'istante ha inviato offerte di risarcimento senza ottenere risposta	0 0%	0 0%	18 51,6%	28 22,1%
	non viene specificato il motivo	0 0%	1 50%	2 5,7%	43 34,1%
	totale	0	2	35	126
2009	l'istante non deve più nulla	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%

l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
l'istante dispone di ridotti mezzi patrimoniali	0 0%	0 0%	0 0%	2 66,7%
l'istante ha arrecato un danno di lieve valore	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
il reato è reciproco	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
la persona offesa ha rifiutato un'offerta equa	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
la persona offesa ha espressamente rinunciato ad ottenere alcunché	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
non sono arrivate richieste di risarcimento da parte delle persone offese	0 0%	0 0%	0 0%	1 33,3%
irreperibilità della parte offesa	0 0%	0 0%	1 33,3%	0 0%
il risarcimento del danno è caduto in prescrizione	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
non è stato arrecato alcun danno risarcibile alla persona offesa	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
decesso della persona offesa	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
il reato è lontano nel tempo	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
l'istante dichiara di essere disponibile, se necessario, a risarcire il danno cagionato	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
l'istante ha inviato offerte di risarcimento senza ottenere risposta	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
non viene specificato il motivo	0 0%	0 0%	2 66,7%	0 0%
totale	0	0	3	3

Tabella 92 – Interazione autore-vittima * motivazioni secondo le quali non è stato elargito il risarcimento

APPENDICE 2 – INTERVISTE

Intervista al Presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Francesco Maisto

1. La riabilitazione realizza la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, pertanto, l'estinzione degli stessi; è concessa quando sono decorsi tre anni (oppure otto anni se si tratta di recidivi o dieci anni per delinquenti abituali o professionali) dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o in altro modo estinta, inoltre il condannato deve presentare prove effettive e costanti di buona condotta. La riabilitazione quindi cancella definitivamente dal casellario giudiziale i reati commessi nel passato e il condannato è reintegrato nella situazione giuridica antecedente alla sentenza di condanna. Secondo la sua esperienza, e indipendentemente da ciò che la legge prescrive, sono sufficienti queste condizioni? Le vengono in mente altre condizioni significative che potrebbero essere imposte al condannato?

Come lei sa, l'istituto della riabilitazione è abbastanza datato. Bisogna fare purtroppo degli sforzi interpretativi per riuscire a mettere in connessione, ad armonizzare questi requisiti per ottenere la riabilitazione con le nuove tipologie di reati, soprattutto quando si tratta di reati particolarmente repellenti. Certo è che si può interpretare soprattutto la condizione di merito più ampia, quella delle prove effettive e costanti di buona condotta, in senso più ampio o in senso più restrittivo. Tutto dipende dal fatto che il rapporto fra l'autore di reato e la vittima o le vittime di reato oggi viene ad avere una funzione, un ruolo, viene scoperto in una maniera completamente diversa rispetto al passato. Al massimo gli sforzi in passato sono stati fatti nel senso del risarcimento del danno. Forse sarebbe necessario riuscire a tipicizzare, cioè a normativizzare, ad indicare più specificamente una condizione che riguardi il rapporto fra vittima e autore, naturalmente non in senso sloganistico o modulistico standardizzato, ma in un modo più appropriato in relazione alla tipologia di reato. Però si tratterebbe di andare a modificare la legge: è qui il problema. Non credo che il problema sia tanto quello del lasso di tempo tra l'espiazione della pena e la domanda di riabilitazione. Né rappresenta un problema quello dell'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato. È piuttosto in relazione al fatto se si possa ampliare il concetto di prove effettive e costanti di buona condotta fino al punto da far rientrare attività di giustizia ripartiva in sede di esecuzione e quindi anche per la riabilitazione, soprattutto quando abbiamo plurimi soggetti offesi, oppure vittime indeterminate, oppure i reati senza vittima, ma non per questo non dannosi: ecco qui bisogna invece fare tutto un lungo ragionamento.

Ed è prematuro, in quanto deve far parte di una commissione di studio che modifichi la normativa codicistica.

2. Vi sono diverse motivazioni, emerse anche dall'analisi dei fascicoli processuali analizzati, che il condannato adduce al fine di chiedere la riabilitazione. Secondo la sua opinione, quali sono i motivi più frequentemente esposti nel modulo di istanza?

Bisogna fare discorsi completamente diversi, per i cittadini italiani, per i migranti, per i cittadini extracomunitari oppure per i cittadini comunitari. I motivi ricorrenti di richiesta sono quelli che riguardano la necessità della riabilitazione per poter ottenere autorizzazioni e licenze da parte dell'autorità amministrativa, quindi la licenza di commercio, la licenza di porto d'armi, l'iscrizione ad in certo albo professionale, e così via. Questi sono i motivi più ricorrenti. Per quanto riguarda gli stranieri, la legge dice che una delle condizioni è di aver dato prove effettive e costanti di buona condotta. Ora, purtroppo nel nostro ordinamento esiste ancora il reato di clandestinità che, volente o nolente, è un reato, c'è nel nostro ordinamento. Allora quando si chiede la riabilitazione per poter avere il permesso di soggiorno, da parte degli stranieri, non è questa una condizione perché siamo in presenza di prove effettive e costanti di non buona condotta, perché è un reato, questo è il problema. Certo, se poi la giurisprudenza di legittimità, cioè la Corte di Cassazione, dovesse arrivare al punto di dire che questa condizione non è ostativa, allora ci adegueremo. Vero è che tra le condizioni previste dal codice non c'è quella di avere la cittadinanza. Però qui non vale la regola che si ha per le misure alternative, e cioè che si versa nella funzione rieducativa della pena, qui si deve ritenere che la funzione rieducativa della pena non c'entri nulla. Si tratta di una estinzione del reato al fine di un più valido inserimento nella vita civile. Forse l'unica eccezione che si può fare per gli stranieri è se c'è già una pratica pendente davanti a un giudice civile, se c'è un ricorso, oppure se c'è un ricorso davanti al giudice amministrativo avverso il rigetto, e allora se questo può essere di agevolazione ha senso parlare di riabilitazione, ma se questo non c'è, purtroppo si è in presenza di un ostacolo insormontabile, cioè il cosiddetto reato di clandestinità, di permanenza ed ingresso abusivo nel territorio dello Stato. Quindi noi continuiamo a dichiarare inammissibili tutte le istanze che riguardano persone che non abbiano il permesso di soggiorno. Peraltro, devo fare presente che questo mi sembra un fenomeno tutto bolognese, perché non mi risulta che presso altri tribunali di sorveglianza vengano presentate istanze da parte di cittadini extracomunitari clandestini.

3. Si parla spesso di “riabilitazione penale per tutti i condannati”: lei è d’accordo con questa affermazione? La riabilitazione è garantita anche per quei crimini che sono considerati più gravi, come ad esempio la violenza sessuale e l’abuso sui minori: secondo lei, bisognerebbe “creare” due tipologie di riabilitazione e differenti condizioni per ottenerla, quindi un tipo di riabilitazione per coloro che hanno commesso un reato grave e un’altra per i criminali che hanno commesso crimini di natura bagatellare?

Io non sarei d’accordo su una diversificazione degli istituti della riabilitazione; peraltro il legislatore quando l’ha voluto prevedere l’ha prevista: la riabilitazione per il minorenni è diversa rispetto alla riabilitazione per gli adulti, diversi sono i requisiti per la riabilitazione militare, quindi le tipologie sono già diversificate per grossi settori. Dividerli per reati credo proprio di no, bisognerebbe invece ritornare a fare il discorso che si faceva alla risposta alla prima domanda, cioè come meglio articolare normativamente quel requisito delle prove effettive e costanti di buona condotta, che mettono in conto una valutazione del rapporto vittima-autore di reato. Non è che la riabilitazione sia garantita per quei crimini che sono considerati più gravi, c’è sempre una valutazione di merito che deve essere fatta da parte del tribunale di sorveglianza nel momento in cui deve decidere. Però non credo che la previsione di due tipi di riabilitazione diverse sia più produttiva, al di là dei problemi di legittimità costituzionale.

4. Quando una vittima entra in contatto con il mondo giudiziario, essa è portatrice di specifiche aspettative e precise necessità. Il bisogno di una riparazione (monetaria o non) del danno subito può rappresentare un esempio. In generale e secondo la sua esperienza, quali sono le più importanti aspettative e necessità che la vittima prova nei confronti del sistema giudiziario?

Secondo me bisogna partire da un’osservazione preliminare e pregiudiziale, che sembra ovvia ma che bisogna ribadire e che non bisogna aver vergogna di dire: noi abbiamo un sistema penale e processual penale estremamente antiquato. Nonostante si continui a chiamare nuovo il codice di procedura penale, in realtà è già vecchio perché è stato sfioracchiato come un colabrodo da tutte le parti. Noi non abbiamo nella concreta pratica giudiziaria, per il funzionamento degli uffici giudiziari, un modulo abbastanza collaudato che prenda in considerazione seriamente la vittima di reato fin dal momento in cui denuncia un fatto e fin dal momento in cui vengono svolte le indagini. Poi pensi a quello che succede delle vittime di reato quando vengono chiamate come testimoni nella aule di udienza in attesa davanti all’aula di udienza: non c’è una cultura dell’accoglienza e

dell'accompagnamento della vittima. E' vero che si potrebbero mettere in atto delle esperienze virtuose, diciamo delle pratiche virtuose, però è anche vero che da oggi e per il futuro noi dobbiamo affrontare il problema della riduzione delle risorse e quindi il problema dell'economia del sistema penale. Certo, bisognerebbe ragionare su queste tematiche. Il contatto della vittima con il mondo giudiziario non è un contatto che favorisce l'ingresso della vittima nel mondo giudiziario. Lei pensi, per esempio, qual è il trattamento che hanno i minori vittime di reato oppure le donne nei tribunali collocati in uffici giudiziari metropolitani più evoluti e in uffici giudiziari più provinciali e più periferici, laddove nei primi le vittime hanno sul piano processuale un ingresso nel processo completamente diverso. Pensi per esempio a quello che è successo, ma sempre vittime si tratta, in quel disastro in quella scuola nel meridione, a L'Aquila, e quello che invece può essere a Milano. Quella è la differenza. Devo dire che laddove il sistema giudiziario, in particolare i giudici di un certo luogo, si è dimostrato diciamo più permeabile rispetto alle culture non giuridiche, quindi rispetto agli apporti scientifici della psicologia, della psichiatria, della pedagogia, questa commistione è stata favorevole, è stata positiva. Laddove invece la cultura giuridica e giudiziaria è stata impermeabile, è chiaro che i risultati sono stati negativi e si sono fatti disastri.

5. Secondo l'opinione molti, la vittima dovrebbe ottenere diritti formalmente riconosciuti all'interno del procedimento penale. Quali sono secondo lei i diritti mancanti più rilevanti nel sistema italiano? Quali figure, istituzioni o agenzie (ad esempio i pubblici ministeri, i giudici, la polizia, gli assistenti sociali, ...) potrebbero essere farsi carico della promozione di questi diritti?

Io credo che in questa fase sia difficile dire chi, come e perché. Credo che noi viviamo in una fase in cui dobbiamo fare delle sperimentazioni virtuose, e bisogna cominciare. Ci sono dei contesti, per esempio grosse questure, in cui ci sono degli uffici con ispettrici e commissari di pubblica sicurezza che hanno questa capacità perché hanno questa formazione. Poi ci sono piccole questure in cui questo non è possibile, allora lì sarà la pubblica sicurezza a farsene carico. Ci sono altri luoghi in cui i servizi del territorio hanno questa attenzione. Bisogna sperimentare, poi si potrà dire in capo a chi andare a collocare questa mansione e questo ruolo per previsione normativa.

6. Talvolta una vittima, durante il processo o quando si trova ad interagire con le autorità competenti o i servizi sociali, soffre della cosiddetta "vittimizzazione secondaria", che

consiste nel rivivere il trauma provocato dall'evento criminoso attraverso i ricordi emersi dai colloqui con i rappresentanti delle istituzioni. Le vittime di crimini quindi subiscono una seconda vittimizzazione da parte delle istituzioni, degli operatori sociali, dall'esposizione mediatica non voluta. Quali sono, secondo la sua esperienza, gli ambiti e i settori su cui porre attenzioni al fine di evitare una vittimizzazione secondaria durante un processo?

È necessario avviare bene l'incidente probatorio, nel senso che si deve fare nelle occasioni e nei momenti giusti, non a distanza di tempo rispetto a quando è stato commesso il fatto, con il personale professionalmente attrezzato, negli ambienti adatti, dopo una certa preparazione e con giudici che siano specializzati: io penso per esempio alle due sezioni penali del tribunale di Milano che si occupano appunto di soggetti deboli; penso alla differenza notevole dell'incidente probatorio che viene fatto davanti a un G.I.P. piuttosto che davanti ad un altro G.I.P.; penso a come è diverso sentire un testimone di questo tipo in un tribunale periferico di provincia oppure in un posto in cui si riesce a fare la specializzazione. E l'unico modo per evitare una vittimizzazione secondaria io credo sia quello di fare formazione e di realizzare l'incidente probatorio nelle condizioni che indicavo in precedenza.

7. L'obiettivo che si ritiene il più importante della riabilitazione è la riparazione del danno da parte dei criminali alle vittime che hanno danneggiato. E' d'accordo? Quali sono le altre finalità sostanziali che le può individuare?

Quando si parla di riparazione del danno, in genere c'è una assimilazione, che è del tutto errata, con il risarcimento del danno. Sono due concetti totalmente diversi. La riparazione non è il risarcimento e il danno non è necessariamente solo il danno economico. Si può pensare, ragionando come si fa in alcuni contesti avanzati, a delle forme riparative che non portino alla vittimizzazione secondaria. Anche qui però purtroppo siamo sul terreno delle sperimentazioni virtuose, perché basta che ci si imbatta nel nullatenente che abbia un livello di cultura molto basso, oppure che sia un cittadino extracomunitario in relazione ad un reato di violenza sessuale o minorenni e così via, che in realtà non bisogna più pensare a un qualche movimento dell'autore di reato rispetto alla vittima, bensì a qualcosa di riparativo messo in atto direttamente dallo Stato e dai contesti locali indipendentemente dall'autore di reato. L'autore di reato non considera proprio il risarcimento. Oppure si può pensare alle persone anziane, alle quali sembra del tutto naturale fare oggi ciò che si faceva in Italia quarant'anni fa, e il fatto veniva nascosto nell'intimità delle famiglie, non nella sola famiglia. Quindi lo Stato dovrebbe supplire laddove l'autore del reato non arriva.

8. Secondo la sua opinione, le vittime dovrebbero essere contattate, ad esempio da un giudice, un cancelliere, un operatore sociale, dopo la decisione di riabilitare un condannato? È possibile fare ciò anche se esse non si sono costituite parti civili? Più in generale, le vittime, o le parti civili, dovrebbero essere coinvolte nel processo decisionale della riabilitazione? In che modo?

No, dopo che è stato riabilitato no. La situazione attuale dell'ordinamento non richiede necessariamente di contattare le vittime, cioè qui bisogna fare questo ragionamento: la riabilitazione arriva da ultima rispetto ad un percorso necessario e preliminare del rapporto della vittima con la giustizia e della vittima con l'autore di reato. Allora il rapporto della vittima con la giustizia o della vittima con l'autore di reato, con la mediazione della giustizia, innanzitutto deve passare attraverso le attività connesse alla polizia e alle prime indagini. In secondo luogo passerà nel processo penale, poi passerà nell'esecuzione della pena, quando bisogna decidere se dare o non dare le misure alternative. A quel punto veramente sarebbe una vittimizzazione secondaria andare a ripensare al rapporto vittima-autore di reato. Allora quando io rispondevo alla prima domanda, pensavo più agli eredi, ai parenti delle vittime, pensavo più alla vittimizzazione collettiva, ecco non a questo rapporto che arriverebbe a distanza di decenni. Quindi non vedrei il bisogno di un contatto a livello della riabilitazione.

9. In alcune nazioni (come gli Stati Uniti, il Canada, la Nuova Zelanda, l'Olanda), durante il procedimento penale le vittime hanno la possibilità di essere ascoltate dalla corte attraverso il "Victim Impact Statement". Esso consiste in una dichiarazione presentata dalle vittime in forma scritta o orale che permette loro di raccontare i danni causati dal crimine e di esprimere la propria rabbia e le proprie frustrazioni, oltre alle conseguenze subite da un punto di vista fisico, psicologico e finanziario: intende quindi dare voce alle vittime all'interno del procedimento penale. Lei crede che questo tipo di coinvolgimento della vittima possa essere auspicabile, e in che misura, anche all'interno del procedimento di riabilitazione? Inoltre, secondo la sua esperienza, potrebbe essere utile avvalersi della mediazione fra autore e vittime del reato all'interno del procedimento di riabilitazione? In quali casi e secondo quali condizioni?

Per la riabilitazione, ho già detto che arriva da ultima, quindi questo problema non si pone. Devo dire che per come è strutturato il nostro processo penale, che è un processo penale sui fatti, in contraddittorio, dove ci sono difensori agguerriti per gli imputati, sarebbe veramente pericoloso e frustrante per le vittime di reato essere in questa situazione, cioè

narrare circostanze, fatti e situazioni che non attengono strettamente all'oggettività del fatto. Bisogna riuscire a trovare delle modalità di esplicitazione, estrinsecazione e di verbalizzazione di tutto questo: io sono pienamente d'accordo. Si devono trovare delle sedi proprie, che sarà o la mediazione o sarà l'accoglienza e l'ascolto o sarà quant'altro, questo si può studiare, ma che questo avvenga nel processo penale non sono favorevole. Dico però anche che laddove c'è un giudice specializzato, non parlo di un giudice speciale, parlo di un giudice specializzato, che riesce a contenere le istanze difensive degli avvocati e degli imputati, si può fare esprimere la vittima ove lo voglia. Però, come dire, dovrebbe essere una modalità spontanea di estrinsecazione, che non bisognerebbe bloccare, ma ammettere per legge una obbligatorietà di estrinsecazione di questo tipo mi sembra grave perché significherebbe creare il contraddittorio su questo fatto, sull'esplicitazione emotiva, sull'esplicitazione dell'interiorità.

10. Secondo lei, è possibile l'attuazione di un altro modo di "fare giustizia", all'interno del quale le necessità delle vittime siano prioritarie o comunque svolgano un ruolo determinante? Il processo di riabilitazione penale potrebbe apportare un significativo contributo a questo nuovo modo di "fare giustizia"?

In Italia ci sono delle esperienze di giustizia riparativa, ma tutto ciò che è previsto dal codice in realtà è poco, però bisogna anche dire che queste esperienze nella previsione delle recessione, della crisi economica e finanziaria potrebbero avere una brutta sorte. Perché lei capisce che allora il punto fondamentale di un processo penale è essere efficiente ma non essere efficace, di produrre, di fare numero e di chiudere i processi e quindi di condannare sì con tutte le prove, ma senza ulteriori approfondimenti. E purtroppo questa è una prospettiva che bisognerebbe cercare di allontanare ma che non bisogna nascondere, che abbiamo davanti agli occhi. Lei pensi, per esempio, che nei cosiddetti reati di strada, nei reati bagatellari si è spesso pensato a forme di giustizia riparatoria, risarcitoria più vicina alle vittime di reato, più decentrate sul territorio. Però non andiamo verso questo.

Intervista al Substitut du Procureur Général à Liège Mr. Nicolas Banneux

1. “Si une personne a été condamné à une peine (ad exception d’une peine de police), elle peut demander à être réhabilité par le biais d’une décision judiciaire. La réhabilitation fa cesser les incapacités qui résultaient de la condamnation (par exemple, le fait de ne plus pouvoir voter ou être élu) et empêche que la condamnation serve de base à la récidive ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire. Avant de pouvoir demander la réhabilitation, a personne doit, pendant un délai d’épreuve, avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l’étranger et avoir fait preuve d’amendement et de bonne conduite. Ce délai d’épreuve varie de 3 ans à 10 ans suivant le type de peine. Pour être réhabilité, an offenseur doit avoir purgé les peines privatives de liberté et avoir payé les amendes auxquelles vous avez été condamné; il doit être acquitté des restitutions, des dommages et intérêts et des frais auxquels il a été condamné. La demande doit être adressé au procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel il réside.”

Selon vous, indépendamment de ce que la loi prescrit au présent, ces conditions, sont-elles suffisantes? Pouvez-vous voir autres conditions significatives qui doivent être imposées?

Oui, à mon avis oui. Pour le moment, ce sont des conditions qui sont relativement neuves puisque la personne doit à la fois avoir une bonne conduite, ce qui ne se résume pas en ne pas avoir commis d’effraction, donc vous ne pouvez pas être condamné et, pendant le temps d’épreuve, avoir une mauvaise conduite. Donc c’est très large. Quelqu’un qui se fait prendre avec des produits stupéfiants, même en petite quantité, est dans le dossier classé sans suite, il ne serait pas condamné par des épreuves, mais il n’a pas une bonne conduite. Donc c’est un pouvoir d’appréciation très large au magistrat. On s’y pense au paquet général à la Chambre de mise en accusation du statut sur la réquisition. La Chambre de mise en accusation, donc, c’est une chambre de la cour d’appel. Je ne sais pas si vous voyez un peu le système, mais les réhabilitations sont exactement traitées à nivel de la Cour d’appel en Belgique. Donc il n’y a pas d’appel possible contre un décision qui refuse la réhabilitation, soit qu’on a déjà ou qu’on l’accorde d’ailleurs. Le seul recours c’est le pouvoir en cassation. Et donc, pour moi, ce sont des conditions nécessaires. On va parler après de la victime, mais ce sont des conditions nécessaires et suffisantes pour l’État.

2. “Il y a beaucoup de motivations que les délinquants donnent lors qu’ils demandent la réhabilitation pénal, comme obtenir un travail ou obtenir un permis de séjour s’il s’agit d’étrangers.”

Grâce à votre connaissance, quel est la motivation la plus utilisée?

À mon avis, ce qu'on utilise le plus souvent c'est le fait de pouvoir obtenir un emploi, c'est pour un travail. Il n'y a pas des statistiques donc je vous dis une impression, je traite la matière depuis un peu plus d'un an, un an et demi maintenant. Ce que je vois le plus souvent parfois, mais ce n'est pas une motivation fréquent. Vous avez de gens qui disent par être rétabli dans leur honneur. Il y a des gens qui sont très vieux et qui ont des vieilles condamnations qui n'ont pas besoin d'un emploi car il ne travailleront plus à l'externe mais ils veulent, avant de mourir, être réhabilité. Par ça, vous avez aussi de gens qui, pour les vieilles personnes, qui demandent ça pour des avantages en matière de pensions, notamment aussi pour des logements sociaux, parce que pour avoir un logement social en Belgique on leur demande un extrait de cas judiciaire. Mais la motivation principale c'est le travail et la réalisation personnelle. Pour les étrangers, pour avoir le permis de séjour. Ça existe uniquement pour de gens qui sont dans le territoire depuis longtemps, qui ne se sont pas faites marquer après leur condamnation et qui la veulent être acilités pour demander la nationalité belge. Parce que en Belgique si vous restez sept ans sur le territoire en manière légale, vous pouvez demander d'acquérir la nationalité sans passer par une procédure de naturalisation, c'est une procédure de nationalité par déclaration. Donc la personne va à la Commune, fait une déclaration en disant que elle est en Belgique depuis sept ans et elle peut obtenir la nationalité. Mais le parquet peut aussi s'opposer avec possibilité de recourir devant les tribunaux si la personne s'est rendue coupable d'effets personnelles graves, qui sont notamment des condamnations pénales mais pas exclusivement; des gens qui peuvent être suspecte d'appartenir à des organisations qui troublent l'ordre public sur le site responsables d'effets personnelles graves notamment condamnations pénales, parfois la gens préfèrent demander leur réhabilitation avant d'introduire ou cours de procédure pour dire voilà, c'est un argument en plus pour dire qu'ils sont en bonne conduite et que donc la nationalité ne pose pas de problème. On ne voit plus de permis de séjour.

3. On parle beaucoup de «réhabilitation pénale pour tous les délinquants»: êtes-vous d'accord avec cette affirmation? La réhabilitation pénale est garantie aussi pour crimes plus sérieux (pour exemple, abus sur les enfants et abus sexuels): selon vous, la loi doit "créer" deux types de réhabilitation pénale avec conditions différents pour la obtenir, pour exemple, une pour les délinquants qui ont commis crimes graves et l'autre pour les criminels qui ont commis crimes petits ?

Je dirais que je ne fais pas de politique, donc je ne vous pas m'exprimer sur ce qui devrait être la loi. Maintenant il n'y a pas en Belgique des crimes qui soient pas réhabilitables à perpétuité, je pense que tout le monde peut être réhabilité. Il y a déjà des différences de traitement en fonction de crimes notamment pour les gens qui se rendent coupables de abus sexuels sur mineurs, puisque là vous avez vu la loi sur la réhabilitation belge, je suppose, les articles 620 et suivants de Code d'instruction criminelle. Et donc pour les délinquants sexuels on prévoit une obligation demander un rapport d'un psychiatre au fin d'un spécialiste au d'un psychologue ou d'un spécialiste en matière de traitement de délinquants sexuels et, par conséquence, il y a déjà des conditions supplémentaires, il y a des vérifications supplémentaires qui sont faites et personnellement je trouve que le système légale est assez intelligent: plutôt que de dire que les gens ne pourraient pas réhabiliter on pose des conditions différentes aussi parfois selon le type de délinquant. En Belgique il n'y a pas des obstacles à la réhabilitation et les conditions plus c'est grave plus c'est difficile d'être réhabilité et donc la difficulté peut être dans certains cas telle que la réhabilitation vient impossible pour certains types de délinquant mais c'est un pari sur l'homme et donc c'est une manière de dire que chaque homme n'est jamais assez mauvais que pour mériter le probe sociale, le réprobation sociale à perpétuité ou le stigma de le justice per ce qu'il a fait.

4. "Quand les victimes entre en contact avec le système judiciaire pénale, elles ont des attentes et des besoins. Le besoin de compensation (financière) peut être un."

Généralement, selon votre expérience, quelles sont les besoins et les attentes de la victime vers le système judiciaire pénal?

Il faut savoir que en Belgique l'action publique est dirigée par le Procureur du Roi et vise au rétablissement social et à la répression de l'action. La victime vient traditionnellement après. On a commenté les droits de la victime très très fort en 1998 et puis de plus en plus le système a évolué en une plus grande prise en compte de la victime dans le système pénale, mais cette prise en compte ne remet pas encore en cause le schéma traditionnel. L'action publique est exercée par les autorités publiques. On n'a pas l'action pénale privée comme c'est le cas dans le droit romain. L'action pénale du à l'initiative, comme dans le droit romain, d'une personne privée et, donc, par conséquence, même si une victime peut se constituer partie civile, demander des droits complémentaires, demander même que les poursuites soient engagées et même mettre en mouvement les poursuites. L'action publique reste quelque chose de très très élastique et donc la victime, la compensation financière d'un dommage causé par une effraction c'est de l'argent, c'est une compensation

financière. Le système de la réhabilitation tient compte de cela puisque il faut avoir indemnisé le préjudiciaire pour pouvoir être réhabilité, par conséquence, il y a toujours une inquiétude quand une de cette réhabilitation a émanée. On prend des gens, des personnes qui étaient constituées parties civiles à l'audience mais également on prend des personnes préjudiciées qui ne sont pas manifestées au cours du procès, mais dont elles ressortent du jugement, de condamnation qu'elles étaient préjudiciées par l'effraction. Et à ces personnes là on leur demande pas leur avis sur la réhabilitation, on leur demande si avaient été indemnisées. Et la non-indemnisation au même des personnes qui ont rien réclamé peut être un obstacle à la réhabilitation, donc quelqu'un qui n'a rien réclamé et qui est mentionnée dans le jugement. Pour exemple, on me vole ma veste ou mon parapluie qui étaient à la bibliothèque maintenant quand je suis ici, la personne est condamnée pour vole. Je ne réclame rien à l'audience, je ne me manifeste pas, je porte rien, mais on sait quelqu'un m'a volé mon parapluie. Si après la personne qui a été condamné veut être réhabilitée même si je ne me suis pas manifesté, c'est à elle de prendre l'initiative pour venir m'indemniser, parce qu'on ne demandera si j'ai été indemnisé. Si je ne l'ai pas été, ça pourrait éventuellement faire obstacle à le droit de la réhabilitation. Ça va? Et donc, par conséquence, on prend compte les besoins financier par ce bien là, mais le concept de justice restauratrice comment on en parle beaucoup pour le moment est un concept qui se développe depuis longtemps qui trouve sa consécration dans le processus de médiation en amende de la condamnation judiciaire. Mais une fois que la condamnation a été prononcée dans le réhabilitation, ça n'existe pas a posteriori. La réhabilitation ne tient compte de la victime que sur la question de savoir si elle a été indemnisé ou si elle ne l'a pas été.

5. "Selon beaucoup de personnes, les victimes devraient avoir plus de droits formels dans les procès criminels."

Quels sont, selon vous, les droits les plus importants qui manquent à présent dans le système belge? Quel type d'institution ou d'agence (pour exemple procureurs, juges, avocats, assistants de justice, police, assistants sociaux, ...) selon vous doit s'occuper de ces droits?

À mon avis, ça c'est une vision relativement passée parce que on a accordé beaucoup de droit à la victime, maintenant. Elle se peut constituer partie civile, ça elle l'a toujours pu faire, elle peut aussi, sans le vouloir de mettre en mouvement l'action publique, se constituer, se déclarer personne lésée au début d'un procès, au début d'une enquête et être informée de tous les stades de la procédure. Elle peut aussi demander, si elle se constitue partie civile, les droits complémentaires au juge d'instruction, elle peut intervenir aux différents stades pour

contrôler dans une certaine manière le fonctionnement de l'enquête et demander l'accomplissement de certains hasards et elle est prise en compte du point de vue financière et il y a des services sociaux qui peuvent la prendre en charge. Donc avant ça, ce système, de ce point de vue-là, est satisfaisant et allant peut être plus loin une fois qu'on est maintenant dans un système un petit peu différent à l'action publique n'est plus dans les mains d'un procureur. Donc actuellement le système tient très compte de la victime fortement, c'est des choix politique sur les quels les organes de la repression ne vont pas nécessairement se prononcer, mais pour le moment la victime est prise en compte d'un manière toute à fait adèquate dans le système pénale belge.

6. "Quelque fois, pendant le procès ou en contact avec les autorités ou les services sociaux, les victimes peuvent souffrir d'une «victimization secondaire», c'est-à-dire la re-traumatisation de la victime à travers les attitudes des individus et des institution. Cela concerne une victimisation qui suivre à la première, pour exemple blâmer la victime, après l'agression une conduite ou un langage inapproprié du personnel médicale, des gendarmes ou d'autre personne."

Selon votre expérience, comment peut-on résoudre la question de la victimisation secondaire?

Ça ce n'est pas le case de la réhabilitation. Dans le cas de la réhabilitation la victime n'est prise en compte et c'est vrai que la victimization secondaire peut surgir parfois quand on va demander la victime si elle a été indemnisée. C'est elle qui réseurgit un passé on lui reparle de choses dont elle ne veut plus entendre parler. Alors, dans certains cas, la victime dit: "Je n'en ricave plus rien, je ne veut plus entendre parler de ça" et les policiers n'insistent pas. L'audition est très très brève, on évite la victimisation secondaire et alors on considère que s'elle réclame rien, la condition d'indemisation est remplie. En tous cas c'est la jurisprudence à Liège, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais je pense à Liège, que quand la victime ne réclame plus rien, le condamné est consideré comme avoir rempli ses obligations et ça n'empêche pas d'aller plus loin dans le pricessus de réhabilitation. Maintenant je pense que oui, diffèrent manière d'éviter ça c'est d'être, dans le conflits familiaux, notamment extrêmement prudens dans la manière d'engager les poursuites; on a mis en place toute une serie sistème notamment avec des assistants de justice, qui sont des assistants sociaux spécialement formée pour encedrer les victimes pour être là lors des udiences. Ils ont la formation des policiers spécialement formée pour faire des auditions

vidéo-filmées. Ce n'est pas n'importe quel policier, donc quelques précautions qui sont prises pour éviter ça.

7. "Selon l'opinion de différents professionnels, le but le plus important de la loi sur la réhabilitation pénal est de réparer les dommages produits par les criminels aux victimes (partie civile)."

Vous- être d'accord? Quelle est votre opinion à propos de cela?

Bon, c'est un debut, c'est-à-dire que c'est un peu la carotte qui fait avancer dans la mesure ou le fait d'exiger que les victimes soient révisée par être réhabilité, un délinquant qui veut être réhabilité a indemnisé les victimes. Donc c'est un incitant à exécuter les condamnations civiles qui ont été prononcées. Je pense que ça participe aussi au droit à l'oubli. Il y a eu des études sur la clémence dans le droit pénal belge: c'est le problème de la prescription de l'action pénal prise de l'autre côté. C'est vraiment au processus, au tout début du processus, le phénomène de la prescription, si on poursuit quelqu'un qu'on trouve pas par des certains nombres d'années, la prescription empêche de le poursuivre encore. Il se fait oublier. On attende un crime imprescriptible, c'est un délit qui a eu lieu, aussi il y a les crimes contre l'humanité qui violent les lois internationnelles. Il y a toute une évolution législative sur l'idée de prescription. Donc c'est le droit à l'oubli, la réhabilitation c'est pareille: vous êtes condamné, vous avez le droit qu'on vous oublie donc pour moi c'est le système central, le point central du système c'est ça, c'est l'oubli de la personne condamnée, on oublie la condamnation après la réhabilitation en fonction des efforts qui sont posés par la personne. C'est aussi une manière pour inciter la personne à exécuter ses condamnations même pénales puisque la jurisprudence de la Cour de cassation. Je ne sais pas si vous en êtes au courant, la jurisprudence de la Cour de cassation qui est emplacé par la jurisprudence et la juridiction de fond dit que lors qu'une personne exécute sa peine, après la prescription de la peine, si la peine prononcées n'a pas été exécutée pendant des années, vous ne pouvez pas forcer à l'exécuter, mais pour être réhabilité il faut exécuter sa peine avant qu'elle soit prescrite, donc la personne qui part à l'étranger, qui se sort et qui n'exécute pas sa peine dans le prisonnement, qui refuse de payer sa peine d'amende. Si la peine est prescrite et même qu'elle s'offre de l'exécuter volontairement après la prescription de la peine, elle est considérée par la Cour de cassation comme ne s'en trouvant pas dans les conditions de la réhabilitation. L'interprétation de la loi vient à dire que on n'a pas voulu mettre en place un système qui empêche quelqu'un de manière irrémédiable à être réhabilité et donc la jurisprudence de la Cour d'appel va en ce sens là, pas de possibilité à

perpetuée d'être réhabilité on doit quand même pouvoir pour les amendes notamment qui n'ont pas été payées dans le temps si la personne exécute sa peine d'amende après la prescription, qu'elle paye en retard. Le paiement est valable, ça c'est la loi sur le contentieux des temps d'amende qui prévoit ça. Un paiement d'une dette qu'on a au regard du pouvoir public et qui est prescrite en droit belge ne peut pas être répété, donc le paiement d'une dette prescrite subit une condition naturelle de paiement qui empêche de demander la restitution de l'argent que vous avez versé après de la prescription. Ça vaudrait aussi pour les paiements des amendes en matière pénale. Donc le paiement des amendes en matière pénale fait bordeler, donc après que le temps de la prescription s'est écoulé, le paiement de l'amende est toujours restitué à l'État et, par conséquent, la Cour d'appel de Liège estime dans ce cas-là qu'on doit tenir compte de ce paiement forcé, ne peut pas empêcher à vie la réhabilitation, mais c'est une interprétation quand-même favorable au condamné car, je suppose, la Cour de cassation qui est plus avant ça a le pouvoir de telle décision, à mon connaissance.

8. En Belgique, les victimes sont-elles contactées par le juge ou autres représentants du système judiciaire à fin de les informer à propos de la décision sur la réhabilitation pénale? Les victimes sont-elles contactées et informées, même si elles ne sont pas parties civiles, ou seulement quelque typologie de victime est informée? En plus, les victimes en général (les parties civiles en particulier) sont-elles impliquées dans le processus de décision de la réhabilitation pénale? Si oui, dans quelle façon?

Les victimes sont informées pas directement, elles ne sont pas prises en compte sur l'opportunité de la réhabilitation, on ne demande pas aux victimes ou ne les informe pas du fait qu'une réhabilitation a eu lieu. Mais elles sont informées qu'une demande a été effectuée sur le point de la réhabilitation pour vérifier que la condition relative à l'indemnisation est remplie. La victime n'est pas prise en compte dans le processus de réhabilitation qui est un processus étatique et public, donc les intérêts privés de la victime n'ont pas à intervenir. Autrement les conditions de la réhabilitation sont remplies. Si la victime a été indemnisée, il ne faut pas que la réhabilitation se transforme d'une occasion d'une vengeance de la victime qui a déjà par ailleurs obtenu satisfaction ou l'occasion de faire valoir ses droits tous les moins dans le cadre d'un processus pénal.

9. "Dans différents états (pour exemple, États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas), à un niveau de sentence, les victimes ont l'opportunité d'être écoutées par la cour grâce au

«Victim Impact Statement». Cela est une affirmation écrite ou orale qui prend part au procès judiciaire et qui permet aux victimes de parler pendant la phase décisionnelle à propos de leurs souffrances. Le «Victim Impact Statement» peut inclure une description des effets physiques, financiers et émotionnels du crime. Son but est de donner voix aux victimes dans le procès criminel et de leur permettre de participer au jugement du délinquant en expliquant à la cour comment le crime a impacté leur vie. En Belgique (et dans autres Pays), il y a la possibilité pour quelques typologies de victimes de s'exprimer pendant le procès de libération conditionnelle, avant que la cour prenne une décision.»

Est-ce que vous pensez que ce type de participation de côté de la victime puisse être désirable et possible dans le procès de réhabilitation pénale? En autres mots, peut la victime (de tous les types ou pas), avoir la possibilité ou le droit de s'exprimer pendant les procès de réhabilitation pénale à pros de:

- les conséquences que le crime a eu sur soi-même ou ses familiers?
- qu'est-ce qu'il signifie pour lui que la réhabilitation pénale soit garantie?
- si la réhabilitation pénale doit être garantie ou non dans ces cas particuliers?
- si quelques conditions (et quelles) doivent être imposées lors qu'on accorde la réhabilitation pénale?

Oui, on a déjà eu l'occasion d'en parler. On prend compte pas la victime en tant que mais la manière dont l'effraction peut ou pas être oubliée. Donc on ne donne pas la parole à la victime, soit qu'elle n'est pas été convoquée à l'audience de réhabilitation et elle ne prend pas parole devant la Cour d'appel. C'est très clair. Les débats ont lieu à huis clos devant la juridiction d'instruction, mais alors on prend en compte des droits de la victime, je le dis par le lien de l'indemnisation et en examinant si le délinquant ne présente plus de danger pour la société s'il est réhabilité. Aussi le stigmate que constitue le cas judiciaire, l'avertissement finalement collectif que peut constituer le cas judiciaire se justifie encore ou pas. Donc il y a quand-même une prise en compte de l'intérêt de la victime, mais c'est pas seulement de la victime, mais de toutes les victimes potentielles de cette personne qui pourrait être éventuellement récidivée. C'est le risque de récidive qui est pris en compte. Maintenant, par exemple, dans le cas d'abus sexuel dans un cadre intrafamilial où la victime est quand-même proche de l'auteur, il y a des précautions supplémentaires, par exemple un examen par un professionnel en la matière qui permet d'examiner si le risque de récidive est présent ou pas. Alors oui, il n'y a pas réhabilitation conditionnelle en Belgique, ou réhabilite ou on ne réhabilite pas. Donc si on réhabilite, on efface, c'est comme un efface. La victime ne dit pas "No, je refuse", mais elle reporte pour voir si sur la période qui est du

rapport la personne s'est amérieurée, pour exemple si la personne a indemnisé les victimes ou si elle n'a pas indemnisé les victimes. Et vient dire je me manque parce que on attend un peu car j'ai des efforts, j'ai des difficultés financières et je vais payer en plusieurs fois. Ça c'est possible et bien on reporte la fin et là on voit l'audiencr suivante si elle a satisfé la condition ou pas. Et si elle l'a satisfé, éventuellement elle peut être réhabilité. Et quand la décision est prise c'est oui ou non. Il faut savoir aussi que le report des systèmes ou pour avantage pour la personne condamnée de ne pas devoir attendre le délais pour re-démander sa réhabilitation. Ce que vous ne pouvez pas ici c'est que la Cour d'appel refuse le réhabilitation, la loi prévoit un certain délais pendant lequel vous ne puvez plus demander la réhabilitation. On ne peut pas demander la réhabilitation tous le mois, on ne peut pas en la refuser, faire une neouvelle demande. Et donc par éviter l'écoulement du délais de devoir atteindre parce que la personne n'a pas indemnisé la victime, puor éviter d'avoir une décision négative qui la reporte un peu plus loin, "attendez six mois ou attendez trois mons, je vais avoir de l'argent, je vais pouvoir payer" et on re-examinera la situation, la correspondante devant la Cour d'appel où est réporté le billet, comment on dit, sont dates fixes après par le Ministère.

10. Selon vous, c'est possible un autre façon de «faire justice», dans laquelle les besoins de la victime ont beaucoup plus d'importance ? La procédure de réhabilitation pénale peut-elle donner une contribution importante à une nouvelle façon de «faire justice» ?

Oui, j'ai déjà repondu.

11. Selon vous, pourrait-il avoir du sens utiliser la médiation entre victime et délinquant lors ce que dernier demande une réhabilitation pénale? Dans quels cas? Vous voyez des restriction ou des conditions pour la médiation a ce niveau?

Alors la médiation a été conçue avant de la condamnation. Ici la réhabilitation reste un affaire entre l'État et le condamné. À mon avis la médiation peut resservir pour ne pas reporter l'affaire devant les tribunaux, par arbitrer le montant d'une dette qui n'aurait pas été monetisée par les tribunaux dans le cas de l'indemnisation. Ça c'est valable pour un accident, maintenant à mon avis parfois, les effets sont tellement anciens, un jugement a déjà eu lieu et les motivations de le réhabilitation sont parfois très fin. Vous avez des gens qui demandent pour un allogement social trente ans après une réhabilitation, une decision pour laquelle ils ont été condamné pour le conseil de guerre parce qu'ils avaient volé des boissons dans la cantine d'une caserne quand ils faisaient le service militaire. Bon, la médiation a

peu de sens dans un cas pareil. Vous avez aussi des cas où la victime ne souhaite pas, vous avez beaucoup de victimes d'effraction et qu'on revient des années à prévenir pour ça où leur premier réflexe est de dire qu'ils ne veulent plus entendre parler de cette personne, et donc la médiation est impossible. Donc les cas où la médiation est à la fois possible et utile sont peu nombreux, à mon avis. Ils peuvent être nombreux quand il y a un litige financier correspondant et qui n'a pas été réglé par les tribunaux. Dans tous les cas, normalement, la médiation a une utilité pour éviter le passage au tribunal avant, mais après que justice a été faite dans une certaine manière et donc, à mon sens, ce n'est pas la phase de la procédure pénale, la médiation est la plus opportune seulement dans les cas vraiment précis et limités soit parce que la victime ne souhaite pas et ça serait entraîner une victimisation secondaire, et on a parlé, en ravivant des choses dont elle notamment n'a pas envie de parler soit parce que le type du préjudicié ne s'attend pas à une médiation lors qu'une administration ou pouvoir public ou grande société ou quelque chose comme ça. Bon, ça n'est pas nécessairement le type, soit parce que la médiation n'est pas un processus adapté que tout a été déjà réglé par les tribunaux. Voilà les grandes raisons pour lesquelles la médiation peut ne pas être indiquée, mais elle peut être dans certains cas quand il reste un contentieux financier qui n'a pas été arbitré.